LA PESCA IN ITALIA

ANNALI

DEL MINISTERO

DI

AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

LA PESCA IN ITALIA

DOCUMENTI

RACCOLTI PER CURA

DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

DEL REGNO D' ITALIA

ORDINATI

DA AD. TARGIONI TOZZETTI

GIÀ VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REALE PER LA COMPILAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE SOPRA LA PESCA
PRESENTATO AL PARLAMENTO NAZIONALE
NELLA TORNATA DEL DÌ 24 GENNAIO 1871

Vol. I. — Parte III.

GENOVA

TIPOGRAFIA DEL R. ISTITUTO SORDO-MUTI

1872

AVVERTENZA

Indicazioni e documenti intorno alle Tonnare e alla pesca del Tonno, come alla pesca del Corallo si trovano sparse nelle diverse parti di questa pubblicazione, essendo comprese in rapporti, ordini o leggi più generali che non si sarebbero potuti togliere tutti interi di là dove sono collocati secondo l' ordine adottato, e dai quali una parte o l' altra non si sarebbe potuta d' altronde staccare.

L' oggetto e i modi speciali di queste pesche rendeva poi indispensabile di raccogliere insieme il maggior numero delle informazioni e documenti che ad esse si riferiscono come appunto vien fatto nel comporre questo volume.

Qui infine vengono altresì introdotte in un *Supplemento* notizie e scritti da riferire a ciascuna delle tre parti del Volume sulla pesca del mare, per aumentare la serie di quelli già impressi sotto i titoli dei diversi Compartimenti marittimi o delle pesche diverse.

IL COMPILATORE.

PESCA DI MARE

PESCHE SPECIALI DEL TONNO E DEL CORALLO

PESCA DEL TONNO

Benchè l'oggetto principale delle grandi pesche di Tonno nell'Oceano, presso lo Stretto di Gibilterra, e nel Mediterraneo sia una sola specie di pesce della famiglia degli Scomberoidi, cioè il Tonno comune o lo *Scomber Thynnus* L., *Thynnus vulgaris* Cuv. Val., parecchie altre specie si trovano nel Mediterraneo medesimo e nell'Oceano e vanno con nomi volgari e scientifici particolari. Di questi però diversi realmente corrispondono a specie definite di animali, altri sono piuttosto appellazioni molteplici di una specie stessa.

Si hanno così, oltre la già ricordata, le seguenti:

Acioti o Alicorti	Thynnus brachypterus Cuv. Val.
Touna, Tonnina, Tarantella	T. thounnina Cuv. Val. *T. leachianus Risso.*
Allitteratu, Litteratu **Cavaritu**	*T. alliteratus Raf.*
Maquereau à quatre points	*Scomber quadripuntatus* Geof.
? ?	T. brevipinnis Cuv. Val.
Alalunga	Th. alalonga Cuv. Val. *Scomber Alalonga* Gmel.

e minore ma poco diversa, pel resto, oltre vari altri Scomberoidi che sono oggetto di pesca comune, la Palamita (*Pelamys Sarda* Cuv. Val.), a torto confusa collo *Scomber Pelamys* L. che è il *T. Pelamys* Cuv. Val. proprio dell'Oceano Atlantico e del Mare delle Indie. — Altre specie vi sono poi che non hanno rapporto con quelle nostrali, e sono relegate in mari diversi specialmente dell'Oceano e dell'Atlantico dell' Emisfero australe.

Benchè comuni al Mediterraneo, e all'Atlantico delle latitudini boreali le specie di Tonno sopra ricordate non sono tutte in egual modo frequenti. L'Alalonga, noto col nome di *Germon*, frequenta le spiagge della Galizia, della Biscaglia, il Golfo di Guascogna, e si pesca ivi in gran copia da maggio in poi, provenendo a quanto sembra da più basse latitudini, poichè si è trovato anche sotto i Tropici.

Il *Thynnus Brevipinnis* sembra comune al Mediterraneo e al Mar Rosso; il *T. thounina* malgrado i suoi rapporti con una specie del Brasile (*T. brasiliensis*) sembra più esclusivamente del Mediterranea.

Il Tonno comune, tanto copioso quando apparisce nel Mediterraneo medesimo, si pesca in altrettanta copia presso l'apertura oceanica dello Stretto di Gibilterra, comparisce poi sulle Coste di Galizia, di Guascogna, di Inghilterra, di Scozia, di Danimarca e Norvegia più raramente e isolato.

Gli antichi hanno avuto diversi nomi per il Tonno in età diversa, quasi come oggi in Sicilia o in Sardegna, e quei nomi si sono impiegati poi non molto opportunamente, a indicare specie o generi affini dai naturalisti. Scardilo o Auxidi (*Auxis*) erano i Tonni più giovani, Pelamidi (*Pelamys*) i Tonni più adulti, Orcino (*Orcynus*) il Tonno di maggior dimensione. — Anco le parti varie del Tonno erano poi diversamente designate; *Clydium* le spalle, *Auchenia* il dorso presso la nuca, *Horeum* la coda; e secondo gli acconciamenti, *Cybium* era il Tonno seccato o

salato in pezzi cuboidi, *Melandrys* quello seccato in fette, e come ogni altro salume di pesce quelli di Tonno poi andavano pel mondo col nome di *Salsamentum sardicum.*

Il Tonno apparisce periodicamente in branchi, che i Greci dissero, con voce dalla nostra poco diversa, Mandre, come greggi di animali, da cui poi la parola *Mandraga*, e queste apparizioni a tempo e luogo fisso hanno dato occasione alle diverse arti di pesca che fino dai Fenici si sono adoperate

Il modo di comprendere le apparizioni medesime ha poi dato luogo a due diversi concetti sulla natura del Tonno, non per anco perfettamente chiariti. Per uno il Tonno sarebbe pesce di stazione permanente nei mari ove a tempo a tempo si mostra, ma mentre l'estate si farebbe vedere alle coste e in acque meno profonde, tratto dalla necessità di deporre le uova in condizioni più adattate al loro sviluppo, in altre stagioni si ritrarrebbe verso i crateri di massima profondità. L'idea si appoggia sopra delle osservazioni fatte dal Duca d'Ossuna in Sicilia, per le quali si sarebbe veduto, che mentre si trovano in Luglio dei piccoli Tonni di 4 once, se ne pescano poi altri di 30 in Decembre, e sopra la esistenza riconosciuta anco dai pescatori di alcuni grossi Tonni che in Sardegna dicono Golfitani dai Golfi in cui trovansi, in ogni stagione, e sulla presenza poi di Tonni di minor dimensione fra i maggiori che compongono le grandi mandre nelle loro annuali comparse.

Più generale opinione dei pescatori però, fondata principalmente sopra una certa successione che si osserva nell'arrivo dei Tonni lungo le coste da Occidente in Oriente prima, e da Oriente in Occidente di poi, è che i Tonni dai fondi dell'Oceano per lo Stretto di Gibilterra entrino nel Mediterraneo, e percorrendolo quasi in giro lungo la costa settentrionale prima e lungo i seni orientali e la

costa meridionale di poi, tornino all'Oceano per lo Stretto di cui sono entrati, facendo capo principalmente al Mar Nero per isgravarsi delle uova — non senza deviazioni e intrecci delle mandre diverse in questo viaggio, nel quale i Tonni vanno, come i nostri dicono volgarmente in Sardegna, *coll' occhio sinistro*, cioè coll' occhio sinistro alla terra.

Dagli antichi sono nominate le Pescherie del Ponto Euxino o Mar Nero, delle acque di Eraclea, di Tracia, di Cisica, di Samo, di Bisanzio, di Eritrea nella Eubea, di Nasso, d'Icaria, di Cefalonia, di Zacinta, di Andro e Tenedo, di Tunisi e Tripoli, di Cadice, di Carteja, di Abdera, di Siracusa, di Cefalù, di Palermo, di Trapani, di Marsala, di Messina, di Taranto, di Cosa nel Tirreno, dell' Isola d' Elba, della Sardegna, della colonia focese di Massalia, e come fra noi presso Porto S. Stefano si hanno gli avanzi di quella che fu *Cetaria domitiana*, secondo Gio. Targioni, e si ebbe una *terra cetaria* da Segeste a San Vito, gli Spagnuoli ebbero *Cetabriga, Cetobora* oggi Setubal, i cui nomi derivano da quello di *Cete*, pesce di gran dimensione, o più specialmente *Tonno*, secondo il senso più concreto della parola in questo caso, che ricorda o luogo di pesca, o anco luogo di acconciamento e di preparazione di pesce e di Tonno in particolare.

Passando dai Fenici ai Greci, ai Romani, poi alle mani dei Goti, degli Arabi e dei Normanni le regioni più note per le pesche dei Tonni, le pesche medesime ebbero vicende diverse, divennero soggetto di fiscalità, di concessioni, di privilegi feudali, finchè si ebbe la presente condizione, la quale, modificata quanto alla forma dei diritti, pei luoghi della pesca e pei mezzi, riproduce i fatti dell' antico stato.

Come gli antichi conobbero diversi modi di pescare il Tonno cogli ami, così gli conoscono e gli esercitano specialmente in Ispagna e in Provenza i pescatori del tempo

nostro, sebbene questo modo di pescare sia il meno acconcio di tutti dove il Tonno si mostri abbondante.

Conobbero gli antichi la pesca con reti mobili, ed ebbero i *Tinnoscopi* per avvertire l'arrivo delle Mandre da circuire, e stringere verso terra; e i laberinti stabiliti alle bocche del Ponto per arrestare ogni pesce di passo, mentre mettono in forse la nuovità della invenzione di quei delle Valli che i moderni si attribuiscono a Venezia o a Comacchio, sono poi il tipo delle moderne Tonnare. — Da osservare è però che mentre talora la parola Mandraga, che dall'etimologia greca vale mandra di acqua, si applica specialmente dai Francesi alla *Tonnara;* trasformata nella voce araba *Almadraba* dagli Spagnuoli si adopera da questi a indicare ogni pesca di Tonno tanto a reti fisse, che mobili, e lo stesso Oppiano sembra confondere insieme i due modi di pesca.

Comunque sia si conoscono diverse Mandraghe o Almadrabe pei Tonni dette dagli Spagnuoli *Almadraba de vista*, *Almadraba de monteleva*, *Almadraba de buche*, *Almadraba de paso*, *Almadraba de retorno*, e le Tonnare propriamente dette, in quel modo che si rileva dai diversi rapporti intorno di loro.

Quasi dovunque la pesca del Tonno ha subito una riduzione dalla fine del secolo passato in poi; Reguart annovera almeno 27 Mandraghe sulle coste del Portogallo, delle Baleari e della Spagna nel 1791, e l'Obregoso nel 1804 ne annovera soltanto 15.

Tuttavia successivamente nei primi venti anni del secolo attuale molte altre se ne stabilirono, ma con poco frutto, talchè parecchie ne furono poi abbandonate, e quella già ricchissima di Conil, rimase inoperosa dal 1822 al 1832, senza ritornare poi alla primitiva importanza.

Le Tonnare e Mandraghe di Francia, di Sardegna e

d'Italia davano ancora per 6,000,000 di lire di Tonno nel 1824, e la Tonnara di Biserta nella Reggenza di Tunisi pescava in quell'anno 10,000 Tonni. — Furono copiosi gli arrivi del Tonno nel Mediterraneo dal 1831 al 1837; nel 1844 fecero buoni affari le Tonnare di Sardegna e del Portogallo, ma molto varie e non liete sono state poi le vicende delle Tonnare dal 1854 in poi.

Questa decadenza da ogni parte attestata o dai lamenti degli intraprenditori delle pesche, o dalle soppressioni e abbandoni delle Tonnare, hanno destato l'attenzione dei pratici, i quali dopo averne dato la colpa al soverchio numero delle Tonnare medesime in qualunque modo stabilite o esercitate, all'esercizio delle reti a strascico, all'aumento della navigazione, e sopratutto della navigazione a vapore, se la sono presa colle altre pesche fatte contemporaneamente in vicinanza delle Tonnare — e della contesa parlano largamente gli atti che si mettono in luce.

La questione del diritto invocato dai conduttori o proprietari delle Tonnare contro l'esercizio delle pesche minori ha formato altrove oggetto di qualche studio importante, col quale si conclude per rivendicare al diritto comune ogni concessione di mare fatta all'oggetto di stabilire delle Tonnare, le concessioni poi sieno antiche, o fatte oggi dallo Stato che si attribuisce sul mare medesimo un diritto contestabile di proprietà. Fatte però queste condizioni e le guarentigie che ne derivano è chiaro che le Tonnare sparirebbero senza benefizio compensativo per alcuno, e non si vede come al male delle limitazioni chieste contro le pesche comuni, o a questo altro dell'abbandono delle Tonnare quando non si trovassero più guarentite dal fatto delle concessioni o delle proprietà, dovrebbe o potrebbe riparare l'attribuire la facoltà d'impiantarne alle corporazioni dei pescatori, rappresentate dai

loro capi (Prudhommes), come propone nella sua pregevolissima opera il Sig Sabin Berthelot [1].

Alla pesca del Tonno succede la preparazione, la quale quanto a disseccamento e salatura ordinaria non differisce dalla primitiva, quanto poi all' acconciamento in salamaja, all' olio o in conserva è migliorata coi progressi fatti nell' arte in questo genere di preparazioni.

[1] Etudes sur les pêches maritimes dans la Mediterranée et l'Ocean — Cap. 8, Paris 1869.

V. anche Annuario de la Comis. permanente de Pesca di Madrid, para 1869, p. 38 e seg.

Nessuna delle Relazioni fa parola della pesca del Pesce Spada *(Xyphia gladius)*, che però sulle coste di Calabria e della Sicilia ha non poca importanza, e per lo meno modi e usi assai particolari; cioè la lancia pei pesci più grandi da Aprile a Giugno sulle coste calabresi, e la *Palimadara*, rete lunga 80 e più piedi, larga 15, formata di forti cordicelle e maglie fitte, colla quale da Giugno a Settembre sulle coste sicule e altrove si prendono i piccoli delle specie con grandissimo danno della pesca maggiore (V. Spallanzani, *Viaggio alla due Sicilie*, T. 4, p. 308).

RELAZIONI E DOCUMENTI

INTORNO ALLA PESCA DEL TONNO [1]

I.

Delle Tonnare della Liguria, di Toscana, di Sardegna e di Sicilia. Della pesca, preparazione e commercio del Tonno.

Nota del Sig. Giulio Drago.

Tonnare di Sicilia.

Nel secolo decimoquinto la Spagna impegnata nella guerra delle Fiandre, trovandosi colle finanze dissestate, accettava prestiti anche da' stranieri, tra i quali da un Camillo Pal-

[1] Giova alla comodità di chi sia per consultare la presente pubblicazione, il richiamare i diversi luoghi, dove per l'ordine dato agli atti in essa contenuti, è stato fatto parola delle Tonnare e della pesca del Tonno.

Così per le Tonnare della Liguria si trovano indicate quelle demaniali di Camogli e di Santa Margherita, colle condizioni del loro esercizio alla Parte prima, pag. 36.

Delle Tonnarelle del Tirreno si parla nella Relazione di Livorno, Parte I, pag. 175.

Le Tonnare di Portoferraio, e la Tonnara di monta e leva a Giannutri, colle condizioni dei rispettivi esercizi, sono indicate ib., p. 227.

Delle Tonnare di Sardegna, e della pesca e lavorazione del Tonno ivi esercitata si dice ib., p. 238, e delle Mandraghe di Alghero a p. 272.

La Tonnara di Sorrento è descritta ib., pag. 400 nella Relazione di Napoli.

Disposizioni di leggi sulle Tonnare, sulle Alalungare, e divieti contro le pesche capaci di disturbare l'esercizio delle prime si hanno ib., pag. 521, 557, 568, 573, 574.

Il prodotto della pesca del Tonno a Messina in 80 mila chil. è indicata ib., pag. 583.

lavicini, Patrizio Genovese, che sborsava un capitale molto considerevole, contro garanzia delle Isole Egadi, situate all' Ouest della Sicilia, e mediante sborso d'ulteriore cospicua somma, lo stesso Pallavicini ottenne successivamente l'investitura dell'assoluta proprietà, si direbbe quasi con poteri sovrani, delle isole non solo, ma ben anco del mare ad esse adiacente e denominato *della Costa, Punta Capo e mare di Rais Gerbi* e degli altri mari denominati *di S. Vittore, e dei Porci,* per garantire da qualsiasi molestia le Tonnare che si proiettano in vicinanza alle isole di Favignana e Formica, di primo ordine la prima, e di secondo l'altra [1].

Nel disporre i documenti che si riferiscono alla pesca del Tonno, tenuto l'ordine medesimo che ha servito per distribuire quelli della pesca di mare ordinaria, diamo la precedenza a quello che qui si offre, portando esso le sue considerazioni sulle Tonnare delle diverse parti d' Italia, sebbene infatti tenda a promuovere gli interessi speciali di quelle della Sicilia. (*Nota del Compil*).

[1] Tra Capo S. Vittore, e Capo Gallo vi sono tre Tonnare, la principale delle quali denominata *Scopello*: *Castellamare* la seconda, di terzo e quart' ordine; *Secco* l' ultima e di quint' ordine.

Nel Golfo di Palermo si proiettano anche le Tonnare denominate *S. Elia, Solanto, S. Nicola, e Trabia,* che sono di 4.° e 5.° ordine.

Lunghesso la Costa Orientale della Sicilia nel mare di Milazzo esistono le Tonnare dette *Olivieri, S. Antonino, S. Giorgio, Vaccaro pepe* tutte di 4.° e 5.° ordine.

Al Sud e Sud Ouest dell' Isola evvi la Tonnara di *Massememe* di 1.° ordine, per la pesca dei Tonni, come per quella dei Pesci Spada ed Alelonghe, delle quali in un solo anno ne pescò 25 mila.

Poco distante si osserva altra Tonnara denominata *Capo Passero* di 3.° ordine, ed altra detta *S. Bonacia* di 4.° ordine.

Si osserva che le Tonnare del Sud, cominciano a pescare al principio di Giugno fino a tutto Luglio, mentre quelle dell' Ouest e Nord pescano da Maggio fino alli 20 circa Giugno come quelle di Sardegna.

Le Tonnare di *Avola*, *Fontane Bianche* e *Porto* non si proiettano da varii anni per difetto di pesca.

Tutte le Tonnare predette pescano oltre Tonni, anche Pesci Spada, Alelonghe, e pesca minuta, essendo di *Monteleva* (*a*) non esclusa quella di *Massememe,* e vi si adoperano perciò apposite reti.

Gli esercenti le Tonnare sopra indicate, pressochè generalmente, sospettando che i ragguagli richiesti possano avere uno scopo fiscale, si ricusano a fornirli circostanziati, malgrado le più esplicite dichia-

(*a*) Tonnara di *Montaleva* o di *Monteleva* per abbreviatura di *Monta e leva* indica congegno di rete più semplice della Tonnara o Mandraga, e colla quale si prende oltre il Tonno quasi ogni specie di pesce di corso. (*Nota del Compil.*).

Sono attuali proprietarii delle Isole e Tonnare suddette il marchese Ignazio Alessandro Pallavicini di Genova, e per intervenuto matrimonio di una Pallavicini col march. Alessandro Rusconi di Bologna, ne sono Condomini *pro indiviso* i marchesi Giuseppe Carlo, e Francesco fratelli Rusconi figli del predetto march. Alessandro, i quali tutti collettivamente, nel 1859 per atto pubblico, rinovato poscia nel 67, le consentirono in appalto allo scrivente.

Nessuna molestia infatti subirono le suddette Tonnare dalla loro esistenza fino al 1860, epoca in cui parecchie centinaia di piccole barche pescherecce invasero le acque adiacenti, adducendo la libertà di pescare ovunque loro piacesse.

In questo stato di cose l'appaltatore ricorreva al Governo Centrale e Locale onde far cessare siffatto gravissimo inconveniente che tanto nocumento arreca all' Impresa.

I provvedimenti Governativi emanati, limitavansi a richiamare l' osservanza del Regolamento 9 agosto 1827 degli Antichi Stati Sardi, che prescrive l'esercizio della pesca minuta alla distanza di due miglia sopravvento, e mezzo miglio sotto vento dalle Tonnare, ma i contraventori pretestavano d'essere trascinati inavvedutamente dalla forza della corrente sulle Tonnare, tanto più che la loro pesca ha luogo al tramonto del sole, ed all' alba.

Le predette distanze, le quali pure abbisognano di ampliazione pelle Tonnare situate lunghesso le coste del continente, e delle isole italiane, non sono sopratutto applicabili a quelle di Favignana e Formica, le quali si calano in mezzo al mare colla sola cosidetta coda legata ad uno scoglio

razioni ed asserzioni che il Governo anzi si dispone ad emanare provvedimenti atti a favorire tal ramo industriale.

Passando ora dalla Sicilia al Continente Napoletano, dirò che nella provincia di Catanzaro, in Calabria, vi sono due Tonnare di 4.° ordine denominate *Bivona* l' una, e *Pizzo* l' altra, che pescano anche pochi Pesci Spada ed Alelonghe.

La pesca delle Tonnare Italiane in generale quest'anno risultò molto scarsa, la metà circa di quanto si pescava da non pochi anni, e ciò in grazia delle costanti calme e venti leggieri del Sud, calme e venti che favorirono la Tonnara di *Sidy Dau* in Barberia, che pescò più di 12 mila Tonni, oltre quelli perduti. *(Nota dell' A.)*

delle Isole medesime, e quindi in posizione da ricevere Tonni in tutte le direzioni, quella dell' Est Sud Est non esclusa; che i Tonni nella loro corsa trovando dei bassi fondi lungo la Costa da Trapani a Marsala, deviano al largo dove incontrano il congegno delle Tonnare suddette.

Per contenere le barche pescherecce ne' limiti prescritti, l' anno scorso il Ministero spediva appositamente sul luogo un piroscafo della Marina Reale, che operarono alcuni arresti di contraventori.

Sarebbe però necessario prescrivere alle barche pescherecce l' antico limite osservato fino al 1860 per l' esercizio della loro pesca, che proiettavano le reti all' Ouest dell' Isola Marettimo, ben inteso soltanto pel tempo che sono in pesca le dette due Tonnare, o quanto meno che non possano calare le reti se non alla distanza di chilometri 30 dalle Tonnare medesime.

Distante un chilometro circa al Nord del Porto di Trapani, e circa sei chilometri all' Est di Formica, esiste la Tonnara di terzo ordine detta S. Giuliano, avente la coda legata agli scogli dell' Isola Madre (Sicilia) in poco felice località pella pesca.

Nel Golfo di Palermo si calano le Tonnarelle di Monteleva (che vuol dire Mattanzare qualsiasi anche minima quantità di pesci d' ogni specie), denominata *Brenella* la prima che dista poco più d' un chilometro dal Porto di Palermo; e la *Vergine Maria* l' altra nella stessa direzione alla distanza di tre chilometri circa, entrambe appartenenti a privati che le esercitano per conto proprio, ed il cui prodotto in Tonni ascende ordinariamente a poche centinaia.

Non molto lontano si cala altra Tonnara di Massemene che si distingue per la pesca ben considerevole oltre quella dei Tonni, anche dei pesci Spada, di cui i Siciliani sono ghiottissimi.

Anche le Tonnare di Favignana e Formica pescano alcuni pesci Spada nella media di 25 a 30 tra ambe le Tonnare, e che si vendono in natura per consumo in Sicilia.

Nel decennio 60-69 le Tonnare suddette pescarono in totalità un migliaio circa delle così dette Alelonghe esitate come i pesci Spada.

L' industria delle Tonnare in Sicilia, ad eccezione come si disse, di quelle di Formica e Favignana appaltate, si esercita dagli stessi proprietarii, che vendono il prodotto a piccoli speculatori e pescivendoli, i quali ne procurano lo smercio perfino a Malta ed a Napoli, curandone anche l'acconciatura sotto sale, e talvolta anche sott' olio, ciocchè più particolarmente si pratica di S. Giuliano, Arenella e Vergine Maria.

La pesca media di tutte le Tonnare di Sicilia sul decennio 1860-69 risultò di Tonni 15,000 circa annui, di qualità grossa anzichenò, potendosi calcolare del peso di chilogrammi 130 a 140 per cadaun Tonno.

Tale risultato considevole già potrebbe però essere molto superiore se cessassero i disturbi delle barche pescherecce, che proiettando reti lunghe 100 a 150 metri, con quattro a cinque di profondità in vicinanza alle due Tonnare principali suddette, fanno deviare la corsa dei Tonni, come si vide chiaro nel 1865, quando per essere il mare frequentemente agitato, le barche pescherecce doverono loro malgrado lasciar l' opera loro, e la sola Tonnara di Favignana pescò 14/mila Tonni, e 7,500 quella di Formica.

Non è da pretermettere che queste molestie si esercitino specialmente a danno delle precitate principali Tonnare e non è altresì a ridire il malumore che siffatta molestia cagiona alle ciurme di esse, poichè i componenti di loro essendo ammessi alla partecipazione dei prodotti, si trovano pregiudicati in proporzione. Questi trascenderebbero anco a vie di fatto contro i pescatori, sicchè l' appaltatore per non soffrire oltre i danni maggiori degli interessi, anco le conseguenze di queste gare, ben prima d' ora declinò qualsiasi responsabilità presso il Governo, cui si appartiene provvedere.

Le ciurme delle Tonnare in Sicilia partecipano, come già si accennò, meno qualche piccola eccezione, al 16 per

cento sul ricavo generale de' prodotti, oltre regali di qualche Tonno in ogni mattanza, e la cibaria di cent. 60 al giorno che aumenta fino ad una lira secondo il grado, ed oltre le gratificazioni a fin di campagna e a norma del risultato della stessa.

Passando ora al concreto delle nozioni da fornirsi, non mi perito asserire che il prodotto delle Tonnare di Sicilia nel decennio 60 al 69 si consumò per $^1/_3$ sul luogo, e che gli altri $^2/_3$ si esportarono nel Continente Italiano in barili 8/mila circa annui di Tonno all' olio; la maggior parte di questo passò nell' Alta Italia e in Toscana; barili 400 circa annui si spedirono a Roma dove lo smercio è molto limitato stante il forte dazio che gravita su tale articolo.

Inoltre si prepararono barili 14/mila circa di Tonno in salamoia, che trovarono smercio nella stessa Sicilia, in Toscana, nel Napoletano, a Malta, e perfino in Grecia.

Il prodotto dell' olio di Tonno si puo calcolare a quintali 800 circa annui, esitato pressochè tutto nelle antiche provincie, e per la minima parte in Toscana.

Le interiora dei Tonni, specialmente le ovaie, che trovano il principale smercio in Sicilia, qualche poco a Livorno e Malta, nella Liguria Occidentale, e pochissimo a Civitavecchia, sono cespite di qualche entità sul complessivo prodotto di quelle Tonnare.

Riepilogando dirò, che la media del prodotto annuo delle Tonnare di Sicilia, nell' ora scorso decennio, può ascendere a poco meno di 2 milioni di lire.

Tutte le Tonnare di Sicilia sono più o meno oppresse da oneri per decime, censi, canoni e soggiogazioni, secondo l' importanza che hanno, per cui si dovrebbe pensare a liberarle da siffatti aggravii coll' ampliazione del progetto di legge del deputato La Porta per l' abolizione sopratutto delle decime, a sollievo di tanti poveri padri di famiglia che ne subiscono le penose conseguenze.

Se la maggior parte delle Tonnare suddette appartiene a privati, ve ne sono talune appartenenti in tutto od in parte a Corporazioni Religiose d' ambo i sessi.

Le ciurme delle Tonnare di Sicilia si compongono d'indigeni che possono ascendere a 1400 circa, oltre una trentina di Genovesi tra guardiani ed addetti alla manipolazione dei Tonni ripartiti alle Tonnare di Favignana e Formica.

Si osserva che gli addetti alla manipolazione del Tonno all'olio non partecipano del riparto del prodotto della pesca, essendo invece loro assegnata la paga di lire 2 circa al giorno, secondo il grado.

Tonnare di Sardegna [1].

Nell'epoca all'incirca in cui il Pallavicini sborsava capitali al Governo Spagnuolo e divenne proprietario delle Isole Egadi ed accessorii in Sicilia, un altro Patrizio Genovese Gerolamo Vivaldi sborsando pure somme considerevoli, riportava in garanzia dal Governo suddetto le Tonnare di Portoscuso, Portopaglia Saline di Portotorres, S. Catterina e Pietra di fuoco in Sardegna. La seconda di queste ritornò al Regio Demanio in conseguenza di differenze tra i successori del Vivaldi col Governo Sardo.

Le ultime due sono state abbandonate da tempo pressochè immemorabile per deficienza di pesca; rimane perciò attualmente in esercizio quella di Portopaglia, alienata or sono parecchi anni dal Demanio, e passata in proprietà de' Genovesi che la esercitano per conto proprio.

Interessava però al Duca Pietro Vivaldi Pasqua, quale discendente di Gerolamo Vivaldi, di rivendicare la proprietà assoluta specialmente delle due Tonnare di Portoscuso e delle Saline predette, favore che ottenne per R. Patenti dal Re Carlo Alberto, che sciolto il vincolo della garanzia, conferiva l'assoluta proprietà al Duca di tutto quanto possedeva il di lui autore in evizione dei capitali sborsati alla Spagna.

Risulta dai diplomi o documenti rilasciati dal Governo Spagnuolo a Gerolamo Vivaldi, oltre *l'esenzione di qualsiasi imposta, il privilegio, che non si possano calare nuove Tonnare se non alla distanza di trenta miglia da quelle*

[1] Vedi Parte 1, p. 238 e più avanti Parte 3, p. 32, 71 e seg.

date in garanzia al Vivaldi, privilegio sempre stato rispettato, e per cui nessuna molestia mai subirono non solo le suddette Tonnare ipotecate, ma neanco quelle appartenenti ad altri proprietarii.

Frattanto la Tonnara di Portoscuso, la più produttiva delle Tonnare Sarde, trapassata al primogenito del defunto Duca, è stata ora alienata ad una Ditta commerciale di Genova, che la esercita per conto proprio, alienazione questa determinata a seguito dell' eccessiva imposta cui soggiace.

Alla suddetta Tonnara di Portoscuso succede per importanza di pesca quella detta *dell' Isola Piana* di proprietà del marchese Salvatore Pes di Villamarina, che dista circa 10 chilometri all' Ouest, ed è appaltata all' attuale Ditta proprietaria di quella di Portopaglia.

Seguitando lo stesso ordine, succede poi quella di Portopaglia, che dista circa 5 chilometri all' Est da Portoscuso, e che suole dare la primizia della pesca bensì in tonni piuttosto piccoli stante la vicinanza alla terra.

Abbandonata per circa un quarto di secolo, si fanno esperimenti da parecchi anni per vedere se ripigliasse la pesca in quella detta di *Calavinagra* distante 4 circa chilometri Ouest da quella dell' Isola Piana.

Questa Tonnara appartiene al Demanio, che la concesse in appalto mediante tenue fitto per un periodo determinato alla stessa Ditta che tiene in appalto l' Isola Piana.

È da osservarsi che tanto la Tonnara dell' Isola Piana, quanto quella di Calavinagra, si calano al Nord dell' Isola di Carloforte.

Alla distanza di circa 40 chilometri dall' Isola di Carloforte, verso il Capo Frasca, si trova in esercizio la Tonnara di *Flumentorgiu*, la quale se fosse meno esposta alla forza delle correnti, che frequentemente le fanno perdere ben vistose mattanze, il prodotto non sarebbe per avventura inferiore all' altro di quella dell' Isola Piana. Il clima però micidiale di quella località, richiede un coraggio straordinario per chi vi attende.

La proprietà della suddetta Tonnara già appartenente ad

una famiglia patrizia di Cagliari, è stata alienata or sono 20 anni circa ad un negoziante pure di Cagliari, che la teneva in appalto già per l'avanti, ed al quale, subentrati dopo la sua morte gli eredi, questi la diedero in appalto or sono 3 anni ad una società genovese.

Ultima è la Tonnara delle *Saline* nel Golfo di Portotorres in vicinanza dell'Isola Asinara, situata in località ben sicura, e dove ben di rado le correnti ed il mare anche agitato cagionano guasti.

La pesca di detta Tonnara subì varie peripezie, giacchè mentre dal 1838 al 1852 poteva calcolare sulla media di 3000 Tonni circa, proiettando approssimativamente 3 chilometri di reti nella direzione Est Sud-Est, vide diminuire la sua pesca per parecchi anni a seguito della ripristinata Tonnara all'Isola Asinara detta del *Trabucato* stata abbandonata per quasi un secolo, situata 16 chilometri circa al Nord da quella delle Saline. Per questo obbligata a scorciare le reti d'un buon terzo, scemò il prodotto di circa metà, finchè falliti i tentativi della rinovata Tonnara, questa si abbandonò di bel nuovo, e quindi ristabilita l'antica estensione delle reti, la pesca delle Saline si riattivò, e va mediocremente prosperando. La suddetta Tonnara delle Saline attualmente appartiene alla secondogenitura di Casa Pasqua, che la cedè in appalto ad un negoziante Piemontese stabilito a Genova.

Per un periodo di circa 10 anni si calava nel passo tra S. Antioco e Carloforte la Tonnarella detta del Bogazzo, che per trovarsi in cattiva situazione diede risultati passivi e da varii anni fu abbandonata.

In complesso la pesca delle sei Tonnare Sarde nell'ora scorso decennio risultò superiore a quella di Sicilia col prodotto medio di barili 25/mila circa Tonno sott'olio, oltre una vistosa quantità riposto in scatole che non si saprebbe precisare.

I Tonni che si pescano nelle Tonnare di Sardegna sogliono essere meno grossi di quelli che si pescano in Sicilia.

Le Tonnare Sarde più vicine allo stretto di Gibilterra, da dove, provenienti dall'Oceano sboccano i Tonni, ed avan-

zate pertanto di 300 circa chilometri sul loro corso per arrivare in Sicilia, hanno in questa circostanza una ragione della loro superiorità, e gli esercenti hanno adequato compenso, potendo spedire annualmente le primizie nel Continente, e profittare quindi dei prezzi elevati, ove non si preferisse vendere anticipatamente a prezzi non pertanto anche soddisfacenti.

La vendita del Tonno in natura per consumo interno della Sardegna è di pochissima entità, credendo di ben poco scostarmi dal vero citando la cifra di 200 circa Tonni.

Ordinariamente tutti i Tonni che si pescano in Sardegna si acconciano all' olio, riponendoli in barili e scatole di latta e solo verificandosi straordinaria abbondante pesca, se ne acconciano quantità più o meno abbondanti sotto sale.

Tanto il tonno all' olio quanto il salato, l' olio, e le interiora di Tonno, si smerciano nell'Alta Italia ed in Toscana.

Le ciurme delle Tonnare sarde hanno salario fisso, che diversifica secondo il grado da lire 50 fino a 200 per tutta la stagione della pesca, godendo inoltre lo stato maggiore d' un tenue riparto sul prodotto, siccome sono devolute alle ciurme medesime, e nelle stesse proporzioni tutte le interiora dei Tonni, delle quali ne regalano 5 o 6 per cento alli appaltatori o proprietarii esercenti. La cibaria di centesimi 48 fino a L. 2 al Reis, secondo il grado.

Le ciurme addette alla pesca sono composte di indigeni se si eccetta una quarantina di genovesi che fanno parte di quella detta delle Saline; le ciurme addette alla manipolazione dei Tonni di sono genovesi che hanno un salario per tutta la campagna che varia da L. 60 a 80 oltre il nutrimento, e la così detta *busca*, che può ammontare da L. 20 a 30 a norma del risultato della pesca. In totalità le ciurme suddette non ascendono a mille individui.

Le Tonnare Sarde non sono soggette ad oneri di sorta.

In Sardegna di nessuna importanza è la pesca dei pesci Spada, che può ascendere ad una decina fra tutte le Tonnare.

Alelonghe non se ne pescano che qualche decina ben raramente.

Tonnare di Toscana e Liguria [1].

Di spettanza demaniale tre sono le Tonnare esistenti all'Isola d'Elba, la principale delle quali denominata di *Portoferraio* siccome prossima a quella città; di *Anfola* l'altra situata sottovento alla prima; e di *Marciana* l'ultima sottovento ad entrambe le suddette.

Queste tre Tonnare che prosperarono anteriormente alla introduzione della navigazione a vapore, videro mancare completamente il prodotto col progredire della navigazione medesima, che stante il continuo passaggio dei piroscafi in quei paraggi spaventando i Tonni, ne devia la corsa, in guisa che l'appaltatore che tenne l'impresa per molti anni, aveva dapprima tesaurizzato, ma pur troppo durante l'ultimo affittamento impoverì, lasciando vistose passività.

Rimaste abbandonate per un lungo periodo le suddette Tonnare, parecchi anni or sono una Società Genovese volle tentarne l'esperimento, ma essendo pienamente fallito essa ne fece l'abbandono, pagando al Demanio cospicua somma per lo scioglimento del contratto; ciocchè accadeva tra il 1864 e il 1865.

Dopo tre anni d'abbandono nello scorso 1869 una Società d'Elbani si costituì per effettuare un nuovo esperimento, pagando al Demanio il tenuissimo fitto di lire 8 mila, e ricavò in detto anno, dicesi, quanto bastò appena per coprire le spese, per cui seguitando l'esperimento l'anno corrente, si conoscerà tra un mese il risultato, che se si può giudicare dalle attuali apparenze, sarà forse inferiore a quello del 1869.

Lo scarso attuale prodotto delle suddette tre Tonnare si smercia a Livorno dove si trasporta da piccole barche a vela, e da remiganti.

Le ciurme di dette Tonnare sono fissate con speciali convenzioni.

Altra Tonnarella si trova lunghesso la costa Toscana situata nelle vicinanze di S. Stefano, che pesca pochissimi

[1] V. per queste i titoli speciali a pag. 30, 60 e seg.

Tonni piccoli in aprile e maggio, e che si véndono a dettaglio in natura, per cui di poca importanza.

Due Tonnarelle esistono nella Liguria Orientale dette di Monteleva, appartenenti al Demanio; una situata in vicinanza di Camogli, ed a S. Margherita di Rapallo l'altra; il prodotto in Tonni è del pari poco importante, e questo si espone in vendita sul mercato di pesci in Genova, e tal volta anche su quello di Torino per i pochissimi, e per lo più piccoli Tonni. Quelle Tonnare sono esercitate da appaltatori, che calcolano specialmente sul prodotto della pesca minuta.

Per un vero fenomeno però la prima delle suddette due Tonnare, or sono circa 20 anni, vidde le sue camere occupate da parecchie migliaia di piccolissimi Tonni. In mancanza dell' occorrente per utilizzarli, l' appaltatore si dovette contentare di prenderne una quantità piuttosto vistosa, augurando al maggior numero buon viaggio, e felice ritorno al momento in cui si proponeva forse di poterli ricevere convenientemente, ma essi si fanno tuttora desiderare.

Proposte Diverse.

Sarebbe desiderabile che la Dogana cessasse di vessare gli esercenti le Tonnare con inutili formalità, le quali gravitano particolarmente su quella di Favignana [1]. L' attuale

[1] Il giorno 5 Giugno corrente, anniversario della Festa dello Statuto, la Dogana ricusò il permesso d' imbarcare 200 barili Tonno tra Favignana e Formica.

Ommettendo di qualificare tale rifiuto, mi limito a far conoscere quanto tornasse esiziale all' impresa, che per doversi effettuare la caricazione a bordo d' un Piroscafo ancorato in rada, fattosi il mare molto agitato nel giorno successivo, si dovette differire due giorni l' imbarco, tempo che avrebbe impiegato per giungere a Genova dove avrebbe trovato la Piazza affatto sprovvista, mentre al contrario giungeva contemporaneamente ad altre spedizioni dalla Sardegna, per cui si ebbe un ribasso di L. 10 al quintale che sopra barili 1200 del peso di quintali 500 ascendono a. . . . . L. 5,000

Più pel ritardo di due giorni al piroscafo » 600

Danno effettivo in . . . . L. 5,600.

appaltatore ha eretto apposito stabilimento pella confezione Tonni alla distanza di circa mezzo chilometro dal paese a gran vantaggio della popolazione; ma trovandosi sul luogo l'Uffizio Doganale, ogni qualvolta occorrono spedizioni d'utensili, materiali e provviste diverse per Formica, si richiede una dichiarazione per riportarne il *visto* dal Ricevitore e Capo-posto. Ora com'è naturale questi non possono in tutte le ore del giorno, e molto meno della notte, essere reperibili e secondare la straordinaria sollecitudine che si richiede pel disimpegno d'imprese di tal genere, e quindi si va soggetti a perdita di tempo prezioso e a guasti di mercanzia.

Tra i privilegi vessatorii che subisce la suddetta Tonnara, evvi pur quello dell'accompagnamento della Bolla a Cauzione del sale che si trasporta dalle vicine saline di Trapani per uso della Tonnara medesima, formalità da cui sono esenti quella di Formica, e tutte le Tonnare di Sicilia non solo, ma ben anco d'Italia. Per questo si ebbero dispiaceri, tra i quali qualche anno addietro vi fu che un padrone di barca carico di sale, avendo rimesso la Bolla al Preposto assistente allo sbarco, questi la smarrì, e non tardarono poi le minacce di gravissima multa, processo ecc., ma per buona sorte il Capo posto che avea presenziato casualmente lo sbarco del sale, ne rilasciò, dietro autorizzazione, apposito certificato, cui in caso diverso non avrebbe potuto supplire la testimonianza di qualche centinaio di Tonnarotti.

Sarebbe pure desiderabile che alle Bolle a Cauzione che accompagnano le spedizioni dei Tonni provenienti dalle Tonnare italiane, si sostituisse un semplice *Lasciapassare*, poichè lo scopo della bolla a cauzione è quello di garantire le Finanze pel dritto d'uscita sull'olio che s'immette nei

Del resto è da tempo immemorabile che il Tonno gode del privilegio dell'apertura delle Dogane anche nei giorni festivi, quello del *Corpus Domini* non eccettuato, per sollecitarne lo smercio, e questo privilegio fu sempre rispettato da tutti i Governi che si succedettero dopo quello della Repubblica di Genova, come lo fu sempre anche nell'Isola Sardegna. (*Nota dell'A.*).

barili del Tonno qualora passassero all' estero, anzichè consumarsi nel Regno.

Siccome però risulta dai Registri della Dogana di Trapani che anni addietro si faceva una o due spedizioni di poche centinaia di barili Tonno all' olio a Roma direttamente dalla Tonnara di S. Giuliano con bolle regolari, pagandosi il dritto d' uscita sull' olio d' una lira ogni quintale, ragguagliato al 20 per cento sul peso lordo dei barili medesimi, questa circostanza non si ravviserebbe motivo plausibile perchè la Dogana dovesse sottoporre a bolla a cauzione le spedizioni che si fanno da tutte le Tonnare d' Italia pel Continente del Regno; mentre se qualche partita di Tonno si spedisce all' Estero, ha luogo da Genova, o da Livorno sia in barili che in scatole sempre con bolle regolari a norma della destinazione.

Per dare poi un' idea degli inconvenienti che cagionano siffatte bolle a cauzione dirò, che non più tardi dell' anno scorso si dichiarava in una di queste per mero equivoco, il peso in chilogrammi invece di quintali, per cui le solite minaccie di multa, finchè penetrata l' autorità superiore competente dell' innocente equivoco, si desistè da ulteriore ostilità.

Ingiusta e gravosa vessazione è poi quella di volere sottoposto a Dazio consumo di L. 5 a quintale l' olio che provvisoriamente si deposita nello stabilimento di Favignana per immettersi nei barili o scatole di Tonno, che ben tosto si spediscono pel Continente Italiano, dove paga di bel nuovo tal dazio l' olio promiscuamente col peso del Tonno.

I ricorsi sporti al Ministero delle Finanze al riguardo, furono favorevolmente accolti, e fu incaricato il Prefetto d' intavolare pratiche presso il Municipio di Favignana onde fare cessare tale anormalità. Ma dopo un anno di prolungate, neglette trattative, essendo stato traslocato il Prefetto medesimo, la pratica rimane tuttora insoluta.

Si lusinga però lo scrivente che penetrato qual' è il Ministero della giustezza dei reclami, curerà la soluzione della pratica senza il bisogno d' ulteriori sollecitazioni, come quando

si trattò di abrogare il regolamento sull' uso della sparteria, che dopo la pesca si pretendeva riportata la quantità sopravanzata, ove non si preferisse pagarne il dritto d'entrata, come se il sopravanzo non potesse più servire pelle pesche successive. Tale avanzo infatti depositato in appositi magazzeni, si ritiene dalla Dogana, previa verificazione del quantitativo esistente.

A far prosperare l'industria della pesca Tonni, sarebbe necessario che il Governo promuovesse presso le principali Potenze Europee non solo, ma altresì dell' America ed Asia, la maggior riduzione possibile, se non l' assoluta esenzione del dritto d'entrata nei rispettivi dominii sul Tonno che ben acconciato riposto sott' olio o sotto sale in barili o scatole, si conserva per tempo indefinito.

L'esito di questa conserva alimentare progredisce molto sensibilmente, e già da qualche anno se ne spedisce in tutte le parti dell'America, e non si tarderà a spedirne nelle Indie, Cina e Giappone, quando il commercio d'Italia con quelle lontane regioni assumerà regolare avviamento, passando pel Canale di Suez.

La Ditta Cirio di Torino che da qualche tempo spedisce direttamente conserve alimentari, frutte e verdura a Vienna, dove il Tonno all' olio in scatole comincia a trovare esito d'entità, ha preso ad estendere simili spedizioni fino a Pietroburgo, partendo treni settimanalmente da Torino, Milano e Napoli, i quali impiegano circa ore 60 per arrivare a Vienna, e 100 circa a Pietroburgo.

Il Governo dovrebbe pure interporre buoni uffizii appo le amministrazioni delle strade ferrate, determinandole alla riduzione dei prezzi nei trasporti del Tonno, ravvisandosi gravoso quello di lire 5 a quintale assegnato pella percorrenza di chilometri 200, mentre sembrerebbe nei termini d' equità la riduzione del 20 per cento per qualsiasi destinazione.

Frattanto per secondare il progresso, i prodotti delle Tonnare sia di Sicilia che di Sardegna, si fanno trasportare sul continente dai piroscafi, sobbarcandosi gli esercenti tale industria a pagare noli eccessivi, che non vengono com-

pensati per anco da un maggiore ricavo; potrebbe quindi riuscire utile anche qualche raccomandazione governativa presso le amministrazioni dei piroscafi per ottenere sensibile riduzione sul nolo.

L'industria della pesca e manipolazione del Tonno trovandosi ancora oggidì allo stato originario de' secoli passati, per l'avversione che hanno i così detti Rais (capi ciurme) alle introduzioni delle riforme, ostinati sempre a seguitare le norme lasciate dagli avi, proporrei la promessa di premii di qualche entità agli inventori di nuovi sistemi economici, da sborsarsi dagli esercenti che ne avessero per tre anni sperimentata l'utilità, nella proporzione d'un terzo, all'inventore.

Tempo verrà, lo spero, che una forza artifiziale supplirà a tante braccia d'enorme dispendio per imprese di tal fatta; forza artifiziale di cui un primo esperimento con felice successo venne introdotto da 8 anni in quella di Favignana, applicato finora soltanto all'estrazione dalle caldaie del Tonno cotto.

Pongo fine chiedendo venia se mi sono diffuso soverchiamente sulle Tonnare che tengo in appalto, siccome le sole vessate e molestate, e per cui il danno si estende oltre l'appaltatore, giova ripeterlo, a tanti poveri padri di famiglia che ritraggono unicamente mezzi di sussistenza dalle Tonnare medesime.

Torino, 31 maggio 1870.

Giulio Drago.

II.

Delle Tonnare dell'Isola d'Elba e del littorale della Toscana

Relazione della Sottocommissione di Livorno.
al R. Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ci facciamo un dovere di rispondere alle domande che l'E. V. ha diretto a questa Sottocommissione col pregiato foglio del 29 luglio p. p., nel modo seguente:

1.° Le reti e gli attrazzi che costituiscono la Tonnara o Mandraga hanno un prezzo più o meno elevato in proporzione della loro maggiore o minore grandezza e del bisogno di un più copioso corredo di attrazzi richiesti dal luogo dove vuolsi esercitare la pesca.

I grandi stabilimenti di Tonnare sogliono possedere anco delle Tonnarelle o Mandraghe che collocano in luoghi adattati a raccogliere i Tonni che non entrarono nella Tonnara grande, o dei quali venuto il tempo di ritirare dal mare la grande Tonnara si prosegue la pesca.

Le Tonnarelle o Mandraghe che appartengono a simili Stabilimenti vengono esercitate dal personale assoldato per tutta la stagione, ed in conseguenza non hanno alcuna partecipazione agli utili di quella pesca tardiva.

Alcuni pescatori del paese d'Antignano presso Livorno, ed altri pescatori che da Livorno si trasferiscono a Cecina per esercitare la pesca su tutta la Costa, e quasi tutto l'anno; possedono reti di varie specie, ciascheduna delle quali adoprano secondochè loro consiglia la stagione. — Essi pescano collo stesso personale con tutte le differenti reti, fra le quali la Tonnarella, e ripartiscono gli utili nel seguente modo:

Col ricavato della pesca si pagano in primo luogo le spese occorse per la panatica e quelle occorse per la spalmatura

del battello o battelli, del rimanente si opera la divisione nelle parti seguenti:

Una parte al battello — una parte alle reti, oppure per ogni Lire mille del valore delle reti e degli attrazzi da pesca — parte una e mezza al padrone o direttore della pesca — parte una per ogni marinaro, e mezza parte al ragazzo, quando siavi a far parte dell'equipaggio o personale addetto alla pesca.

2.° La Tonnarella o Mandraga s'imposta, o si tiene calata, generalmente sulle punte più sporgenti della costa ove i Tonnacchiotti e molte altre specie di pesci rasentano percorrendone le più ampie sinuosità e facendo sosta di preferenza nei golfi o presso gli sbocchi di torrenti o fiumicelli che sgorgano acque limpide e che non intorbidano il mare.

3.° La barca o battello per mezzo del quale si va in alto mare ad esercitare la pesca col palamido si chiama *Barca* — *Filuca* — *Gozzo* — *Battello* o *Barchetta* secondo la dimensione più o meno grande che occorre al pescatore di avere, onde poter trasportare quella maggiore quantità di coffe di cui è ben provvisto, delle differenti specie di palamido.

Giova aggiungere che talvolta si fa la pesca col piccolo palamido senza bisogno di Battello, ma con un *Trespolo* (1) a cui si attacca di sotto la cima del palamido, e si pone di sopra una piccola vela. Quando il vento da terra soffia leggermente verso il largo, il trespolo si dirige sulla linea del vento colla cima del palamido, e lasciandolo distender nel mare a misura che viene dal vento allontanato dal lido per tutta la lunghezza della cordicella pescareccia. Ritirata la corda a terra dopo qualche poco di tempo si raccolgono i diversi pesci che si trovano attaccati agli ami che si è avuta cura di nascondere coll'esca adattata al luogo dove si vuole effettuare questa piccola pesca.

(1) Il *Trespolo* è composto di tre canne unite in forma di triangolo, nel mezzo del quale triangolo si fa sorgere verticalmente un'asticella, e questa serve come albero portante un piccolo pennone, al quale si adatta una vela non più grande di una pezzuola ordinaria.

Questo è quanto resulterebbe ai sottoscritti dalla cognizione acquistata nella pratica dei luoghi, e sulle informazioni di pescatori del Compartimento Marittimo Livornese. Altre coste, altri mari, potrebbero richiedere sistemi diversi, e questo potrà rilevarsi dal rapporto di altre Sotto-commissioni.

Intanto i sottoscritti hanno l'onore di confermarsi col maggiore ossequio.

Livorno, li 2 agosto 1821.

Della E. V. Dev.mi
Cav. Gius. C. Ferrigni — S. Massa.

III.

Memoria dei proprietari e affittuari delle Tonnare di Sardegna, sul corso dei Tonni, e sulle relazioni fra la pesca delle Tonnare e la pesca delle Sardelle.

S. R. M.

I proprietari ed affittavoli delle Tonnare di Sardegna, prostrati al Regio Trono col massimo rispetto hanno l' onore di rappresentare:

Che avendo già nel tempo umiliate alla M. S. del Re Vittorio Emanuele le loro Suppliche tendenti ad implorare la proibizione assoluta della Pesca delle Anchiode e Sardelle lungo la costa occidentale del Regno in tempo del corso del Tonno, comechè dall'esperienza di fatto dimostrata dannosa a quella delle Tonnare, il Sovrano nel prendere in considerazione la di loro domanda, giudicò di doverla restringere col limitare la pesca delle Anchiode predette al tempo del

corso del Tonno in ambito di mare designato dal Capo della frasca all'Asinara, sembrando che la notevole distanza dei siti potesse bastare a mantenere senza reciproco danno le due contemporanee pesche.

Sebbene internamente assai dubbiosi i proprietari ed affittavoli delle Tonnare, che l'esito corrispondere potesse allo scopo della Provvidenza, in essa ravvisando il Paterno animo Sovrano che desiderava, conciliando i comuni interessi rendere tutti contenti, umili e rispettosi si astennero dal reiterare nuove suppliche sul proposito, ed a fronte anche della continuazione di danno a cui potessero soggiacere, attesero in pace gli ulteriori lumi dell' esperienza.

Non tardarono questi a mutare in pressochè positiva certezza i dubbi sovraccennati, dimostrando l'impossibilità d'impedire i contrabbandi di pesca fuori degli ambiti a quella delle Anchiode concessi, circostanza rimarchevolissima, giacchè nell' attuale scarsezza ordinaria di corso, una o due notti perse nel momento principale del passaggio bastano ad occasionare la disgrazia delle Tonnare, ed a corroborare pienamente l' opinione loro, che e per la natura del corso del Tonno, e per quella della pesca delle Anchiode, debba questa necessariamente riuscire di sommo danno alle Tonnare, venendo praticata a tempo di stagione su qualunque punto delle coste occidentali del Regno a mezzanotte delle medesime.

Le fatalità del 1822 e del 1823 sono note abbastanza. Desse sono quelle che motivano in oggi i nuovi reclami sul proposito dei proprietari ed affittavoli delle Tonnare, i quali riflettendo che chi deve giudicare su d' una cosa, ama certamente di conoscere quanto più si può a fondo le più minute parti e dettagli, credettero di far cosa grata nello estendere in forma d' un *Pensiere sul corso dei Tonni*, il complesso delle ragioni su di cui si appoggiano, e di presentarlo qui unito.

Egli è sulle medesime fondati, che umili e confidenti ricorrono essi ai piedi del trono della M. V. rispettosamente implorando dalla Sovrana Giustizia, che mentre libera ai Sardellari si lascia in ogni tempo l' intiera Costa di Levante

della Sardegna, mentre ugualmente alla pesca loro si concede anche l' intiera di Ponente dal primo luglio sino a termine di tutto agosto e settembre in cui dessa si protrae, si faccia la prova per un triennio almeno d' inibirla assolutamente durante il tempo del corso dei Tonni, cioè dal primo maggio a tutto Giugno in tutta quanta la costa occidentale a partire dal così detto Tamburino dell' Asinara, sino a Spartivento.

I proprietari ed affittavòli delle Tonnare sopportarono sinora per ben più lungo tempo l'esperienza dei Sardellari; l'esito milita pienamente a favore dell' opinione che assegna nella massima parte all' attuale pesca delle Anchiode i danni che si osservano in quella del Tonno. Non pare quindi ad essi di uscir dai limiti della più stretta ragione nel chiedere che a lor turno i Sardellari sopportino per un triennio quella delle Tonnare. Il paragone fra le due esperienze darà norma a decidere sul proposito con tutta quella maggior aggiustatezza di giudizio che la natura della cosa permetta.

Pieni di fiducia sperano essi di ottenere dall' imparziale paterna giustizia della M. V. la grazia che implorano.

Pensiere sul corso dei Tonni.

È cosa riconosciuta ed ammessa, che copioso numero di Tonni entra dall'Oceano nel Mediterraneo nel mese di maggio, e che in luglio in gran copia da questo nell' Oceano dessi ripassano.

I Pescatori dello stretto di Gibilterra, e gli equipaggi delle navi che vi veleggiano, ne fanno ampia fede, ed asserisconsi di tal passo e ripasso testi oculari.

Senza entrar qui ad indagare da qual punto parta questo pesce in tal suo viaggio annuale, nè dove ritorni, basta all' oggetto che qui mi son proposto, l' attenersi all' opinione generale sullo scopo di questo suo corso, che si dà al getto delle uova in acque più propizie al loro schiudimento.

Nè tampoco mi fermerò ad analizzare sin dove nel Mediterraneo estenda egli il suo viaggio, solo mi basterà l' ac-

cennare di passo, che da più relazioni di bastimenti che trafficano nel Levante, si conosce, che le ben molte volte sciami numerosissimi di Tonni, sia d'andata, come di ritorno, furono da essi visti, e riconosciuti nelle estreme acque di Alessandria d'Egitto.

Qualità, istinto, direzione del Tonno nella sua corsa.

La qualità del Tonno dividesi in più dimensioni, cioè:

Tonni da stellato, il di cui peso suol essere dai 3 cantara sardi all'insù.

Tonni Barrilari chè giuocano dai tre alli cinque cantara.

Tonnocoli che si bilanciano dal cantaro e mezzo ai tre.

Finalmente *Scampirri* che pesano dalle 50 alle 150 libbre sarde.

Sarebbe cosa assai difficile il voler decidere, se tutte queste varie qualità siano tante razze diverse nel Tonno, ovvero se dall'età del medesimo abbiano esse la differenza. La circostanza di riconoscersi le stesse proporzioni fra le diverse parti esterne ed interne dello Scampirro, che osservansi nel Tonno da stellato, fa propendere molti a differenziarli in razze diverse; ma la osservazione costante degli anni in cui la pesca va regolarmente, sulla notabile eccedenza in numero dei Barrilari, ed i risultati dell'esperienza comprovando che nelle comuni di decenni e di ventenni di pesca, il numero dei Tonni da stellato, e dei Barrilari, sorpassa di gran lunga quello dei Tonnocoli e dei Scampirri, permette anche di dubitare che dall'età forse del Tonno abbia in gran parte radice la differenza.

Comunque sia, se dare dovessi il mio parere ad uno speculatore, che basare volesse la sua impresa di molti anni sulla media proporzionale della grossezza dei Tonni (m'intendo nelle grandi Tonnare di Sardegna, Sicilia e Barberia) gli suggerirei di calcolare sulle cantara quattro per caduno, e crederei che piuttosto in suo vantaggio che in danno conoscere ne dovrebbe il risultato.

Instinti più particolari del Tonno sono:

1.° Il viaggiare a sciami, distinti però nelle diverse sue qualità, giacchè nei vasi delle Tonnare istesse in cui trovasi i Tonni in ristretto sito riunito, si osserva che costantemente si mantengono dessi in separati drappelli, senza mischiarsi mai.

2.° L' andare a seconda del vento ed il lasciarsi qual sughero trascinare dal corso naturale delle onde.

3.° Il rimanere stazionario, benchè pesce di caccia, e velocissimo al corso, vivendo dirò così d' amore, e mantenendosi ciò non ostante grasso e polputo, come giornalmente osservasi nelle Tonnare, nelle quali la permanenza dei Tonni sorpassa alle volte il giro dell' intiera settimana, senza che si conosca di che cosa possano vivere, e vedendo che non ostante tutti stanno sempre tranquilli sino alla metà di giugno, tempo in cui le ova trovandosi ormai al punto di pienezza che ne domanda il getto, divengono irrequieti, instabili, ed impazienti di far cammino.

La direzione che il Tonno segue nel suo viaggio è riconosciuta abbastanza essere da Ponente a Levante, piegando a Mezzogiorno anzichè a Tramontana ogni qualvolta la sua primiera linea di corso gli è attraversata da qualche ostacolo conseguente.

Niente che di naturalissimo pare che in ciò trovar si debba, ove si voglia riflettere, che dacchè questo pesce entra dall' Oceano nel Mediterraneo per sgravarsi delle uova, ed a quello fa ritorno dopo d' averle in questo deposte, segno è evidente che ama per sua permanenza abituale le acque più fredde; mentre necessita delle più calde per riprodursi.

Dunque conseguentissimo a tale suo istinto pare che sia il rivolgersi egli di preferenza al Mezzogiorno, allorchè intersecata trova la via da Ponente a Levante. Nè da tal opinione discordi, dimostransi i risultati dell' esperienza che ci comprova, che le Tonnarette della Francia, di Nizza e del Genovesato non alimentano il nerbo della loro pesca, che con dei Tonni, che per la di loro picciolezza, scarso numero e persino tal quale diversità di sapore da quelli che acquistansi nelle Tonnare di Sicilia, Sardegna e Barberia, com-

provano non apparte nere dessi ai veri Tonni di corsa dell' Oceano venienti nell' anno.

Che ne sia di questi Tonni nati nel mare Mediterraneo.

Difficile assai pare lo statuire su di tal punto con aggiustatezza di raziocinio.

Usciti una volta alla luce, stabiliscono dessi la loro sede permanente nel Mediterraneo ?...

Ovvero, scaturiti appena dall' ova, s' avviano essi a tener dietro nell' Oceano ai padri loro ?...

Nel primo caso non solo il Mediterraneo essere ne dovrebbe pieno zeppo, ciocchè è contrario all' esperienza pratica nella maggior parte dell' anno, ma ben anzi dovrebbe pressochè essere cessata l' annua introduzione dei Tonni dall' Oceano, giacchè se l' acque da essi abitualmente navigate atte non sono alla loro riproduzione, se perciò nel Mediterraneo s' inoltrano e se i neonati in questo permanessero senza fare a quello mai più ritorno, natural cosa sembrerebbe che se ne dovesse nell' Oceano a poco a poco estinguere affatto la specie. Che se dire si volesse che non tutti i Tonni passano dall' Oceano nel Mediterraneo, e che fors' anche colà troveranno dessi acque proprie alla riproduzione loro, risponderei allora, che se frattanto tutti i Tonni che nascono nel Mediterraneo non ne uscissero più, ed accresciuti venissero sempre in numero dagli annuali nuovi entranti, pare che la pesca che se ne pratica in primavera, in aumento andar sempre dovrebbe, anzichè nella regolare diminuzione che se ne osserva, ormai giunta a segno da farne temere il deperimento totale.

Nè meno contraria si affaccia l'esperienza al secondo caso, giacchè se dir si volesse che questi Tonnetti appena nati, all' Oceano veloci il loro corso rivolgano, rispondere ci udressimo, che se così fosse;

Pare che osservar si dovrebbe allo stretto di Gibilterra prolungato in agosto e settembre il passaggio di ritorno, che col luglio affatto cessato si rileva.

Nè comparirebbero tai Tonnetti lungo l'anno or quà or là, alla vista dei Pescatori d'altri pesci minuti.

Nè sin dalla luna di marzo fortuna farebbero le Bestinare e le Tonnarette che scendonsi in vari Golfi sia dell'Isola, come del Continente.

Nè molto meno alimentare convenientemente si potrebbero le non scarse che gettansi in aprile sulle coste della Provenza, giacchè, e per l'anticipata stagione, e per gli altri motivi sovra esposti pare certo che desse non peschino veri Tonni di corsa.

Il paragone fra questi due estremi, apre in certo modo l'adito ad intermediaria via, ed alletta a supporre, che questi neonati si trattengano per l'anno nel Mediterraneo, cercando il loro pascolo nei diversi Golfi del medesimo, a seconda dello evento che più in uno che in un altro li guida; e che nella successiva primavera dal punto avviandosi ove si trovano, l'istinto di lor natura seguendo, all'ordinario corso si dirigano, ai nuovi entranti unendosi in varie parti, e questi seguendo poscia, nell'Oceano finalmente si riducano.

Andamenti diversi di questa pesca.

Sul principio che aprironsi le Tonnare in Sardegna grandiosissimo era il risultato della pesca. Bilanciavasi Portoscuso dai 16 ai 24 mila Tonni. L'isola Piana dal 12 ai 18 mila.

Le altre tutte, d'in oggi più numerose, seguivano questa proporzione colle principali, secondo che la maggiore o minore bontà di situazione propria, permetteva loro di raccogliere.

Raro era che il sole del 12 maggio digiune trovasse ancora di pesca le Tonnare.

Affacciavasi questa dai 10 ai 20 di detto mese per lo più con dei minuti Scampirri — Seguiti erano dessi dai grossi. — A questi tenevano dietro i Barrilari che per migliaia racchiudendosi nelle reti, erano quelli che componevano la vera grandiosità della pesca; finalmente dal 15 giugno a S. Pietro

alimentavasi dessa con Tonnocoli e Scampirri che più stentatamente si radunavano a numero d' ordinaria mattanza.

Riflettendo su questa marcia di pesca regolarmente osservata per tanti anni, meno quelle accidentalità figlie dell' instabilità dei tempi di mare, potrebbe forse sembrare tanto fuori di probabilità il supporre, che:

Gli Scampirri che precedevano per dir così il gran corso dei Tonni, fossero i nati nell' anno antecedente nel Mediterraneo, ed in esso rimasti, che della primavera sentendo gli effetti si avviassero al viaggio annuale al quale l' istinto loro naturale li sprona?

E che l' apparire successivo dei grossi, Barrilari ed infine Tonnocoli presentino le diverse età dei Tonni componenti il gran corso, e verificanti nel loro ordine di marcia il conosciuto proverbio, « che il pesce grosso cammina più del piccolo? »

Di positivo nulla al certo si può dire in tal materia, ma fra le supposizioni, quelle che sembrano combinare meglio colle osservazioni su ciò che l' esperienza mostra di fatto, pare che non dovrebbonsi tanto di leggieri tacciare d' irragionevoli.

Cotesta affluenza di Tonni andò gradatamente scemando, e la diminuzione n' è ormai giunta al segno, che senza il notabilissimo aumento nei prezzi che andò in proporzione degli scarsi risultati delle mattanze, sebbene già da parecchi anni divenuto presso chè impossibile il continuare tal pesca, le di cui grandiose spese d' ottenimento depasserebbero d' assai il reddito presumibile.

Che presenta diffatti l' odierna pesca del Tonno? Compariscono pei primi gli Scampirri al solito tempo ed ai 12 maggio incirca, quale più quale meno le Tonnare tutte trovansi dai medesimi innescate, ma in quantità così scarsa da non dar luogo alle mattanze.

Dai 19 ai 25 cominciano a lasciarsi vedere i Tonni di vera corsa, a piccoli gruppi però, non più nell' affluenza antica; e le Tonnare secondo che trovansi più o meno favorite dalla propria località e dai venti regnanti, raccapezzano fra gli

ultimi di maggio ed i primi giorni di giugno una o due mattanze.

Dai 3 ai 13 di detto mese si osserva il passaggio in numero più copioso, e questi dieci giorni sono propriamente l' ancora di speranza pei proprietari ed affittavoli delle Tonnare.

Cessa dopo tal epoca ogni affollamento di pesca, ed il passo dei Tonnocoli, è per lo più così scarso, che unito all' irrequietezza del Tonno in tal tempo, figlia come sopra dissi del pungolo che le accagiona la maturità dell' ova, e che impedisce alle Tonnare di conservar lungamente ciò che stentatamente radunano, cesserebbe d' essere un oggetto, se non già il quantitativo di pesca, ma i vantaggiosi prezzi di vendita ottenuta, nol rendessero tale.

Quanto qui espongo, non è già supposizione, ma cosa notoria, ma verità di fatto, corroborata da lunghi e costanti unanimi ossservazioni.

A che pertanto attribuire si dovrà la notabile diminuzione della pesca.

In prima, e principal causa, alla moltiplicità delle Tonnare, ed alla moltiplicazione dei mezzi di distruzione, che pare n' abbiano forse diminuita la specie.

Vediam le basi su di cui una tal opinione può avere il suo appoggio.

Anticamente pescavansi i Tonni allo stretto con dei così detti *Sciabecconi* ossiano reti, proporzionate bensì alla grossezza dei pesci contro cui erano gettate, ma simili a quelle che nelle vicinanze dei littorali, o dai lidi stessi gettano i nostri pescatori di pesce minuto. Nè da questa diversa, la pesca col Sciabeccone non ottenevasi che a pochissima ed insignificante distanza dal littorale. Questa rete alquanto costosa, e necessitosa d' un certo numero di gente al maneggio, riduceva perciò a discreto limite quello dei maneggianti.

Ora hanno introdotta colà la pesca del Tonno all' amo,

che si ottiene in qualunque punto del canale, da un sol uomo con un pezzo di funicella di canape cui sta unito un amo di ottone, attrezzo che chiunque colla spesa di poche lire può acquistarsi.

Infinito pertanto è il numero delle barche, e delle persone colà a tal pesca addette, e pressochè tutte con propizia fortuna, come ne fanno fede tutti i bastimenti che in quelle acque veleggiano.

Alle Tonnare di andata s'accoppiarono successivamente anche quelle di ritorno. Molte di queste esistono tuttora in Sicilia, le quali protraendo in oggi ad inoltrata stagione la loro pesca, alimentano in parte il loro reddito con numero conseguente di Tonnetti da 20 a 25 libbre di peso, che nelle loro reti incappar sogliono. Grandiosissima quantità di questi, valutata in circa ai venti mila annui, sentesi che prenderne soglia una delle Tonnare che per conto proprio del Sovrano di Napoli si tiene pressochè permanentemente in mare.

La Tonnaretta di Camogli nella Riviera genovese di Levante, che sin dal marzo si mette in pesca, ne ottenne anch'essa nell'anno scorso la presa di più d'un migliaio di una grossezza pari e giuocante dalle 70 alle 80 libbre, negli ultimi giorni d'aprile.

Proporzione fatta tra la Sardegna, sulle di cui Coste da gran tempo più non esistono le Tonnare di ritorno, e ad un nulla riduconsi le Tonnarette e le Bestinare, e la Sicilia nel di cui littorale scendonsi tuttora in numero le une e le altre, sebbene disastrosi entrambi siano i risultati della pesca nelle Tonnare di andata, tuttavia meno disastrosi in quelle di Sardegna, che in quelle della Sicilia.

A che dunque lambiccarsi il cervello a cercare altra principal causa della diminuzione odierna della pesca dei Tonni, nel preteso sconvolgimento delle stagioni, nei terremoti, e nel maremoto di Genova del 25 dicembre 1821?....

Se in una linea del continente si fosse scoperto un annuale copiosissimo passaggio di quaglie; se di ciò accortisi gli abitanti delle diverse regioni in essa comprese, avessero a gara moltiplicati i mezzi di caccia; e se spingendo ognor

più innanzi l'avidità di ottenerne, non contentandosi più del solito tempo di passaggio, avessero immaginato modi, onde cogliere ovunque i rimasugli, ed in specie i quagliotti appena usciti dall'ova, forsechè dopo un secolo e più, ad altra causa si attribuirebbe la diminuzione sensibilissima che fosse ad osservarsi nei risultati della caccia ordinaria delle medesime?

Il mare Mediterraneo è in oggi com'è sempre stato, battuto cioè da venti variabili intermediati da calme e burrasche. Più o meno favorevoli i tempi alle Tonnare, produssero sempre delle stagioni ora cattive, ora mediocri, or buone, or eccellenti, le comuni decennali delle quali stanno però sempre in proporzione del quantitativo di corso nel decennio osservato: ed egli è appunto dal paragone di queste comuni, non già dal confronto degli anni parziali, che si rileva pur troppo la notabilissima diminuzione del medesimo.

Riflettendo pertanto sul sin qui esposto, pare naturalissimo di assegnarne la principal causa alla reale diminuzione della specie, figlia delle molte Tonnare, Bestinare e Tonnarette in tanti luoghi progressivamente apertesi.

Trovandosi, in specie da quest'ultime, le Tonnare d'andata, prive in oggi dell'alimento degli Scampirri che aprivano il corso in numero sufficiente a produrre alcune mattanze, comparisce questo ritardato.

La gran diminuzione dei Tonnocoli che solevano seguirlo e prolungarlo, produce la penuria di pesca dalla metà di giugno in poi;

Cose entrambi, che riunite ad una reale diminuzione nel numero anche dei Tonni del gran corso, situano le Tonnare di Sardegna e Sicilia nella meschinità di condizione che in esse da molti anni si osserva.

Cotesta opinione pare che trovi un forte appoggio nelle osservazioni su ciò che si passa sulle coste della Barberia, dove non esistendovi che la sola Tonnara di Capo *Zebbibu*, e non scendendosi nè Bestinare nè Tonnarette di montaleva in veruna stagione dell'anno, la pesca dei Tonni in primavera segue tuttora, rispetto al tempo, l'antica regolarità

che osservasi nelle Tonnare sarde, e circa al numero si mantiene in piede assai rispettabile.

Diffatti la Tonnara di Tunisi suol fare la sua prima pesca dai 10 ai 18 di maggio; e quando le Tonnare di Sardegna ottengono la loro prima mattanza, essa ne conta già tre o quattro in terra.

Dessa pesca in principio degli Scampirri, dei Grossi, dei Barrilari nei giorni del principal passaggio e finalmente dei Tonnocoli sino a S. Pietro.

Niente più lontano dell' anno 1822 in cui tra tutte le Tonnare assieme di Sardegna e Sicilia non si presero 6 mila pesci, quella di Tunisi sola ne pescò oltre li 11 mila e si potrebbe francamente asserire:

Che senza la casualità della sua situazione incomoda sotto molti rapporti e che la rende d' altronde soggetta a perdersi ad ogni soffio di impetuosi venti Occidentali o Settentrionali, potrebbesi anche nella penuria dei tempi attuali riguardare come una Tonnara sicurissima in fatto di pesca.

Come senza la sua distanza dalle piazze di smercio del genere, un po troppo grande pel maneggio del Tonno all'olio, e senza gl' imbarazzi delle quarantene a detto commercio pregiudizievoli, considerar si potrebbe come un emporio di ricchezza per colui che, alla pesca la fabbrica del Tonno unendo, l' impresa di scenderla si assuma.

Se pertanto in Tunisi la pesca del Tonno segue tuttora il suo andamento antico, perchè lo stesso non accadrebbe anche in Sardegna?

È bensì vero, che dietro al riconosciuto istinto del Tonno nel suo corso nel Mediterraneo, di piegare cioè più al Mezzogiorno che al Settentrione, più d' ogni altra ricca di questo pesce si può supporre la Costa Affricana; ma non è men vero, che ciò è probabilmente stato sempre così, senza che perciò cotanto povera ne rimanesse quella di Sardegna.

Diffatti nella prima apertura delle Tonnare di Tunisi, fatta or son ben 40 anni (epoca in cui la pesca in Sardegna era ancora in tal grido da produrre i posteriori affitti di

Portoscuso in scudi 25 mila) i risultati fra le due coste appaiono stare nella giusta proporzione, vale a dire;

Che mentre le due suddette principali Tonnare di Sardegna si bilanciavano dai 5 ai 10 mila Tonni per cadauna, quella di Tunisi ne avrebbe da se sola portati in terra oltre li 30 mila, se una furiosa burrasca di Maestrale scoppiata sui principii di giugno, e mantenutasi per ben nove giorni continui, collo sfasciarla intieramente non le avesse fatto perdere il grandiosissimo numero di pesci, che in ognuna delle sue camere teneva rinchiuso.

Il vedere poi che in annata ottima, perfettamente secondata da continue calme, quella Tonnara favorevolissima, come fu il 1822 non giunse dessa nondimeno a toccare che per metà il numero dei pesci che nelle sue reti si presentavano nella surriferita stagione di 40 anni fa, segno par che dia che anch' essa si risente della diminuzione reale della specie.

Se però l' odierna sua pesca tuttora mantiensi in florido stato, ed in specie in essa ancor conserva gli andamenti antichi, affatto ormai scomparsi in quella di Sardegna e di Sicilia, perchè dire non si potrà, che dal niun disturbo ch' essa soffre sull' Affricana Costa ov' è situata, mentre le altre dei gravissimi ne patiscono dal loro copioso numero, e dalla quantità delle Bestinare e Tonnarette di montaleva in tanti diversi punti gettate e sparse nasca la differenza?

Se la pesca delle Anchiode e Sardelle praticata sulle coste occidentali della Sardegna, in tempo del corso, sebbene in punti assai distanti da quelli ove giacciono le Tonnare, possa recar disturbo alla pesca del Tonno.

Quanto ho sin qui esposto, parmi che somministrare debba sufficiente prova, che il mio dire è scevro da ogni spirito di passione, o di prevenzione; e che altro non cerco, se non che il soccorso dall' esperienza, di lumi che mi guidino sulle traccie del vero probabile, in mancanza del vero positivo.

La stessa via seguirò nello scrutinare la questione che il testo forma del presente articolo.

Dissi che credo attribuire si deva alla reale diminuzione della specie, quella che nella pesca del Tonno si osserva; ma questa diminuzione in un secolo e più che aperte sono le Tonnare sarde, seguì una proporzione lentamente progressiva.

Sebbene pertanto a primo colpo d'occhio la differenza fra i risultati attuali e gli antichi appaia strepitosa, d'assai sminuisce l'effetto che produce allorchè si misura il tempo decorso.

Diffatti se nel 1700 Portoscuso valutava a 20 mila Tonni annui la sua comune di pesca, nel 1809 la calcolava ancora sui 5 mila ben grossi.

La diminuzione pertanto di 15 mila Tonni annui che spaventosa si affaccia nel paragone, in poco sensibile progressione si osserva, allorchè divisa nei 109 anni decorsi fra le due epoche, ridursi si vede ad incirca 140 Tonni all'anno.

Non si fu che dal 1809 in poi che introdottasi e prodigiosamente cresciuta ogni anno la pesca delle Anchiode e Sardelle, in precipitosa rovina cader si vide la progressiva diminuzione di quella del Tonno sin allora osservata.

Meraviglia quindi non è se a quella ne attribuiscono le Tonnare la causa? Vediamo su quali dettagliate ragioni fondare possano esse la opinione loro.

Non entrerò io qui a scrutinare, e discutere la sussistenza od insussistenza di idee già emesse, e tendenti a voler provare, che diminuendosi, ed annullandosi con tal pesca, l'esca principale dei Tonni, venga ad annullarsi del pari la di loro permanenza stabile nei golfi, anticamente osservata.

Ben anzi è fermo mio pensiere sul proposito: Che la distruzione delle Anchiode e Sardelle mercè la pesca che se ne pratica, non può ancora esser giunta a segno di produrre un tal risultato, giacchè ogni anno le vediamo ricomparire in abbondantissimi sciami.

Che sebben sembri fuor di dubbio, che i Tonni siano d'esse ghiotti a preferenza d'ogni altra cosa (nè hanno in vero cattivo gusto) non formano desse però l'unico loro nutrimento,

giacchè è riconosciuto che le Boghe e i Bianchetti ed altri simili pesci minuti servono ugualmente al loro pascolo.

Ma che la pesca delle Anchiode e Sardelle praticata su qualunque punto della Costa di Ponente della Sardegna al vento delle Tonnare, in tempo di stagione riesca alle medesime dannosa, ella è opinione che permesso sembra di emettere deducendola dalla doppia ragione:

Della direzione che il Tonno segue nella sua corsa. — Del modo con cui si pratica e si ottiene la pesca delle Sardelle ed Anchiode.

Che il Tonno nel suo viaggio da Ponente in Levante pieghi verso il Mezzogiorno, e non verso la Mezzanotte, abbastanza lo provai dimostrato nel principio di questo scritto, e solo ad aggiungere mi resta a conforto delle già addotte ragioni, l'osservazione sul sito e sul modo in cui sono calate le Tonnare.

Se il Tonno all'affacciarsi d'un ostacolo usasse rivolgersi alla Mezzanotte, verso le parti più settentrionali del Regno, invece delle Meridionali, si sarebbero di preferenza gettate le Tonnare, e la parte per cui desse pescano si sarebbe tenuta rivolta al Mezzogiorno.

Se indifferentemente verso l'una o l'altra parte ei si dirigesse, cercate si sarebbero le convenienze al getto delle Tonnare nei punti i più centrali del Regno, e nel tenere la porta della Coda aperta al Mezzogiorno, si sarebbe studiato il mezzo d'aprirne, all'unione del Codardo colla Tonnara, un'altra alla Mezzanotte, con aggiunta forse d'una Camera di più.

Ma osservando che il gruppo principale delle Tonnare è accavallato verso la parte la più meridionale del Regno. Vedendo che per quelle di Sardegna tanto nell'estrema Settentrionale delle Saline, come nella più centrale di Frumentorgia, nelle meridionali di Portoscuso ecc.... o finalmente nell'estrema d'esse detta di Calasapone, in tutte egualmente, la porta, e le reti sono rivolte alla pesca del Tonno che dalla Mezzanotte, scende al mezzogiono, forza è il riconoscere che tale diffatti sia il suo corso.

Ciò posto, l'argomento è facile, e la conseguenza naturale.

Chi interseca la linea retta di corso da Ponente a Levante di quei Tonni, che per qualunque causa, o di entualità di tempo, o di caccia data a pesci minuti, o ricevuta da bestini, subito dopo entrati nel Mediterraneo, maggiormente si allontanano dalla Costa Affricana? L'isola tutta di Sardegna.

Dunque le Tonnare tutte situate nei diversi punti della Costa Occidentale del Regno sono alimentate dai Tonni che affrontano la Sardegna dall' estrema punta Settentrionale detta il Tamburino dell' Asinara, sino all' incontro della rispettiva posizione in cui trovansi gettate.

Natural cosa sembra in vero, che più mediatamente siano desse sostenute da quei gruppi, che battono nelle punte e nelle coste ad esse più vicine, ma ciò non toglie che anche dalle più lontane considerevole soccorso non siano a riceverne.

Ricorrasi diffatti ai risultati dell' esperienza. S' interroghino i Rais, i vecchi ed esperti tonnariotti, da tutti ugualmente si sentirà asserire per costante osservazione fatta:

Che quando i venti freschi di Tramontana, spirano dopo una lunga calma, od in momento in cui il cattivo andamento delle Tonnare, comprova scarsa di pesce la costa, nullo è il risultato dei medesimi.

Ma che quando questi soffiano dopo un vivo colpo di Ponente, che col concedere mattanze alle diverse tonnare, indica d' aver arrichita la costa in generale, grandiosi vantaggi a desse recano, ancorchè abbiano le tramontane preso piede notabil tempo dopo la cessazione del Ponente.

Ordunque; se la Tramontana producesse da se l' avvicinamento del Tonno alla costa, il suo spirare sarebbe in ogni tempo favorevole, e non condizionale come sovra si è detto.

Se ogni Tonnara non pescasse che ciò che somministrare ad essa puonno le coste ad essa più mediatamente vicine, terminato una volta l' effetto del Ponente, nullo sarebbe per esse, od almeno poco conseguente il consecutivo della

Tramontana, massime se nata a notevole intervallo di tempo dal presente.

Questa invece fornisce allora sempre un alimento che uguaglia, e spesso supera, massime nelle Tonnare di Punta, quella del Ponente.

Dunque segno è evidente che la Tramontana guida anche dai più lontani golfi e coste Occidentali del Regno i Tonni che il Ponente vi ha radunati, e che l'intermedia calma tra questo e la Tramontana vi ha forse trattenuti per qualche giorno quasi stazionari, o camminanti dirò così a piccoli trotti.

Dunque per naturale e legittima conseguenza: ogni ostacolo frapposto al libero corso del Tonno lungo queste coste, dall'estremità settentrionale della Sardegna sino al di là delle estreme Tonnare meridionali, può, e deve essere nocivo alla pesca delle medesime.

Lo dissi e lo ripeto, verità inimpugnabili posare non se ne può in tal maniera, giacchè niuno può vedere ciò che si passa nella profondità, e vastità dei mari; ma le opinioni che si fondano sulle dimostrazioni di lunga, e costante esperienza hanno però del corpo, e pare che tener debbano luogo delle altre, sinchè almeno opposte sode ragioni, figlie di contraria esperienza, non vengano a combatterle ed espugnarle.

Fra queste però annoverar non potrei quelle che dicessero: Che se tutto fosse com'è qui dipinto, ogni Tonnara togliere dovrebbe la pesca a quella che immediatamente trovasi ad essa sottovento, mentre osservansi invece quelle di Portopaglia, Portoscuso, Isola Piana e Calcinagra pressochè una sull'altra accavallate, senza che perciò prive restino tutte d'alimento; nè scorgesi che danno sensibile ad esse arrechi la posizione più avanzata di Frumentorgia.

Risponderei tosto a tal obbiezione, pregando chi la facesse, di osservare che le trenta miglia di mare accordate ordinariamente alla distanza d'una Tonnara dall'altra, si calcolano sempre in una linea da Mezzanotte a Mezzogiorno.

Lo inviterei dopo di ciò ad esaminare la posizione rispet-

tiva delle quattro succitate Tonnare; egli vi vedrebbe ben presto;

Che le medesime non sono già realmente sottovento una all' altra, meno quella di Calavinagrà, che lite vertente e tuttora indecisa vorrebbe provare intrusa nelle acque di concessione previa, e propria dell' Isola Piana, ma che trovansi situate tutte in una stessa direzione, lungo una costa, che forma dirò così una barra da Levante a Ponente, partendo dal punto di Fontana mare nel golfo di Portopaglia, e venendo per Capo Giordano e l' Isola Piana sino allo scoglio del Gallo nell' isola di S. Pietro, e proprissima appunto perciò a ricevere nel suo vario littorale, senza che una all' altra sensibile pregiudizio arrechi, i Tonni che dalla Mezzanotte scendono verso il Mezzogiorno; giacchè questi allorchè da Occidentali venti avvicinati su tutta l' estensione della Costa di Ponente della Sardegna dal Capo Pecora all' Asinara, e da soffio Settentrionale spinti a seguire speditamente il loro viaggio corrono la costa, non s' infilano già gli uni dietro gli altri in uno stradone che la rada, ma navigando a sciami diversi, ed in varia direzione vanno lungo la medesima sino ai 10, 15 ed anche 20 miglia di distanza.

Epperò nei gruppi di Tonni atterrati, per esempio, dal Ponente nel Golfo d' Alghero, e posti in corso verso il Mezzogiorno, quella porzione d' essi che raderà più da vicino la costa incapperà in gran parte nella Tonnara di Frumentorgiu. Quegli altri che a due o tre miglia di distanza ne navigano atterrandosi più immediatamente al Capo Pecora, dalle correnti guidati che vi rivolgono e dalla piegatura che la sinuosità della costa fa immediatamente verso il Levante, s' introdurranno nel Golfo di Portopaglia, e somministreranno alimento alle due Tonnare ivi esistenti. Quegli altri che a cinque o sei miglia dalla costa seguita avranno la loro direzione, imbattendosi nell' isola Piana ed in quella di S. Pietro, forniranno pesca alle due Tonnare ivi collocate mentre quelli che più in alto essendosi attenuti, e depassando perciò le punte tutte dell' isola di S. Pietro, liberi

e sicuri dalle insidie lor tese in Sardegna seguiranno il loro corso verso le nuove al loro passaggio altrove preparate.

Che ognuna di queste Tonnare levi qualche parte di pesca all'altra, è cosa possibile e probabile; ma il numero dei pesci, e la varia lor direzione sovra indicata ne concedon sufficiente porzione a tutte, minore o maggiore poi per questa, o per quella, secondo che i mille accidenti altrettanto vari, come imprevedibili, più o meno quelle o questa favoriscano.

A corroborare tale opinione, si affaccia l'esperienza.

L'invasione francese del 1793 non permise di calare che le sole due Tonnare dell'isola Piana e di Calavinagra. Pare pertanto che avrebbero desse dovuto ammucchiare straordinaria quantità di Tonno. Tale era la credenza universale fra tutti i concorrenti alla pesca.

Eppure il fatto non corrispose all'aspettazione generale. Queste due Tonnare pescarono *un di più del solito* tanto poco conseguente da non far stato nessuno nella loro abituale comune di pesca. Che segno è questo? — Segno evidente, a mio parere, della verità di quanto sovra esposi circa alla situazione di queste quattro Tonnare. — Prova chiara che il vero sottovento nelle Tonnare di Sardegna, non deve rispettivamente calcolarsi che in linea supposta scendere dalla Mezzanotte al Mezzogiorno.

Circa poi all'impedimento che ad esse possa derivarne dalla Tonnara di Frumentorgia, comechè situata al vento precisamente in questa linea, basterà a smozzare totalmente la forza di opposizione siffatta, l'aggiungere al fin qui detto, li seguenti riflessi:

1.° Che la distanza in cui da questa si trova, ben maggiore di 30 miglia, permette loro in primo luogo di godere del benefizio più mediato del considerevole tratto di costa che le separa.

2.° Che questa Tonnara (come ogni altra) dal terreno ove attacca il suo pedale, sino all'estremità a cui si estende in mare, non abbraccia al più che un miglio e mezzo, limite discretissimo, e simile a quello che talvolta presentano

le coste stesse nei loro capi, e punte più salienti, laterali ai golfi nei quali trovansi situate le Tonnare.

3.° Che una Tonnara è un genere d'ostacolo, che sotto tutti i rappòrti, sebbene sia dal Tonno, come ogni altra cosa simile che in mare ritrovi, adombrata a prima vista, non gli cagiona però spavento alcuno, epperò nel tempo stesso che incontrato dai più vicini a terra, a bel bello vi si avvicinano, e terminano per incapparvi dentro; quegli altri che più in alto imbattendovisi la schivano, non sviansi perciò al largo dalla costa, nè evitano perciò lo imbattersi nelle consecutive; ed ecco probabilmente il perchè la distanza di 30 miglia fra la posizione rispettiva delle Tonnare è stata giudicata sufficiente ad impedirle di recarsi vicendevole danno.

Ma così non n'è già della pesca delle Anchiode e Sardelle, e qui trovomi naturalmente guidato a spiegare dettagliatamente il perchè, dal modo in cui questa si pratica e si ottiene, giudicar si possa che nasca il danno delle Tonnare, ciocchè tosto farò dicendo:

1.° Che la permanenza delle Anchiode e Sardelle, non è già radente il lido, ma a qualche distanza sebben piccola dal medesimo e prolungata indi ai dieci e quindici miglia al largo, osservandosene ben anzi nelle navigazioni in tempi quieti a distanze di molto maggiori.

2.° Che la rete con cui se ne ottiene la pesca, non presenta già un ostacolo fisso e permanente come quella delle tonnare, ma bensì ognora movente dall'alto al basso e camminante a seconda della corrente, da cui si lascia trasportare.

3.° Che questa rete, che di notte soltanto si usa, allorchè trovasi già alquanto ricca di pesca, pel color argentino delle Anchiode e Sardelle, produce pel suo muoversi una specie di lampi nell'acqua, che generando uno spavento reale agli altri pesci, non li guida già a deviare tranquillamente di poche tese, come praticar sogliono in altro ostacolo ordinario che loro si affacci, ma abbandonare gli fa ad una fuga reale, che ordinariamente è dal pesce grosso preferta al largo mare anzichè verso terra.

4.° Che ognuna delle barche a questa pesca addette, dal punto in cui getta la sua rete, a quello in cui al mattino la ritira, percorre uno spazio di mare triplo e quadruplo talvolta di quello che permanentemente occupa una Tonnara.

5.° Che da ciò conseguentemente ne nasce, che varie barche attendenti ad un tempo alla stessa pesca in uno stesso sito, dovendo necessariamente porsi allo scoperto una dall' altra, portano a calcolo considerevolissimo lo spazio di mare da esse abbracciato in una stessa direzione, su d'una perpendicolare supposta scendere sulla costa da ponente e levante.

6.° Che non potendo perciò molte barche stare su d'una stessa direzione sulla perpendicolare supposta che le allontanerebbe dai siti presumibili di permanenza del pesce che cercano, ed esporrebbe la di loro fragilità a troppo grave rischio se soprafatte venissero da improvvisa burrasca; ed essendo ormai copiosissimo il numero di quelle a tal pesca consacrate, per necessità conviene che si distribuiscano esse in varie file a competente distanza da tramontana a mezzodì l'una dall' altra, nell' ambito dei mari ai loro tentativi concesso; e così nel vasto spazio in ampiezza ne accoppiano anche un molto maggiore in profondità, dirò così, in cui a gara, ed in tutti i sensi moltiplicano pressochè ogni notte, ostacoli della surriferita natura, al già per le altre accennate cause, in oggi assai diminuito ordinario corso del Tonno.

Egli è maturando con animo spassionato questi riflessi, che sono cosa di fatto non già supposizioni, e dando alle opinioni figlie di lunga esperienza pratica, emesse nel presente scritto sulla direzione seguita dai Tonni nel loro corso, quel peso che possono meritare, che pigliando in mano la carta della Sardegna e non misurando già le distanze con compasso che ne rada le coste, e si limiti a rapportare sulla scala la lontananza rispettiva fra i diversi capi della medesima, ma bensì prendendo una distanza di 10 in 15 miglia a ponente dell' Asinara, notandone altrettanti dal Capo della Caccia; un egual numero da quello della Fresca e finalmente posandoli anche sul Capo Pecora

attesi i contrabbandi impossibili ad impedirsi di tal pesca, sinchè sarà permessa in punti della costa di ponente a mezzanotte della Tonnara, facendo quindi passare per tutti questi punti notati delle rette che gl' intersechino scendendo sempre da tramontana a mezzodì, e segnando in ultimo e sull' Asinara e sul Capo della Caccia, sulle ultime di Bosa e sul Neloso, sul Capo dello Frasca, delle linee traversali da ponente a levante, che dalle rette suddivisate giungendo alla costa, le *manate* figurano delle diverse barche Sardellare maneggiate nella notturna loro pesca, che decidere si potrà con giustezza di giudizio.

Se la pesca delle Anchiode e Sardelle praticata in tempo di stazione dal gran numero di barche alla medesima in oggi impiegate, ben noto al Governo, possa essere cosa indifferente per le Tonnare.

Oppure se dessa non le privi per lo più della metà (ed anzi per la totalità sempre, quando è praticata a contrabbando sul Capo Pecora, d' ogni speranza sui risultati che attendono, ed altre volte conseguivano dal Tonno che dal ponente avvicinato alle varie terre occidentali della Sardegna, la costa ne percorre, seguendo il naturale suo istinto verso il mezzogiorno, vediamo noi intanto che ci dica l' esperienza la più vicina all' epoca che corre.

L' ottennio di pesca dei Tonni dal 1803 al 1810 inclusivi, si mantenne alla comune incirca del decennio che lo precedeva; anzi l' abbondanza costante dei tre penultimi anni di questo ottennio, cioè 1807, 1808 e 1809 avea fatte nascere lusinghiere speranze che la pesca volesse risalire in credito anzichè scendere. Si fu nel 1808 salvo errore, che la grandiosa quantità di Anchiode e Sardelle riconosciutasi nei nostri mari nel 1807 invogliò dei particolari d' imprenderne con maggior calore la pesca per cui eransi già muniti di preventivo sovrano permesso.

I risultati favorevoli non tardarono, come di natura, ad aumentare successivamente gli attendenti alla medesima.

Il sesennio delle Tonnare dal 1811 al 1816 inclusive offre una diminuzione quasi doppia, di quella che si rileva dai

paragoni progressivi fra loro dei decenni di più d' un secolo; vale a dire, che mentre p. e. nella Tonnara di Portoscuso in 109 anni la pesca diminuì di 15/mila Tonni, nel sesennio sumentovato sminuì essa di mille e cinquecento annui, non presentando più la sua comune che soli 3500 Tonni all' anno da cinque e più mila che ne offriva ancora costantemente dal 1790 al 1809. Il numero dei pescatori d' Anchiode andò sempre in aumento.

Il sesennio dal 1817 al 1822 non solo diminuisce a precipizio dall' immediato antecedente, ma è terminato colla non mai conosciuta fatalità del 1822. E crescon sempre le barche sardellare.

La fatalità del 1822 vuolsi particolarmente accagionata alla costante contrarietà del tempo, ed in specie a mai vista continua calma.

Si affaccia e scorre la stagione del 1823 favorita dal principio sino al fine dai tempi i più propizi.

Pesce in corso ve n' era, giacchè nel momento principale del passaggio le Tonnare tutte ne ebbero una certa discreta porzione.

La più settentrionale delle medesime quella cioè delle Saline, vidde all' uso antico prolungata la sua pesca sino all' estremo termine di giugno; anzi (cosa insolita per essa) maneggiò quasi sempre unicamente dei Tonni di vera corsa, favorita forse più particolarmente dal rombo di Libeccio, su cui più ostinatamente permanse stabilito il vento.

Dopo discreto intervallo dai venti occidentali, s' affacciarono i settentrionali, ma le Tonnare situate alle estremità meridionali, rimasero ciò non ostante digiune! — Dunque?....

Non è il tempo solo, giacchè questo fu costantemente favorevole.

Non il difetto di passaggio, giacchè questo si osservò a suo tempo in tutte le Tonnare.

Non cessazione istantanea di questo, giacchè l'abbondanza e prolungamento di pesca sino agli estremi della stagione nella Tonnara delle saline, dimostrano abbastanza, che non scarseggiava il Tonno nelle acque settentrionali della Sardegna.

Non finalmente la diminuzione reale della specie, giacchè questa non produsse mai in più d' un secolo simili disastrosi divari in sì breve tempo; ben anzi nel ventennio dal 1790 al 1810 le Tonnare si dimostrano stazionarie su d' una stessa comune, e sembravano negli ultimi anni piuttosto vantaggiarla che diminuirla, ma qualche altro ostacolo più mediato, nato ed aumentatosi notabilmente dopo il ventennio suddetto, è la vera causa della di loro disgrazia. E questa qual altra esser può mai, se non se quella di cui lagnansi le Tonnare?

Lo giudichi chi spetta, mentre a porre maggiormente in chiaro ogni cosa sotto gli occhi di chi deve pronunziare, altro per parte mia più a far non resta, che a brevemente rispondere a tre obbiezioni che a fare ancora mi sento.

I.

Perchè la Tonnara delle saline non si lagni di ricever danno dalla pesca odierna della Anchiode.

La risposta è naturale altrettanto, come facile, e breve.

Perchè questa Tonnara non pesca Tonni che vengano ad urtare nella costa di ponente della Sardegna, e si rivolgano a mezzogiorno.

Se da questi attendesse la sua pesca, avrebbe la porta a ponente, mentre invece l' ha a levante. — Si sarebbe cercato di scenderla quanto più era possibile al levante, onde lasciarle ampio golfo a ponente; invece è stata stabilita quanto più si è potuto a ponente, ed ha il golfo aperto al levante. — Che segni son questi?

Dessi provano incontrastabilmente, che dessa non maneggia mai pesci di corsa, che quelli che urtando nella Corsica, oppure infilando a dirittura il canale di Bonifacio, vanno a battere nel golfo di Castel Sardo, ed altre spiaggie settentrionali del Regno, e girando verso ponente per cercare il passo al mezzogiorno fanno quella costa, e nelle sue reti incappano.

Diffatti dopo un colpo di ponente, essa brama il levante per pescare. — Quindi se pescasse, e si alimentasse dai Tonni che incontrano la costa occidentale del Regno, conosciuto com'è che il Tonno segue il corso naturale del vento e delle onde, il levante sarebbe ben anzi ad essa, come a tutte le altre fatalissimo.

Dunque se la Tonnara delle Saline, non valuta nella sua pesca i Tonni che affrontano la costa occidentale del Regno, indifferente le sarà al certo la moltiplicazione degli ostacoli al corso di questo Tonno lungo la medesima.

II.

Malgrado la pesca delle Anchiode più mediatamente vicina a Frumentorgiu, che alle altre Tonnare, questa ha fatto nel 1823 una conveniente stagione.

Un colpo di sorte straordinaria non può far stato nè base di giudizio nella questione, mentre da vari accidenti può dipendere, e ad accidente per lo più si attribuisce.

Diffatti si vidde che lo stesso colpo di ponente che accordò qualche pesca anche alle altre Tonnare, quello si fu che in più particolar modo favorì questa. — Ma la stagione felice di Frumentorgiu fu figlia di ciò che questo vento radunò in un sol gruppo nelle sue reti, non già di una continuazione ordinaria e regolare di pesca, giacchè dopo d'aver raccolto ciò che il vento aveagli accordato, rimase anch'essa, se non totalmente come le altre tutte, almeno con ben piccola differenza inutile infruttuosa in mare pel resto del corso.

Ora, poco sembra supponibile che il ponente che l'arricchì abbia portato sulla costa nè più nè meno del gruppo di pesci che tutto in un colpo entrò nelle sue reti.

La Tonnara delle saline fu favorîta anch'essa da simile e più abbondante gruppo di Tonni nella stessa circostanza.

Quella continuò dopo a veder nutrita la sua pesca sino agli estremi di giugno, nel modo antico, e Frumentorgiu nò.

I riflessi pertanto su questa differenza, tenderanno eglino

a provare pro' o contro l'opinione sul danno che la pesca delle Anchiode alle Tonnare arreca?.......

III.

Perchè la Tonnaretta di Nizza, non abbia mai emessi lagni di soffrir danno dalla pesca delle Anchiode, che pur colà si pratica.

Basta il riflettere alla diversità totale di situazione tra questa Tonnara, e quelle di Sardegna per sciogliere il quesito.

La Tonnaretta di Nizza nulla aspetta dai Tonni che dal settentrione scendono al mezzogiorno, dessa non pesca che gli Scampirri che scorrono da ponente a levante. Tutti quelli fra i medesimi che nel suddetto loro corso, seguono una via più distaccata dalla costa del ristretto limite di mare ch' essa abbraccia sono persi per essa, giacchè niun ostacolo trovano nel loro passaggio che ver essa li rivolga. Essa non si alimenta in somma che con quelli che radono precisamente il littorale.

Ora, esposi di sopra che le Anchiode non permangono radenti il lido, ma che i pescatori ne fanno ricerca da una certa distanza del medesimo andando al largo.

Dunque la Tonnara di Nizza non può patir danno da attrezzi gettati in acque già di natura propria per essa perse.

Non così quelle di Sardegna, ed in ispecie dell'Isola Piana e di Calavinagra più propriamente chiamate *Tonnare di punta* anzichè di costa.

Tutto ciò che radesse perfettamente il littorale Sardo scendendo da mezzanotte a mezzodì, non devesi per esse valutar gran fatto, giacchè od intopperebbe in Frumentorgiu o si radunerebbe nel golfo di Portopaglia, o passerebbe infine nel canale di tre miglia d' ampiezza che l' Isola Piana da Portoscuso divide.

Più mediatamente sono queste due Tonnare alimentate dal Tonno che fa costa dalle cinque alle sei miglia di distanza dal lido, e questi sono quelli, che più particolarmente an-

cora sviati trovano gli attrezzi da Anchiode che scendonsi in qualunque punto della costa occidentale del Regno al settentrione delle medesime. Diffatti nella fatalità comune, desse trovansi essere le più maltrattate.

Finalmente la Tonnara di Nizza è una Tonnaretta di Montaleva, che alza il suo *corpus* tanto per la unità e per le decine, come per le centinaia di pesci. — Ad essa può ciò convenire. — Per il comodo della vendita in fresco, e del Tonno in olio a dettaglio, che il continente le procura, perchè 25 barili di Tonno formano il pieno carico d'una delle tante filuchette che trafficano col genovesato.

Non così le Tonnare di Sardegna, che e per la di loro spesosa natura e per la loro distanza considerevole dai siti di smercio del genere, necessitano tanto pel padrone della Tonnara come per l'aquisitore dei Tonni che la mattanza li numeri per centinaia.

Dunque il paragone tra due cose così diverse per natura propria e per rispettività di posizione, non può sussistere, non che far stato nel giudizio della quistione agitata.

Evacuata sembrandomi con ciò ogni risposta alle opposizioni che mi suonavano all'orecchio, conchiuderò col permettermi di fare pur anch'io una volta una domanda.

Un secolo e più di continuata esperienza ha costantemente dimostrato:

Che le Tonnare tutte sogliono regolarmente pescare più di notte che di giorno.

Che allorquando si pesca qualche cosa di giorno massime nei tempi tranquilli e segnatamente quando si vede qualche Tonno verso il tramonto del sole, pressochè sempre si conosce all'indomani essersene nella notte acquistati in proporzione tripla e quadrupla dei visti nel giorno.

Attualmente ed in specie da due o tre anni in qua, ancorchè si veda qualche pesce di giorno, sebbene talvolta se ne peschi per dozzine verso il tramonto del sole, nulla affatto in tutta la strettezza del termine, son per le Tonnare le notti.

La pesca delle Anchiode non si pratica che di notte!

I Tonnariotti in conseguenza, questa accusano ad alte grida del danno loro, fondandosi sul complesso delle ragioni in questo scritto esposte!

Se chi vi contraddice ne ha pertanto delle migliori, non figlie però di capricciosa fissazione, o d'interesse od altra particolare propria passione, ma appoggiate su basi egualmente dettagliate, e probabili, le produca; ed i Tonnariotti, non che chi questo pensiere estese, delle proprie idee nullamente tenaci, ma amanti però d'essere convinti unicamente da retta e solida ragione, a questa sottomettendosi, docili rettificheranno l'attuale opinione loro.

Torino li 27 settembre 1823.

Firmato all' originale — Di Villamarina

Documenti a corredo delle precedenti memorie e relazioni

Tonnare di Toscana.

A) *Ordini disciplinari*

Notificazione contro le pesche capaci di recare disturbo a quelle dei Tonni.

20 Marzo 1833.

L'infrascritto Sopraintendente Generale al dipartimento delle II. e RR. Possessioni, fa pubblicamente noto come S. A. I. e R. nella veduta di prevenire i danni che deriverebbero agli affittuari della Tonnara di porto San Stefano dall'esercizio della pesca colle così dette reti di posta ossia Tonnarelle, ha con sovrana veneratissima disposizione del dì 8 corrente proibito nell'intiero golfo di Talamone e San Stefano dentro la linea che ricongiunge i due punti di Capo d'Uomo e Calagrande l'uso di dette reti o Tonnarelle e di qualunque altro ordigno capace a prendere i Tonni nel tempo soltanto nel quale la Tonnara è in attività; ferme stanti in ogni rimanente le disposizioni contenute nella notificazione del 24 ottobre 1831.

Il Soprintendente generale
Giovanni Bonci.

B) *Disposizioni finanziarie*

Notificazione per l'affitto della Tonnara di Portoferraio.

(Anno 1748)

Si fa noto per il presente atto, qualmente il dì due del mese di novembre prossimo avvenire, sarà esposto all'incanto davanti l'Auditor del Governo di Livorno l'appalto e privativa della pesca dei Tonni di Portoferraio, per rilasciarsi al maggiore e migliore offerente sopra la somma di pezze millecinquecento l'anno con le seguenti condizioni, cioè:

1.° Che debba detto appalto aver principio il dì primo Marzo 1748 *ab Inc.* prossimo avvenire e continuare per anni nove susseguenti.

2. Che il canone da convenirsi deva pagarsi ogni 6 mesi la metà in mano del Tesoriere della Depositeria Generale di S. M. C. sotto pena della caducità in caso di mora del pagamento, senza precedente interpellazione.

3. Che oltre il sopradetto canone da pagarsi alla detta Depositeria di S. M. C. debba il conduttore dare e consegnare al sig. Governatore *pro tempore* di Portoferraio ogni anno durante il detto appalto pezze venticinque, acciò siano distribuite a quelle povere donne di detto luogo, che penuriano per mancanza di lavoro, secondo il solito.

Che circa le pigioni dei Magazzeni soliti tenersi dall'appaltatore *pro tempore* si deve stare ai patti e capitoli contenuti negli appalti precedenti.

5. Che l'appaltatore sia tenuto colare e far colare sempre la Tonnara nel territorio di Portoferraio e debba servirsi delle persone del paese che gli siano per occorrere, mentre però siano abili per il servizio di detta Tonnara, siccome non possa valersi di altre barche a nolo che di quelle del paese.

6. Che sino alla decima parte dei Tonni, Tonnarelle, Palamite che pescherà detto appaltatore sia tenuto esitarla in

detto luogo di Portoferraio per servizio di quel pubblico al prezzo solito e praticato finora dai precedenti appaltatori, ma volendone il detto pubblico d'avvantaggio, debba pagarlo al prezzo di Livorno a condizione che li compratori del paese suddetto devino farne ritratto solamente in Portoferraio e suo territorio e non altrove.

7. Che detto appaltatore sia tenuto e deva consegnare ogni anno al signor Provveditore di detto luogo un pesce Spada a sua elezione, a ciò ne faccia quell'uso che gli sarà ordinato.

8. Che detto appaltatore ogni anno durante l'appalto debba somministrare al Magazzino delle Galere di Livorno la Tonnina in quella quantità, che richirderà il consumo di detto Magazzino a un giulio meno il barile della grandezza di quella di Sardigna.

9. Che i sali per salare pesce, ed altro di detta Tonnara devino essere di quelli dello Stato di Toscana di S. M. C. e non d'altrove.

10. Che terminata la condotta deve detto appaltatore lasciar la detta Tonnara provvista di tutti gli attrezzi, e in stato capace a potersi proseguire la pesca.

11. Che detto appaltatore sia tenuto ad ogni diligenza per impedire le trasgressioni e per il mantenimento e conservazione degli attrezzi, vascelli, ancore ed altro che conservano il servizio di detta Tonnara.

12. L'appaltatore non sarà tenuto dal presente incanto pagare la tassa o Trombatura della Loggetta, nè tampoco qualunque gabella di contratto, che potesse esser pretesa.

13. Sarà permesso all'appaltatore di poter pescare oltre i consueti luoghi in tutti gli altri che giudicherà più capaci nel territorio di Portoferraio e di tenere a proprie spese altre pesche nelle acque di S. M. C. in Toscana e di valersi di quel direttore per la pesca che giudicherà più a proposito ancorchè fosse di paese straniero.

14. Dovrà l'appaltatore ricevere gli attrezzi di detta Tonnara per stima, ad effetto di farne la restituzione nella medesima forma in fine della condotta.

Notificazione
per un nuovo affitto della Tonnara dell' Isola d' Elba.

28 Maggio 1824.

S. E. il sig. Senatore Alessandro Pontenani etc. etc. etc. in esecuzione degli ordini contenuti nel biglietto dell' I. R. Segreteria di Finanze del dì 24 maggio 1824 rende noto al pubblico le appresso Supreme disposizioni:

1.° Sarà proceduto per via d' incanto all' affitto delle Tonnare dell' isola dell' Elba. L' affitto incomincierà il 1.° gennaio 1825 per continuare a tutto dicembre 1833 e non più oltre.

2. L' affitto sarà rilasciato al maggiore e migliore offerente, salva però la Sovrana approvazione sopra il canone annuo di L. 42857. 2. 10 e con tutti gli obblighi e condizioni di che nel prospetto depositato presso l' E. S. nell' ufficio generale delle RR. Rendite ed estensibile a chiunque voglia attendere a quella impresa.

3. Non potrà essere ricevuto all' incanto, nè ammesso ad offerire all' affitto delle Tonnare chi non abbia preventivamente esibita una cautela idonea per la somma di lire centoventi mila riconosciuta per tale dall' avvocato regio, a forma di quanto è stabilito nel prospetto degli oneri e delle condizioni, depositato come sopra nell' uffizio generale delle RR. rendite.

4. Gl' incanti saranno eseguiti in Firenze avanti la prefata Eccellenza Sua o avanti persona dal medesimo delegata con l' assistenza del Regio Procuratore, cui dovranno corrispondersi le pure spese dell' incanto, escluso qualunque altro emolumento e diritto.

5. Le dette spese d' incanto egualmente che le spese di registro, ed ogni altra relativa al contratto da celebrarsi, dopo la Sovrana approvazione, saranno a carico dell' aggiudicatario.

6. L'incanto avrà luogo impreteribilmente il dì 5 luglio prossimo avvenire.

E tutte ecc.

Dall' Ammin. Generale delle Reali Rendite

li 28 maggio 1824.

SEBASTIANO CONTINI *1.º Commesso.*

Questo incanto fu con successiva notificazione dal dì 1. luglio 1824 differito al dì 4 d'agosto successivo.

Notificazione per l'affitto della Tonnara presso Porto Santo Stefano.

27 settembre 1822.

Il Senatore Cav. Claudio Sergardi nella qualità di Soprintendente generale al Dipartimento delle I. e R. possessioni fa pubblicamente noto come avendo reso conto a S. A. I. e R. che a tutto dicembre futuro andava a cessare l'affitto della Tonnara presso il Porto Santo Stefano di proprietà del suddetto Dipartimento, unitamente al magazzino e logge che vi sono annesse, la prefata A. S. I. e R., mediante il veneratissimo dispaccio del dì 4 agosto caduto 1822, si è degnata ordinare che si proceda ad una nuova locazione della Tonnara medesima con i seguenti patti e condizioni:

1. L'incanto del precitato affitto sarà tenuto in Orbetello il dì 21 novembre futuro alle ore undici di mattina alla presenza dell'Illustrissimo Sig. Vicario Regio a ciò specialmente delegato, nelle stanze di sua residenza situata in via di S. Antonio, e con l'assistenza del Signor Antonio Devvit Ricevitore dell'indicato Dipartimento in Orbetello ed annessi.

2. L'affitto sopra indicato avrà per il nuovo affittuario il

suo principio il primo del prossimo gennaio 1823 e durerà per nove anni consecutivi, e così per tutto dicembre 1831, spirato il qual termine s'intenderà risoluto, senza l'obbligo di alcuna precedente disdetta, nè per una parte, nè per l'altra.

3. L'incanto del citato affitto sarà aperto per l'annuo canone di Lire tremila fiorentine pagabili in Orbetello ogni sei mesi la rata nelle mani del Ricevitore *pro tempore* del citato Dipartimento.

4 Il canone per il quale sarà fatto il rilascio non potrà mai soffrire diminuzione per qualunque caso fortuito tanto solito e pensato quanto insolito ed impensato e specialmente per quello in cui fossero per arrecarsi dei danni ai canapi ed alle reti in tempo di pesca del violento passaggio dei bastimeuti ogniqualvolta per contrarietà di venti fossero necessitati a prevalersi della linea che circoscrive la Tonnara, il qual caso dovrà essere intieramente a carico dell'affittuario.

5. Nel caso contemplato dal suddetto articolo la domanda d'indennità dovrà esser promossa dall'affittuario di semestre in semestre, spirato il qual termine non si farà più luogo a ripeterla e promuoverla per il tempo decorso.

6. Sarà obbligo del nuovo fittuario di ricevere a tutto suo carico e spesa dal vecchio fittuario le stime delle stoviglie attrezzi ed altri oggetti inerenti alla pesca di proprietà in origine di questo I. e R. Dipartimento, e dati in consegna nel principio dello spirante affitto al fittuario medesimo per la somma di lire novemila seicento settantotto fiorentine, conguagliandosi con esso conto tanto per l'aumento come per la diminuzione della stima, con dichiarazione che per parte del Dipartimento s'intenderà doversi tener ferma la stima predetta, per restituirsene il valore al termine dell'affitto, per conguagliarsi col fittuario che succederà nel modo stesso che è stato determinato per la nuova presente locazione.

7. L'affittuario non potrà cedere ad altri l'affitto suddetto senza prima averne ottenuta una espressa licenza in iscritto

dal Sopraintendente Generale alle RR. possessioni, residente a Firenze, il quale sarà sempre nella piena libertà di accordarla o di negarla a seconda delle circostanze, sicurezze e condizioni con le quali si domandasse di fare una tale cessione.

8. All'oggetto unicamente di evitare ogni questione che potesse nascere fra il fittuario ed i particolari rispetto al Circondario nel quale non è permesso a questi di pescare, durante la pesca del Tonno, con paranzelle e con reti di qualunque sorta o altri ordigni o opere manufatte che tendino a prendere o a deviare il Tonno o altro pesce dall'introdursi nel luogo destinato alla pesca, viene dichiarato che rapporto all'Inibizione suddetta si stia all'Editto dell'Illustrissimo Sig. Vicario Regio d'Orbetello, pubblicato in detta città nel dì 30 agosto decorso, in Porto San Stefano nel dì 31 detto, ed in Port'Ercole nel dì 2 settembre 1822, tanto riguardo al tempo del divieto, quanto rispetto al Circondario entro al quale resta inibito ai particolari di pescare nel tempo soltanto che la pesca del Tonno è in attività.

9. I due precedenti articoli tendono all'oggetto che il fittuario sappia fin dove si estendono i diritti privativi della pesca a pro' della Tonnara nel tempo soltanto in cui essa è in attività; ma non per dare al fittuario alcun diritto di indennità contro il Dipartimento pel caso di qualche trasgressione, nel quale resterà solo al fittuario il diritto di agire come di ragione presso il Tribunale competente contro i trasgressori, senza che possa esser chiamato a difesa il Dipartimento locatore, nè esser astretto per tali dipendenze ad alcuna benchè minima indennità.

10. Per l'inviolabile adempimento di tutti i patti sopra indicati, dovrà il nuovo fittuario dare al Dipartimento idonea cauzione mediante la nomina di uno o più mallevadori solidali, i quali dovranno ipotecare a favore di esso uno o più fondi liberi per la somma almeno di lire 14 mila fiorentine.

11. Tutte le spese di contratto, registro, iscrizione ed ogni altra relativa alla presente locazione saranno intieramente a carico del nuovo conduttore compresa quella di una

copia autentica del contratto da rilasciarsi al Dipartimento locatore.

Firenze dalle I. e R. possessioni 27 settembre 1822.

Il Soprintendente generale
CLAUDIO SERGARDI.

Fu poi sospeso questo incanto con notificazione del 13 novembre successivo, ed essendo stato ordinato con dispaccio sovrano del 15 dello stesso mese.....

« .... che venga ristretto il Circondario nel quale per antichi
» ordini, rinnovati con editto pretorio dell'Illustr.mo signor
» Vicario Regio di Orbetello del 30 agosto 1822 veniva ini-
» bito ai particolari di pescare con paranzelle, con reti di
» qualunque sorta, e con altre opere manufatte durante la
» pesca del Tonno, di proprietà delle Reali Possessioni, che
» si eseguisse presso Santo Stefano »......

Fu, sempre a cura dello stesso Dipartimento, con Notificazione del dì 17 decembre seguente, dichiarato aperto l'incanto della Tonnara predetta.

« .... con tutti i patti e condizioni inseriti nella Notificazione
» emanata da questo regio dipartimento nel 27 settembre
» 1822 con la sola differenza che nella medesima viene al-
» l'art. 8 indicato starsi al circondario pubblicato dallo
» Ill.mo sig. Vicario Regio d'Orbetello nel 30 agosto 1822,
» ed ora dovrà intendersi che i diritti di privativa di pesca
» a pro' del nuovo fittuario saranno circoscritti nell'Editto
» pretorio del medesimo signor Vicario come sopra pubbli-
» cato in Orbetello e luoghi annessi sotto il 7 di questo
» mese ».

Scaduto l'affitto novennale nel 1831, pel canone aumentato fino a lire 3200 si bandì nuovo incanto alle

stesse condizioni, per offerte private da tenersi presso il R. Vicario di Orbetello o da trasmettersi presso al Dipartimento delle RR. possessioni in Firenze a tutto il 25 novembre, con che l'affitto da durare 9 anni cominciasse col gennaio 1832. Si aggiunsero tuttavia alcuni articoli, cioè:

Art. 5. Qualora poi l'uso della pesca venisse a mancare per il fatto del Dipartimento locatore come particolare e privato possessore sarà concordata una diminuzione di canone proporzionata al tempo per il quale l'uso della pesca resterà impedito, ma in detta diminuzione non avrà mai luogo a favore del fittuario alcuna azione d'indennità sopra i lucri e profitti che venisse a perdere, quantunque certi e di non dubbia prova.

Art. 9. Il circondario entro il quale dovrà farsi la pesca dei Tonni nei soliti tempi viene determinato come appresso:

Dal punto ove sono situati i porti Natale, Calvello e S. Liberata. Quindi la spiaggia del Pino, il Tombolo fino alla torre delle Saline sul fiume Albegna, e da questo lungo la spiaggia di Levante in linea retta fino al bastimento fisso della Tonnara.

Art. 10. Dentro la sopra enunciata confinazione resta proibita allorquando è in attività la Tonnara ogni specie di pesca con paranzelle o reti di qualunque sorta o altri ordigni o opere manufatte che tendano a prendere o deviare il Tonno o altro pesce dalla Tonnara; e quanto alle paranzelle l'uso di esse resta pure vietato nei tempi della pesca del Tonno in tutta la parte superiore del golfo Talamone.

Tonnare delle provincie meridionali

Reale Rescritto 10 marzo 1824 partecipato dal Ministro di Casa Reale a quello degli affari in Sicilia, col quale si danno disposizioni per impedire la pesca con le Alalungare.

In vista del foglio di V. E. del 6 andante mese ho rassegnato al Re di esserle riferito dal Luogotenente generale in Sicilia che sono riuscite inutili finora tutte le misure adottate, onde impedirsi la pesca con le Alalungare tanto perniciosa a' proprietari di quelle Tonnare, e che d'accordo a quel Direttore generale del Demanio è di avviso che possa esser vantaggioso ancora stabilirsi che oltre gli altri soliti provvedimenti, due barche Scorridoie della Real Marina, fornite da persone probe, e di un capo che meriti particolar fiducia, percorrano il mare dell'isola d'Ustica e quella di Lipari onde porre un argine a tal disordine, mentre individui addetti al Real Servizio non danno luogo a temere gl'inconvenienti che potrebbero avvenire facilmente se si destinassero altre barche non dipendenti dalla Real Marina.

Ha detto quindi la M. S. che non s'incontra difficoltà, quante volte le Scorridoie, delle quali si tratta, non bisogneranno ad altri usi di Real Servizio, comandando nel tempo stesso di scriversene al Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina, come ha già eseguito, affinchè in questo caso prenda gli ordini della M. S.

Nel real nome passo a V. E. l'avviso perchè si serva rimanerne intesa in riscontro al citato di lei foglio.

Norme per determinare la contribuzione fondiaria sulle Tonnare

Ministero delle Finanze,

Napoli, 19 ottobre 1841.

Sul dubbio mosso dal Direttore delle contribuzioni dirette di Noto, se potesse avanzarsi reclamo per mancata locazione delle Tonnare, come si permette per gli altri fondi soggetti a tassa fondiaria, cotesto Consiglio nella tornata del 29 luglio ultimo manifestò il suo avviso affermativo, sulla considerazione che sebbene le tonnare vadano enumerate fra gli oggetti estranei, pure il costume di affittarle, specialmente per quanto riguarda gli estesi fabbricati di cui si formano, fa sì che la mancanza di affittatori in qualche anno costituisca un positivo danno dei proprietari. Quindi il Consiglio ha creduto che sia il caso della letterale applicazione dell'art. 25 del I.° decreto 8 agosto 1833, il quale porta che quando i particolari per accidenti straordinari violenti, soffriranno la perdita di tutta o almeno della metà della loro rendita annuale, potranno reclamare per un rilascio, o per una moderazione, e che le case che rimarranno sfittate produrranno moderazione per gl'imponibili perduti.

Io trovo giusto l'avviso del Consiglio e prego lei a darle questa spiegazione ai Direttori delle contribuzloni dirette di cotesti Reali dominii affinchè diano sfogo ai reclami per mancata locazione delle Tonnare, valutate ed arruolate sopra i nuovi catasti, che si metteranno a mano a mano in riscossione, ammettendo il rilascio e la moderazione di tassa, secondo che la mancanza di affitto sia assoluta e parziale in tutto il corso dell'anno.

Non ho a dirle per ora intorno alle reimposizioni oltre quello che le scrissi nella mia ministeriale delli 4 maggio ultimo.

Mi riserbo tuttavia a darle maggiori schiarimenti a suo tempo.

TONNARE DELLA SARDEGNA

Memoria dell'Intendenza Generale del Regno, intorno ad una domanda di esenzione di tassa di alcuni pescatori di Acciughe.

Due sono le domande contenute nell'unito ricorso dei Patroni Felice ed Andrea Ghio pescatori di Sardelle ed Anciughe nei mari della città d'Alghero, la prima che in grazia d'essere stati essi gl'inventori di questa pesca sieno per certo tempo esenti d'ogni pagamento per le loro barche, e che per gli altri, che in appresso venissero per esercitare la stessa pesca, mediante l'opera degli stessi ricorrenti si fissi un dritto di pescaggio, abolendosi quello che è stato già stabilito di L. 3 a cantara sull'estrazione per fuori Regno delle Sardelle ed Anciughe suddette.

La Giunta Patrimoniale è stata in senso di non doversi aderire ad alcuna di siffatte domande, non a quella dell'esenzione a favore dei ricorrenti, poichè non sussiste la circostanza sulla quale basano essi la domanda, d'essere cioè loro inventori di tal pesca, giacchè è costante, che la medesima si conosceva già da molti anni addietro, tanto è vero che trovasi stabilito il dritto di estrazione sulle Sardelle ed Anciughe come sugli altri pesci salati fin dal 1811; nè deve neppure aderirsi all'altra domanda, poichè la medesima sarebbe pregiudizialissima alle Finanze che hanno maggior vantaggio dal dritto d'estrazione sul pesce, che si estrae di quello, che potrebbe aversi, se si fissasse un diritto di pescaggio, nel modo stesso, che è fissato alle barche coralline, ciò essendo evidentemente dimostrato dallo stato di quel, che le Finanze hanno finora avuto dai dritti sud-

detti fatto il confronto dalla Giunta stessa, con quel che si sarebbe avuto se si fosse esatto il solo dritto di pescaggio. Quindi la medesima è in senso, che il ricorso suddetto si provveda col decreto negativo, non si fa luogo alla domanda.

Cagliari li 17 ottobre 1816.

CUGIA.

Regi Archivii Generali di Cagliari Vol. 1211 *bis.* — *Pesca delle Sardelle, delle Anciughe e delle Alici dal 1816 al 1823.*

Il Segr. di seconda classe
ANDREA PAU.

Avvertenza sopra un ordine generale di proibizione per la pesca delle Sardelle in vicinanza di alcune Tonnare.

Con memoria delli dieci del corrente mese segnata dal Signor Reggente la Reale Cancelleria e dalla Real Giunta Patrimoniale si è proposta a S. E. la proibizione della pesca delle Acciughe e Sardelle nei mesi di maggio e di giugno pel pregiudizio che risulta a quella dei Tonni, ma nella stessa memoria erano determinati i punti ai quali era limitata la proibizione, cioè dalla punta della Caccia alla punta di Cannai, e per la Tonnara delle saline a quel tratto di mare adiacente alla medesima, nel quale si giudicasse pregiudiziale siffatta pesca nella stagione del calato di quella tonnara.

Avendo però osservato il sottoscritto che gli ordini dati da S. E. relativamente alla suddetta proibizione sarebbero generali non determinando i punti ai quali sarebbe la medesima limitata, e ristretta, si fa una premura di metter a vista della stessa E. S. una tale circostanza, perchè si compiaccia lasciare gli ordini opportuni, quando non abbia avuto alcuna particolare ragione per prescrivere in generale

la proibizione, affine che non si faccia ostacolo ad essa pesca in quei luoghi lontani dai punti accennati, ed ove non possa arrecare alcun pregiudizio alle tonnare suddivisate, dovendo anche aversi riguardo alla pesca delle Acciughe in quanto non pregiudica all'altra per i vantaggi che ne risultano allo Stato.

Cagliari, 24 maggio 1817.

Mossa *V. I. G.*

Per R. Servizio
Andrea Pau *Segr.*

Regi Archivii Generali di Cagliari Vol. citato.

Il Segr. di seconda classe
Andrea Pau.

Pregone di S. E. il Vicerè sul diritto di pesca delle Alici e Sardelle, in data 28 aprile 1821.

Noi, Don Ettore Veuillet, Marchese D' Yeune de la Sauniere ecc.,

Ad oggetto di rendere uniformi nella pesca delle Alici e Sardelle li pesi, e li vantaggi in tutti i mari della Sardegna con Pregone Vice Regio delli 24 aprile 1819 venne provvisionalmente stabilito a favore della Regia Cassa lo stesso diritto che colla Carta Reale 14 gennaio 1818 si prescrisse per le barche di simil pesca nei mari di Alghero a favore di quell' Erario Civico.

Affinchè col promuoversi questa nuova speculazione non venisse turbata, od impedita la più interessante e più antica dei Tonni, alla quale si diceva pregiudiziale, fu determinato, che dal primo giorno di maggio fino al 24 giugno non potesse aver luogo la pesca delle Alici e Sardelle dal Capo della Frasca sino alla punta dello Spalmatore nell'isola di Carloforte, e dalla punta di Caprarà nell' isola Asinara fino all' imboccatura del fiume di Coghinas, sotto pena di

scudi 10 per ogni barca, oltre il sequestro di esse, ed arresto personale dei pescatori che venissero colti in contravvenzione.

Dopo tali disposizioni si è fatto osservare, che la corsa dei Tonni col ritardo del suo principio estende per otto e più giorni del già prefisso il termine del taglio delle tonnare, e che nel febbraio del 1820 sul progetto riconosciuto accettabile dalla Giunta Patrimoniale si è dovuto accordare lo esperimento di una nuova tonnara nel luogo detto Cala Brigantino vicino alla punta del Capo Teulada coi riguardi medesimi che si userebbero alle altre tonnare.

Inseguendo quindi gli stessi principii di giusta protezione all' una ed all' altra pesca, abbiamo deliberato di prescrivere quanto appresso:

1.° Fermo rimanendo il disposto nel succitato pregone dei 24 aprile 1819 ai §§ 1, 2 e 3, si intenderà prorogato fino al secondo giorno del mese di luglio il termine fissato nel § 4 per ripigliarsi la pesca delle Alici e Sardelle dal Capo della Frasca sino alla punta dello Spalmatore nell' isola di Carloforte, e dalla punta di Caprara nell' isola Asinara sino all' imboccatura del fiume di Coghinas.

2. Il pescaggio delle Alici e Sardelle nei mari del Capo Teulada dovrà cessare dacchè si metterà in mare la Tonnara di Cala brigantina sino a che segua il taglio della medesima per due miglia all' intorno delle reti, e codardo di essa.

3. In caso di contravvenzione s' incorrerà a termini del disposto del § 5 dello stesso Pregone la multa di pezzi duri dodici, oltre al sequestro delle barche ed ordegni ed al personale arresto dei pescatori.

Ordiniamo ai Governatori, Comandanti, ed a chiunque altro cui possa spettare, come altresì all' Intendente Generale, suoi suddelegati, e qualunque altro impiegato patrimoniale di osservare e far osservare il presente, che verrà pubblicato nella città d' Alghero, Castelsardo, Bosa, Oristano e nella popolazione di Carloforte, e particolarmente notificato a ciascheduno dei patroni delle barche, che si presenteranno in quei porti per la pesca delle Alici e Sardelle,

a quale oggetto ne incarichiamo sotto la propria responsabilità i suddelegati patrimoniali dei rispettivi distretti, che tale è nostra mente.

Dat. Cagliari 28 aprile 1821.

D' YEUNE.

BRUSEN.

Manifesto dell'Intendente Generale, del 3 Giugno 1822,

con cui si fanno note le disposizioni viceregie sul provvisorio compenso al Regio Erario per le indennità che corrispondono al cessato dritto di visita per l'imbarco del Tonno.

Noi, Cav. Don Pietro Francesco Greyfiè di Bellecombe, Intendente Generale delle regie finanze, giudice del regio patrimonio ecc. ecc.,

In contemplazione dei diritti di visita, che si percevevano dagli antichi patrimoniali per l'imbarco del Tonno, e che per l'abolizione dei medesimi seguita in dipendenza del Regio Editto 18 maggio 1820 il Regio Erario ne corrisponde le stabilite indennità, S. E. con suo Vice Regio biglietto delli 29 or ora spirato maggio, ha voluto fissare provvisoriamente e fino a che pervengano le Sovrane determinazioni il pagamento di 24 centesimi ossia mezzo reale, moneta sarda, per ogni barile di Tonno a scabeccio, o salato, che si estrae da qualunque punto del Regno, senza distinzione di peso o capacità.

Il detto Vice Regio biglietto è del tenore seguente:

Cagliari 29 maggio 1822.

In vigore del Regio Editto 18 maggio 1820, essendo aboliti cogli altri diritti anche quelli di visita che si esigevano

dai Patrimoniali per l'imbarco del Tonno sia a scabeccio che salato, e dovendosi in conseguenza regolare il compenso dovuto al Regio Erario, che ne corrisponde le stabilite indennità, sentito l'Intendente Generale, abbiamo determinato di fissare provvisoriamente, e fino a che pervengano le sovrane determinazioni il pagamento di ventiquattro centesimi, ossia d'un mezzo reale moneta sarda per ogni barile di Tonno a scabeccio, o salato, che si estrae da qualunque punto del Regno, senza distinzione di peso o capacità: autorizziamo l'Intendente Generale a dare le sue disposizioni per la piena esecuzione del presente, che verrà notificato ai proprietari ed affittavoli delle tonnare.

Firmato D' AGLIANO.

Controsegnato BRUSEN.

Inseguendo quindi i superiori comandi mentre mandiamo pubblicarsi la sovra estesa Vice Regia provvidenza, abbiamo creduto per l'interesse delle Regie Finanze di prescrivere inoltre, come prescriviamo quanto segue:

1.° Chiunque vorrà estrarre dal Regno del Tonno, dovrà tre giorni prima dell'imbarco presentarsi all'ufficio di dogana più vicino e dichiarare per iscritto il numero dei barili, la loro destinazione, la natura ed il nome del bastimento sul quale devono essere caricati, ed infine il nome del capitano o patrone che lo comanda.

2. Dietro tale dichiarazione un impiegato delle gabelle a ciò destinato si recherà sul luogo, e dopo operata la ricognizione della mercanzia, verrà spedita al dichiarante, previo pagamento del diritto sovra imposto, l'opportuna bolla di sortita.

3. Il signor Direttore delle Regie Gabelle è incaricato di osservare e far osservare da chi spetta le disposizioni contenute nel presente, il quale sarà pubblicato ed affisso nei luoghi e modi soliti ad esclusione d'ignoranza, ed alla copia

impressa in questa Reale Stamperia verrà prestata la stessa fede che all' originale.

Dat. Cagliari 3 giugno 1822.

L' Intendente Generale
C. Greyfiè
Cotta *Segretario.*

Relazione del Ministro delle Finanze sul progetto di legge per la vendita della Tonnara demaniale di Porto Paglia presentato alla Camera de' Deputati il 14 dicembre 1864.

Signori!

In provincia di Cagliari, circondario d'Iglesias, il Demanio possiede una Tonnara, detta di *Porto Paglia,* la quale è attualmente affittata per l'annuo canone di L. 24,000, da cui deducendo annue L. 6768. 88 per i tributi e le riparazioni rimane la somma di L. 17,231. 12 a rappresentare il reddito netto della Tonnara.

La straordinaria abbondanza verificatasi da alcuni anni nel prodotto di quella, ne rialzò di tanto il credito, che da molte parti pervennero domande all'Amministrazione perchè ne volesse cedere in vendita la proprietà.

Ad una vendita non era d'ostacolo il vigente contratto d'affitto, giacchè sebbene non se ne verifichi la naturale scadenza fino a tutto dicembre 1867, pure un articolo del contratto locativo accorda facoltà all'Amministrazione di far cessare l'affitto in caso di vendita col preavviso di mesi sei.

Perciò l'Amministrazione non ometteva di coltivare pratiche per la vendita, ed a seguito delle medesime ottenne un'offerta di L. 430,000, la quale doveva sembrare assai vantaggiosa a fronte dell'attuale reddito della Tonnara.

Avuta tale offerta l'Amministrazione approfittando della clausola contrattuale, diede al conduttore della tonnara la denunzia della locazione fino dallo scorso mese di luglio, ed avrebbe senz'altro proceduto alla vendita secondo le norme ordinarie, se per trattarsi di una proprietà non compresa fra i beni urbani e rustici, di cui la legge 21 agosto 1862 ha autorizzata la vendita, non avesse trovato necessario di subordinare gl'incanti aperti sulla offerta predetta, ed il conseguente deliberamento alla approvazione Parlamentare.

Ma anche ad onta di una tale clausola sospensiva la gara degli attendenti fu così animata che il deliberamento seguì per la cospicua somma di L. 768,500 a favore del signor Giuseppe Ghilino, che poi dichiarò suo compartecipe il signor Giacomo Carpaneto, attuale conduttore della Tonnara.

In data delli 14 corrente fu anche stipulato il regolare contratto, ed è appunto quest'ultimo che io vi presento ora, o Signori, pregandovi di voler dare al medesimo la vostra approvazione.

Il successo ottenuto negli incanti è di per sè tale raccomandazione che io non credo doverne aggiungere altra, e solo mi piace osservare che se un tale successo fu raggiunto si è perchè fu colto per trattare la vendita il punto di massima prosperità della Tonnara, la quale, ove si fosse ritardata la vendita, avrebbe potuto entrare in uno di quei periodi di decadenza, che si manifestano frequentissimi in tal genere di prosperità, tanto che non poche Tonnare demaniali, un tempo fiorenti ed attivissime, ora si giacciono improduttive e dimenticate.

Mi auguro quindi ed attendo piena ed immediata la vostra approvazione.

Legge per la vendita della Tonnara di Porto Paglia in provincia di Cagliari.

25 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE II, Ecc. Ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata la convenzione in data 14 dicembre 1864 stipulata tra il Ministero delle Finanze ed i signori Ghilino Giuseppe e Carpaneto Giacomo per la vendita delle tonnare di Porto Paglia in provincia di Cagliari.

Ordiniamo, ecc. ecc.

Firenze, 25 maggio 1865.

QUINTINO SELLA.

Le clausole più importanti della Convenzione sono . . . . .

1.° Le Finanze nazionali in persona del predetto loro signor rappresentante cedono e vendono ai prenominati signori Ghilino Giuseppe e Carpaneto Giacomo la tonnara Demaniale detta *Porto Paglia*, situata nel Comune di Gonnesa, provincia di Cagliari, e distinta in catastò col numero di mappa trecento novantaquattro, sezione *K*.

Tale cessione comprende il diritto di pesca dei Tonni nel mare di Porto Paglia per tutto il tratto della giurisdizione della Tonnara, non che il palazzotto, magazzini, baracche, cappella e terreni che vi sono annessi, come pure gli attrezzi e mobili inservienti all'esercizio della medesima, il tutto sì e come trovasi partitamente descritto nelle testimoniali di stato sedici maggio mille ottocento cinquantanove formatesi a base dello affittamento in corso.

2.° Salva la garanzia di evizione . . . . . che pur s'inserisce come parte integrante e sostanziale di quest'atto, la Tonnara e le sue dipendenze vengono alienate nello stato pre-

ciso in cui si trovano e come sono possedute dal Demanio, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti che non apparenti, e con tutti i pesi, livelli, censi, decime ed altre annualità perpetue che vi fossero inerenti.

Regolamento per la pesca dei Tonni e del Corallo nei mari del Regno d'Italia.

14 febbraio 1862.

(Ministero delle Finanze)

1.° Chiunque vorrà eseguire la pesca del Corallo nei marí del Regno d'Italia, o stabilire nei litorali del medesimo nuove Tonnare, oltre quelle che già vi esistono, dovrà preventivamente riportare il permesso dalla Direzione delle Dogane, cui nella giurisdizione intenda intraprenderne l'esercizio, ond' essere ammesso a godere delle agevolezze di cui nel presente regolamento.

2. A ciascuno stabilimento di Tonnara già esistente o da istituirsi è accordato il favore del deposito in locali di proprietà privata sia per l'olio che per le altre derrate ed attrezzi, e le provvisioni di bocca di estera provenienza, indispensabili alla pesca, al confezionamento del suo prodotto ed alla manutenzione del personale addettovi.

3. Egual favore di deposito è pure accordato per tutti gli attrezzi e le provviste di bocca, di provenienza straniera, inerenti alla pesca del Corallo.

4. Gli esercenti entrambe le pesche dovranno dar cauzione pei diritti le multe e le spese cui dovessero eventualmente sottoporsi gli oggetti collocati in deposito, e ciò a tenore dell' art. 33 del Regolamento doganale 29 ottobre 1861 e dell' art. 40 delle relative istruzioni disciplinari.

5. Ogni magazzino di deposito sarà chiuso a due differenti chiavi, una delle quali da rimanere a mano dei proprietari o di chi li rappresenta, e l'altra presso la dogana che ne farà l'acquisto a spese dei medesimi.

6. Non si potrà entrare in questi magazzini senza la permissione della dogana e senza l'intervento di agenti doganali. Chi rompesse tal divieto, o per mezzo dei suoi aderenti, non potrà più godere del deposito nei magazzini di proprietà privata, giusta il disposto dell'articolo 39 del regolamento suddetto.

7. Nel mese di gennaio di ciascun anno, i proprietari o appaltatori delle Tonnare sono tenuti di far pervenire alla direzione delle dogane, nel cui circondario sono comprese, una nota in carta da bollo a cent. 50 della quantità e qualità degli oggetti da introdursi in deposito per l'esercizio della pesca, onde possa il predetto ufficio esaminarla ed eliminarne gli articoli che non si riconoscessero indispensabili all'uopo.

8. Tanto gli appaltatori delle Tonnare, quanto i pescatori del Corallo saranno tenuti, al loro arrivo nelle rade o nei porti del Regno, di presentare, entro il termine stabilito, il manifesto degli attrezzi di pesca, cordami e provviste di commestibili, nei modi e forme determinate dal Regolamento doganale, ed in ispecie degli art. 18, 19 e 21.

Prima di tale formalità non si potrà approdare, nè gettar l'àncora in luoghi ove non esistono uffici doganali.

9. Da tali formalità andranno esenti gli attrezzi e commestibili di nazionalità giustificata, purchè non abbiano toccato territorio straniero.

Quelli però provenienti dall'estero dovranno dopo lo sbarco riconoscersi, pesarsi dalla dogana, ed introdursi nei locali destinati al deposito, che gli esercenti dovranno provvedere a proprie spese, mediante cautela della doppia chiave, di cui all'art. 5. La dogana prenderà nota esatta in apposito registro di tutte le singole partite che s'introdurranno, e di quelle che durante la campagna verranno prelevate a misura del bisogno.

Per le Tonnare dovrá inoltre tenersi un secondo registro di caricamento e scaricamento dell'olio estero, da annotarvisi a peso netto, e sotto la deduzione della tara legale, ove si dichiarasse a peso lordo.

10. Tutti i registri di caricamento e scaricamento intavolati per ciascun esercente dovranno presentare in fin di ogni stagione delle pesche, il risultato di quanto rimarrà in fondo dopo deduzione di ciò che si è adoperato o riesportato.

. . . .

20. Il prodotto infine delle due pesche che venisse destinato all'estero, andrà esente da dazio, tranne l'olio di estera provenienza consumato nel confezionamento del Tonno pel quale si pagherà il diritto di riesportazione sulle basi stabilite.

Dal Ministero delle Finanze 14 febbraio 1862.

Circolare del Ministero delle Finanze sul trattamento degli olii impiegati nella confezione dei Tonni di pesca nazionale.

Torino 8 agosto 1864.

L' esercizio della pesca dei Tonni nei mari del Regno d' Italia è retto dai rapporti doganali del Regolamento 14 febbraio 1862, col quale venne determinato il modo di trattamento per l' olio nazionale ed estero adoperato per la confezione di quelli.

Nel diramare colla presente copia di tale Regolamento, devesi osservare che pel Tonno preparato con olio straniero ammesso al benefizio del deposito, si farà luogo a riscuotere il diritto di entrata dell' olio, quando esso Tonno sia destinato per consumo nello Stato; e che si esigerà il diritto d' uscita per l' olio nazionale con cui fosse stato confezionato il Tonno, quando sia destinato alla esportazione.

Questi principii emergono dagli articoli 16 e 18 del citato regolamento, nei quali sono pure accennate le basi su cui deve operarsi la liquidazione dei detti diritti.

Per l' olio straniero poi impiegato nella preparazione del

Tonno spedito dal luogo delle Tonnare all'estero, per la via di mare, si riscuoterà il solo diritto d'ostellaggio.

È quindi necessario che la dogana, a norma degli uffici di destinazione, nello accompagnare altrove i Tonni che partono dalle Tonnare, indichi esplicitamente sulle relative bollette l'origine dell'olio in essi impiegato, e se ne sia stato o no riscosso il dovuto dazio.

Gioverebbe però che tale riscossione avesse luogo presso la dogana di spedizione.

Nello stesso modo che per l'art. 16 suddetto, nel corso d'importazione di Tonno preparato devesi riscuotere il dazio d'entrata per l'olio di cui non è provata l'origine indigena, sarà pel caso d'esportazione da riscuotere il diritto di uscita per l'olio di cui non venisse data la prova della sua origine estera e della sua provenienza dai depositi doganali.

Quando poi si tratti di una spedizione all'estero di Tonno già immesso per consumo, non si avrà alcun riguardo alla provenienza estera o nazionale dell'olio, e dovrà sempre, nella proporzione del regolamento indicato, riscuotersi il dazio di esportazione.

Da ultimo si avverte che le presenti disposizioni non sono applicabili alle tonnare dell'Arcipelago Toscano, le quali trovansi in territorio extra-doganale, per cui i relativi prodotti debbono in ogni caso considerarsi come di estera provenienza.

Tali sono le norme a cui tutti gli uffizi doganali dovranno conformarsi.

Pel Ministro BENNATI.

PESCA DEL CORALLO

La storia della pesca del Corallo per parte dell'Italia, della Francia e della Spagna è narrata largamente e bene in opere antiche e moderne dell' una e dell'altra nazione ([1]) e da queste possono ottenere precisione maggiore di significato le relazioni e i documenti che qui appresso si trovan raccolti.

La vicenda delle ipotesi intorno alla natura del Corallo è cessata felicemente dopo che oggimai la scienza ha riconosciuto come la supposta pianta colorita dal sangue della Gorgone (Orfeo), o questo corpo singolare a vegetazione di pianta e a riproduzione d'a-

([1]) Le opere più pregevoli intorno alla natura e generazione del Corallo o alle industrie della sua pesca e lavorazione sono le seguenti: Gans, *Corallorum historia*, 1630; Boccone, *Recherches et observations touchant le Corail*, 1674; Imperato, *Historia naturale*, 1699; Tournefort, *Mem. de l'Acad. des Sc.* (1700); Marsigli *Lettere all'Abate Bignon* (1706) e *Hist. physique de la mer* (1725); Reaumur, *Mem. de l'Acad. des Sc.* (1727); Peyssonnel, *Traité du Corail* M. S. alla Bibl. del Museo di St. nat. di Parigi; Jussieu, *Mem. de l'Acad. R. des Sc.* (1742); Donati, *Saggio di Storia naturale del Mare Adriatico* pubblicata in francese, poi tradotta in italiano (1758); Guettard, *Mem. de l'Acad. des Sc.* (1760); Cavolini, *Mem. per servire alla Storia dei Polipi marini* (1785); Balzano Pietro, *Trattato sui Coralli* (1790); Loffredo Ab. Saverio, Mem. presentata al Governo di Napoli in nome dei Corallari di Torre del Greco, stampata in Napoli (1790); Sanez Reguart, *Diccionario de la Pesca* (1792?), e più recenti, oltre i trattatisti per la Storia naturale e descrizione scientifica più o meno generale dei Polipi marini, che sarebbe troppo lungo di enumerare, si contano: Balzano Pietro, *Del Corallo, della sua pesca e della sua industria nelle Due Sicilie* — Annali civili, 1838 (parte 1.). Giurisprudenza Amministrativa, 1859 (parte 2.) pubblicata di nuovo col *Codice corallino* del 1790, e il Regolamento sulla pesca del Corallo del 1856, Napoli (1870); Sant'Agabio, *La pesca del Corallo sulle coste di Barberia. Bull. consolare*, T. I, p. 139, 1862; Lacaze Duthiers, *Hist. nat. du Corail* (1864); Ferrigni, *La pesca e la lavorazione del Corallo in Italia* (1864); Panceri, *Il Corallo considerato come specie animale e come prodotto industriale*. V. il Giornale *L'Esposizione internazionale marittima*. Napoli 1871.

nimale (Donati), è realmente una forma insieme e una produzione di animali generati un dall'altro, e tutti insieme associati, cui i naturalisti assegnano luogo e grado fra i Polipi nella famiglia degli Alcionari, e dei quali punto per punto conoscono la struttura e la vita.

Questa nozione medesima però, molto elevata e feconda da altri punti di vista, non importa alla pratica della pesca, se non per quanto può forse servire a raccogliere e combinare utilmente certi dati di fatto intorno ai luoghi, dove si produce naturalmente da' suoi germi il Corallo, a una certa legge ch'esso osserva nel crescere; mentre poi tutto il valore venale del prodotto, incentivo unico della pesca, dipende dall'idea annessa alle qualità esteriori del Corallo stesso presso i diversi popoli che ne fanno uso, e che secondo la civiltà loro anco è assai differente.

Gli Spagnuoli trovano e pescano il Corallo sulle coste della Catalogna, di Valenza, di Murcia, di Granata, fino a Gibilterra, sulle coste delle Baleari e del Marocco.

I Francesi ne hanno sulle coste della Provenza, di Corsica e dell'Algeria; l'Italia ne ha in quasi tutti i paraggi del Mediterraneo, dalla Liguria alle Calabrie e intorno alle coste delle sue Isole, specialmente della Sardegna. Non è però vero come si assevera dagli autori dell'articolo dell'*Annuario della Commissione permanente de la Pesca in Ispagna*, che questa produzione prevalga verso l'apertura dell'Adriatico od in Sicilia, poichè i fondi più ricchi per essa si trovano senza dubbio sulle coste settentrionali di Africa, da Tunisi a Gibilterra [1].

[1] Il Corallo è ricordato da Orfeo di Tracia anteriore ad Omero e ad Esiodo, e pur anco da Teofrasto ed Esichio; Dioscoride ne indica la esistenza presso Siracusa, nel promontorio Pachino o Capo passero; Plinio, che indica l'uso del Corallo come ornamento delle

Non essendo per nulla avverato che il Corallo trovisi nel Mar Rosso, nell'Oceano etiopico, nel Golfo persico, e molto meno nell'Oceano settentrionale, come pure è scritto, non è neppur vero che il Corallo sia produzione esclusiva del Mediterraneo, poichè infatti, sebbene di qualità sensibilmente diversa quanto alla consistenza e al colore, meno pregiato, di forme naturali altresì da far dubitare di una modificazione profonda o di una differenza specifica reale, si pesca del Corallo nei paraggi delle Canarie e da questa parte ne è venuto in commercio recentemente.

armi presso i Galli, accettato dai Romani, assicura che se ne trovava nel Mar Rosso e nel Golfo Persico; nel Mediterraneo poi ricorda come coralligene le isole di Hyères nella Gallia narbonese, Helia e le vicinanze di Trapani, Alsidonia (Ansidonia) presso il Monte argentario, Eritra nell'Asia Minore.

Solino poco posteriore a Plinio parlò del Corallo della Liguria, e tornò a dirne Fazio degli Uberti nel secolo XIII. Del Corallo de' mari africani parla, secondo noi, con ambigua espressione, Sidonio Apollinare di Lione, che visse nel secolo V, ma più apertamente Avicenna nel secolo X.

Gli Spagnuoli pescavano il Corallo intorno al Capo Quier nella Catalogna; sulle coste di Corsica e di Sardegna concorrevano i Portoghesi nel secolo passato, ma il Corallo delle coste di Sardegna era noto fino nel secolo X, e le coste medesime furono frequentate quasi esclusivamente dai Torresi dalla metà del secolo XVI fino al 1780, quando essi volsero alle coste Africane dove scoprirono i fondi di *Summo* e dell'*Isolone*.

Fondi coralligeni sono noti presso Lipari, intorno a Sorrento, nelle vicinanze di Taranto; sulle coste di Calabria si conosceva il Corallo fino dal secolo XVII. Fra Sciacca in Sicilia e l'Isola di Pantelleria è la *Secca del Corallo* nota ai pescatori, come la *Secca di Tizzano* e la *Secca grande* fra la Corsica e la Sardegna; si ha poi Corallo intorno all'Isola di Corfù, nei mari di Cipro e di Caramanica dove a principio del secolo pescavano quei di Ragusa.

Molte sono poi le località specialmente nominate dai pescatori di Corallo nel Golfo di Napoli e fuori. — Si hanno così gli scogli coralligeni già additati dal Cavolini, quasi nel mezzo del Cratere di Napoli a 5 o 6 miglia da Castel dell'uovo — gli altri presso Vico equense fra l'Isola di Capri e il promontorio di Minerva, conosciuti fino dal tempo di Roberto d'Angiò.

V. per questa e altre indicazioni Balzano Pietro — Del Corallo e della sua pesca e della sua industria nelle Due Sicilie, Ann. civili del R. di Napoli, 1839, nuov. edita, Napoli, 1870.

In qualunque luogo il Corallo si mantiene a notevole profondità nel mare fra dieci e 100 braccia o passi marini di M. 1, 62 circa, e i suoi rami pendono dagli anfratti degli scogli. Cresce assai lentamente per animali che a modo di gemma pullulano l'uno dall'altro, si moltiplica per uova fecondate da cui nascono larve mobilissime che poi fissate divengono il principio della nuova colonia. È da riporsi fra le favole l'asserzione ripetuta da qualche scrittore, che in Sardegna si sappia seminare e farlo nascere a piacimento ([1]).

L'incremento del Corallo è assai lento, e da questa condizione, come dal fatto che le migliori pesche avvengono sui banchi di prima scoperta, o nei luoghi dove per lungo tempo la pesca fu abbandonata, se ne deduce una indicazione pratica di grande importanza, non considerata assai e anco meno osservata, e che dovrebbe consistere nel dividere l'area della pesca, e nell'esercitare la pesca medesima con certa regola di alternativa nell'una divisione e nell'altra, come invero il Governo francese ebbe in animo di prescrivere sulle coste Africane.

Tutti gli espedienti antichi e moderni della pesca smentiscono che il Corallo

. . . . quodque
Vimen in aequore erat, fiat super aequora saxum

ed ogni modo di pescare ha invece principio la fragilità del Corallo stesso sott'acqua.

I nostri documenti parlano del meccanismo della pesca. Vi è qualche differenza fra gli antichi e i moderni strumenti, e quelli adoperati dai pescatori di di-

([1]) V. Bull. de la Soc. d'Acclimatation, T. 3, p. 221 ! (1856). Si dice però di un'esperienza non di disseminazione, ma se mai di raccolta, riuscita felicemente al Cavolini nel Golfo di Napoli, dove fatti gettare dei frantumi di terra cotta in certa località furono più tardi trovati arricchiti di arbuscoli di Corallo.

verso paese son diversi fra loro, come differiscono ancora quelli di un paese istesso, secondo l'esercizio della pesca più o meno a largo dalla costa.

Donati e Marsigli descrivono l'*Ingegno* di cui si fa uso anche oggi, e di cui parlano tutte le Relazioni che qui dietro succedono; — ma oltre a questo parlano della *Salabre*, un altro arnese, specie di leva da manovrare sott'acqua per via di corde, armata a un'estremità di un cerchio di ferro per rompere, e di un sacco di rete per raccogliere il Corallo rotto (1).

L'Ingegno è più grande o più piccolo, da quello colle braccia lunghe 4 metri, tentato sulle coste d'Africa, all'altro più comune delle grandi barche da 16 e 12 tonnellate, che ha braccia di circa 2 metri di lunghezza, ad altri ancora più manevoli, le cui braccia hanno metri 0, 50 di lunghezza soltanto. — Gli Spagnuoli armano i capi di questo loro ingegno più piccolo còn cerchi di ferro e sacchi di rete, ma sono in avversione dei loro compari di altro paese, e l'usare di questo arnese in Africa è anco proibito. — Le braccia dell'antico ingegno sono semplicemente incrociate e son caricate all'incrociatura da un pezzo di pietra; oggi si è preso a costrurre di ferro la parte centrale della croce colle braccia corte e vuote, e prolungarle poi alla lun-

(1) Non si ha notizia del modo usato dagli antichi per pescare il Corallo, e non è improbabile che una buona parte almeno ne traesse direttamente colle mani, tuffandosi in mare.

Un istrumento descritto da Pietro Dan (*Hist. de la Barberia descript. des Bastions de France*) nel secolo XVII, consisteva in un rastello di legno munito in una rete, che si faceva affondare per mezzo di pietre e urtare contro gli scogli sollevandolo per prender quindi il Corallo.

Poco diverso era la *Salàbre* dei provenzali di cui parla Marsigli. Nel 1827 si videro sulle Coste di Barberia degli Inglesi tentare la pesca con un tripode di ferro munito di una rete, quasi una specie di draga, ma non riuscirono a effetto di conclusione. Balzano, Opera citata, p. 65.

ghezza voluta, incastrando nel vuoto legni della necessaria misura.

Due strumenti accessori, sono il *Tortolo*, grosso anello di ferro del peso di circa 100 Chil., coll'apertura di circa 25 cent., fasciato di corda, che infilato nel canapo dell'ingegno guidato da questo si lascia cadere verticalmente sugli scogli dove per avventura l'ingegno siasi impegnato, affine di romper quelli e liberare l'arnese. Lo *Sbiro* è una specie di Erpice, che anch'esso si cala sul luogo dove l'ingegno è restato preso, e si fa manovrare da un'altra barca per sbarazzarlo.

Una serie di arnesi fu inventata e descritta nel secolo passato da Beraud, in una memoria premiata dall'Accademia di Marsiglia il 1787.

Nei tempi nostri si è tentato la pesca collo Scafandro, e chi scrive l'ha veduta praticare presso Livorno, dove pure furono trovati alcuni saggi di Corallo assai belli; ma fin qui l'asprezza dei fondi Coralligeni, le grandi profondità a cui bisognerebbe discendere e mantenersi, l'agitazione del mare alla superficie hanno mandato a vuoto i tentativi fatti per più vaste imprese in Africa, a Mansouria, presso Djidelli, presso Bona, presso Marsiglia, o son riusciti fatali ad alcuni dei palombari, e non sempre per cause dipendenti dagli apparecchi e dal loro uso, ma per quella delle pressioni alle troppo grandi profondità. Si sono visti palombari avvezzati già nei porti di Marsiglia o Tolone ai lavori ordinari « risalire sani, salvi e senza nessuna indisposizione; mezz'ora di poi soffrire di nausea e di vomiti; due ore dopo spirare » [1].

Allo Scafandro ordinario, certo Signor Emilio Clausolles

[1] Lacaze Duthiers, Hist. nat. du Corail, pag. 255.

di Barcellona, sostituiva nel 1864 un apparecchio mantenuto in opera da una macchina a vapore di Erikson, col quale ad un tempo si provvede alla respirazione e stazione subacquea di quattro pescatori, e furon fatte con esso esperienze l'esito delle quali favorevole assai quanto agli effetti dell'apparecchio stesso, riuscirono negative poi per le circostanze sotto le quali furono eseguite (1).

Se i battelli sottomarini e la Torpedine Torelli potranno dare altri effetti sarà da vedere.

Non dovendo qui entrare a discutere sulla pesca del Corallo, ma per via delle Relazioni ufficiali e dei Documenti indicare in qual condizione siasi trovata essa o si trovi quanto al'Italia, ai documenti raccolti facciamo posto.

(1) V. Annuario de la Comision permanente de Pesca para 1868, p. 278 e seguenti.

I.

Relazione della Sottocommissione di Genova sopra una serie di quesiti proposti dal R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio intorno alla pesca, alla lavorazione e al commercio del Corallo, colla Circolare del dì 27 marzo 1870 (1).

Pesca del Corallo.

Le barche che si destinano alla pesca del Corallo sono 54 circa, di tonnellate 138 complessivamente, armate tutte nel piccolo paese di S. Michele fra S. Margherita e Rapallo.

Nel 1868 si armarono 45 barche della portata di 123 tonnellate e nel 1865 N.° 54 di tonn. 127.

Ogni barca è montata da 7 marinai ed un padrone, cosicchè in tutto le persone addette a questa pesca si possono valutare a 400.

Il capitale impiegato consiste in una barca di 2 a 3 tonnellate del valore da 7 ad 800 lire, negli utensili necessari alla pesca, che costano quasi altrettanto, e nell'importo dei viveri necessari ad 8 uomini per lo spazio di 7 mesi circa, cioè L. 2000 per barca, e così in tutta la pesca si hanno

Barche per la portata di tonnellate	N.°	138
Uomini	»	432
Capitale	L.	108,000

N. 22 barche pescano nelle acque nazionali, 32 in acque straniere.

(1) Le diverse risposte sono qui riferite con ordine alquanto differente da quello con cui furono ordinate seguendo le domande della circolare del ministero.

La quantità media di Corallo pescato ascende a circa 2700 chilog. che a L. 90 il chilog. costituisce un totale di L. 243,000.

Di questo corallo $^4/_5$ circa sono pescati sulle coste di Corsica, e di Francia, e qualche poco sulle coste di Spagna e Barberia, $^1/_5$ nelle acque della Sardegna. Anche una o due barche pescano sulle coste della Liguria.

Dalle statistiche del Ministero della Marina si vede più precisamente che nel 1868, 23 barche andarono in Corsica, 1 a Finale, 2 a S. Raffaele (Francia), 6 a S. Tropez e 13 in Sardegna.

Il Corallo giunto in Genova dall'estero, coll'aggiunta della sue speciali provenienze, nel sesennio 1864-69 risulta dalle seguenti cifre estratto dai libri della nostra Dogana come appresso:

	1869		1868		1867		1866		1865		1864	
	Ch.	L.	Ch.	L.	Ch.	L.	Ch.	L.	Ch.	L.	Ch.	L.
Francia	3356	65760	10542	212400	"	"	4893	133700	5126	102000	10739	237350
Stati Barbareschi	"	"	1070	21400	7497	157700	"	"	"	"	"	"
Spagna	5887	110160	10339	206780	11642	232800	4601	94000	6862	130000	2083	42220
Inghilterra	1030	20000	"	"	841	17040	1552	100000	315	600	1957	39860
Stati Romani	"	"	"	"	"	"	450	9000	"	"	"	"
America merid.	"	"	"	"	"	"	"	"	358	7000	20	400
Portogallo	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	443	8860
Algeria	"	"	"	"	340	6800	"	"	"	"	"	"
Tunisi	"	"	"	"	946	15300	"	"	"	"	"	"
Livorno	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11146	305270
(Italia) Porti fr.	"	"	228	4980	3735	75960	3822	88000	7889	150350	"	"

In questo Corallo è però compreso anche quello pescato dalle nostre barche all'estero, ma, come venne assicurato, non eccede i 2000 Chilog.

Grandissima è la decrescenza della pesca, alla quale in passato si applicava un numero maggiore di barche e di più grossa portata.

Al dire di un vecchio mediatore 40 anni addietro parti-

vano dal Comune di S. Margherita non meno di 200 barche, che importavano in paese da 6 a 7 mila lire di Corallo, e queste notizie vennero confermate da altre persone che si interrogarono.

La principale ragione della decadenza devesi attribuire a che i marinai trovano più lucrosi impieghi in tutte le altre navigazioni.

Si otterrebbe qualche buono effetto se si riuscisse a far sopprimere le tasse che si pagano da coloro che pescano nelle coste straniere, come p: es. quella di 400 fr. per barca che si esige dal Governo francese dai pescatori sulle coste dell'Algeria, e l'obbligo di concorrere con speciali retribuzioni al mantenimento della Cassa degli Invalidi pei marinai francesi per coloro che pescano sulle coste della Francia.

Le condizioni igieniche dei pescatori sono assai buone non andando soggetti ad alcuna speciale malattia, eccezione fatta di coloro che si recano a pescare nelle acque della Sardegna, ove vanno soggetti alle febbri perniciose.

Le condizioni economiche dei pescatori di Corallo invece sono le più misere non guadagnando in media che L. 20 circa al mese oltre il mantenimento, mentre la paga dei marinari nelle navigazioni di gran cabotaggio o di lungo corso ascende da L. 60 a 70.

I marinari che montano le barche addette alla pesca del Corallo non hanno salario, ma vanno *a parte,* perocchè è uso dividere il benefizio netto d'ogni barca in 12 parti e $^1/_2$, delle quali i marinai ne prendono una ciascuno, le barche pure una, il padrone 1 e $^1/_2$ e l'armatore 3, ogni parte si può calcolare da 120 a 170 franchi, ed è il corrispettivo di circa sette mesi di lavoro. Il mozzo ha $^1/_3$ di parte.

L'armatore ad ogni quota di abusive lire 600 di Genova, pari a L. 480, guadagna una parte, e regala di proprio mezza parte al padrone che comanda la barca.

La *Colonna* è divisa in parti d'attrezzi da pesca e contanti effettivi per le provviste di bordo, pel mantenimento dell'equipaggio, e spese di porti, ecc., che ammontano in media alle L. 2000 per barca come si accennò di sopra.

Le barche mettono in mare sul finire del mese di marzo o al principio di aprile e ritornano allo spirare di settembre o al principio di ottobre. La campagna dura quasi 7 mesi.

L' apparecchio di cui si servono i pescatori di Corallo consta di due bastoni di mediocre grossezza lunghi metri 1, 20 ciascuno, posti in croce, e aventi sul punto della loro intersezione una pietra del peso di Ch. 16, che serve per calarli al fondo del mare. Appese agli stessi bastoni pendono 20 *cestelle* formate di spago *sfattonato*, ridotto in maglie a modo di reti e all'estremità un *raspino* di ferro con un piccolo sacchetto sottostante, ove cade il Corallo staccato dagli scogli.

Nel mezzo poi dell'ingegno è legato un cavo di M. 100 circa, che raccomandato ad un argano per l'altro capo, serve a calare, manovrare e salpare l'ingegno.

Fatto discendere questo apparecchio sul fondo del mare ove si conosce l'esistenza del Corallo vi si strascina lentamente. I rami del Corallo si intricano nei fili della rete e quindi sono estratti con questa dal mare.

I pescatori non incontrano alcun ostacolo nell'esercizio della loro professione e bisogna curare onde non se ne introducano nei nuovi regolamenti che si vogliono compilare.

Non vi sono di fatti altri impedimenti che le tasse che si pagano dai pescatori specialmente sulle coste di Barberia e su quelle della Francia come si è indicato di sopra, e se la pesca è poco esercitata sulle coste Italiane è perchè il Corallo vi è poco abbondante e gli uomini preferiscono applicarsi a più lucrosi esercizi.

Non si saprebbe indicare alcun mezzo per aumentare la pesca sulle coste nazionali, e si crede che se in qualche parte del Mediterraneo si trovassero dei luoghi in cui la pesca del Corallo presentasse degli utili, questi si scoprirebbero dalla industria privata.

Le condizioni igieniche dei pescatori essendo buone non si sa come potrebbero essere migliorate con regolamento governativo.

Nè, a meno che il Governo voglia accordare dei premi ai pescatori di Corallo, si ritiene possibile migliorare le condizioni economiche dei medesimi, essendochè essi si applicano con tutta l'intensità di cui sono capaci per trarre il maggior lucro possibile dalla loro professione.

Lavorazione e commercio [1].

Circa 10 o 12 mila contadini uomini e donne e ragazzi lavorano nelle vicinanze di Genova, nelle ore in cui non sono occupati nella coltivazione dei campi, al taglio, bucatura, tondamento e pulitura del Corallo, guadagnando in media da 50 ad 80 cent. al giorno, quando lavorano.

In città vi sono tre fabbriche per l'incisione, molto decadute dall'antica prosperità; esse occupano poche decine di operai che guadagnano circa 3 fr. al giorno. In queste lavorano pure alcune donne che guadagnano da L. 1 a l. 40 al giorno.

Il prezzo medio del Corallo importato in Genova nel sesennio 1864-69 fu di L. 429,281. Un mediatore fece ascendere questa cifra ad 800 mila lire ed un negoziante a 2 milloni di lire.

In oggi però l'importazione di questo articolo è la metà di quello che aveva luogo negli anni predetti, sebbene fino d'allora grandi fossero le lagnanze sulla decadenza di questa industria.

[1] Dei luoghi e metodi della lavorazione del Corallo presso gli antichi non si hanno notizie. — Plinio avendo conosciuto soltanto il Corallo tagliato in grani lo ebbe per una produzione bacciforme.

Nei tempi moderni Trapani sembra essere stata la prima città in cui la lavorazione del Corallo abbia preso piede, ed è ricordata per questo da Boezio di Boet nel 1500, dopo la metà del secolo XVII, aveva 35 fabbriche, e si parla di un Antonio Ciminelli che fu fra i suoi artefici più rinomati. — Un Carmelo Cardillo trapanese sembra aver portato l'arte della lavorazione del Corallo in Livorno nel secolo passato. — Genova pure ebbe la sua arte dai Trapanesi — Marsiglia e Lione, dove pure si lavorava il Corallo, non facevano però che bottoni e minuti ornamenti, mentre a Trapani si aveva l'arte d'inciderlo e lavorarlo in ogni forma. — V. Balzano Pietro, Op. cit.

Il prodotto di questa industria è valutato assai concordemente ad un 20 p. $^0/_0$ del costo totale del Corallo greggio, spese ed utili compresi.

Pochissimo è il Corallo attualmente smerciato in paese.

Quasi tutto il Corallo lavorato in Genova va all' estero, cioè principalmente nell' India, in Russia, in Germania, in Egitto e nel Marocco.

Non pare che i Coralli trovino ostacoli per parte delle dogane estere alla loro introduzione nei vari paesi ove vengono importati, ed a questo riguardo i nostri fabbricanti non muovono lagnanze.

In forza del trattato colla Francia il Corallo anche tagliato, non montato, è esente dal dazio d' introduzione in quell' impero. Negli altri trattati non pare sia fatta menzione del Corallo.

Non si hanno osservazioni speciali da fare sulle condizioni igieniche dei lavoratori del Corallo, che sono tanto buone come in qualsivoglia arte sana. Le condizioni economiche tendono a diventare sempre più cattive quanto più questa industria va perdendo d'importanza.

L'industria del Corallo non può essere prospera quando la moda non ne ricerca i prodotti, e non si saprebbe che cosa potrebbe fare il Governo per migliorarla, se non è in grado di diminuire le tasse che l' aggravano. Così è per questa come per tutte le altre industrie del paese.

Documenti intorno alla pesca del Corallo per la Liguria e per la Sardegna, sotto la Repubblica di Genova, il Regno di Sardegna ed il Regno d'Italia (1).

a) **Repubblica di Genova.**

STATUTI SULL'ARTE DEI CORALLARI

Capitula artis coraliorum.

In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis Patris Filii et Spiritus Sancti. Beatae Mariae semper Virginis ac Beatorum Apostolorum Simonis et Judae, Beati Laurentii Martiris Protectoris Ecclesiae Januensis, ac Beati Georgii victoriosissimi Vexilliferi Comunis Januae et totius Curiae Caelestis Amen. Ad honorem et gloriam Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Sacrique Romani Imperii etc. ac infrascriptae artis coraliorum augumentum.

De non utendo aliis usibus vel ordinibus quam in Capitulis annotatis.

Cupientes tollere cabilla comspirationes iuramenta promissiones uniones et ligas quas ad invicem faciunt homines artistae seu artifices civitatis et burgorum Januae pro eorum proprio commodo et ad damnum et lesaonem ac detrimentum totius Reipublicae Januensis: statutum et ordinatum est. quod si homines dictae artis coraliorum de cetero facerent

(1) Secondo la norma tenuta per i documenti intorno alla pesca di mare, si portano sotto il Compartimento di Genova con quelli della Repubblica tutti gli ordini sulla pesca del Corallo dell'antico Regno e Viceregno di Sardegna, e del Regno d'Italia.

orctenus (*sic*) vel in scriptis aliquos ordines sive usi fuerint ordinibus qui essent contra bonum publicum nisi tantum quantum in praesenti volumine. quod consules dictae artis cadant in poenam a libris quinque usque in decem. quilibet ex consiliariis a libris tribus usque in sex. et quilibet alius dictae artis a libris duabus usque in quattuor pro quolibet et qualibet vice et ultra secundum formam iuris et capitulorum Communis Januae.

De consulibus et consiliariis eligendis.

Volentes ordinem dare hominibus dictae Artis sub quo dicta eorum ars bene et diligenter gubernetur, statutum et ordinatum est quod annuatim per homines dictae Artis tempore ab ipsis statuendo eligantur duo Consules et quattuor Consiliarii tantum qui curam habeant de iis omnibus quae arti eorum pertineant et opportune provideant. quod Capitula contenta in praesenti volumine effectualiter observentur.

De obediendo Consulibus.

Item quod unusquisque dictae Artis teneatur et debeat parere et obedire mandatis Consulum dictae Artis in iis quae ad ipsam artem spectant licitis ac honestis. Et hoc sub poena a soldis quinque usque in vigintiquinque arbitrio Consulum. et Consiliariorum pro quolibet contrafaciente et totiens quotiens fuerit contrafactum. in cognitione praefatorum Consulum et Consiliariorum.

De ratione reddenda per Consules
de veteri Consulibus et Consiliariis novis.

Item quod Consules dictae Artis qui de proximo creabuntur et pro tempore erunt teneantur et debeant reddere rationem novis eligendis Consulibus et Consiliariis de iis omnibus quae ad manus ipsorum pervenerint occasione dictae artis infra

dies quindecim post exitum eorum Consulatus sub paena florenorum quattuor.

De balia Consulum in quaestionibus decidendis.

Item quod Consules dictae artis possint ius reddere et rationem facere inter homines dictae artis usque in quantitatem librarum decem Januinorum et ab inde infra de et pro rebus spectantibus ad dictam Artem et dependentibus ab ea tantum aliquo alio Capitulo in contrarium faciente non obstante.

De iuramento praestando per homines Artis praedictae eorum Consulibus.

Item quod omnes et singuli dictae Artis teneantur et debeant sacramentum praestare et facere ipsis Consulibus et Consiliariis de observandis statutis et ordinamentis praesentibus semel in anno tantum sub poena a soldis quinque usque in decem in cognitione et arbitrio Consulum et Consiliariorum praedictorum.

Quod Consules et Consiliarii teneantur rixantes concordare.

Item teneantur Consules et Consiliarii rixantes de dicta Arte infra triduum concordare sub poena soldorum viginti pro quolibet eorum et qualibet vice si fuerint negligentes in aliquo praedictorum. Et quilibet ex rixantibus ipsis Consulibus et Consiliariis ac mandatis eorum licitis et honestis debeant obedire sub poena florenorum duorum pro quolibet contrafaciente et inobediente.

De fraude non committenda in Arte praedicta.

Item quod si aliquis de dicta arte cuiuscumque conditionis vel gradus existat sive magister sive laborator inventus

fuerit fraudem aliquam vel baratariam aut etiam furtum vel latrocinium committere. tunc incontinenti facta fide legitime de dictis fraude barataria vel latrocinio condemnetur et puniatur per Consules et Consiliarios dictae artis prout et usque in eam quantitatem eis videbitur. Et ultra privetur ab exercitio dictae Artis per certum tempus arbitrio ipsorum Consulum et Consiliariorum secundum qualitatem et quantitatem delicti: salvis semper aliis poenis a iure et ex forma Capitulorum Januae statutis.

Ne pignora capi prohibeantur.

Item quod aliqua persona de dicta Arte non prohibeat nec prohibere debeat nuncio ipsorum Consulum. qui aliqua occasione licita mandaverit pignorari aliquem de dicta Arte quominus dictus Nuncius capiat dictum pignus sub poena soldorum quinque Januinorum pro quolibet contrafaciente seu prohibente et qualibet vice.

De condemnationibus faciendis et exigendis.

Item quod Consules et Consiliarii dictae Artis possint super praedictis omnibus auctoritate propria et sine licentia alicuius Magistratus inquirere veritatem et inquisitionem facere et condemnare et punire contrafacientes secundum formam praesentium statutorum et poenas exigere et recuperare ab illis quos condemnabunt et ad soldum eos compelere remediis iuris et ad omnia et singula quae in praesentibus statutis continentur observandum. Et banna sive poenae quae exigentur per ipsos Consules et Consiliarios dividantur pro dimidia operi portus et moduli et pro reliqua dimidia dictae Arti salvo si accusator intervenerit tunc pro tercio dividantur.

Quod condemnati solvant infra quindecim dies.

Item quod qui fuerit sive fuerint per ipsos Consules et Consiliarios condemnati vigore praesentium Capitulorum vel alicuius eorum teneatur sive teneantur et debeant solvere

infra dies quindecim proxime venturos a die condemnationis factae computandos.

De condemnationibus exigendis et applicandis.

Item quod Consules dictae Artis teneantur exigere omnes condemnationes factas tempore Consulatus ipsorum et partem Officio portus et moduli contingentem consignare Dominis Patribus Communis sub poena solvendi de suo proprio. Item quod omnium poenarum et totius eius quod exigetur vigore et occasione praesentium Capitulorum medietas sit operis portus et moduli et alia dictae Artis. Salvo ubi fieret mentio de accusatore tunc dividatur ut supra.

De taxatione facienda per Consules et Consiliarios.

Item quod omnes et singuli magistri de dicta arte teneantur et debeant quotienscumque eis vel alicui eorum per Consules dictae artis requisitum fuerit dare et consignare ipsis Consulibus a soldis quinque usque in viginti Januinorum convertendos in utilitatibus et rebus necessariis dictae arti prout ipsis Consulibus et Consiliariis visum fuerit dum tamen haec solutio non excedat in aliquo Consulatu summam dictorum soldorum viginti pro quolibet dictae Artis.

De non incantandis domus vel appothecis.

Item quod aliqua persona dictae Artis cuiuscumque conditionis existat non audeat vel praesumat adimere vel adimi facere per se vel alium seu alios eius nomine aliquam domum vel appothecam in qua aliquis dictae Artis habitet vel moretur seu laboret. Sub poena librarum decem Januinorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice et applicanda ut supra liceat tamen non obstantibus praedictis cuicumque domino talis domus de re sua disponere prout sibi placuerit.

Ne quis dictae Artis ad se vocet euntem vel exeuntem ab appoteca vel ad appotecam alterius.

Item quod aliquis de dicta Arte cuiuscumque conditionis existat sive magister sive magistri sive famulus discipulus

laborator vel familiaris non audeat vel praesumat requirere vel ad se vocare mercatorem volentem emere aliquam quantitatem coraliorium laboratorum vel non laboratorum cuiusque conditionis et qualitatis existat ipso mercatore existente in seu coram appotheca sive ante appothecam alicuius dictae artis et si quis contrafecerit seu inventus fuerit contrafecisse condemnetur seu condemnari debeat per Consules dictae artis a soldis decem usque in quadraginta Januinorum pro quolibet et qualibet vice applicanda in cognitione ut supra.

Ne forenses qui non didicerint artem in civitate Januae possint eam facere.

Item quod nullus forensis qui non didicerit dictam artem in civitatem Januae cum aliqua dictae Artis et non steterit ad illam adiscendam per spacium temporis in praesentibus Capitulis ordinatum ad cartham possit vel valeat exercere dictam artem nec appothecam pro magistro dictae artis aperire sub poena florenorum centum applicanda ut supra salvo si dictus talis forensis dictam Artem didicerit et ad chartam steterit cum aliquo ex dictis magistris ut supra. Quod tunc possit et debeat finito tempore servitutis praedictae pro magistro acceptari et tamquam magister aperire appothecam. possit tamen dictus talis forensis pro laboratore ad jornatam laborare cum aliquo ex dictis magistris si forte dictam Artem didicisset extra Januam non obstantibus praedictis.

De famulis non accipiendis nisi cum instrumento ad terminum infrascriptum.

Item quod aliquis magister de dicta Arte non possit de cetero modo aliquo accipere seu accipi facere aliquem famulum seu discipulum causa manendi secum ad adiscendum et operandum dictam artem ad minus tempus quam sint anni septem cum publico instrumento. Ita quod ille discipulus habitare vel morari non possit ultra dies quindecim in domo illius cum quo se voluerit concordare absque in-

strumentu. Et intelligatur servire et stare ad dictam Artem adiscendam et operandam dictis annis septem continuis. Si quis vero contrafecerit qualibet vice in libris decem condemnetur applicandis ut supra nec possit dictus famulus dictam Artem exercere nisi steterit et se concordaverit ut supra. Ita tamen quod praedicta non habeant locum inter filios civium cum inferius aliter sit provisum.

De alienis famulis non receptandis.

Item quod aliquis de dicta Arte non audeat vel praesumat receptare aliquem famulum alicuius appothecarii dicta Aertis nisi primo serviverit annis septem ut supra et modo praedicto. nec eidem tali famulo si culpa vel defectu ipsius esset dare aut praestare auxilium consilium vel favorem nec aliquod laborerium clam vel palam nisi de voluntate magistri sui: Consulis et Consiliariorum dictae Artis processerit. Sub poena a libris decem usque in viginti quinque Januinorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice applicanda ut supra. Et praedicta procederent et non aliter.

De non dando ad laborandum laboratoribus dictae Artis dare debentibus vel obligatis ut infra.

Item quod aliqua persona dictae Artis non det ad laborandum alicui laboratori dictae Artis dare debenti aliquid alicui de dicta Arte postquam de ipso debito fuerit cognitum per Consules et Consiliarios dictae Artis si debitum fuerit de libris decem et abinde infra. si vero fuerit de dictis libris decem supra eo casu post quam fuerit cognitum per Dominos Vice Duces. Et hoc donec dicto tali recipere debenti satisfecerit vel cum eo fuerit in concordia.

De non exercendo dictam Artem nisi ut infra.

Item quod nullus possit exercere dictam Artem nec esse de arte praedicta nisi serviverit dictae arti per dictos annos

septem ut supra exceptis filiis alicuius magistri dictae artis qui sine aliqua exceptione dummodo possint et sciant si sibi eligerint dictam Artem exercere possint et eis liceat sine aliquo impedimento vel solutione.

De eundo ad luminaria.

Item quod quilibet dictae Artis teneatur ire cum suis Consulibus ad luminaria Beatorum Apostolorum Simonis et Judae cum suis Brandonis. Sub poena florenorum quinque pro quolibet vice. nec teneantur aut cogi possint Consules et homines dictae Artis ire ad aliquod Branium (*sic*) vel luminaria Immo ab ipsis omnibus sint paenitus exempti et absoluti usque quo dicta Artis creverit et aliud ordinatum fuerit per Consules et homines dictae Artis.

De festivitatibus celebrandis.

Item quod omnes et singuli dictae Artis teneantur et debeant celebrare festivitates praeceptas ab Ecclesia et praecipue festum Sancti Rochi. Sub poena floreni unius auferenda a quolibet contrafaciente totiens quotiens fuerit contrafactum applicanda ut supra.

De sponsis associandis.

Item quod quum contingit aliquem dictae Artis aut filium alicuius ipsius Artis uxorem ducere vel aliquam eius filiam dare ad nuptias teneantur homines magistri et laboratores dictae Artis dictas uxores sponsas seu filias sociare ut moris est sub poena soldorum decem pro quolibet contrafaciente et qualibet vice applicanda ut supra.

De societate facienda pro sepulturis.

Item quod si quis dictae Artis morì continget teneantur magistri et laboratores ipsius Artis ire ad domum illius

defuncti ipsumque ad Ecclesiam cum Consulibus associare. Si quis autem contrafecerit condemnetur in soldis quinque usque in viginti quinque per Consules dictae Artis totiens quotiens contrafactum fuerit.

Quod Januenses filii stare debeant ad dictam Artem adiscendam per quattuor annos tantum.

Verum quia inconveniens ac incongruum esset cives Januae quorum patres et maiores sui in praesenti civitate Januae annos quinquaginta vixerint pari conditione tractari. Ideo statutum et decretum est quod cives nati in praesenti civitate Januae et eorum successores possint et eis liceat exercere dictam artem omni exceptione remota dummodo dictae Arti adiscendae annos quattuor operam dederint nec ultra dictos annos quattuor dictae Arti servire teneantur. Quod idem censeatur et intelligatur de fratribus magistrorum dictae Artis statutum atque decretum.

De iis qui coralios furantur.

Item quia plerumque compertum est famulos et laboratores qui in aliena officina sive appotheca dictam Artem exercent. secum occulte deferre coralios: ut postea si eis videbitur possint commutare cum illis quos eorum magistri laborant: ex quo et fraudes quottidie committuntur et maxima damna sequuntur. Ideo volentes huiusmodi maliciis occurrere. et huic communi iacturae consulere: statutum atque decretum est quod omnes et singulae personae quae coralios laborari facient sive sint magistri dictae Artis sive alius cuiusvis conditionis existat possint et valeant ac eis liceat et licitum sit quacumque via eis fuerit possibile et magis expediens perquirere et seu perquiri facere omnes famulos et laboratores quos habuerint et in eorum vestibus et diploide ac camixiis perscrutari. et oculata fide inspicere si tales coralios secum occulte deferunt. Et si quis inventus fuerit in praedictis deliquisse liceat dictae tali personae sive magi-

ster sive alius quisvis fuerit dictos tales coralios adimere et auferre nec ad eos restituendos ullo modo cogi possit. Et ultra delinquens mulctetur ultra amissionem coraliorum a floreno uno usque in quinquaginta arbitrio Consulum et Consiliariorium applicando ut superius dictum est et ultra privetur dicta arte nec tamen ob praedicta eximatur a poenis contra eum a iure permissis. et si quis tantum sibi assumeret ut tali querere et investigari non permitteret. habeatur statim facta contradictione vel obiectione ut supra ac si deliquisset et in ipso crimine actualiter fuisset deprehensus et Ideo puniatur ut supra.

Quod Cives Januae quorum maiores per quinquaginta annos in Civitate vixerint Artem exercere possint et ex magistris dictae Artis sibi assumere.

Item quod quaecumque persona volens laborari facere coralios quorum maiores ut supra in praesenti Civitate Januae annos quinquaginta vixerint possit eique liceat et licitum ac permissum sit conducere unumquemque magistrum dictae Artis et opera ipsius pro suis coraliis laborandis absque licentia et mandato Consulum et Consiliariorum dictae Artis et eorum mandatis in aliquo non obstantibus Immo sub tali prerogativa ut supra tali personae concessa et permissa intelligantur praesentia Capitula condita et dictae Arti concessa et non aliter.

Millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo die secunda Martii.

Confirmatio.

Illustris et Excelsus Dominus Augustinus Adurnus Ducalis Januensium Gubernator et Locumtenens et Magnificum Consilium Dominorum Antianorum in legitimo numero congregatum. Audito Antonio de Plagia uno ex Arte coraliorum nomine dictae Artis instante. ac visis Capitulis suprascriptis. et auditis praestantibus viris Francisco Navono et Melchione

de Nigrono duobus ex Magnificis Dominis Antianis. quibus revisio et examinatio dictorum Capitulorum commissa fuerat referentibus Capitula ipsa vidisse et examinasse: et aliqua quae in praesenti volumine descripta non sunt annullasse: et quaedam etiam iuxta eorum iudicium ad utilitatem publicam correxisse et emendasse: et tandem Capitula suprascripta tamquam honesta approbari suadentibus. omni modo via iure et forma quibus magis ac melius potuerunt ac possunt: approbaverunt omnia et singula Capitula suprascripta in omnibus prout iacent. Mandantes Egregiis Vice Ducibus Communis Januae praesentibus et futuris. quatenus Capitula ipsa servent et iuxta morem faciant ab omnibus observari sub poena sindicamenti.

Contra appaltum coraliorum.

Die decimaquarta Martii
millesimi quadringentesimi nonagesimi secundi.

Illustris et Excelsus Dominus Augustinus Adurnus Ducalis Januensium Gubernator et Locumtenens Et Magnificum Consilium Dominorum Antianorum Communis Januae in legitimo numero congregatum praesente et ita fieri laudante Magnifico Officio Baliae citra omnino damnationem ac praeiudicium cuiuscumque auctoritatis privilegii praerogativae ac iurisdictionis et iurium pertinentium Excelso Communi Januae in appaltu et seu censu ac piscatione coraliorum mazacharesii (*sic*) virtute quorumcumque decretorum ac constitutionum dicti Communis sed potius ad confirmationem et ampliationem ipsarum Constitutionum et iurium dicti Communis. Statuerunt et inviolabiliter sanxerunt ac decreverunt quod quicumque dictum appaltum et seu piscationem transactis Kalendis Maii proxime venturi acceperit et seu in eo vel ea clam vel palam recte vel indirecte se intromiserit vel aliqualiter immiscuerit sive per se se solum vel aliis associatum et seu etiam nomine alterius is quicumque sit et quocumque nomine vel praetextu colore vel causa se intromiserit vel immiscuerit: intelligatur et sit ipso facto obligatus et bona

omnia sua obligata Communi Januae pro ducatis mille solvendis dicto Communi vel agentibus pro eo. Et pari modo obligati intelligantur et sint quicumque auxilium consilium vel favorem praestiterit alicui in dicto appaltu et seu piscatione se immiscenti et intromittenti tam in mittendo lembos sarciam biscotum homines pecuniam aliam cuiuscumque nominis rem ac etiam si scripserit aut receperit literas et demum quicumque se intromittens vel qualecumque consilium vel favorem praestans scribendo vel mittendo obligatus ut supra intelligatur ad dictam summam ducatorum mille. Declarantes quod omnes se intromittentes vel auxilium consilium vel favorem etc. ut supra praebentes id fecerint una vice intelligantur obligati pro toto anno et complemento anni. Cuius quidem decreti voluerunt fieri proclama per loca civitatis consueta ut moris est.

Die ea.

Proclama.

Parte Illustris et Excelsi Domini Augustini Adurni Ducalis Januensium Gubernatoris et Locumtenentis. Et Magnifici Consilii Dominorum Antianorum ac Magnifici Officii Baliae Communis Januae significatur universis. Quemadmodum nuper conditum fuit Decretum in palatio cum solemnitatibus debitis quod quicumque in appaltu seu piscatione coraliorum mazacharesii se intromittet vel aliqualiter immiscebit elapso praesenti appaltu qui finiturus dicitur Kalendis Maii proxime venturi. teneatur et obligatus sit solvere Communi Januae seu deputatis ab eo ducatos mille singulis annis. et quicumque etiam auxilium consilium vel favorem lembos viros sarciam pecuniam victualia vel alias quascumque res ad conductores appaltus et seu piscationem mittet vel mitti faciet aut scribet eadem obligatione teneatur prout principalis piscator et conductor et in omnibus prout in ipso Decreto manu mei Cancellarii infrascripti continetur. Quae omnia ideo per praesens Proclama publicantur ne quis ignorantiam praetendere possit.

Die vigesima Martii.

Relatio.

Peregrus de Pardis retulit se proclamasse hodie Proclama suprascriptum publice alta et intelligibili voce in Bancis et per loca publica et consueta civitatis.

(Archivi governativi di Genova — Sezione Archivio del Governo — Registro 154 *Diversorum,* S. B. 1492-1493, pag. 23, 2 Marzo 1492).

Gian Luigi Pinelli
Applicato di 1.ª Classe

Parti diverse contenute nel Volume Manoscritto delle Leggi della Repubblica di Genova dal 1756 al 1753.

Ex Impressis.

1603, die 20 Junij et 11 Julij. Coralliorum fabricatio, manifactura, Torezatio, extra Dominium omnino prohibita, paena relegationis in Corsicam quinquennalis, et omni alia paena pecuniaria, quam Corporalis usque ad mortem exclusive arbitrio Serenissimorum Collegiorum quibus cognitio, et executio omnium praedictorum est commendata Lege utriusque Concilij in actis Secretarij Vincentij Boti.

Est in Statutis Criminalibus, Lib. 2, Cap. 138, 1679 die 6 septembris. Prohibita falsificatio Coraliorum sub paenis indictis, concessumque Ius procedendi, et puniendi reos Magistratui Inquisitorum Status, ut in propositione approbata ab utroque Concilio per quinquennium in actis Secretarij Felicis Tassorelli.

1692, 13 Augusti, lex praedicta prorogata per aliud quinquennium in actis Secretarij Bernardi Salvaghi.

1698, 20 Novembris. Iterum prorogatur seu renovatur per decennium ab utroque Concilio in actis Secretarij Andreae Tassorelli.

1708, 17 Novembris, Denuo prôrogata per decennium su-

prascripta lex ab utroque Concilio in actis Secretarij Io: Vincentij Venturae.

Nemo cujuscumque gradus etc. tam Civis, quam discrictualis, aut subditus Reipubblicae, et exterus voleat quoquomodo manufacere aut manufieri, introducere aut introduci facere in presentem Civitatem et Dominium totum Reipubblicae qualitatem aliquam compositionis aut petrae, aut alicujus rei quae etiam pondere habeat apparentiam Coralli Judicio Serenissimorum Collegiorum licet non sit, minusque liceat accipere in manufacturis negotiationibus, aut Compositione dictorum Coralliorum falsiorum aliquam participationem, et habere aliquod quantumvis minimum interesse, aut alio modo consensum prestare, aut cooperari dirrecte aut per obliquum ut fiant tales manifacturae, negotiationes, introductiones, aut compositiones, nec permittere sub quocumque titulo praetextu, aut colore aliquod utile ex eis perveniat paena decemnalis relegationis in Regnum Corsicae, aut decennalis Remigij Arbitrio Serenissimorum Collegiorum, ammissionis dictarum mercium, aut Coralliorum falsorum, et etiam scutorum 200 usque in 1000 Auri Judicio prefatorum Serenissimorum Collegiorum applicandi pro tertio arti Coralliorum, et tertio accusatori denuncianti, concessam bailia et auctoritas Illustribus Inquisitoribus Status etiam privative quoad Rotam puniendi et plectendi reos, culposos, participes, et alios modo supra expresso, et bailia procedendi, et sententiandi in dictis Causis formalitate eidem prescripta ab institutione ejusdem, et praesertim in Cap. in materia et in Societate Serenissimorum Collegiorum in illis rebus in quibus Capitula suae institutionis ita mandant.

1718, 16 Novembris, prorogata per aliud decennium in actis Secretarij Venturae.

1700, 6 Martij [1]. Pro Conservatione Artis Coralliorum in presenti Dominio, statutum, est quilibet lembus, aut aliud vas navigabilis, quod iret ad Corallandum in Sardiniam, et

[1] Questa *Parte* e le seguenti si hanno pure da un codice della Biblioteca Civico Beriana segnato D. *bis* 2. 7. 30. col titolo: *Genuensis Reipublicae Legum compilatio Fol. 429-30. 1700. 6. Martii.*

Corsicam, vel alibi, debeat finita piscatione se conferre immediate ad hunc portum pro illis vendendis, qua venditione non reperta valeat accedere ad alia loca, et pro eisdem concessa privilegia, nec non indicta paena inobservantibus, ut in propositione approbata ab utroque Concilio per decennium. in actis Secretarij Francisci Mariae Viceti.

1701 die 5 Martij. Praedicta lex prohibens Patronis Coralliorum euntibus ad piscationem eorumdem, ne in discessu a dicta piscatione alibi accedant, quam ad presentem portum immediate ampliata tam ad Corallinas, quam ad alias quascumque imbarcationes sub eisdem paenis, lege utriusque Concilij ut in actis dicti Secretarij Viceti.

1710, 28 Maij. Suprascripta lex 1700, 6 Martij cum ampliatione 5 Martij 1701 prorogata per decennium ab utroque in actis Secretarij . . . . .

1710, 28 Maij. Pro Corallarijs fuit condita lex ab utroque ut supra. Ut teneantur Corallinae vendendum in portu Genuae. Corallia ut e contra 1700, 6 Martij, et est renovatio ejusdem per decennium ab utroque in actis Secretari . . . . .

(Archivi governativi di Genova — Sezione Archivio del Governo — Vol. M. S. delle leggi dal 1576 al 1735, p. 241).

Gian Luigi Pinelli *Appl. di 1.ª cl.*

Regno di Sardegna

Legge per l'osservanza dei capitoli e concessioni intorno ai pescatori di Corallo in Sardegna [1].

EL REY.

Magnifico amado conseiero nostro.

Nos embiamos a man dar a Guillem De les cases donzell Levador desta que vaya personalmente a este nostro Reyno

[1] Tutti i documenti relativi alla pesca del Corallo per l'Isola di Sardegna sono stati estratti per servizio pubblico dal R. Archivio di Cagliari e comunicati d'uffizio dal Segretario di 1.ª classe Signor Ignazio Pillito.

a fazer las presentaciones y requerimentos y diligencias necessarias a la observacion de una provision nostra patente que mandamos dar en Vagliadolid, a XIIII dias de Novembre año de Mil D IX. para que se guarden los capitulos que en cortes generales han sido per nos concedidos y decretados en favor de nostros subditos y vassallos del pescar y contratacion de los corales dessa ysla y que sobrello el dicho sevador vos fable de nostra parte lo que el dira. Encargamos y mandamos vos le dedes entera fey y creencia.

Dat. en Burgos a VI dias del mes de octubre año del Mil D. y XI.

YO EL REY — ALMACA SECTUS.

(R. Archivio di Cagliari, Registro B. 1.°, F.° 105).

Diritti sul prodotto della pesca del Corallo.

Lo dret del pescatge dels corals es acostumat pagar en l alguer en la forma seguent Coes que los qui pescan corals que son d estranya nacio e son vassalls del R. N. S. pagan tres liures sis sous huyt diners per quintar de CL. lliures, e si lo pescador es vassall de Sa Magestad e no sera habitador paga XXXIII solds y quatro per quintar de CL. lliures, e si lo pescador sera habitador paga solamente per quintar demunt dit sis souls huyt diners, e mes anant han de pagar los dits corals y los terrals de tots los corals que pescan lo dret de duana axi y segons se paga de les altres mercaderies en castell genoves.

(Arch. R. di Cagliari, Registro BC. 15, F.° 52.)

Ordini e leggi intorno a concessioni e diritti imposti sulla pesca del Corallo in Sardegna.

Die decimo septimo Mensis Augusti
anno domini M.D.LXXXX^mo^ nono.
In R.° et patrimoniali Consilio. Calari.

Intervenerunt et fuerunt presentes in Regio et patrimoniali Consilio Sua Ill.^ma^ Dominatio una cum Magnificis

Don Onofrio Fabra et Dexar Regio Procuratore, Joanne Naharro de Rueca Regiam Thesaureriam Regente, Joanne Anthonio Palvu Fisci Patrono, Jacobo Castaner Doctore Regiae Audentie et Xripstoforo Gran Judice Regiae Curiae, in quo fuit facta sequens conclusio.

Attes que aventçe fet lo ensaig en las mars de la illa de Sanct Pere y haverçe trobat en aquellas haveri molt coral y vengudes a pescar a quell ultra çent barques, y ferse bona pesca, y haventçe de imposar en dit coral lo dret per Sa Magestad per a que de aço sen dona raho a Sa Magestad axi del coral novament trobat y pesca de aquel com del dret sera servit se impose, se ha trames ab fregata aposta lo despaix a Sa Magestad y se esta aguardat la resposta, e per que lo coral que ja se ha pescat estigue mes segur se ha manat se portas assi come se ha portat, e per quant lo dit coral es de diverses persones estrangers patrons de barca Mariners Mercaders y altres que son en gran numero, y estan assi aguardant y no tenen he hont poderçe mantenir, han supplicat se les done licentia de poder vendre dit coral per a que casiu aja sa part y persio estes coses atteses y per animarlos mes a que passen avant en dita pesca fonch conclos que dexant en poder de un depositari per la Ill.ma y Real y Patrimonial Consell nomenador dotze lliures de coral per cada centenar per seguretat del dret que la Real Magestat sera servit se impose se lis done licentia de vendre o ferne lo que voldran del demas coral, ab ço que essent Sa Real Magestat servit se prenga manco de dotze per cent de dret, se lis restituisca lo demes.

Ill.mus Dominus Locumtenens Generalis concludit cum omnibus.

FERDINANDUS SABATER
Not.us et Secr.us pro erede Serra.

(Arch. R. di Cagliari, Registro P. 5, F.o 31, N.o 1).

Die primo mensis Decembris anno a nativitate Domini M.D.LXXXX^{mo} nono, Caleri in Regio et Patrimoniali Consilio.

Intervenerunt e fuerunt presentes in Regio et Patrimoniali Consilio Sua Ill.^{ma} dominatio una cum magnificis Don Onofrio Fabra et texar Regio Procuratore, Francisco de Ravanedo Mastro Rationali, Joanne Naharro de Ruecas Regiam Thesaurariam Regente, Jacobo Castaner Doctore Regiae Audientiae Xripstoforo Gran Iudice Regiae Curiae et Montiserrato Rosello Doctore Regiae Audientiae in quo fuit facta sequens conclusio.

Sobre lo dret se ha de pagar a la Regia fort del coral se pesca en la isla de Sanct Pere, de Sanct Antiogo y mars de aquelles, per execucio del que Sa Real Mayestat mana ab su Real lletra . . . . fonch conclos que los naturals del Regne nats en ell paguen de dret a Sa Mayestat a raho de vint per cent es a saber als qui personalment pescaran dit coral, o als qui de sos dines propris e no de altri faran barques de corellar, y a ço de la part del coral, que lis tocara a ell tant solament y los estrangers paguen a raho de deu per cent, y lo coral que sea pres per la Regia Cort ço es a raho dotze per cent del que se ha pescat lo present añi que resti per dita Regia Cort attesos los gastos que dita Regia Cort ha fets en trametre acuses a Sa Real Mayestat ab fregatas e tals per raho de dita pesca de coral y drets, ab ço que lò natural del Regne qui fraudara a la Regia Cort que pescant per altri, o fent barques per altri dirà que pesca per a elle, o fa dites barques de sos dines perda tut lo coral que se haura axi pres, sens que se li puga rendre o perdonar, y paghe dos cents ducats de pena per casin, per cascuna vegada serà contrafet.

Ill.^{mus} Dominus Locumt.^{us} Generalis concludit cum omnibus.

Ferdinandus Sabater
Notarius et Secretarius pro herede Serra.

(Arch. R. di Cagliari, Registro P. 5, F. 47).

Die vigesimo septimo Mensis Februarij Anno domini M.mo Scxcentesimo primo, Caleri in Regio Patrimoniali Consilio.

Sua Ill.ma dominatio una cum Nobilibus et Magnificis de Regio Patrimoniali Consilio infrascriptis fecerunt conclusionem tenoris sequentis.

Attes que los Patrons Esteve Tolon, Anton Amadio Joan Pereparet, Angelo Raua, Joan Carrero, Antono Baubona Pere y Endrê Francessos ab ses barques de corellar volen anar a pescar coral en las mars de Portu Scusi y se non offerti pagar los deu per cent del dret de la Regia Cort, y per quant non es encara temps de venir les demes barques no ja persona en dit lloch que tinga conptes p. la cort del coral se pesca, y no dantçe licentia al predits perdua la Regia Cort los dit dret, fonch conclos que done licentia als predits de anar à pescar dit coral pagant dit dret a la Regia Cort ab a ço enpero que mentres que no vendran les demes barques en dites mars y no haura persona per la Regia Cort qui tinga conpte en dita pesca sien los predits obligats portar assi en la present ciutat sens frau ni engani algu tot lo corall que pescaran de coranta en coranta dies de vuy en avant contadors, per a que de aquell paguen dit dret y per a ço donen idoneas Fermanças a dita Regia Cort.

D. Nofre Fabra y Dexart — Francisco de Ravaneda — D. Joan Naharro de Rueca — Palon Fisci *Advocatus.*

(Arch. R. di Cagliari, Registro P. 5, F.° 112 retro).

Ara ojats que os notifica mana y fa a saber Don Noffre Fabra y Dexar del Consell de la S. C. R. Mayestat del Rey nostro Senor, e per aquella Pror Real e Iutge del Real Patrimoni en lo present Regne de Serdenya a tot hom generalment de qualsevoll lley, grau, nacio, condicio o stament sia que no yoze ni presumessa pescar ni fer anar a pescar corals desde le marines de Ullastre fins lo Cap de

S. March sens expressa licentia nostra, sots pena de confiscatio del coral hauran pescat y de la barca y arreus ab que pescaran dit corall y de dos cents ducats applicadors als coffres Reals de Sa Mayestat, tantes voltes com hi sera contrafet a les dites coses, e per que ignorantia allegar no se puga, mana dit procurador Real les presents esser publicades per tots los llocs solits y acostumats de la present Ciutat de Caller y sos appendicis, y de la Ciutat de Iglesias, e no fassan lo contrari si la gratia Regia tenin cara, e las ditas penas desitgian hevitar.

Dat. en Caller a XIII de Mars de M.D.C.

Don Nofre Fabra *y Dejxar* — *V.te* Soler *Ap.or* — *V.te* Palon Fisci *Advocatus* — Scriba Michaelis Angelus Bonfant *Not.us pub.us pro Domino Utili.*

(Arch. R. di Cagliari, Registro BC. 39, F.° 14).

Die 26 aprilis 1600. Calleri.

Essentre congregats juntament ab los R.m S.ors Arquibisbe de Caller y lo Doctor M.r Monserrat Rossello visitadors generals del present Reñe, los Nobles Magnifichs officials Patrimonials fonch per lo N.e Procurador real proposat que per quant ab lletra del Señor Virrey tenia havis, en resposta de una sua li havia fet sobre lo arrendar lo dret non dels corals se pescaran en las mars de las Illas de S.t Pere y S.t Antiogo en lo qual Juan Antony Marti havia offert deu milia lliures, del que convenia al servey de Sa Mayestat, util y profit de son real patrimoni per quant tenia havisos que aquest añy no vindran si no molt poques barques a corallar y que las demes anirian a Tabarca y a Bastio de França, que encontinent se arendas lo dit dret per lo preu major si trobaria, y avent apres aribat en la present siutat un Patron Frances qual diu es vingut ab sinquanta y tantes barques que son aribades en Sarrabus

per corallar, lo nom del qual patron se diu Luis Pascual, y enten corallar en les mars de Sarrabus sempre que se li fassa cortesia del dret y no se li fassan pagar los demes drets axi de la Duana real com de la Siutat y que tenia avisos que vindrian moltes altras barques y en lo dit dret si havia ja dat Ditta de onze milia lliures manassen determinar lo que mes convindria al dit servissi de Sa Mayestat util y profit de son Real Patrimoni.

Fonch conclos que se escriga al S.or Virrey per dit Procurador Real que per quant se ha vist que lo añy passat essent tant pocas com foren les barques que corallaren las quals meyns pescaren tot lo estin y no resmeyns la Regia cort ne ha agut de profit treze milia lliures ensirca y essent dret non lo qual conve se sapia lo que podra valer no pareyx se hagia de rendar per tant baix pren, y que no resmeyns se encante per veer si hi haura qui algun major preu offeresca, y que los qui voldraren anar a pescar en mars de Sarrabus hajan de dar fermanças y los aniran a les mars de las illass de Sanct Pere no siant obbligats a dar fermança sin que lo primer di Sapte que las barcas tornaran en terra entreguen tot lo coral que hauran pescat per seguretat de la cort a la persona que ay en la Torre de Porto escusi açistira, y axi las demes voltes, y en lo que toca al dret de Sa Mayestat que ja esta determenat que hajan de pagar deu per cent lo foraster y huit per cent lo natural, y que per la pretentio de la Duana Real y drets de la siutat que de lo que vendran en la present Siutat hagian de pagar los drets, y de lo que embarcaran los matexos amos no paguen res.

Intervenerunt et fuerunt presentes prout dixerunt in Patrimoniali Consilio nobilis et Magnifici Don Onofrius Fabra et Dixar Regius Procurator Franciscus de Ravaneda Magister Rationalis Joannes Naharro de Rueca Regens Generalem Thesaurariam et Joannes Antonius Palon Fisci Patronus que conclusio fuit comunicata per me Notarium infrascriptum magnifico Doctori Montiserrato Rosello Regio Consiliario et alteri ex dominis visitatoribus Generalibus

Suae Regiae Majestatis qua per dictum dominum visitatorem visa et lecta dixit omnia in ea contenta esse vera. De quibus.

Ferdinandus Sabater
Notarius et Secretarius pro herede Serra.

(Arch. R. di Cagliari, Registro P. 5, F. 72).

LO PROCURADOR REAL

Iaxme llouasso lloctinent nostre en la Ciutat de Bosa amat de Sa Mayestat per Joan pere Falco de la Villa de Guilarsa nos es stat exposat que en lo arrendament de la duana y planargia de Bosa lo qual Ell arrenda de la Regia Cort per tres anys commensant del any 1593 fins lo any 1596 foren particeps ab dit exposant Antiogo Pitalis Pedro Delitala. Ianuari Delitala Pere Passino y sa muller, la muler de Vinçent Uras, Gaspar Ursena........... de dit Vinçent Uras, Pere Maria Martin fermansa de Andrea Orlando, Pedro Stara, Antonio Dessi y Ioan Falco los quals juntament ab Ell dit Exposant participarenten la cobrança, segons dit exposant diu, del ducat y mig que paga cada barca que coralla en exos mares de Bosa per ajutori de la fabbrica de la torre y com per nos en virtut de un mandato que nos per los Senors Visitadors fet, li sia a dit exposant manat que pagas tot lo que de dit dret cobra en temps de son arrendament nos ha fet suplicar que manassem als dits particeps restituissen ho que cascu ha cobrat de dit dret, per tant ab tenor de les presentes vos diem cometem y manam que en continent que las presentes rebreu maneu segons nos ab les presentes manam als dits particips que dins huit dies del die del vostre manamente en avant comptadors e jnmediate seguents buire en poder de dit Falco lo que justament haurant cobrat de dit dret de dites barques de corallar, o que dins dit termini posen justes rahons en contrari devant nos per Ells o llurs legittims procuradors per que pagar no deven, ab cominatio que passata dit termini lis trametrem alguatzir o porter a dietas y despeses de aquells per

exequutarlos del que justament deuran de dit dret a dit Arrendador, e no fassan lo contrari sì la gratia Regia tenin cara.

Dat. en Caller al primo de juliol M.D.C

(Seguono le firme)

(Arch. R. di Cagliari, Registro BC. 39, F.° 68).

EL REY

Egregio Conde Bariente mi Lugartenente y Capitan General, Magnificos y amados Consejeros vostra carta de quatro de deziembre del año proxime passado en respuesta de la que se os escrivio pidiendo os pareçer sobre los derechos que seria bien imponer en la nueva pesca del coral se ha reçibido y holgado de entendre que se comiense y a aver el provecho que se jrà sacando della, y para que esto se continue y los naturales y estrangeros se affecionen a esta grangeria, sera a proposito que por vostra parte los alenteis y deis el favor y ajuda que os pidieren y entendiere des convenir.

El pareçer que dais que se podria mandar pagar a los estrangeros diez por ciento del coral que sacassen desta nueva pesca y ocho por ciento a los naturales y quattro que es la mitad a Pedro Porta y Nicolao Pintor (en caso que fuessemos servido hazerles esta merçed por aver sido los inventores y mereçer que se haga con ellos alguna demostracion) nos ha pareçido bien y desde luego nos conformaramos con ell, si no se nos offreciera que la diferencia de pagar lo forasteros mas derecho que los naturales podria ser causa de que se resintiessen y dëxassen de acudir a esta pesca, y con el tiempo venir en diminucion y daño de nostras rentas, y paraque esto se escuse avemos resuelto que assi naturales come estrangeros paguen jgualmente a diez por ciento, y que a Pedro Porta que ha sido el jnventor desta nueva pesca se le deu trezientas libras Jaquesas que son setecientas y senquanta de la moneda corriente desse

Regno por tres años en cada uno dellos libradas sobre los derechos della como se lo podreis dezir.

Dat en Valladolid a XXIIII de Julio M.D.C.

Io el Rey.

(Seguono le firme)

(Arch. R. di Cagliari, Registro B. 4, F.° 218).

Die nono Mensis Octobris M.D.C. Caleri.

Intervenerunt in Regio Patrimoniali Consilio Sua Illustrissima Dominatio et Nobiles et Magnifici Don Onofrius Fabra et Dixar Regius Procurator, Franciscus de Ravaneda magister Rationalis Don Joannes Naharro de Ruecas Regens Generalem Thesaurariam et Ioannes Antonius Palon Fisci Patronus in quo fuit facta presens conclusio.

Per quant les barques de corallar ja an desarmat y sen son anades en le terres y les demes sen van per esser ja lo temps de Ivernada, e per quant ja alguns que volen restar a corallar esta invernada y han offert dar alguna cosa a la regia Cort, y haventçe tractat ab aquells neo volen dar si no vint ducats per cada barca, y per dexarlos pagan quatre meses attes es temps de invernada en los quals no se corralla, y dexarlos anar perdua la Regia Cort los dits vint ducats per barca dels qui restaran a corellar, fonch conclos que se lis done licentia als qui voldran restar de corallar quatre meses comensat de hui die present en avant ab que cascuna barca pague vint ducats a la Regia Cort per los quals ajen de donar fermançes idoneas en la present Ciutat de pagar a quells Ill.us D.us L. G. concludit cum ombibus.

Ferdinandus Sabater

Notarius e Secretarius pro herede Serra.

(Arch. R. di Cagliari, Registro P. 5, F.° 94).

Die vigesima octava mensis junij anno a nativitate domini M.DC.V., Callaris.

Lo Ill.mo Señor Comte del Real lloctinent y C. G. del present Regne, los Nobles y magnifichs Regent la Real

Cancelleria Don Joan Deixar Procurador Real e Jutge del Real Patrimoni, Don Joan Nah.° de Rueca Regent la general Tesaureria, Joan Massons Advocat Patrimonial y Francisco Pinna primer coadjutor del offissi del rational y Joan Antony Marti mercader Genoves habitador de la present Ciutat de llur grata y certa scientia convenem y ab bona fe prometem vicissim que attes ab la determinatio presa en lo Consell de Patrimony als dos del mes de Abril propassat del present añy mil y sis cents y sinch se ha conclos que se arrende a Joan Antony Marti lo dret y señoria de la pesca dels corals desde lo cap de Pula fins al cap de S. March per spay y termini de sys añys comptador desde lo primer de jener propassat del present añy 1605 e jmmediate seguents a raho de sis sents sissanta sis ducats y dos tersos segons mes llargament se conte en dita determinatio de consell en la qual hi ha parte expres que a dit Joan Antony Marty se transferesca la immunitat y franquesa que la R. Cort en dits corals si aquells se pescassen a compte de dita R. Cort y per compte de aquella se entrassen y traguessen de la present Ciutat en lo modo y forma que baix se dirà. Per quant dita transferitio de drets ha servit en augment y benefissi de dit arrendament y profit de dit Real Patrimoni per ço lo dits Ill.^mo Señor Virrey y Offissials Reals patrimonials en nom y per part de la Regia Cort inseguint lo que en la prechalendada determinatio de concell de patrimoni sta expressat arrendan per via de arrendament atorgan y consenten al predit Joan Antony Marti y als seus lo dret y señoria de la pesca del corals predits desde lo cap de Pula fins al cap de Sant March si e de tal manera que durant dit temps de dits sis añys lo predit Joan Antony Marti e no ningu altre puga pescar y fer pescar en dites mars los corals que hi son las quals cosas prometen ferlis haver y tenir y en sana par possehir contra totes persones ab restitutio de tots dañys missions y despeses.

Item per quant se ha expressament pastat que la Regia Cort transferiria al predit Antony Marty la immutat y

Franquesa que te dels drets si dits corals se pescassen a compte de aquella per ço per adimplir lo pactat Sa S.ª Ill.ma y dits Offissials patrimonials cedexen transferexen y transportan en dit Marti y en los sens aquella franquesa e inmunitat que dita Regia Cort te de tots e qualsevol drets a saber es axi de entrada com de ixida de la present ciutat y llochs del present Regne quant empero dits corals se entraran y treuran en la present ciutat y llocs del present Regne, per compte propi de dit Joan Antony Marti, o de aquels per compte dels quals se pescaran, la qual franquesa hagia de cessar en cas que dits corals se venessen en la present ciutat y regne per que en tal cas los compradors han de pagar los drets deguts. Item que en cas se rompes guerra durant dit temps entre lo Rey nostro Señor ab lo de Francia stiga a electio tant de dit arrendador, com de la Regia Cort per al temps que durara la guerra dexar de passar avant en dit arrendament per lo que sia necessaria expressa declaratio de qualsevol de les parts que voldra dexar de passar juridicament feta. Item axibe sta pactat que se atgia de dar libera treta de tot lo que tendran mester per llur victo les barques sens pagar drets alguns, e acceptant dit Joan Antony Marty lo predit arrendament ab los partes sobre dits promet y se obliga pagar a dita Regia Cort lo preu de dit arrendament a saber es comensant la primera paga al oltim del mes de dezembre del añy 1606 per quant se li ha donat per parte expres un any de espera y de alli avant cascun añ en semblant die y terme consequtivament pagara ala Regia Cort lo que ad aquella deurà per raho de dit arrendament; y per attendre y adimplir dites coses ne obliga sa persona y tots sos bens mobles e jmmobles ab totes les renuntiations opportunes y de son propi for et ab sumissio del for de sa S.ª Ill.ma, o de altre qualsevol Jutge competent, renuntiant quant ad aço a la lley si convindrè y a tot altre y axi haferma y jura com a dente Real y Fiscal.

Testes a les fermes de dits Ill.mo Señor lloctinent y Capita General y del Magnifich Regent la Real Canc.ª fermants y

jurants dit die son lo Capita Xripstofol Franco y Pere vignes cathala resident en Caller.

Testes a les fermes de dits Nobles y Magnifichs Señors Procurador Real, Thesorer, Advocat Patrimonial y Francisco Pinna primer coadiutor en lo Offici del rational y de dit Joan Antoni Marti son lo Doctor Gaspar Soler y Miguel Guasch poster, los quals han fermat y jurat dit die dites coses.

(Arch. R. di Cagliari, Registro P. 6, F.º 236).

Ara ojats que os notifica, mana y fa a saber lo noble Don Noffre Fabra y Deyxar del Consell de la S. C. R. Magestat del Rey nostre Señor, e per Sa Magestat Procurador Real et Jutge del Real Patrimoni en lo present Regne a tot hom generalment de qualsevol gran, conditio, lley vestament sian axi de Capitans Patrons de barques y altres persones qualsevol que no yosen ni presumescan anar a Corellar en les mars comensant de Ollastre fins a la isla de mal de ventre consecutivament sens lissentia de Joan Ant. Marty arrendador, y que li hagian de notificar just y filment lo que hauran corellat sots pena de dos sents ducats y se predre les barques y areus y engins. E perque ignorantia allegar no pugan mana dit Procurador Real les presents esser publicades per los solits y acostumat. E guardese qui guardar se ha que gratia merce alguna no haura.

Dat. en Caller a XII de Abril 1611.

Don Noffre Fabra *y Deyxar.*

(Arch. R. di Cagliari, Registro B. 42, F.º 133).

LO PROCURADOR REAL ec.

Bernat Aquilo Comissari nostre al amat de Sa Magestat lo credenser y duaner de la Siutat de Castel Aragones amat de Sa Magestat, attes tenim notiçia y se sap que en les mars de Castel Aragones serien vingudes com en efete son vingudes unes barques franceses et alias a efete de

pescar corals segons en efete y quede aquells se deurian com en efete se degan a la Regia Cort a raho de quatre ducats pe barca y axi ben tenim notitia que dits patrons y mariners de dites barcas ne han venuts de dits corals en dita Ciutat de Castell Aragones y en altras parts, dels quals se deven drets a la duana Real de dita Ciutat a raho de vint y dos per cent y axibe dels terrals de dits corals se deu per cada lliura sarda a dita Regia Cort en diner a la matexa raho de vint dos per cent, les quals partides fins assi no ha curat nj curan buidar les en vostre poder, com son tinguts y obbligats, y en cas vos las agesio cobradas de aquells meyns hanen curat portales, y axi de una manera o de altra ora sit que dits patrons y mariners no hagian buidat dits drets en vostre poder, o que vos agian concertat ab aquels sobre dits drets de darli temps faren que se donen e integen tots dits drets dels corals y terrals dalt specificats al portador de les presentes per Bernat de Aquilo, cobrant de aquell epocha y rebuda per indenitat vostra que de la Regia Cort ab obligatio que aquell buiderà en la Real Caxa de les tres clans, no fassan lo contrari si la gratia Regia teniu cara, y la pena dei sinch cent ducats que ab las presentes imposam desitgian evitar.

Datum en Caller a XI de Juliol 1615.

V.º Rossi *Regj Patrimoni Advocatus.*

(Arch. R. di Cagliari, Registro BC. 44, F.º 136).

Die nono mensis Junij anno a nativitate Domini M.DC.XVII. Caler.

In Consilio Regij Patrimonij

Attes y considerat que lo patro Francisco Juat patro de la sua fregata, co bateo de corellar es comparagut en dit Real Consell de Patrimonij tant e nom propri com en cara en nom y per part dels patrons Joan Paulo Tuart, Guillem Ramunde, Paulon Joffre, Nicolao Portanero, Onorato Ga-

tusco, Antonio Sirexa, Bernabe Bertan y Philip Iubert, tots patrons de fregatas eo bateus de corellar y offert que tenint licentia y facultat de poder corellar ab dits bateus en los mars y Isla de San Pere y Sant Antiogo fins e la isla nomedade mal de ventre, Carbonajre y Sarrabus volen dar y pagar a la Regia Cort per cascun bateu quatorze patacons moneda Callaresa per spay y termini del die present en avant comptadors e imediate seguents de tot le mes de Nohembre primo venient de dit y present añy fonch conclos attes lo benifissi que de aço ne redundarà al Real Patrimoni de Sa Magestat que se lis concedesca la sobre dita licentia de poder pescar ab llur bateus en dits mars e Islas, y per tot dit mes de Nohembre, pregant a dita Regia Cort per cascuna de dites fregates eo bateus a raho de quatorze patacons moneda callaresa en y per tot lo present mes de Junj ab aço empero que lo dit patro Francisco Iuat se agia y dega per ell y per los demes patrons dalt nomenats obligar en nom propri y axi ben dar idonees y sufficients fermances, y per lo dit effecte se fassan los actes necessariis en la forma deguda.

V.° Paulus de Castelvi *Regius Procurator.*

(Seguono le firme)

(Arch. R. di Cagliari, P. 9, F.° 78 retro).

M. N. S.r P. R.

Januari de la Rocca lloctinent de V. M. de la Ciudad de Castillo Aragones representa a V. M. como los anjos passados vinieron algunos barcos de corallar per pescar corals en les mars de dicha Ciutat y tianbien vinieron algunos mercaderos per complar coral, y como sapieron que los drechos Reales eran tan altos non ne quisieron complar si bien me vino noticia que los dichos mercaderos asian acordio con los patrones secretamente y se obligavan los dichos patrones llevar dicho corall asta Bonifasio, por esso suplico a V. M. muy humilment quede servido remediarlo en que el dicho de la Rocca con los de mas ministros de dicha

Ciutat puedan moderar los drechos suso dichos cobrando dos tersios y aser cortesia del otro tersio como en la Ciutat de Caller se acostumbra por que de otra manera se aria grande dagno al Real Patrimonio y al commercio de dita Ciutat, y lo mismo suplico a V. M. se aga en los drechos de las de mas mercaderias foresteras que entrasen y vinieren en el puerto do dicha Ciudad.

Januari Rocca.

Die decimo septimo mensis Aprilis anno a nativitate domini M.DC.XVIIII. Caller.

Havent presentat la sobredita sedula Januarj de la Rocca Loctinent del Noble Procurador Real en la ciutat de Castellaragones y discorregut sobre les coses contigudes y expressades en aquella tocants al util i profit dels drets que lo Real Patrimoni de Sa Magestat pot haver y cobrar de les barcas dels corals y demes mercaduries que venem en lo port de dita ciutat per les rahones expressades en dita sedula fonch conclos que lo dit loctinent de procurador ab los demes Ministros y Offissials Patrimonials de dita ciutat de Castellaragones y credense de aquella pugan y degan exigir y cobrar dos tersos per lo dret de dits corals y mercaduries fent cortesia del altre terso a tal no se perdan axi los drets de Sa Magestat com lo commersi y negossi de la predita ciutat com es cert que no fent ho dexa manera vendrian poques de dites mercaduries a cap del añy y casi ningunes, volent lis fer pagar tots los tres tersos del dret de aquelles, y que los dits Ministres sian obligats donar aviso de qualsevol asiento sobre dites coses faran al Noble Procurador Real feutne fer los actes necessaris al Not. de la Procuracio Real de dita ciutat.

V.° D. Paulus de Castelvi *Regius Procurator.*

(Seguono le firme)

(Arch. R di Cagliari, Registro P. 9, F.° 183).

Die Vigesimo Primo mensis aprilis anno a nativitate Domini Mill.° Sexcentesimo vegesimo secundo, Caller in R.° Patrimoniale Consilio.

Altes que Tosants Catala ha comparegut en lo Real Consell de Patrimoni en nom y per part dels patrons Pere Terneu, Joan lluis Jordan, Joan Francisco Costa, Joan Malla, Joan Giulliot, Felip Auger, Jaque Costa, Joan Bron, Antony Aursina y Berthomeo Magno tots de Sant Terpe patrons de fregatas eo bateus de corallar y offrent que tenint llisentia y facultat de poder corallar ab dits bateus en los mars y Isla de Sañt Pere y Sant Antiogo fins a la Isla de Mal ventre, Carbonaire y Sarrabus volen dar y pagar a la Regia Cort per cascu barcu quatorze patacons moneda callarea en y per tals deu del primo venent mes de Junj del present añy, fonch condos attes lo benefissi del Real Patrimoni de Sa Magestat que se lis concedesca la sobre detta lisentia als predits patrons de poder pescar ab llur barcas en dits mars y Islas per tot lo mes de Nohembre primo venent pagant los dits quatorze patacons per barco, y buidar aquells a son temps que sera als dits deu de Juni en la Real Caxa de les tres claus, e per so ferne les obligassions necessaries fent lis dar per lo victo y sustento dels dits patrons y mariners lo pa, vij, bescuit, carn y lo de mes necessari a dits patrons y mariners sens empediment digù por sos dines.

V.° D. Melchior de Silva *Regii Proc. Del.us*.

(Seguono le firme)

(Arch. R. di Cagliari, Registro P. 10, F.° 85).

LO DELEGAT DE PROCURADOR REAL et

Alcaits, Artillers, Soldats de le torres y marines de Porto Palla, Sant Pere, Sant Antiogo y Carbonara y altres qualsevoll persones y Iustja exercints, e a qui les presentes pervindran y presentades seran amats da Sa Magestad.

Per quant ab determinatio presa per nos y demes Nobles

y Magnifichs officials Reals Patrimonials a 28 del present se ha dat lissentia y facultat als Patrons Pere Terneo, Joan Jouat, Melchior Tripa, Joan Marlius Francescos de Sante Orpe que pugan liberament corallar ab llur quatre barcas, eo fregatas en exos dits mars fins tot lo mes de nohembre primo venient del present añy per lo dret del qual per e aso han pagat y bujdut hui die present en la Real Caxa de les tres claus sinquanta sis patacons valents cent sinquanta sis lliures y seze sous moneda callaresa just lo tenor y serie de la dita y precalendada determinatio a raho de quatorze patacons barca, per tant ab tenor de les presentes vos diem y manam que als dits patrons dexeu corellar ab dits quatre barques en los predits mars Islas de Portu Palla Sant Pere Sant Antiogo fins Carbonara durant lo dit temps de la dita concesio sens ferlis ostacle e inpediment algu, y axibe haentilis comoditat en les dites torres revellins o fortalezas haont se pugan recullir ells y conservar lo corall que pescaran y demes robas fins tant estaran per partirse los aculleren y favoriren en tot loque se podra per ser coses del servey de Sa Magestad y de Son Real Patrimoni y per la matexa causa manam als de mes que per sos dines se lis done tot lo recapte tendran menester per llur victo de pa y carns et alias al preu solit y acostumat guardantse uns y altres de fer lo contrari si la gratia Regia tenin cara, y la pena de 200 lliures que a cascu vos imposam desigian evitar. Restituint la present al presentant.

Dat. en Caller a 29 de Abril 1628.

Don JAIME ARTAL DE CASTELVI — *V.°* CARNICER *Ap.or* — *V.°* DEXART FISCI R. P. *Advocatus.*

(Arch. R. di Cagliari, Registro BC. 50, F.° 352).

M.t Nob. y Exp.ble S.r P.r Real.

Al temps que la pubre ciutat de Alguer y los naturals de aquella pensavan tenir algun alivij y benefissi de las fregatas que van en aquella per corallar se te notissia que

la major part de aquellas volen dexar de acudir per causa que lo Tinente de Procurador Real de dita Ciutat lis ha presen lo añy proxim passat quatre lliuras per fregata ab motin de visita esent que mais han acostumat pagar semblants drets, y de aço ne resulta notable perjudissi particularment als pobles massajos y juntament als arrendadors dels drets Reals de Sa Magestat, suplican a V. S. humilment sia de son servey provehir j manar a dit Tinent de Procurador Real sots graves y rigurosas penas que de aqui al devant no haja ni dega pendre dits drets de visita. Imo que restetuesca los que ha cobrat en lo añy proxim passat, altrament que se li fassa carich de tots y qualsevol dains que resultara no sols a dits arrendadors pero tanbe ala comunitat. Despedintse per lo tal effete les provisions necessares.

Altissimus Burañas,

Remitit providendam suo Magnifico Ordinario Ass.ri provisa per Spectabilem Regium Procuratorem et Judicem R. v. die 17 Aprilis 1641. Caller.

Martis *pro Corria Secretario.*

R.ta facto verbo in Regia Procuratione mandetur lit.e d.o Locumtinenti quatenus supra expositis observet Regiam Pragmaticam sub penis in ea contentis, et si quid ultra exigerit restituat. — Die 17 Aprilis 1614. Caller.

Tanda *Assessor.*

(Arch. R. di Cagliari, Registro BC. 63, F.o 76).

ORDINAZIONE III.

Pregone del Vicerè Conte di Bricherasio, del 23 settembre 1754, sui dritti che devono esigere i ministri patrimoniali del regno nei casi d'estrazione di generi che pagano dazio.

. . . .

Porto d'Alghero — Suddelegato.

. . . .

Item esigerà per la visita o sia rivista dei coralli nel tempo della loro estrazione un ducatone per ogni dicta, come si è detto per la visita del formento.

Alguagile del mare.

. . . .

Item riscuoteranno i sovra espressi ministri per le visite che dovranno fare nelle coralline, che prenderanno porto in Alghero lo stesso che si è tassato per gli altri bastimenti, che caricano effetti per fuori Regno.

Porto di Bosa — Suddelegato.

. . . .

Item esigerà per la visita o sia rivista dei coralli nella stessa conformità un ducatone per la di lui dicta, mentre si facciano in un sol giorno, quantunque esistano in diversi magazzini.

Assortitore.

. . . .

Item riscuoteranno i sovraccennati ministri per le visite che dovranno fare nelle coralline, le quali approderanno nella suddetta città di Bosa, lo stesso, che si è tassato per gli altri bastimenti che caricano effetti per fuori Regno.

Pregone vicereale intorno alla esazione del diritto del 5 0[0 sul prodotto della pesca del Corallo (1).

Don Francisco Conde Tana de los Señores de Santena, Cavaller Gran Cruz de la Sagrada Religion de S. Mauricio, y S. Lazaro, Tiniente General en las armadas de S. Mag.d de su Consejo, Virrey Lug.te y Cap.n Gen.l del Regno de Sardeña.

Por quanto el derecho del cinco por ciento devido a este Real Patrimonio de los corales, que annualment se pescan en mares de esto Regno, ha solido en tiempos passados hasta el presente concederse en arrendamento a varios particulares, los quales en el modo de permitir la pesca, han ido declinando de la facultad, que se les ha dado para exigir al dicho cinco por ciento o en especie, o en dinero, lo qual puede haver sido causa de muchos abusos perjudiciales a la Real hazienda y publico comercio de esto Regno, hemos tomado resolucion mediante parecer y acuerdo tomado con la Intendencia General de no arrendar en adelante, bien si de exigirse en Economia por el Real Patrimonio este derecho, y cabo de renta Real mediante los sugetos que ha de deputar para esse effetto. Por tanto con tenor del presente pregon, advertimos, notificamos y mandamos a todos y qualquiera pescadores de corales de qualquier nacion quo sean, que despues del dia ultimo de Deciembre del corriente año, en que feneçerà el presente arrendamento en adelante, los quales aportaren en qualquier puerto de este Regno singularment en los puerto de Alguer, Bosa y Castillo Aragones, en cuyos mares son mas frequentes las pescas, no se atrevan, osen, ni presuman hechar sus Redes, ni intentar pesca de coral sinque manifiesten à los Subd.os de los respetive Puertos a quienes perteneciere especial permisso, y licencia de esta Real Intendencia, o vero lo hajan tenido de los mismos subdelegados, o de qualquiera otras personas, que fueren prepuestas por la

(1) Questo e il seguente pregone si hanno anco in italiano pubblicati colla medesima data.

dicha Intendencia, a los quales deveran fielment denunciar lo que pescaren, y pagar el efectivo derecho del cinco por ciento en especie del coral pescado, o en su precio equivalente à arbitrio de la Real Intendencia, bajo la pena en caso contrario de contrabando, y Comisso, y otras arbitrarias.

Del mismo modo mandamos a d.hos respetive Subd.os que no permitta da pesca de corales a genero alguno de pescadores, que viniessen para esse efecto, sin que primiero haya precedido el acuerdo, y combenio con el Real Patrimonio conforme a las instructiones que se les daran.

I a tal que esta nueva providencia llegue a noticia de todos, y nadie puedo allegar ignorancia, mandamos, que este pregon se pubblique en las ciudades de Alguer, Bosa y Castillo Aragones, y en qualquier otras partes del Regno en que suelen frequentarse detta pesca.

Datum en Caller en los 15 de Agosto 1760.

El Conde Tana.

Luogo † *del Sigillo* — Ponza.

(Arch. R. di Cagliari, Vol. 4, N.º 212, Raccolta degli atti Governativi ed Amministrativi dal 1760 al 1764).

Don Francisco Conde Tana de los Senores de Santena, Cavallero gran Cruz de la Sagrada Religion de los Santos Mauricio, y Lazaro, Thiniente General en las armadas de Sa Mayestad, y de su Consejo, Virrey Lugarth.e y Cap.n Gen.l de este Regno de Sardeña.

Haviendo nos reservado dar norma para la exacion del derecho de sinco por ciento sobre la pesca de los corales devido a Sa Magestad en nuestro precedente pregon expedido en 15 de agosto del año cerca passado, hemos resuelto previo parecer de la junta de Ministros, que a este fin se ha tenido, que por todos los Subdelegados Patrimoniales, y

demas se hayan de poner en execucion lo que se ordena en los siguentes capitulos.

Primo ordenamos y mandamos que todos los Patrones Cabos de Coralinas, o los agentes de estos devan luego que hauran tomado Puerto, presentarse ante los respective subdelegados de la Real Intendencia de aquellos lugares donde aportaren, y firmaran anto de obligacio con fianser que prestaran en persona idonea sujeta a la Real jurisdicion, y responsable habitante en este Rejno de pagar todos los derechos, y singularmente en del sinco por ciento de toda la pesca de los corales, que haran, o en especie, o en contante devido a Sa Mayestad a elecion del Oficio de la Intendencia General, y tambien al pagamento de los daños y penas pecuniarias en el caso de no consiñar con fidelidad los Corales, o de contrabandarlos.

Secundo. Quando sea costumbre de los Padrones de las coralinas o de sus agentes de venir a tierra cada tres, quattro o sinco dias para azer provisiones, traher corales, o per otro fin, que devan prestar juramento en manos de los respective Subelegados de fielmente consiñar todo el produto de la pesca hecha en aquellos dias, distinguiendo las especies del coral en tres calidades, a saber buena, mediana e inferior, de cada una de las quales expressaran la cantidad pescada de un tiempo a otro, de manera que de todas las consiñas venga a resultar la total cantidad, y qualidad pescada respectivamente de las coralinas de cada Patron o Cabo de ellas.

Tertio. Si ha costumbre de los Patrones, o de sus Agentes sea de venir a tierra mas raramente o diversamente de las vezes que se ha dicho arriba, estaran tenidos en tal caso hazer la dicha jurada consiña a la fin de cada semana en manos de dichos subdelegados, bajo pena de contrabando.

Quarto. Para que los subdelegados puedan regonocer si el numero de las coralinas sea justo, e igual a las que se le consiñan, devera el Capitan del Puerto, o el que hará sus vezes de embiar dentro de dos dias despues del arribo, una nota firmada de su mano en la que expressara el nombre

apellido, y nacion de cada uno de los Patrones, el numero de los barcos que hauran tomado, e iran tomando Puerto, expressando si son felucas, gondoles, o otra especie de Barquillos de pesca.

Quinto. El coral pescado deverà conducirse a tierra, y en el Puerto donde hauran primero aportado, y donde hauran tomado las provvisiones, y antes de desembarcarlo daran aviso a los Subdelegados, a fin que puedan regonocer el peso y calidad.

Sexto. Los Patrones antes de transportar fuera Regno los Corales deveran pagar, o en especie, o en contante a elecion segun se ha dicho de la Real Intendencia el derecho del sinco por ciento de todo el coral que hauran pescado conforme resultarà de las consiñas hechas por los referidos Patrones.

I paraque llegne a noticia de todos, y ninguno pueda alegar ignorancia, mandamos que el presente sea pubblicado en la ciudades de Alguer, Castillo Aragones, y otros lugares donde aportaran coralinos continuandose auto de sus publicaciones al pie del presente.

Dado en Caller a 6 de Mayo 1761.

El Conde Tana.

Luogo del ✝ *Sigillo* — Ponza.

Pregon mandado pubblicar por S. E. para la exacion del derecho del sinco per ciento devido a Sa Mayestad de la pesca de corales que se haze en los mares de este Regno.

(Arch. R. di Cagliari, Atti governativi ed amministrativi pubblicati in Sardegna dal 1760 al 1761, N.º 218).

Editto di Sua Maestà C. Emanuele con diverse provvidenze a riparo dei contrabbandi di ogni genere, che si commettono nel Regno di Sardegna, con altre riguardanti la pesca dei Coralli, e le furtive vendite dei medesimi.

Torino, I. febbraio 1767.

. . . .

25. In conformità delle antiche ordinazioni, tutti coloro, che si porteranno a pescar Corallo nei mari del Regno, dovranno corrispondere il diritto stabilito del cinque per cento in natura, o in contanti, ad elezione della Regia Azienda; salva però l'esenzione accordata al Feudatario dell'isola di S. Pietro, facendo seguire la pesca nel distretto di trenta miglia di mare, a seconda del contratto d'infeudazione.

26. Volendosi riscuotere detto dritto in natura, dovranno i pescatori del Corallo nel modo, e forma, che in ciascun anno verrà dalla Reale Intendenza determinato, e notificato con suo Manifesto, consegnare il Corallo, che si pescherà, alla persona, che verrà destinata ne' rispettivi porti, sotto pena, in caso di non fatta, o d'infedele consegna, della perdita del Corallo; e non essendo più in essere, del suo valore, oltre il doppio valore del medesimo.

27. Ove però si eleggesse dall'Intendenza di esigere detto diritto in contanti, verrà questo fissato in principio di cadun anno in quella somma, che dovrà corrispondersi da caduna Corallina, e si renderà nota come sovra la fissazione nelle Città, e porti del Regno, onde possa sapersi da' Corallatori.

28. Chiunque dei forestieri si porterà a far la pesca del Corallo dovrà, approdando nel Regno, consegnarsi tosto nel porto, che stimerà di prescegliere, per aver pratica, ed ivi

sottomettersi, e dar cauzione avanti li Suddelegati di pagare li dritti fissati, riportando da' loro scrivani il certificato, che verrà spedito senza costo di spesa, da ritenersi dal Padrone della feluca, o squadra, per farne l'uso di cui in appresso, sotto pena, che venga in difetto riputato per contravventore e come tale punito.

29. Se poi da taluni si contravvenisse, con pescare furtivamente ne' mari del Regno il Corallo, oltre la perdita della barca e del Corallo, che già avessero pescato, e in difetto del valore dell'uno, e dell'altra, incorreranno la pena di scudi cento.

30. Per riconoscere le Coralline, che con permesso, e precedente atto di cauzione di pagare li dritti, pescano nei mari del Regno, venendo visitate, si farà esibire il certificato avanti espresso, a vista del quale non potranno essere molestate nella continuazione della pesca.

31. Ove poi non si presentasse il detto certificato, verranno senz'altro arrestate, e si faranno subire a' Corallatori le pene sovra imposte, fuorichè si giustificasse d'essersi quello smarrito, e constasse per altra parte da' registri, che dovranno tenere gli Scrivani delle suddelegazioni, dei certificati spediti, che si fosse dalle medesime passato l'atto sovra prescritto, nel qual caso si rimetteranno senza perdita di tempo, e senza costo di spesa in libertà, con la spedizione d'un nuovo certificato, per assicurarle da ogni molestia.

32. Il Corallo e le barche, le quali cadranno in commesso, e in difetto, il loro valore, siccome le pene pecuniarie o le somme, che si ritrarranno dalle composizioni, cederanno per tre quinti a favore dell'equipaggio del Real Armamento, da cui se ne facesse l'apprensione, e per gli altri due quinti al Regio Fisco, eccetto che vi fosse qualche denunziatore, sulla di cui indicazione siasi conseguito l'arresto di qualche Corallina in contravvenzione, nel qual caso spetterà al medesimo uno dei due quinti applicati al Regio Fisco, dedotte prima dalla massa totale le spese degli atti, che dovranno perciò formarsi dai rispettivi suddelegati.

33. Volendo al tempo stesso andare al riparo dei pregiu-

dizi, che derivano ai proprietari dei Coralli, od aventi interesse su di questi, dalle clandestine e furtive distrazioni che sogliono talvolta seguirne, ordiniamo, che non possano d'or innanzi nè li Padroni delle Coralline o marinari delle medesime vendere, nè altri comprare da essi nel Regno alcuna quantità o pezzo di Corallo, senza che il venditore e compratore insieme ne denuncino, e consegnino unitamente la vendita e compera al suddelegato patrimoniale dei rispettivi porti, in cui sarà per effettuarsi, il quale dovrà tenere senza costo di spesa ai censegnanti un esatto e fedele registro di tali consegne, annotandovi il nome, cognome e patria del venditore e del compratore, la quantità del Corallo contrattato ed il prezzo convenutone, e spiegando altresì quanto al venditore, se sará padrone, o marinaro di qualche Corallina, e quale, con rimettere al compratore senza costo di spesa il certificato della fatta consegna.

34. In caso di non fatta, o d'infedele consegna, prescriviamo la pena della perdita del Corallo, e in difetto, del suo valore rispetto al compratore: e del prezzo di esso quanto al venditore: e se questi fosse nullatenente, sarà punito in sussidio con un' afflittiva di carcere proporzionata.

35. Se poi constasse del furto del Corallo comprato, e non consegnato, l'omissione della consegna servirà anche di argomento di prova a convincere il compratore della scienza, che il Corallo fosse rubato, e quindi a far luogo alle pene imposte ai compratori scienti di cose rubate.

36. E per evitare che sotto confinto nome non facciansi le consegne dai padroni o marinari delle Coralline, dovranno li Suddelegati, allorchè non ne abbiano personal conoscenza obbligargli a dar contezza di sè medesimi.

37. Saranno anche in obbligo li detti Suddelegati di dar visione senza costo di spesa del registro delle avvisate consegne a chiunque vi potrà aver interesse, semprechè ne facesse loro instanza, per accertarsi, che non sia seguita vendita alcuna in suo pregiudizio.

38. In tutti li casi, ne' quali è stabilita nel presente Editto una pena pecuniaria, se li rei, per essere nullatenenti, non

saranno in istato di pagarla, s'imporrà loro nella stessa sentenza una pena afflittiva di catena, carcere o relegazione in qualche parte del Regno, adeguata alla qualità della persona, dell'età, del sesso, ed altre circostanze, con imporre in sussidio pene nello stesso genere più gravi ed esemplari, quanto ai recidivi; e negli sfrosi, e contravvenzioni importanti la pena di scudi cento, la sussidiaria non sarà minore d'anni due di catena.

39. La giurisdizione intorno alle contravvenzioni al presente Editto, se si tratterà di contrabbandi di qualsivoglia specie, o delle cautele come sovra prêse all'oggetto d'impedirgli, o delle disposizioni date in riguardo ai diritti, e pesca del Corallo, ed alla consegna delle vendite del medesimo, spetterà all'Intendenza generale, a seconda degli stabilimenti veglianti; se poi le contravvenzioni riflettessero l'associazione coi banditi, protezione, aiuto e soccorso dato ad essi, o resistenza, ed impedimento del loro arresto, od anche il trasporto dal Regno dei generi rubati, ed i furti dei Coralli, apparterrà a' Ministri ordinari di giustizia.

40. L'istruttoria di tutte le cause criminali per le contravvenzioni che dipendono dall'Intendenza generale, oltre la medesima, ed il Vice Intendente generale stabilito in Sassari, spetterà ai suddelegati patrimoniali, e in difetto di questi, ai Ministri di giustizia, e quanto alle altre, ai rispettivi Vegheri e Ministri ordinari, salvo che per degni e giusti motivi il Reale Consiglio o l'Intendenza, e la Reale Governazione nei rispettivi casi di loro competenza stimassero di altrimenti commetterla; volendo però, che in ogni caso, rispetto alle contravvenzioni di quest'Editto, il procedimento tanto della Intendenza generale come dei Suddelegati, ed altri Ministri, sia pronto e sommario, sicchè accertato il fatto, e sentiti nello stesso modo i rei nelle difese, si passi senza ritardo o formalità alla sentenza, giusta il merito delle risultanze.

41. Li suddetti suddelegati e Ministri di giustizia, succedendo qualche contravvenzione, ed arrestandosi li contravventori, dovranno a prima congiuntura recarne avviso alla

Intendenza generale, ed informarla delle parti nel proposito fatte; siccome li Vegheri e Ministri di giustizia parteciperanno al Reale Consiglio e Regia Governazione, le trasgressioni ed arresti che fossero di sua competenza, ed eseguiranno tanto gli uni quanto gli altri quegli ordini che dal Reale Consiglio, dalla Regia Governazione o dall'Intendenza generale saranno dati nei rispettivi casi.

Per ultimo comandiamo a chiunque di osservare esattamente, sotto le pene avanti espresse, le disposizioni in quest'Editto contenute, colle quali s'avranno per rivocate le precedenti nelle stesse materie, che vi fossero contrarie; volendo che quelle abbiano due mesi dopo, che saranno pubblicate, la piena loro esecuzione, incaricando specialmente li Ministri della Real Udienza, del Real Patrimonio, e della Real Governazione di registrare, secondo solito, il presente nostro Editto, ed il nostro Vice Re, Luogotenente e Capitano generale di farlo pubblicare nel modo e forma accostumata, siccome ordiniamo, che alla copia impressa nella Reale Stamperia si presti la stessa fede che al proprio originale che tal'è nostra mente.

Dat. in Torino il dì primo del mese di febbraio l'anno del Signore mille settecento sessantasette, e del Regno nostro il trentesim'ottavo.

Regolamento per l'esecuzione del R. Editto 18 maggio 1820 sulle dogane del Regno di Sardegna.

. . . .

Titolo 6.

XLVIII. Le leggi e regolamenti per la pesca del Corallo e delle Alici attualmente in vigore continuano ad essere osservate in ogni loro disposizione. La riscossione però dei diritti stabiliti per la pesca del Corallo e delle Alici, e che devono pagarsi alla Regia Cassa, si farà dai rispettivi ricevidori delle dogane.

XLIX. I padroni delle barche di pesca dovranno inoltre eseguire per l'entrata e sortita dai porti e rade del Regno, quanto viene prescritto dal presente Regolamento per tutto ciò che ha rapporto alla sorveglianza e servizio delle dogane.

Pregone di S. E. il signor Presidente, Luogotenente e Capitano generale del Regno

con cui si pubblica la Carta Reale dei 15 ottobre p. p., che approva la tariffa dei diritti da pagarsi per poter pescare nei mari del Regno.

27 novembre 1824.

Noi D. Gennaro Roero Conte di Monticelli, ecc.

La parterna sollecitudine, con cui S. M. è impegnata a promuovere la vera felicità di questo suo Regno, l'ha determinata a rivolgere, nella parte che direttamente riflette l'industria commerciale, la Sovrana sua attenzione, ed a stabilire anche una norma coi dritti che devono corrispondersi dalle barche che pescano in questi mari; epperciò con Carta Reale datata in Carpeneto il 15 ottobre p. p., si è degnata approvare la tariffa a tal uopo compilata, ingiungendoci di farne conoscere il tenore àl pubblico per mezzo d'un nostro Pregone.

Noi pertanto soddisfacendo ai ricevuti comandi, mandiamo inserirsi al presente l'accennata Carta Reale e annessa Tariffa, e pubblicarsi nei modi e luoghi soliti, ed ordiniamo a chiunque spetti di osservare siffatte disposizioni e farle pienamente osservare, prestandosi alla copia impressa in questa Reale Stamperia la stessa fede che all'originale.

Dat. Cagliari li 27 novembre 1824.

Roero.

Bruscu.

IL RE DI SARDEGNA, Ecc.

Illustre Conte Don Gennaro Roero di Monticelli, Cavaliere Gran Croce dei Santi Maurizio e Lazzaro, Maggiore

Generale di Cavalleria, Presidente, Luogotenente e Capitano Generale del Regno di Sardegna.

All' oggetto di far cessare qualunque incertezza od ambiguità circa i diritti da pagarsi per poter pescare nei mari di cotesto Regno nostro di Sardegna, ed affine di favorire nello stesso tempo questo ramo d' industria commerciale, con assoggettare le barche pescatrici a minori gravezze, ordinammo che venisse compilata una ben chiara Tariffa, la quale facesse conoscere i diritti dovuti per ogni specie di pesca, e che fosse accompagnata da tutte le spiegazioni e disposizioni necessarie.

La medesima essendoci ora stata sottoposta, e dall' esame fattone avendone Noi riconosciuta pienamente conforme alle nostre intenzioni, abbiamo in virtù della presente, di nostra certa scienza ed autorità Sovrana, col parere del nostro Consiglio approvata, siccome approviamo in ogni sua parte la detta Tariffa dei diritti da pagarsi per poter pescare nei mari di Sardegna, la quale trovasi quivi annessa, e d' ordine nostro sottoscritta dal Primo Segretario di Finanze.

Vi mandiamo pertanto di farla osservare dal primo del prossimo gennaio 1825, avvertendo che le licenze di pesca, dopo pagati ed assicurati nelle forme consuete i diritti dovuti, saranno d' ora innanzi spedite gratuitamente dai rispettivi Intendenti Provinciali, e ch' esse saranno valide per il solo anno in cui vennero rilasciate.

Vogliamo altresì che l' anzidetta Tariffa sia nei soliti modi resa nota al pubblico tostochè se ne saranno eseguite le opportune registrazioni, e preghiamo il Signore che vi conservi.

Dat. Carpeneto addì 25 ottobre 1824.

CARLO FELICE.

BRIGNOLE.

V. LOMELLINI *Pres.*
V. TESAURO *Cons.*
V. DETATI *Cons.*
V. COLLER *A. F. G.*

V. MUSIO *Reg.*
V. BERTRANDI *Cons.*
V. MANNO *Cons.*

ROMANONE *Segr.*

TARIFFA

dei diritti da pagarsi per poter pescare nei mari di Sardegna.

INDICAZIONE DELLE PESCHE per cui è dovuto un dritto DI LICENZA	Diritto di Licenza STABILITO SU D'OGNI BARCA PESCATRICE							
	SE NAZIONALE IN MONETA				SE ESTERA IN MONETA			
	di Sardegna		nuova di Piemonte		di Sardegna		nuova di Piemonte	
	L.	S.	L.	C.	L.	S.	L.	C.
Pesca del Corallo (1) (*A*)	25	—	48	—	50	—	96	—
Pesca delle Alici e Sardelle (2) (*B*)	37	10	72	—	75	–	104	—
Pesca d'altri pesci diversi (3) (*B*)	Esente				12	10	24	—

Spiegazioni.

(1) Nulla è innovato circa il diritto civico di L. sarde 4, 9, 6 solito pagarsi alle città di Alghero e Castel-Sardo, non meno che intorno a quello di L. sarde 2, 16, 8 devoluto alla Cattedrale di Alghero, ed a quello consimile, che corrispondesi agli Ecclesiastici di Castel-Sardo, per ogui barca pescatrice del Corallo, li quali dritti sono conservati, e continueranno ad esigersi come per lo passato. Neppure havvi alcuna variazione riguardo al correspettivo di Lire sarde 2, che suolsi pagare a chi riceve l'atto di cauzione, che si presta nel caso in cui li pescatori non soddisfano subito i dritti dovuti.

(2) Quando il permesso di pescare Alici e Sardelle si prende in Alghero, la metà del dritto di licenza è devoluta a quella Cassa Civica; se poi il detto permesso si prende in qualunque altro punto del Regno, la totalità del dritto va a beneficio della Regia Cassa: ma in questo caso, volendosi quindi introdurre in consumazione Alici o Sardelle nella città d'Alghero, dovrassi pagare inoltre alla Cassa civica od il 20 per cento sul pesce introdotto, oppure una somma eguale alla metà del dritto di licenza, e ciò tutto in conformità di quanto si è finora praticato.

(3) Qui non trovasi però contemplata la pesca del Tonno, che viene specialmente in altro modo regolata.

Disposizioni particolari.

(*A*) Cesseranno come aboliti tanto il così detto dritto reale di L. sarde 3, 18, quanto i dritti e le regalie, che per la pesca del Corallo si solevano corrispondere a profitto della Segreteria di Stato e di Guerra, dell'Intendente Generale, dei Ministri patrimoniali del Regno, non che del Molo di Alghero.

Si dichiarano inoltre puramente volontarii e non obbligatorii li seguenti pagamenti, cioè:

Quello di soldi cinque sardi ai mazzieri o servienti di Città.

Quello di lire sarde sette, soldi dieci per il Medico, il Chirurgo e lo Speziale.

Quello di lire sarde una, soldi due, denari sei per le feste alla Chiesa del Carmine, ai Cappuccini ed Osservanti; di modo che i pescatori del Corallo non sono tenuti a fare, se non lo vogliono, i detti pagamenti, nè si possono questi pretendere.

(*B*) Nessun dritto, nè regalia dovrà corrispondersi per la pesca delle Alici e Sardelle, o per quella di altri pesci sia agli Uffizi d'Intendenza ed ai Ministri Patrimoniali, sia agl'Impiegati ed Agenti delle Regie Gabelle: anzi è loro proibito di accettarne.

Dalla R. Segreteria di Finanze, addì 15 ottobre 1824.

Visto d'ordine di S. M.
BRIGNOLE.

Pregone di Sua Eccellenza il Signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio e Villanova

con cui si pubblica la Carta Reale del 21 novembre 1839 circa i dritti da corrispondersi dalle barche corallatrici.

13 Dicembre 1839.

Noi Don Giuseppe Maria Montiglio d'Ottiglio e Villanova, ecc. ecc.

Essendosi degnata S. M. di sanzionare con sua Real Carta del 21 scorso novembre i dritti da corrispondersi d'or innanzi dalle barche corallatrici in favore della città d'Alghero, onde recare le Sovrane disposinioni a generale conoscenza, mandiamo col presente pubblicarsi la predetta Real Carta nei luoghi e modi soliti, ed alle copie impresse in questa Reale Stamperia prestarsi la stessa fede che all'originale.

Cagliari, 13 dicembre 1839.

G. Montiglio.

Pes.

IL RE DI SARDEGNA,
DI CIPRO E DI GERUSALEMME.

Illustre Cavaliere Don Giuseppe Maria Montiglio d'Ottiglio e Villanova, Vicerè, Luogotenente e Capitano generale del Regno Nostro di Sardegna.

Il Civico Consiglio d'Alghero nel rappresentarci le strettezze in cui trovansi le finanze di quella Città per gli esigui redditi che le sono assegnati, non sufficienti al sopperimento dei pesi più urgenti ed indispensabili, fra cui avvi quello della manutenzione della Chiesa Cattedrale di cui la stessa Città è patrona, Ci ha supplicati di voler arrecare qualche aumento ai dazii che a termini della Tariffa annessa alla Carta Reale 15 ottobre 1824 sono corrisposti alla Civica Azienda ed alla stessa Cattedrale dalle barche d'estera

nazione, che recansi nei mari d'Alghero per esercitarvi la pesca del Corallo.

Volendo Noi favorire per quanto è possibile il rifiorimento delle Aziende Civiche del Regno, Ci siamo disposti ad accogliere favorevolmente le fatteci supplicazioni: Epperò in virtù della presente di Nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo risoluto di ordinare ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il dritto di Lire Sarde quattro, soldi nove, denari sei, che perceve la città d'Alghero, e quello di Lire Sarde due, soldi sedici, e denari otto, che si corrisponde alla Cattedrale della medesima Città da ogni barca estera, che recasi a pescare Corallo nei mari d'Alghero, in virtù della Tariffa annessa alla Carta Reale delli 15 ottobre 1824, sono aboliti.

Art. 2. In vece dei dritti di cui nel precedente articolo, le barche d'estera nazione destinate alla pesca del Corallo nei mari d'Alghero pagheranno per ciascheduna il solo dazio di Lire Sarde cinquanta, il cui prodotto andrà a benefizio comune dell'Azienda Civica e della Cattedrale di essa città d'Alghero.

Art. 3. Queste disposizioni avranno il loro effetto a cominciare dall'anno 1840.

Art. 4. Nulla è innovato circa agli altri diritti, ed altre disposizioni contenute nella succitata Carta Reale 15 ottobre 1824 ed annessa Tariffa in quanto non sono contrarie alla presente. E mentre vi diciamo di far registrare secondo il solito, ed osservare la presente, preghiamo il Signore che vi conservi. Dato in Genova il ventuno del mese di novembre l'anno del Signore mille ottocento trentanove e del Regno Nostro il nono.

Dato in Genova 21 novembre 1839.

C. ALBERTO.

Di Villamarina.

(Per altro R. Brevetto del 3 agosto 1841, col quale sono introdotte delle modificazioni alle carte di bordo di cui devono munirsi anco le barche coralline, V. parte 1.ª pag. 86).

Pregone Viceregio sul dritto dovuto dalle barche corallatrici

14 Aprile 1846.

NOI DON GABRIELE DE-LAUNAY

Vicerè, Luogotenente, Capitano generale del Regno di Sardegna.

S. M. l'Augusto Nostro Sovrano, sempre intenta ad ammigliorare la condizione dei suoi amatissimi sudditi, conchiudeva non ha guari con S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie un trattato di commercio e di navigazione, in virtù del quale venne fra le altre convenzioni stabilito, che i formaggi sardi recati da questi Regi Stati nel Regno delle Due Sicilie con Legni dell'uno o dell'altro Paese siano assimilati ai formaggi d'ogni specie di qualunque altro Paese straniero il più favorito, e quindi sottoposti agli stessi dazi, che sono, o potranno in avvenire essere fissati su di questi; e che in compenso di sì fatto favore non vengano a datare dal dì della ratifica del suespresso Trattato e per la durata di esso riscossi sulle Barche del Regno delle Due Sicilie, che applicano alla pesca dei Coralli nei mari di quest'Isola, dritti maggiori o diversi da quelli, ai quali sono o potranno essere soggette le Barche sarde addette alla medesima industria, sia che la riscossione torni a profitto del Governo, sia dei Comuni, che d'ogni altro qualunque. Secondando quindi le benefiche cure e paterne intenzioni dell'Ottimo Nostro Sovrano, Ci torna ben grato di rendere di pubblica ragione questo nuovo e più speciale rannodamento di amichevoli relazioni col vicino Regno delle Due Sicilie, dal quale essendone per derivare ragguardevolissimi vantaggi a pro' dell'industria agricola e commerciale di quest'Isola, rimane largamente compensata la diminuzione dei dritti che già corrispondevansi dalle Barche Corallatrici summentovate; e quindi di conformità alle disposizioni riportateci dalla Regia

Segreteria di Stato per gli affari del Regno, notifichiamo quanto in appresso:

Art. 1. A datare dal quattordici del precorso mese di febbraio, in cui seguiva la ratifica del Trattato di Commercio e Navigazione conchiuso tra S. M. il Re di Sardegna, e S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie, non saranno per le Barche Napolitane che applicano alla pesca dei Coralli nei mari di quest'Isola riscossi dritti maggiori o diversi di quelli ai quali sono o potranno essere soggette le Barche Sarde addette alla medesima industria, sia che la riscossione di essi dritti torni a profitto del Governo, sia dei Comuni, che di particolari qualunque.

Art. 2. Nella percezione dei dritti sulle Barche Corallatrici suespresse di Nazione Sarda o Napolitana e di estere Potenze si osserverà la Tariffa qui annessa e d'Ordine Nostro sottoscritta dal Reggente questa Regia Segreteria di Stato e di Guerra.

Art. 3. Nulla è innovato in merito alle disposizioni che si contengono nella Carta Reale 15 ottobre 1824 e 21 novembre 1839 pubblicate con Pregoni Viceregj del 27 novembre 1824, e 13 decembre 1839, in quanto non sono contrarie al disposto nei due precedenti articoli. Mandiamo pertanto pubblicarsi il presente nei modi e luoghi soliti, ed osservarsi da chi spetta, prestando alla copia impressa in questa Reale Stamperia l'istessa fede che all'Originale.

(Per le carte reali citate V. sopra a pag. 140, 144 e il Pregone Viceregio 13 dicembre 1839).

Dat. Cagliari 14 aprile 1846.

G. DE-LAUNAY.

TARIFFA

dei dritti cui vanno soggètte le Barche nazionali ed estere che applicano alla pesca del Corallo nei mari di Sardegna.

	DRITTI IN MONETA NUOVA DOVUTI PER CIASCUNA BARCA			
	NAZIONALE O NAPOLITANA		DI ESTERA NAZIONE	
Alla Regia Cassa di Sardegna.	48	00	96	00
Alla Cattedrale d'Alghero per ogni barca che esercita la pesca in quei mari.	5	44	96	00
Alla Città d'Alghero per ogni barca come sovra.	8	60		
Agli Ecclesiastici di Castel Sardo per ogni barca che esercita la pesca in quei mari	5	44	5	44
Alla Città di Castel Sardo per ogni barca come sopra. . .	8	60	8	60
Per l'atto di cauzione che si presta nel caso in cui i pescatori non soddisfino subito i dritti	3	84	3	84

Visto d'ordine di S. E. il Vicerè
Il Regg. la R. Segreteria di Stato e di Guerra
MELIS.

Dispaccio del Ministero di Marina ai Consolati, alle Capitanerie dei porti, e degli Uffici di Sanità Marittima.

Torino 16 Gennaio 1860.

Disposizioni per la polizia della pesca del Corallo nelle acque dello Stato.

1. All' arrivo delle barche coralline estere, l'Ufficio di Sanità marittima ritirerà ad esse tutte le carte di bordo per essere tenute in deposito nell'Ufficio Consolare o Vice Consolare del quartiere marittimo, nelle cui acque s'intende esercitare la pesca, infino al tempo della partenza delle barche medesime.

Disponendosi le barche a partire, queste carte saranno trasmesse al Console della Nazione a cui queste appartengono.

2. Le barche estere saranno munite di speciale licenza di pesca e permesso sanitario di cabotaggio, come le nazionali, col pagamento dei relativi diritti.

3. Tutte le Coralline saranno obbligate a portare dipinto in bianco da un lato della prora ed in modo appariscente un numero d'ordine che sarà loro assegnato dall'Ufficio di Marina, corrispondente al numero della licenza; nello stesso modo a portare dipinto dall'altro lato della prora la lettera iniziale del luogo per dove ottennero la licenza di pescare.

Il Ministro
A. La Marmora.

Circolare del Ministero della Marina ai Consolati

Torino, 21 Febbraio 1863.

Carte di cui debbono essere muniti i battelli addetti all' estrazione del Corallo ed i loro equipaggi.

Corre obbligo al Ministro di rammentare ai Consolati di Marina, ed in special modo a quelli dal cui Circondario marittimo sogliono partire numerose barche che si recano all'estero o nelle acque della Sardegna per esercitarvi l'estrazione del Corallo, la risponsabilità che essi incontrerebbero ove permettessero o tollerassero l'imbarco sulle medesime di persone non matricolate fra la gente di mare e non munite del prescritto libretto, che è l'estratto fedele della matricola, nel quale, come su questa, deve figurare l'esito della leva toccata al titolare.

Il sottoscritto si trova indotto a fare questo richiamo alle disposizioni vigenti in ordine agli individui esercenti l'industria estrattiva del Corallo e quella della pesca dalle rimostranze recentemente mosse al Ministero dal Console del Circondario marittimo di Alghero, il quale teme la rinnovazione in quest'anno degli inconvenienti verificatisi per l'addietro, cioè di veder giungere battelli non solo sforniti di carte regolari, ma equipaggiate da persone, compresi i loro conduttori, sprovveduti di titoli di ricognizione e non iscritte fra la gente di mare.

Il Ministero vuole sperare che il presente cenno basterà perchè tutti gli Uffici marittimi pongano ogni maggior impegno nell' adempiere a quella parte del loro servizio per impedire le sottrazioni alla leva militare d'individui che dalla legge vi sono obbligati.

Non sarà poi mai superfluo l'avvertire come i battelli corallari debbano essere muniti delle stesse carte di bordo

che sono prescritte pei legni del commercio a tenore del 1.° paragr. dell'art. 7 del R. Brevetto 3 agosto 1841; e le persone preposte al comando, quando non abbiano un grado nella Marineria, debbano aver ottenuta dal Ministero la licenza indicata nell'art. 20 della legge 17 luglio 1861 e per la quale è fissato il diritto di lire 10.

Il Ministro O. Di Negro.

II.

Relazione degli armatori residenti in Livorno all' onorevole Signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio intorno alla pesca del Corallo [1].

LA PESCA E LA LAVORAZIONE DEL CORALLO IN ITALIA.

Livorno, 15 marzo 1864.

Onorevole Signor Ministro,

Dacchè ella volle, per organo della Camera di Commercio ed Arti della provincia di Livorno, farci avvertiti dei pericoli minacciati dal Governo francese all'industria corallifera italiana, noi ci facciamo un dovere di indirizzarle una relazione, quanto più per noi si può esatta e completa; sulle condizioni in cui versa oggi cotesta industria, e sul modo che crediamo più acconcio a migliorarle.

Voglia, onorevole Signore, accogliere colla usata sua cor-

[1] Questa relazione, coi documenti che essa porta nelle sue note, viene inserita a questo punto come quella che tratta più largamente gli interessi della pesca del Corallo. — Le note richiamate dal testo seguono la relazione medesima.

tesia questo nostro lavoro, e gradire i sentimenti di rispettosa stima con cui abbiamo l'onore di dirci:

Onorevole Signore
Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
del Regno d' Italia,

Suoi Devotissimi

Bartolommeo Avellino
Nunziato Palomba
Giovanni Avellino
Giuseppe Palomba
Cesare Polese del fu Giuseppe
Michele Palomba
Luigi Polese del fu Giuseppe
Fedele Polese del fu Francesco
Luigi Polese del fu Francesco
Giuseppe Balzano
Gaetano Paris
Gaetano Milo
Emilio Pancrazio
Giacomo Borghetti

Noi ci studieremo di essere brevi quanto più per noi si potrà, ma non tanto da meritare la taccia di oscuri e inesatti narratori, o da dimenticare alcuna cosa che valga la pena di essere rammentata.

Il Signor Ministro, e gli altri leggitori cui il nostro lavoro è destinato, non si lascino dunque mal prevenire dalla mole di questa monografia, e sieno persuasi fino da ora che noi non abuseremo del loro tempo prezioso, nè vorremo fermare la loro attenzione sopra cose che non interessino sommamente quanti hanno a cuore la prosperità e la ricchezza della nazione.

L'argomento che imprendiamo a trattare è uno di quelli che non comportano più lungo ritardo. Assai sonnecchiammo su questa mina pronta a scoppiare. I pericoli che ci minac-

ciano sono pericoli di ieri, e di oggi, piuttostochè paure della dimane.

Mentre, per difetto di buone leggi, languiva in Italia l'armamento alla pesca del Corallo, e occupate in più gravi questioni le menti dei governanti lasciavano da banda lo studio delle condizioni men fiorenti a cui riducevasi poco a poco questa importantissima fra le industrie nazionali, il Governo francese ordinava studi e chiedeva rapporti sulla questione della pesca lungo le coste dei suoi possedimenti africani, e mirava conquistarne il monopolio finora quasi esclusivamente esercitato colà da Italiani. Non v'è forse questione in Francia che abbia dato luogo a più numerosi progetti, a più frequenti proposizioni, a più costanti tentativi. Ella fu studiata sotto mille forme, esaminata sotto mille aspetti, sempre nello scopo di ridurre la pesca del Corallo nelle mani dei Francesi. Nell'anno 1855, il Maresciallo Vaillant, Ministro della Guerra dell'Impero di Francia, compilò un primo lavoro sull'argomento, e lo inviò alla Società imperiale di acclimatazione perchè ella volesse esaminare dal lato scientifico il difficil quesito. Ma la guerra d'Italia interruppe il corso di quelli studi (*Vedi Nota* **A**).

Più tardi l'Algeria si ebbe una amministrazione separata, e il Conte De Chasseloup-Laubat, che già nel 1834 aveva studiato la questione sul luogo, si rammentò della pesca del Corallo e iniziò un nuovo periodo di studi. Ma quando le modificazioni del Governo di Francia chiamarono il Conte di Chasseloup-Laubat al Ministero della Marina, egli continuò d'accordo col Governatore generale dell'Algeria e col Ministro della pubblica istruzione la serie di ricerche da lui prima incominciata. Si crearono commissioni, si inviarono sul luogo distinti scienziati, si domandarono schiarimenti, una grande attività si raccomandò da ogni parte, si profuse denaro, non si risparmiarono cure, e si preparò così qaello stato di cose che or non ha guari mosse il Signor Ministro a volgere la sua attenzione da quella parte, e a comunicare i suoi timori alle Camere di Commercio del Regno d'Italia.

Gli armatori di barche coralline residenti in Livorno ebbero allora, dalla Camera di Commercio ed Arti della loro provincia, comunicazione dell'avviso inviato dal Ministero. Essi avevano già coscienza del pericolo sovrastante a loro, all'industria, al paese. Testimoni oculari degli sforzi del Governo di Francia per riuscire nella sua impresa, essi sapevano ancora che le tendenze francesi avevano mutato carattere e scopo. Finchè la Francia mirava a farci la concorrenza per la pesca del Corallo nei mari di Africa, ella era una poco temibile avversaria. Il nuovo trattato, di cui sieno grazie al nostro Governo, limitava di troppo la sua sfera d'azione; e l'indole de' suoi marinai e le inevitabili necessità della pesca ci facevano securi di una facile vittoria.

Ma studi profondi, e ammirabilmente ben diretti, hanno convinto il Governo francese che ogni tentativo da quel lato non avrebbe fatto altro che assicurare una volta di più agli Italiani la vittoria completa in quella lotta ineguale. Ond'è che si tenta ora giungere al medesimo scopo per la via indiretta della colonizzazione, ed è questo un grave pericolo per l'Italia, tanto più grave quanto meno è facile trovarci rimedio. Vedremo, procedendo innanzi, quali sieno i nuovi disegni del Governo di Francia, e come e fin dove convenga prevenire gl'inevitabili effetti loro.

Noi abbiamo ferma opinione che le condizioni nelle quali si effettua l'armamento e la pesca del Corallo dai pescatori italiani, sieno così totalmente sconosciute al Governo e al paese che niente altro abbisogni, per dimostrare la necessità di una buona legge in proposito, che l'esposizione nuda di quelle triste condizioni.

Il Signor Ministro ci permetterà dunque dividere il nostro lavoro in cinque parti.

Nella prima scorreremo per sommi capi la storia della pesca del Corallo sulle coste d'Africa.

Nella seconda diremo della sua importanza.

Nella terza delle condizioni in cui ella è presentemente.

Nella quarta dei progetti del Governo francese che minacciano la nostra industria.

Nella quinta dei rimedi da adottarsi dal Governo italiano.

I.

Storia.

Le barche coralline d'Italia vanno alla ricerca del prezioso polipaio, più frequentemente che altrove, nei mari dell'Isola di Sardegna e in quelli della costa d'Africa. La prima menzione speciale che la storia faccia di questa importantissima pesca è per noi italiani, e più specialmente per gli abitatori della provincia toscana, un ricordo di gloria patria, una memoria di valore e di vittoria. Fino dall'anno 1035 il glorioso vessillo della Pisana Repubblica sventolava sulle coste Africane; e Cartagine e Tunisi, ridotte in potere delle armi italiane, riscattavano più tardi la loro libertà con ogni maniera di concessioni e di privilegi largiti ai vincitori, che in quelle lontane regioni stabilivano nuovi commerci, e banchi, ed industrie, fonte di perenne prosperità e di potenza alla patria comune. Nè andò guari che i guerrieri Pisani, fregiati il petto della croce rossa, mossero cogli altri Crociati al conquisto dei luoghi santi, e le città e i porti di Sorìa caddero in potere dell'armi alleate. Nell'archivio della cattedrale di Pisa, conservansi tuttavia le carte autentiche colle quali i vinti principi africani, e i loro successori, concedono ai mercanti pisani le ampie franchigie, esenzioni, e libertà che fecero poi così ricca, così operosa, e così potente la Repubblica Pisana.

L'anno 1167 Abdallah-Bockoras, Bey di Tunisi, cedeva in piena proprietà, e con esclusivo privilegio ai Pisani, la pesca del Corallo, per entro i suoi mari, e dava loro autorizzazione di stabilire un primo *banco* a Tabarca.

Nell'anno 1550, o in quel torno, dacchè non potemmo con precisione fissare questa data, Dragutte famoso corsaro di Algeri, essendosi rifuggito in Corsica con sei galere, fu assalito, sconfitto e fatto prigione da quattro galere geno-

vesi comandate dall'illustre Andrea Doria. La galera che ebbe la fortuna di poter operare così importante cattura era comandata da un genovese Lomellini, con cui il vinto corsaro dovette trattare il suo riscatto. Il banco Pisano a Tabarca era caduto oramai insieme alla Repubblica che lo aveva innalzato, e Dragutte promise in cambio della implorata libertà, cedere ai Lomellini l'Isola di Tabarca e la pesca del Corallo. Il barbaro tenne la sua promessa e Solimano II che colle armi aveva ridotto in suo potere il regno di Tunisi, confermò il dono ed il privilegio.

Più tardi i fortunati genovesi padroni dell'isola, dovettero piegare la testa innanzi alle armi di Carlo V. Egli però fu generoso vincitore, e mantenne ai Lomellini il privilegio della pesca del Corallo, a condizione ch'essi pagherebbero a lui cinque per cento di tutto il commercio che si farebbe nell'isola.

In tutto questo lungo spazio di tempo, gli italiani spingevansi da Tabarca, alla pesca del Corallo, su tutta la costa Africana, e così nel golfo di Bona al di là del Capo *Garde* e perfino al Capo di Ferro, ancorando i battelli nella rada che ha preso da loro il suo nome, difesa dal Forte genovese, dai Lomellini innalzato.

Ma fino da quell'epoca così remota il geloso occhio francese aveva guardato cupidamente gli stabilimenti italiani sulla costa d'Africa. Nell'anno 1520 Kaïreddin s'impadroniva di Bona e di Costantina, e alcuni negozianti provenzali trattavano con lui per ottenere il privilegio della pesca del Corallo da Tabarca a Bona, nella quale occasione il Governo di Francia e i suoi re (Francesco I ed Enrico) divennero alleati di Kaïreddin contro Carlo V e Filippo II.

Sotto Carlo IX cotesta concessione fu confermata dal Sultano Selim II, e nel 1560 il Bastione di Francia era costrutto da due Marsigliesi, Tommaso Linches e Carlin Didier, che lo videro poi demolito nell'anno 1598 dalle armi Algerine.

Nel 1604, nuova conferma del dono per parte dei Sultani, e nuova alleanza con loro di Enrico IV re di Francia con-

ferma ed alleanza contenute nel trattato stipulato ad Algeri dal Signore Di Brèves.

Nel 1619, sotto Luigi XIII il duca di Guisa comprò dal Governo cotesta concessione, e dette nuovo impulso alla pesca inviando sulla costa Sansone Napollon, suo incaricato d'affari, uomo oltremodo abile ed avveduto.

Nel 1624, Richelieu otteneva da Amuraht IV, in *piena proprietà* i luoghi detti il *Bastione* di Francia, la Cala, il Capo Rosa, Bona e il Capo Negro.

Sansone Napollon, dal servizio del duca di Guisa passato allora a quello del Re di Francia, otteneva dal Divano di Algeri, il 28 settembre 1628, il permesso di ricostruire il Bastione nel luogo stesso ove egli era già stato costrutto e atterrato, e in quello mise guarnigione, e ne tenne il comando, in nome del suo Re, inviando anche distaccamenti e costruendo fortini alla Cala e al Capo Rosa. E nell'anno 1632 Luigi XIII Re di Francia, per mezzo di un suo ambasciatore che fu Filippo D'Estampes, signore dell'Isle, inviò al Napollon lettere patenti, colle quali investivalo del comando dei tre forti, e poneva sotto la sua direzione la pesca del Corallo sulle coste africane. Fino d'allora numerose compagnie francesi nacquero, prosperarono, poi caddero e si succedettero in Africa, ed estesero le loro operazioni da Tabarca, ove i Lomellini fiorivano tuttavia, fino al forte Genovese, e così in mezzo ai due primi e principali stabilimenti italiani. Nel 1640, dopo il trattato concluso il 7 luglio dal Sire di Cosquiel, a cui Luigi XIII accordò il titolo di *Console-Capitano*, il tributo da pagarsi al Governo algerino era di 7 o 8 mila scudi all'anno. Nel 1694, sotto Luigi XIV una Compagnia diretta da Pietro Hély, ebbe la concessione del privilegio di pesca, a condizione che pagherebbe ogni anno 150,000 franchi al divano, e questo trattato fu sempre la base delle relazioni francesi colla Reggenza fino all'epoca della conquista. A Pietro Hély successe la compagnia delle Indie (1719, sotto Luigi XV), e a questa la compagnia Auriol (1730), ma i grandi privilegi e la operosità dei Lomellini a Tabarca non permisero

che le nuove compagnie francesi facessero buoni affari nella pesca del Corallo. Onde avvenne che si dovette venire a patti con loro, e nell'anno 1740, i Lomellini cedettero per prezzo le loro ragioni alla Francia che nell'anno 1741 instituì per la pesca del Corallo una compagnia privilegiata Marsigliese che si chiamò *Compagnia d'Africa*. Ma poco dopo fra la Francia e il Bey di Tunisi scoppiò guerra feroce. L'isola fu tolta ai francesi, le fortificazioni smantellate, e gli abitanti dovettero fuggirsene alla Cala che divenne così il centro delle operazioni e del commercio.

La compagnia d'Africa restò allora padrona dell'industria piscatoria del Corallo, e ne escluse tutti i battelli non suoi, ma i Corsi, reclamarono ripetutamente contro questo privilegio. Nell'anno 1794 il Comitato di salute pubblica, riconobbe il principio della libertà del mare, abolì i privilegi della compagnia d'Africa e rese libera a tutti la pesca del Corallo. La compagnia dovette soccombere, ma i Corsi non ebbero a gioire della loro vittoria. Gli Italiani, e più specialmente quelli delle provincie meridionali, abitanti della Torre del Greco presso Napoli, corsero subito nei mari di Africa con meglio che 200 battelli, ed ebbero in breve riconquistato all'Italia la sua antica superiorità nella pesca [1]. I Provenzali abbandonarono subito il campo, i Corsi resistettero più a lungo, pure dovettero cedere e si ritirarono. Intanto il tributo annuo al Governo algerino era nel 1750 caduto a 43,360 franchi, e nel 1790 rialzato fino a 60,000. — Ma questo stato di cose fu di breve durata. — Nell'anno 1802 (anno IX) un nuovo decreto ristabilì la soppressa compagnia d'Africa e fissò certe norme all'esercizio della pesca del Corallo (*Vedi Nota* B), e nell'anno 1803 (anno X) una legge del 17 floreale, toglieva alla compagnia d'Africa il privilegio da così poco tempo riottenuto, e di nuovo accordava piena libertà per la pesca a tutte le nazioni del mondo.

[1] I pescatori di Torre del Greco si volsero alle coste d'Africa fino dal 1780, e vi si erano già potentemente Stabiliti nel 1783. Vedi più avanti nei documenti annessi alle relazioni di Torre del Greco. (*Nota del Compil.*).

Nel 1807 gli Inglesi si resero padroni, sulla costa della provincia di Costantina, di tutti i luoghi ove si esercitava l'industria, ma l'Inghilterra non mirava punto al monopolio della pesca, erano mire politiche e strategiche quelle che la chiamavano in Barberia. Gli Inglesi pagarono al Bey di Algeri un tributo enorme di 267,500 franchi all'anno e i pescatori che esercitarono in quei tempi il loro mestiere in que' mari pagarono 200 piastre forti per barca, più due *rotoli* di Corallo [1] per la stagione d'estate, e 90 piastre forti, più un rotolo di Corallo per la stagione d'inverno. Fatta la pace, gl'Inglesi abbandonarono il paese, e nel 1817 la Francia rientrava nel godimento de' suoi antichi privilegi.

Ma la pesca del Corallo era ormai tutta in mano degli Italiani. Invano si tentò riordinare le *Compagnie,* ogni sforzo fu inutile.

Una convenzione che ha la data del 26 decembre 1817 fissa il tributo al Governo algerino nella somma di 60,000 fr. Più tardi (24 luglio 1820) la Francia consentì a pagare franchi 200,000, e fece della pesca del Corallo una privativa dello Stato, ma in cinque anni l'Erario francese subì una perdita di 300,000 franchi. In quel tempo i battelli che si recavano alla pesca pagavano 160 piastre forti per la stagione di estate e 60 piastre per la stagione d'inverno, più due *rotoli* di Corallo per la prima, e un *rotolo* per la seconda.

Nel 1822 si concedette a una casa di Marsiglia il privilegio della pesca, esonerandola dalla prestazione, ma la concorrenza degli italiani era sempre invincibile. Si discusse allora con molto calore sulla convenienza di proibire lo esercizio piscatorio alle barche italiane, ma alcune considerazioni politiche persuasero il Governo francese a non adottare così severa misura; però con un decreto del 1826 il pagamento del diritto di pesca fu imposto ai battelli italiani, mentre se ne liberarono le barche francesi. Subito dopo incominciò tra la Francia e l'Algeria quella guerra

[1] Il *rotolo* pesa Kil. 0,89,099.

feroce che doveva poi finire, nell'anno 1830, colla conquista della costa africana.

Le somme che le barche italiane dovevano pagare alla Francia per ottenere il diritto di pesca furono allora ridotte alla metà, ma più tardi, con un decreto del 31 marzo 1832, cotesti diritti furono fissati a 1695 franchi per tutte e due le stagioni, mentre le coralline francesi restavano sempre esonerate da ogni pagamento.

Dal 1742, fino al conquisto d'Algeri, la storia della pesca del Corallo è una storia di lotte, di sacrifizi e di sangue. Il racconto delle vicissitudini che con forte animo e intrepida costanza soffrirono gl'Italiani per conservarsi il monopolio di quell'industria, farebbe raccapricciare d'orrore. Rapine, estorsioni, schiavitù lunghe e morti crudeli e riscatti rovinosi, e accaniti combattimenti li aspettavano nei mari africani, ove la ferocia e il fanatismo musulmano e le barbarie dei Governi degli Arabi regnavano da despoti. Le promesse erano inganni, le vittorie d'oggi erano disfatte di domani, pure non ristettero. La pesca del Corallo è costata all'Italia un vero martirio, essa è una vittoria nostra che deve calerci assai conservare.

Col trattato dell'anno 1832 (24 ottobre) il Bey di Tunisi ha ceduto alla Francia, che già aveva conquistato l'Algeria, il diritto della pesca del Corallo, mediante pagamento di un tributo di 13,000 piastre all'anno. Così è oggi colla sola potenza francese che noi possiamo trattare per l'esercizio di questa pesca sulle coste di Barberia.

La patente di pesca, necessaria alle barche coralline per esercitare il loro mestiere nei mari d'Africa, costò sempre agli Italiani franchi 1695 all'anno fino al 1814, allorchè cotesta prestazione fu dal Governo francese ridotta a fr. 800 (*Vedi Nota* **C**).

E tale si mantenne fino alla stipulazione dell'ultimo trattato di commercio e navigazione franco-italiano, testè ratificato e promulgato, nel quale si contiene una nuova riduzione di quel gravame, alla metà della somma, e così a fr. 400 ogni anno.

Ma nè gli antichi, nè i moderni conati del Governo francese sono riusciti a togliere la pesca del Corallo dalle mani degli armatori e dei pescatori italiani, e sarebbe veramente un curioso libro quello che riunisse in un insieme bene ordinato quello infinito ammasso di leggi, di rapporti, di progetti, di declamazioni, di impotenti spavalderie e di inevitabili sconfitte, che da tre secoli ad oggi segnano, come colonne miliarie, il cammino della Francia nella questione importante che abbiamo preso a trattare.

II.

Importanza.

Noi non crediamo punto meritare accusa di esagerazione quando affermiamo che la pesca del Corallo, e la sua manifatturazione, costituiscono per l'Italia una delle più ricche, più importanti, e più estese sue industrie. Noi vedremo più tardi come il suo pregio più grande, la sua specialità, per così dire, sia la necessità di impiegare un numero tanto svariato di attitudini e di lavori, che in fin dei conti, per opera sua, somme veramente ingenti di denaro, divise in minime frazioni, vanno ad alimentare e provvedere un numero immenso di individui, appartenenti alle classi meno favorite della società.

Dalle provincie meridionali d'Italia, e più specialmente della Torre del Greco presso Napoli, escono pressochè tutte le barche che si recano alla pesca del Corallo, e che si chiamano perciò Coralline. Livorno in Toscana e alcuni paesetti delle coste della Liguria e diversi porti della Sardegna armano pure a quella pesca un gran numero di barche, le quali però sono generalmente montate da marinari nativi della Torre del Greco, meno quelle provenienti da Santa Margherita e dalla Sardegna, le quali pescano per lo più nei mari di quell'isola e sono equipaggiate da individui nati nel luogo stesso dell'armamento. Non devesi però pretermettere che moltissime delle famiglie sarde i cui uomini

attendono alla pesca del Corallo, ebbero origine napoletana, ed emigrarono in tempi non remoti da quella Torre del Greco, dove, potrebbe dirsi, tutti furono e sono pescatori, e d'onde sempre, pei bisogni della pesca, molti uscirono e si fissarono in diversi porti d'Italia. Non è ancora lungi da noi il tempo in cui coteste barche di Santa Margherita, d'Alghero e di Carloforte avevano costume di prendere a bordo un napoletano come direttore e guidatore della pesca. Oggi si è dismesso quest'uso (*Vedi Nota* **D**).

I pericoli e le fatiche dell'esercizio piscatorio sono una grande scuola di abnegazione e di lavoro, e di coraggio, e di calma nei rischi più spaventosi, così quelli fra i pescatori che meritano più tardi esercitare la navigazione sui legni mercantili dello Stato, riescono molto abili e coraggiosi marinai.

Torre del Greco arma ogni anno alla pesca	N.	300	barche
Livorno ne arma	»	60	
La Liguria e la Sardegna . .	»	100	
In tutto sono	N.	460	barche, che

portando a bordo da sei a dodici persone tengono impiegati ogni anno 4000 e più marinai.

Ciascuna delle più grandi coralline costa all'armatore circa L. it. 4000 e ognuna delle più piccole costa almeno la metà. Si può quindi calcolare che nella costruzione delle barche da Corallo è oggi impiegato un capitale di Lire italiane 1,770,000 (1).

Le barche consumano ogni anno una non indifferente quantità di arnesi da pesca, reti, spago, calamenti, ecc., la cui fabbricazione interessa molta parte di operai di marina. Quelle che pescano per la sola stagione di estate ne rinnuovano ogni volta per un valore di circa L. it. 3200, quelle che esercitano la pesca per tutto l'anno spendono in arnesi

(1) Le grandi coralline sono circa 260, le piccole 200.

rinnuovati circa L. it. 5000. Vedremo più tardi come si effettui questa distinzione fra le due specie di esercizio. Così le barche coralline impiegano, ogni anno, in arnesi necessari al loro mestiere una somma di L.it. 1,544,000 circa.

Le paghe annue dei marinai sommano per ogni barca grande a L. it. 5575 e per ognuna delle piccole a L. it. 3200 e per tutte a L. it. 2,000,000.

Le spese di vitto degli equipaggi assorbono in media per ogni barca L. it. 2300 circa, e così L. it. 1,118,000 per tutte insieme.

Aggiungansi L. it. 3200 circa per ogni Corallina grande, e L. it. 2200 circa per ogni piccola, impiegate in spese diverse, ossia L. it. 1,272,000 per le 460 Coralline italiane e si avrà una somma di L. it. 5,934,000 che ogni anno escono dalle mani dell'armatore per andare divise, per la maggior parte nelle mani di meglio che 6000 persone fra marinari, fabbricatori di corde e di reti, mugnai, fornai, pastai, fabbri, falegnami, ecc. [1] (*Vedi Nota* **E**).

È facile calcolare che, solo per sopperire alle spese annue necessarie all'armamento, ogni Corallina deve pescare, in media Kilogr. 200 di Corallo, che venduto a L. it. 60 il Kilogr. dia un totale di L. it. 12,000. Ove si pensi che oltre al rimborso delle spese deve l'armatore trovare nel prodotto della pesca il suo lucro, non parrà esagerato il dire che ogni anno si pescano e si introducono nel Regno almeno Kil. 160,000 di Corallo, per un valore di L. it. 9,600,000.

Questo prodotto della pesca si divide poi nelle diverse fabbriche che lo debbono tagliare, sciegliere, polire e lavorare per ridurlo nelle forme dal commercio richieste.

Alla Torre del Greco si contano	N. 24	laboratorî di Corallo.
A Livorno	» 15	»
A Genova	» 20	»
e così in Italia abbiamo . . .	N. 59	laboratorî in cui pos-

[1] Tutte le cifre qui segnate debbono intendersi riferibili ai due esercizi di pesca (estivo ed annuo) riuniti insieme, nella proporzione in cui sono realmente eseguiti dalle barche coralline.

siamo, senza tema di errare, asserire che s'impiegano N. 6000 operai d'ambo i sessi. Le fabbriche di Torre del Greco danno lavoro e pane agli abitanti delle campagne e villaggi circonvicini, quelle di Livorno distribuiscono proficua occupazione al basso popolo della città, dei sobborghi e dei piccoli paesi dell'agro livornese e arrivano a impiegare operai perfino nella città, nei sobborghi e nelle campagne di Pisa. I laboratori di Genova cercano operai in tutta la costa Ligure.

Nella lavorazione del Corallo, dal primo suo sgrossamento fino a quell'ultima finitura che lo pone in grado di comparire in commercio, i proprietari delle fabbriche italiane spendono annualmente una somma di cinque milioni di lire, e pur questa va ripartita in frazioni nelle mani di migliaia di povere famiglie, di città e di campagna, e più specialmente remunera il lavoro femminile, dacchè la bucatura, l'attondatura, la lustratura, la brunitura, l'arruotatura, ecc. dei pezzi di Corallo sono uno dei pochi lavori che in Italia siano abbandonati alle donne.

Se ai capitali impiegati nella lavorazione del prezioso prodotto della pesca si uniscono quelli necessari all'armamento delle Coralline e al vitto e alle paghe dei marinari noi avremo così un resultato che non può lasciare indifferente il leggitore sulle sorti di questa industria nazionale che distribuisce ogni anno, fra le più bisognose classi della società, oltre dieci milioni di lire italiane.

E questo basti a dare un'idea dell'importanza dell'industria corallifera all'interno.

Quanto alle estesissime relazioni commerciali che ella procaccia alla nazione italiana, di leggieri si convincerà il leggitore ch'elle debbono essere degne di tutta la sollecitudine del governo, quando pensi che i paesi d'Europa sono quelli che meno degli altri consumano il Corallo pescato. Per la confezione di ornamenti muliebri l'Europa non chiede all'industria nazionale che una quantità relativamente molto piccola di Corallo, e anche esige ch'egli sia tinto di certe speciali sfumature di colore che la moda richiede fra noi.

Ma non è punto così fra gli abitanti dei paesi caldi, dove il Corallo serve a mille usi donneschi e virili, a cerimonie religiose, a superstizioni radicate, a distinzioni di grado e di nascita.

Tutta intera l'Asia, l'India e la China, il centro dell'Africa, e l'America ne chiamano a sè la parte maggiore.

Il vivo colore del Corallo sta bene sulla bruna pelle delle razze etiopica e mongolica, gli Arabi hanno l'uso di sotterrare i propri morti con un vezzo di Corallo attorno al collo, gli Ottomani appendono il Corallo alle pareti delle sale in segno di ricchezza, e si piacciono di ornarne i vasi di argento, le armi, le pipe, i bastoni; le donne moresche se ne fanno lunghissime cinture che avvolgono alla vita e lasciansi cadere sulle vesti bianche, i Chinesi ne fanno bottoni pei mandarini di gradi superiori, amuleti, e monili d'ogni genere, nei Bazar d'Algeri se ne vende quotidianamente per una somma considerevole.

In Germania, in Ungheria, in Austria, in Polonia, sono moltissimi commercianti di Corallo per l'interno e per l'estero, in Russia, ove il Corallo passa per arrivare alle Indie, egli è ricercato e mercanteggiato assai.

Il commercio del Corallo non può interessare la nazione per meno di 12 a 15 milioni.

La sua lavorazione è quasi una privativa degli italiani. A Marsiglia si sono ben fatti tentativi per impiantare laboratorî importanti, ma gli operai francesi non sono andati più in là del forare e attondare le perle, e dar loro la forma dell'oliva. In Italia invece la lavorazione del Corallo è un'arte vera e propria, un ramo difficilissimo ed elegante della scoltura. Le teste di uomini e di animali, i fiori e le frutta più svariate, figurine, gruppi, si perfezionano agevolmente sotto la conscia mano dell'artista. La lunga abitudine, il lavoro incessante, e il genio particolare degli Italiani fa sì ch'essi sanno trarre partito da tutte le accidentalità, da tutte le ineguaglianze del pezzo che lavorano, e perfino dai difetti. È questo che assicura una incontestabile superiorità all'industria italiana. La Francia, regina

della moda capricciosa e arbitra del gusto moderno in ogni manifattura, è in questo solo tributaria di Italia. Gli orafi francesi hanno dovuto contentarsi di legare riccamente ed elegantemente il Corallo lavorato da noi.

È questa una superiorità che dobbiamo esser gelosi di conservare, non solo a soddisfazione di una sterile vanità, ma anche e principalmente perchè essa è fonte di grande ricchezza al paese, perchè ne alimenta la parte meno agiata, perchè ne estende le relazioni all'estero, e da lei prendono vita infiniti commerci e cambi e transazioni con popoli lontani e meno civili, ove l'acume naturale e il genio commerciale degli italiani trova largo campo alla sua febbrile attività. La Francia studia a tutt'uomo di conquistare il suo posto nella lavorazione del Corallo, e già fino dal 1862 l'Amministrazione dell'Algeria è entrata nella via del protezionismo, assicurando privilegi e premi e esenzioni alle fabbriche di monili di Corallo che si stabilissero in Africa, purchè esse impieghino per la maggior parte operai francesi.

Noi non vogliamo guardare con occhio invidioso questi sforzi del Governo e dell'industria francese, ma è mestieri che dal canto nostro sappiamo trar profitto dallo stato attuale delle cose per assicurare i nostri interessi. Giacchè adesso tutto sta in nostro favore, noi potremo con poca fatica conservare alla patria nostra il primato in questa importantissima fra le industrie italiane.

III.

Esercizio della pesca.

Stato attuale.

La pesca del Corallo è una cosa *sui generis,* che non ha nessuna analogia con nessuna altra pesca nei mari d'Europa. Ella si compie in condizioni così eccezionali che meritano veramente tutta l'attenzione e tutta la sollecitudine del Governo.

Le barche coralline non hanno tutte la medesima dimensione, ma possono però tutte riportarsi a due tipi principali le *grandi* e le *piccole*.

Una Corallina *grande* misura per lo più

in lunghezza	Metri	13, 20.
in larghezza	»	3, 25.
in profondità	»	1, 40.

Delle piccole Coralline si contano misure molte e molto diverse.

Tutte le Coralline sono costrutte sul medesimo modello, hanno una grande vela latina e un flocco, e possono spiegare al vento molta superficie di tela per accelerare al bisogno la corsa loro. Il Corallo si pesca gettando in fondo al mare, e spesso a 100 e più metri di profondità, e *sotto* le roccie e gli scogli, le reti composte di fili di canapa poco torti, le quali attorcigliandosi ai rami del Corallo sono poi tirate a bordo, strappando il Corallo dalla scogliera, per mezzo degli sforzi riuniti de' marinari che girano attorno le manovelle di un argano.

Il numero dei marinari per i bisogni della pesca e della navigazione, varia a seconda della grandezza della barca e del genere di esercizio a cui ella si dedica. Essi non sono mai meno di sei, nè più di dodici.

Nei primi giorni di ogni anno la ciurma si inscrive sui ruoli delle barche. Essa assume un vero e proprio *Arruolamento* e si obbliga di servire l'armatore fino al giorno 4 ottobre dell'anno stesso, giorno in cui si celebra la festa della Madonna del Rosario, e in cui cessa la pesca e il battello si accinge a tornare al porto di armamento. Il prezzo convenuto [1] per consuetudine antica si paga ad ogni marinaro pressochè per intero prima che la barca parta pel suo destino, e il giorno stesso della partenza si fa il *saldo*.

Questo dicasi per le barche che attendono alla pesca nella

[1] Vedi Nota *E* in fine.

stagione di estate. Per quelle che restano sulla costa Africana tutto intero un anno e pescano anche l'inverno, la bisogna procede altrimenti. Gli arruolamenti si fanno per esse alla Calle e a Bona, in Africa, appena finito l'esercizio estivo, quando tutti i pescatori colà si riuniscono per quindi partire alla volta d'Italia. In mezzo a quella radunata di gente è più facile trovare gli uomini che avidità di guadagno, o poco amore alla famiglia, o necessità di viver lontano dalla patria, spinge ad accettare una *ferma* che durerà dal principio dell'inverno fino alla fine della prossima estate. A questi il prezzo dell'arruolamento si paga per terzi. Un terzo all'atto di assumere l'impegno, come caparra e principio di pagamento, un terzo a Pasqua, e l'ultimo a pesca finita.

Ma le barche che pescano l'inverno nei mari di Barberia sono poche. Esse appartengono per lo più ad armatori naturalizzati francesi, e abitanti in Africa, o almeno sono registrate sotto loro nome e portano bandiera francese. Ovvero sono piccole barche, a cui poco conviene far fare ripetuti e pericolosi viaggi, e più giova lasciarle colà, e farle pescare, a qualche armatore che in Africa tiene persone fidate e capaci, che attendono ai suoi interessi in qualità di agenti. E coteste barche sono poche perchè non molto numerose sono le persone che consentono montarle, che se più esse fossero, e maggiore sarebbe il numero degli armatori che dedicherebbero battelli alla pesca invernale.

Ma ciò non farebbe il conto degli armatori italiani, i quali, per quelli armamenti fatti a Bona, veggono scemato il numero dei marinai che tornano in patria, e perciò fatto più difficile il completamento dei loro equipaggi, giacchè sempre e per tutto mancano gli uomini alle barche piuttosto che le barche agli uomini, e l'armamento al Corallo prenderebbe sempre maggiore estensione, se più facile fosse trovare marinai che consentissero a così dura e faticosa vita.

A costoro, che si arruolano in patria, presso le loro famiglie, è dunque mestieri pagare tutto intero il prezzo dell'arruolamento prima della loro partenza dal porto.

Questa consuetudine, che ha i suoi molti e gravi inconvenienti, non può togliersi ormai. Essa fa parte integrale e principale del contratto. Or ora ne vedremo il perchè.

È assai difficile, per non dire impossibile, farsi un'idea dei disagi, degli stenti, delle fatiche a cui va incontro un pescatore di Corallo. Giunta la barca sul luogo di pesca, il lavoro comincia e procede, notte e giorno, senza interruzione. La metà dei marinari dà la muta all'altra metà di sei ore in sei ore. I riposi sono corti, quando il cattivo tempo non obblighi le coralline alla inazione. Ma il marinaio non è ozioso per questo. Deve accomodare le reti, riparare la barca, fare le provvisioni, apprestare gli arnesi. Il lavoro dell'argano è veramente il più faticoso lavoro del mondo. Bisogna avere veduti coi propri occhi gli sforzi immensi che è necessario fare per trarre dall'acqua le reti aggrappate al Corallo per poter giustamente giudicare il coraggio, l'instancabilità, l'abnegazione veramente rara dei pescatori. La paga è relativamente meschina, il vitto parco e frugale. Così i marinari che vanno alla pesca del Corallo, sono una classe a parte, che non ha scelta nello appigliarsi a un partito. Nei grandi porti, ove il marinaro può guadagnar meglio, con fatica minore, i pescatori di Corallo che non sono obbligati al loro mestiere da una invincibile necessità, lo abbandonano, e tornano agli antichi lavori, o avvezzi alle fatiche del mare, si imbarcano sui legni mercantili. E questi sono i migliori, i più onesti, i più abili, o quelli che una dura vita riabilitò agli occhi dei buoni. Gli altri seguono il loro destino finchè le forze lor reggono, e la pesca del Corallo riempie i suoi vuoti sbarazzando il paese de' più tristi suoi abitatori. Gli stranieri, dopo corti periodi di prova, hanno abbandonato la pesca sdegnati e scoraggiati. I Francesi ne parlano con orrore, i Corsi hanno durato più nella prova, pur han dovuto infine cessarne.

È facile quindi comprendere quale razza di gente si accolga nelle file dei pescatori del Corallo. Uomini senza risorsa, senza mestiere, gettati dal vizio e dalla sventura in

una miseria completa, incapaci d'altro che d'una forza brutale di muscoli, vagabondi incoreggibili, disoccupati per indole, per mala voglia, o per caso, indebitati, esiliati dalla propria casa volontariamente o per forza, colpevoli di furti o di ferimenti leggieri, mariti che abbandonano mogli sregolate, sregolati essi pure, uomini insomma usciti dalle più basse e più pericolose classi della società [1].

Questa accozzaglia di gente è diretta da un uomo energico, astuto, abile alla pesca. Si chiama il Comandatore. Egli è spesso in tutto simile ai suoi sottoposti, ma l'armatore ha fiducia nella sua abilità, e gli affida i suoi interessi, la sua barca, e i suoi arnesi.

La cronaca antica e contemporanea della pesca del Corallo registra e racconta tristissimi fatti, quasi ogni giorno.

Diserzione di marinari, avanti l'armamento, e durante quello, e nel giorno stesso destinato alla partenza della barca, involando il prezzo pagato, e imbarazzando le operazioni della pesca, diserzione al primo approdo nel viaggio, o dal luogo destinato alla pesca, prima ch' essa cominci, o a esercizio incominciato e durante la stagione. Nè mancano gli esempi di barche napoletane i cui equipaggi hanno chiuso e imprigionato sotto coperta il loro comandatore, riconducendo quindi la barca al luogo di armamento. Arrestati, sfuggono al rigore della legge perchè nulla tenenti, e nessun frutto dal loro imprigionamento ricava l'armatore, il quale perde così tempo, danaro, e marinai, e cade miseramente in rovina.

Ad accrescere i danni derivanti da questo stato di cose e da questa specie di persone si aggiunge la quasi assoluta mancanza di regolamenti e di leggi che servano di norma alle relazioni che intercedono fra armatore e marinaio, e fra essi ambedue e l'autorità governativa marittima. Il pescatore del Corallo è considerato nei nostri Consolati di Marina presso a poco come un altro marinaio qualunque,

[1] Si attenua sensibilmente l'impressione di questo quadro dalla statistica officiale dei reati commessi dai pescatori di Corallo negli ultimi anni riportata a pag. 251. *(Nota del Compil.)*.

mentre egli appartiene a una classe ben distinta per origine, per costumi, per bisogni, per abitudini, e per indole.

Egli ha verso lo Stato obblighi incompatibili col suo mestiere, però si rende latitante e colpevole, nè gli armatori possono esimersi dal tenergli di mano altrimenti la pesca del Corallo è finita per noi. Così fra armatore e marinaro comunanza d'interessi a nascondere colpe, quindi antagonismo per interessi diversi; il primo in balìa del secondo per la pesca, questi in potere del primo per vitto, paga, e spesso per salvezza personale.

Di qui lotte continue, disordini incessanti, abusi d'autorità, disobbedienza, anarchia.

La Francia conosce bene questo nostro triste stato di cose e mira a trarne profitto. Vedremo or ora com'ella abbia posto bene il dito sulla piaga, e come i provvedimenti che ella disegna attuare sarebbero esiziali alla nazione, al Governo e all'industria d'Italia ove non si corresse prontamente al rimedio, ove non si adottassero senza indugio provvidenze bene ordinate ed acconcie all'uopo, la prima delle quali è senza dubbio una legge che autorevolmente intervenga a fissare una volta per sempre i respettivi diritti e doveri dell'armatore e del marinaio.

Progetti del Governo di Francia.

Già abbiamo avuto l'onore di dirlo al Signor Ministro sul principio di questa monografia, non è oggi la prima volta che il Governo francese tenta conquistare a nostro danno il primato nella pesca e nella lavorazione del Corallo, primato che la Francia vede di mal'occhio nelle mani degli Italiani. Tali tentativi non ci hanno punto commosso finora, giacchè la pratica delle cose ci faceva securi che ogni sforzo per creare sulla costa di Barberia dei pescatori di Corallo francesi sarebbe stato opera vana. Il marinaio francese non è nato per durare così terribili fatiche, godendo così poco degli agi della vita, non consente a tante privazioni, non si piega a incessante e penoso lavoro. Ad ogni modo, quan-

d' anche il Governo di Francia fosse riuscito in così difficile impresa, la concorrenza dei nuovi armatori e pescatori francesi sarebbe stata ben poco temibile per noi. Una pratica di meglio che tre secoli, una tradizione di famiglia nella classe de' marinai, una esatta e non comune conoscenza de' luoghi, un segreto ben custodito, un'attitudine tutta speciale e naturale, ci faceva certi di vincere in questa lotta. L'industria avrebbe bastato a sè stessa. — Avremmo certamente dovuto domandare al Governo una buona legge che regolasse le relazioni fra armatore e marinaio, ma non avremmo chiesto nulla di più.

Noi sosteniamo che l'industria del Corallo, abbandonata a sè stessa, avrebbe dato il vero esempio delle intraprese che non si reggono sui fili del protezionismo e del proibitivismo, ma sono fiorenti e grandi perchè richieste dalla natura stessa del paese. Il governo non ci avrebbe avuto nulla che fare.

Disgraziatamente questa grande verità ha finalmente trovato anche in Francia difensori e propalatori. Il Governo dell'Imperatore, il commercio, e gli speculatori hanno fatto studiar la questione da uomini competenti, e hanno al postutto dovuto convincersi che *mai i francesi potrebbero diventare pescatori di Corallo, neppure con un aumento di paga e di ben essere, neppure per una sola stagione di pesca, neppure con una piccola diminuzione di lavoro!* E senza pesca non è neanco possibile la lavorazione del Corallo, nè il commercio che ha da lei vita, e la Francia, seguitando in quel cammino, avrebbe indubitatamente perduto la partita, e mal suo grado dovuto starsi contenta al diritto di patente di franchi 400 che l'ultimo trattato imponeva ad ogni barca corallina italiana. Le spese di sorveglianza, e il tributo al Bey di Tunisi assorbono quasi interamente il prodotto di queste patenti. Così la Francia possederebbe il Corallo, o il diritto di pescarlo, non solo senza guadagno per lei, ma anco con perdita; e di più ella ha le mani legate contro noi per l'ultimo trattato di navigazione e commercio.

Di qui la necessità di trovare una soluzione al gran problema, e provvedere a che una industria che può dare al paese una utilità reale di 20 milioni di franchi, si tolga di mano agl' italiani, e ritorni in poter della Francia.

È facile indovinare quale compenso il Governo di Francia pensi oggi adottare. Da un lato assoggettare la pesca a un nuovo regolamento che senza ledere le stipulazioni dell' ultimo trattato, giovi alle sue mire di conquista, dall' altra, poichè non si può toglier la pesca di mano agli italiani per darla ai francesi, fare in modo che quegli stessi pescatori italiani, fissando domicilio e colonizzando in Algeria, divengano veri e proprii sudditi francesi. Allora, una volta francesizzata l' industria italiana, fuoco a tutte le batterie del protezionismo e del proibitivismo, e il colpo è fatto.

Queste non sono esagerate paure di timorosi industriali; sono fatti che hanno commosso anche il Governo del Re, tanto che credè opportuno darcene avviso.

Ed è questo veramente il caso in cui l' industria del Corallo, non può nulla da per sè, ed ha bisogno dell' azione pronta, energica, provvidente e previdente del Governo, dacchè il pericolo che si avvicina è pericolo che minaccia la nazione prima che l' industria, anzi solo la nazione e niente l' industria.

Adesso non si tratta più di farci concorrenza, di lottare corpo a corpo armatori e armatori, pescatori e pescatori, industriali e industriali, non si tratta di spiegare capacità, attività, astuzia di privati, si tratta di togliere con mille blandizie, con mille privilegi, con mille promesse i sudditi a uno stato costituito e riconosciuto, attirare i pescatori, chiamare i fabbricanti, allettare gli armatori a spogliare la qualità d' italiano per diventare sudditi di Francia, è il Governo che si accinge all' opera con tutti i potenti suoi mezzi, che dona, che promette, che studia e organizza, e l' industria e i privati non solo si eliminano dalla lotta, ma anzi si cercano, si accarezzano, si premiano, si fanno scopo a mille sollecitudini. Oggi il duello è duello di governanti e non di governati.

Noi esporremo partitamente i progetti recentemente adottati dal Governo di Francia, desumendoli dai rapporti originali a lui indirizzati dagli uomini incaricati officialmente di studiare la questione, e termineremo questo nostro lavoro indicando quali ci sembrino dovere essere i rimedi che sarebbe conveniente contrapporvi.

a) Nuovi Regolamenti.

Questa parte dei progetti del Governo imperiale noi la toccheremo brevemente e per sommi capi, sì perchè ella non mira direttamente allo scopo della conquista, sì perchè sarebbe assai difficile opporvisi anche se ella apparisse meno provvida o meno giusta.

La prima e più urgente modificazione, che si pensa fare agli antichi regolamenti, è la progettata divisione del mare e della costa d'Africa in tante zone separate, ciascuna delle quali dovrebbe restare interdetta alla pesca tanti anni quanti l'amministrazione credesse necessario. Questo pare sia fatto nell'interesse della riproduzione dei polipai, e toccherebbe alla scienza a rispondervi, ove, come crediamo, il timore d'esaurimento dei banchi coralliferi fosse un timore infondato.

In secondo luogo progettasi accordare una privativa di pesca per 15 giorni effettivi ad ogni barca che scuoprisse un nuovo banco di Corallo, nè a questo proponimento potremmo trovare checchessia da biasimare.

Il terzo spediente mira a modificare i modi di sorveglianza della pesca, e questo è affare che non ci riguarda punto.

Il quarto fissa le specie di arnesi permessi per la pesca del Corallo, e quelle proibite; il quinto, sesto, e settimo hanno in mira il miglioramento del porto della Cala, e lo studio necessario a farsi nell'interesse della scienza e della produzione, dei banchi coralliferi, e dei polipi generatori del prezioso polipaio.

b) **Colonizzazione.**

Ma se la prima parte dei progetti francesi poco ci tocca, la seconda per contro ci ferisce direttamente e di piaga tanto più acerba, quanto più esperta fu la mano che ha scagliato quel colpo.

La maggior parte dei pescatori di Corallo appartiene alle provincie meridionali, novissimamente unite in un tutto col Regno italiano, ancora agitate da mille passioni, la cui plebe (e i pescatori sono di essa la più bassa parte) è tuttavia cieca dell'ignoranza e della superstizione borbonica, e forse avrebbe, cercando bene, qualche conto aperto col vecchio Governo, che non si cale di saldare col nuovo. Offrire a tal sorta di gente qualche vantaggio puramente materiale e pecuniario, far brillare ai loro occhi il miraggio di privilegi e di privative, e di esonerazioni da imposte, è il miglior modo di rendersela amica, e di chiamarla a far parte della nuova colonia, abbandonando la patria, e trasportando la famiglia. Da Romolo fino a noi la tattica dei colonizzatori e dei fondatori di nuove città non è punto mutata, e la vecchia rete fa sempre prede novelle.

Per raggiungere l'intento si apre il Governo francese due vie distinte fra loro, la prima delle quali è quella degli incoraggiamenti diretti, l'altra quella degli indiretti.

Incoraggiamenti diretti.

1. Favorire la piccola pesca.

All'acume degli osservatori francesi non poteva sfuggire una capitale distinzione che mette la pesca del Corallo fatta con grandi barche in condizioni molto diverse da quella fatta con piccole Coralline. Nella prima è mestieri allontanarsi molto dalla costa, fare grandi approvigionamenti, e battere il mare più lungo tempo. Nella seconda i viaggi in mare sono più corti, meno pericolosi, bisognevoli di minori e più spesso rinnuovate provvigioni, per conseguenza più

frequenti, più facili, più certe le relazioni colla terra ferma. Per gli equipaggi delle grandi barche è quasi lo stesso avere la famiglia sulla costa di Barberia, o lasciarla a Torre del Greco; in nessun caso il distacco sarebbe meno penoso, le occasioni di riunirsi più spesse, nè i viaggi men lunghi e fortunosi. Pei marinai delle piccole Coralline, ove il soggiorno di Africa offrisse qualche vantaggio, sarebbe invece conveniente fissare stabile dimora sulla costa, trasportarvi la moglie e i figli, assicurarsi una vita di famiglia più dolce, più utile, più continuata. È per questo che verso la piccola pesca si dirigono principalmente gli sforzi del Governo francese.

2. Permettere ai piccoli battelli la pesca libera in ogni tempo e in ogni zona, mentre ai grandi si proibirebbe in certe stagioni l'esercizio della pesca in certe zone stabilite.

3. Esonerare dalla spesa della patente le barche i cui armatori e gli equipaggi eleggessero stabile domicilio nella colonia.

Ognuno comprende quale grande vantaggio sarebbe per le più piccole Coralline l'attuazione di queste misure, dacchè, tutte e due riunite, aasicurerebbero loro una più larga, più ricca, e più copiosa produzione, con un ingente diminuzione e quasi completa delle spese necessarie all'acquisto del permesso di pesca. Queste due prime misure sono come l'introduzione e il prodromo delle altre.

4. Facilitare con ogni mezzo la francesizzazione delle barche e degli equipaggi stabiliti permanentemente sulle coste africane.

E qui ecco incomincia il vero pericolo per noi. Imperocchè bisogna fin d'ora prevedere che questa larghezza e questa facilitazione ai pescatori stabilmente domiciliati sulla costa, e inchinevoli a naturalizzarsi sudditi dell'impero, non andrà affatto scompagnata da qualche piccola noia e qualche imbarazzo suscitato alle barche e agli equipaggi non naturalizzati, nel qual sistema di minute *taquineries* la Francia può esser maestra di color che sanno. Fino ad oggi questa misura, benchè non così apertamente nè largamente, pure

era già in parte attuata nell'amministrazione dell'Algeria; e dalla mala pianta nacquero i mali frutti. Già un numero non indifferente di barche hanno sostituito la francese alla bandiera italiana, e ad onta dei trattati, ad onta delle leggi, ad onta dell'opposizione costante del nostro Governo gli equipaggi delle barche francesi sono *completamente* composti di marinari italiani. E su questo vogliamo subito richiamare l'attenzione del Ministero e farlo avvertito che la piaga si allarga ogni giorno, nè ci valgono rimedi di parole, nè opposizione di console, nè lettere officiali. Il Governo francese tira diritto per la sua strada, facendo sordo orecchio ai nostri lagni; gli armatori italiani francesizzati lo incitano alla perseveranza in queste pretensioni così favorevoli al loro interesse e così esiziali all'interesse d'Italia. Egli è tempo di parlar chiaro ed aperto perchè non ci sorga contro quando che sia accusa di tiepidezza o di timido sgomento. I più esperti, i più arditi, i più abili marinai abbandonano ogni giorno le nostre file, ed è ormai necessario porvi rimedio!

5. Esonerare per 50 franchi dai diritti di navigazione, gli armatori di Coralline, per ogni marinaio arruolato che abbia stabile domicilio in Algeria.

Si aggiunga questa alle altre facilitazioni e agevolmente si intenderà come l'interesse stesso degli armatori anche italiani sia spinto a persuadere i marinai alla naturalizzazione francese. Che anzi essi potrebbero agli uomini così naturalizzati accordare una paga maggiore, dacchè, ove non oltrepassassero il limite dei 50 franchi, non solo sarebbero sicuri di non perdere, ma anco certi di guadagnare.

6. Esentare dalla leva di terra e di mare fino alla seconda generazione i figli dei pescatori italiani che chiedessero la naturalizzazione francese.

Abbiamo noi mestieri di dire che è questa una voragine aperta ove, si getteranno uno dopo l'altro *tutti* i pescatori di Corallo che ancora conta l'Italia? Nessuno che conosca anche men bene le abitudini, le tendenze, e l'indole dei nostri marinai, dubiterà un momento, che questa sola pro-

messa non basti a chiamare sui lidi africani buona parte delle famiglie napoletane, a cui la speranza di riscattare i figli dall'obbligo della leva farebbe fare sacrifizi più grandi che non sia quello di abbandonare il paese natale. Ai padri sarà potente ragione di emigrare, la lunga lista dei vantaggi materiali offerti dal Governo francese, le madri spingerà, molla potentissima, questa sospirata fra tutte le felicità, esonerare per *due generazioni* dalla leva militare i propri figliuoli. Imperocchè soltanto l'istruzione e il sentimento della propria dignità di uomo libero e di cittadino possono fare del servizio militare una gloria, un vanto, un dovere volentieri adempito; per quelle genti non anco bene iniziate alla vita libera di italiane la leva militare è tuttavia l'imposta del sangue, un'atto di tirannia a cui il debole soggiace quando non può altrimenti, a cui l'astuto sfugge per mille vie. Sotto la dominazione borbonica, Torre del Greco non dava che soldati di mare alle forze armate del Regno, nè quest'obbligo era molto rigorosamente mantenuto. Anzi il Governo borbonico, che aveva bene inteso la necessità di non togliere alla pesca del Corallo lo scarso numero di giovani che vi si dedicano, aveva trovato l'espediente, per conciliare gl'interessi della industria con quelli della pesca, di far pagare agli armatori una certa somma di danaro che si impiegava quindi in acquisto di *surroganti* i quali prendevano servizio nell'esercito. Il Governo del Re avrà potuto facilmente accertarsene. Noi temiamo molto da questa misura, e ove non si corra prontamente al rimedio crediamo sia la spada che troncherà senza troppi indugi il nodo della questione.

7. Creare villaggi o sobborghi di pescatori di Corallo, nei pressi della Cala e di Mers-el-Kebir, per dare il godimento di una abitazione a ogni pescatore che si stabilisse colla famiglia nella colonia.

8. Stabilire nei centri abitati delle infermerie o spedali pei pescatori.

Veda il Governo con quanto fino accorgimento la Francia completi coll'alloggio e colle cure pegli infermi la lista

degl'incoraggiamenti diretti che si propone porre in opera per favorire la colonizzazione sulle coste africane, e quanto le sarebbe facile raggiungere con essi il suo scopo, ove non sia sollecito il Governo italiano a provvedere senza indugio agli interessi della nazione.

Incoraggiamenti indiretti.

1. Concedere ai pescatori degli appezzamenti di terra presso i laghi della Cala per incoraggiare la cultura della canapa.

Conoscere le dottrine economiche del Governo francese è prevedere fino da ora quale sarà il naturale portato di questa misura in un non lontano avvenire. Che riesca ai sudditi o ai naturalizzati francesi di ottenere un primo resultato da questi tentativi e il pretezionismo francese chiuderà subito i porti dell'Algeria a tutti gli arnesi di pesca venuti d'Italia, e questo sarà un nuovo impulso pei pescatori a stabilirsi nella colonia, e chiedere la sudditanza dell'impero.

Ci passiamo dall'enumerare qual danno questo nuovo sistema porterebbe alle industrie e alla coltura della canapa in Italia, dove non poche famiglie vivono aunualmente coi prodotti del canapaio, colla lavorazione delle corde, delle reti e degli istrumenti tutti della pesca del Corallo.

2. Incoraggiare la manifattura del biscotto.

3. Favorire l'impianto di laboratorî privilegiati del Corallo.

Per poco che il Signor Ministro voglia tornarsi a memoria quello che già abbiamo avuto l'onore di dire nella terza parte di questo lavoro, egli vedrà quale incalcolabile danno verrebbe all'Italia dall'attuazione di queste misure, ove non fosse possibile, come crediamo, sfuggire alle loro conseguenze.

Una delle principalissime ragioni per cui le barche coralline hanno conservato in gran parte, fin qui, la loro qualità di Italiane è appunto il buon mercato in generale di ogni cosa a loro necessaria.

La costruzione delle barche si fa in Italia molto meglio e con molto minore spesa che dovunque. Nell'anno 1862 una barca fu costruita alla Cala, di cui soltanto lo scaffo costò più che una simile imbarcazione completamente armata venuta da Napoli. La Francia ha cercato con ogni mezzo promuovere in Africa la costruzione delle coralline, ma ogni tentativo fu vano, perchè i pescatori indigeni mancavano. Facilitando ora la colonizzazione, i pescatori si stabiliranno alla Cala, e l'Italia dopo aver perduto i marinai perderà poi anche i maestri d'ascia, i calafati, i fabbri di marina, che con loro vivevano, e che con essi emigreranno, sicuri di trovare lavoro e pane, e la costruzione delle barche coralline sarà, come il loro prodotto, conquistata dall'impero.

La canapa delle pianure della Garonna costa in natura un prezzo più elevato di quello che i pescatori paghino in Italia le corde e le reti già fatte, e fabbricate colla nostra eccellente canapa di Bologna e di Ferrara. Lo stesso dicasi di ogni altra cosa necessaria al vitto o all'esercizio della pesca. Ma se la colonia d'Africa riuscisse quando che sia a produrre canapa, presso i laghi Tonga, El-Melha o El-Garah, a far qualche meschino tentativo di lavorarla, se il grano d'Africa, assai atto alla fabbricazione del biscotto, chiamasse a sè l'attenzione degli speculatori francesi, i dazi differenziali ridurrebbero presto a zero questa nostra superiorità. Che il Governo si tenga per avvertito.

4. Favorire la creazione di una *cassa* di corallai, per aiutare l'armamento nella colonia.

Fino dal 1841 questa misura fu suggerita al Governo francese, per mettere gli armatori indigeni in condizione di far concorrenza agli italiani.

Così si chiude la serie dei progetti che in questo momento si maturano in Francia a nostro danno. I rapporti si succedono ai rapporti, gli studi agli studi, il Governo non guarda a spese, a cure, a imbarazzi, ed è stato certamente finora meglio informato delle cose nostre di quello che lo sia il nostro stesso Governo italiano. Noi speriamo dunque che il Signor Ministro vorrà perdonarci se noi siamo di

soverchio lunghi nell'esposizione fedele che ci siamo prefissi presentargli intorno alle condizioni della pesca del Corallo, e vorrà esserci cortese di tutta la sua attenzione in questa ultima parte del nostro lavoro in cui cerchiamo, per quanto è in noi, provvedere alla salvezza dell'industria e al ben'essere del paese.

V.

Rimedi.

È nostro debito anzitutto avvertire il Signor Ministro che ogni provvedimento governativo, ogni misura stimata opportuna a cansare i disordini che attristano l'industria del Corallo, e i danni cui va incontro il paese, perderebbero efficacia ove la lentezza soverchia nell'adottarli ne ritardasse di troppo l'applicazione.

Il male grave cui dobbiamo rimediare non è più una minaccia, ma è già in parte un fatto compiuto. Non si tratta qui di prevenire, ma di provvedere.

Il Governo del Re può, quando voglia, mettere in sodo questa grande verità. Noi non sappiamo se finora il nostro Console in Barberia abbia dato al Governo esatta relazione delle condizioni nostre e dell'industria colà. Se lo ha fatto il Signor Ministro voglia confrontare le sue colle nostre asserzioni, ove ciò non fosse lo si richiami a questo suo precipuò dovere.

Di due ragioni sono le cure che incombono al Governo intorno a questa importante questione. Le une riguardano le relazioni necessarie fra armatori e pescatori, le altre hanno in mira più specialmente le relazioni fra armatori, pescatori e il Governo del Regno italiano, e fra questo e l'Impero francese.

A) *Legge normale per gli armamenti delle barche Coralline.*

Già abbiamo avuto l'onore di dirlo al Signor Ministro, uno degli sconci più deplorabili nell'industria del Corallo, è la mancanza di una buona legge che stabilisca in modo

certo ed esatto i respettivi diritti e doveri dell'armatore e degli equipaggi.

Nell'ex Regno di Napoli una legge di tal genere era già tempo in vigore. Non buona, pure non pessima ella serviva come che fosse al bisogno (1). Ella potrebbe oggi servire di punto di partenza, purchè modificata e accomodata alle nuove esigenze, e arricchita di nuove aggiunte importanti.

La nuova legge dovrebbe contenere queste principali disposizioni.

1. I Consolati di marina residenti nei porti ove si fanno gli armamenti per la pesca del Corallo terranno due registri, in uno dei quali saranno notati gli armamenti che si fanno *alla parte*, e nell'altro quelli che si effettuano per arruolamento, o come dicesi *a prestita.*

2. Allorquando un armatore ha destinato una barca alla pesca del Corallo, e ne ha fissato il comandatore, egli si presenterà al Consolato di marina per farvi aprire il respettivo Ruolo d'equipaggio, il quale comincierà col nome della barca e del suo armatore e con quello del comandatore, e conterrà l'indicazione del mare ove debbe esercitarsi la pesca, e l'epoca in cui dovrà cominciare l'esercizio.

3. A misura che l'armatore o il comandatore avranno arruolato un marinaio per far parte dell'equipaggio, essi dovranno presentarlo al R. Consolato perchè sia consegnato nel ruolo il suo nome, l'età e la condizione sua, e lettigli i patti e le condizioni del suo arruolamento e questi accettati, sia notato nel ruolo il prezzo fissato in ricompensa del promesso servigio, l'anticipazione o caparra di prestita e principio di pagamento che il marinaro riceve nell'atto di farsi inscrivere sul ruolo, le quali annotazioni tutte saranno ripetute sul libretto che il marinaro arruolato lascerà in deposito presso il R. Consolato fino al giorno della sua partenza, giunto il quale, e completato dall'armatore il pagamento della mercede pattuita, il marinaro debba esser pronto ad ogni suo ordine.

(1) Vedi più avanti a pag. 261.

4. Qualora il marinaro così regolarmente arruolato si rendesse renitente al servizio convenuto, sia in facoltà dell'armatore di chiedere al R. Consolato il soccorso della pubblica forza per tradurlo in luogo di deposito e accompagnarlo quindi alla barca alla quale fu destinato o a quella che l'armatore gli indicasse per raggiungere la prima già partita [1].

5. Ove un marinaro abbondonasse clandestinamente la sua barca avanti o durante o dopo la stagione di pesca, l'ordine del suo arresto possa essere spiccato dal R. Console del porto di armamento o da qualunque altro Console Regio, e il marinaro arrestato debba ricondursi a soddisfare l'obbligo assunto pel servizio per cui fu pagato, senza pregiudizio delle altre pene cui potesse andar soggetto in seguito della sua diserzione, e in forza dei doveri che lo legano coll'amministrazione dello Stato.

6. L'armatore, dal momento che si è obbligato di fronte all'equipaggio della propria barca pel pagamento delle somme convenute per prezzo dell'arruolamento, dovrà obbligare a favore dell'equipaggio medesimo la sua barca e suoi arnesi, il prodotto della pesca e ogni altra cosa che si creda bastare all'uopo, e in caso di malattia de' suoi marinari si obbligherà a depositarli nel più prossimo spedale dove gli sieno somministrate le cure necessarie a stabilirsi in salute e ricondursi al proprio bordo.

7. In caso di naufragio della barca, il marinaro sarà obbligato a terminare il suo tempo di servizio sopra altro legno dello stesso armatore, e l'armatore dal canto suo sarà obbligato a fornire a tutte sue spese il marinaro degli abiti perduti nel naufragio.

8. I Regi Consolati italiani all'estero, dovranno ricusarsi di concedere ai marinari nazionali il permesso di imbarcarsi sui legni stranieri in numero maggiore di quello stabilito dai trattati. Ogni abuso su questa materia sia soggetto di gravi pene specialmente per ciò che riguarda gli equipaggi delle barche coralline, affinchè possa evitarsi la penuria

[1] Qui si cita una notificazione della R. Consulta del 18 settembre 1820, da vedere più avanti a pag. 207.

crescente di buoni marinai, i quali accettando servizio sopra legni stranieri, noi dovremmo un giorno vedere le più vive forze della nazione concorrere ai danni della patria.

Noi non abbiamo parole per raccomandare al Signor Ministro quest'ultima disposizione, e assicurarlo che le conosciute sue buone intenzioni a questo riguardo sono quotidianamente ingannate.

B) *Relazioni fra Governo e pescatori.*

Parrebbe a prima giunta assai difficile che il Governo italiano potesse con provvidenti misure controbilanciare nell'animo dei pescatori di Corallo i vantaggi reali e numerosi che la Francia promette loro ove consentano a stabilirsi in Algeria. Molti di essi sarebbe cosa impossibile lo accordare, come le concessioni di terreni e di abitazioni, l'esonerazione del pagamento della patente, i privilegi di pesca ai piccoli battelli, le privative agl'inventori di nuovi banchi coralliferi, altri sarebbe indiscreto chiedere e pericoloso l'accordare, altri ancora non si accordano col principio di libero commercio che informa ormai tutte le nostre leggi economiche. Pure, in fatto, l'impresa è meno difficile di quello ch'ella apparisca agli occhi di inesperti osservatori. L'amore del loco natìo, purchè non sia in contrasto diretto coi propri interessi, ha pur sempre una grande forza in quelle anime rozze e primitive, che sul suolo Africano sognano le dolcezze d'Italia, e la chiesuola dove pregaron fanciulli, e gli amici, e i parenti, e la lingua del paese. Poche, ma bene scelte e bene accomodate concessioni basterebbero a scongiurare il pericolo di vederli disertare la sudditanza italiana.

E la prima di esse è quella che riguarda la leva militare.

Non sarebbe giusto, nè utile che il Governo italiano lottasse con uguali privilegi a questo riguardo con le concessioni francesi, ma sarebbe sempre facile trovare in modo conveniente una soluzione al problema.

Le fatiche, i disagi, le privazioni della pesca fanno di quell'esercizio una specie di milizia, e gl'individui che a quella si dedicano non figurerebbero con troppo vanto di di-

sciplina e di decoro nelle file dell'esercito italiano. E v'è anco un altro pericolo. L'età più acconcia a sopportare la dura vita del pescatore di Corallo è appunto quella che ai cittadini è prefissa per prestar servigio allo Stato. Or tenendo fermo tale quale è nei pescatori suddetti l'obbligo della leva lo Stato perde buoni marinai, rovina una delle sue industrie più ricche, sperde una delle forze della nazione, e non guadagna soldati all'esercito, dacchè i giovani che a quell'esercizio si dettero, prontamente si metteranno al sicuro sotto l'egida della sudditanza francese.

E a proposito dell'età, conviene osservare che mal provvide il Governo stabilendo che i comandatori delle barche coralline dovessero tutti avere almeno 24 anni, dacchè raramente si verifica che, giunti a quell'epoca della vita, consentano ai rischi e alle terribili prove del mestiere e durino alle sue improbe fatiche, se già da qualche anno prima non vi fossero avvezzi, e non entrassero in quella carriera assai più giovani, spinti da natural vaghezza, da giovanile audacia, o da voglia di guadagnar meglio e più presto; e se quella misura dovesse conservarsi in vigore, o cesserebbe l'armamento alla pesca del Corallo per mancanza di buoni comandatori, o si giungerebbe appunto al resultato che si volle evitare, che i comandatori cioè sieno capaci di eseguire con coraggio, abilità, e fortuna il loro dovere.

A nostro credere il Governo farebbe opera savia se, assimilato l'esercizio obbligatorio della pesca del Corallo, al servizio militare stabilisse:

1. Che tutti gl'individui che all'età di anni 20 possano giustificare di aver già per due anni fatto parte d'un equipaggio di barca corallina, sono liberi dal servizio militare, fintantochè continueranno a esercitare il medesimo mestiere.

2. Che perciò l'arruolamento alla pesca del Corallo è considerato come un vero e proprio arruolamento militare, a tutti gli effetti della diserzione, della espatriazione, ecc.

3. Che ove al principio di ogni anno il marinâro non voglia continuare nell'esercizio della pesca egli sia obbligato

a continuare il suo servizio nell'armata di mare o nell'esercito di terra, per tutto il tempo in cui saranno tenuti a servire i chiamati alla leva di cui egli avrebbe dovuto far parte.

4. Che perdurando egli nell'esercizio della pesca cessi in lui l'obbligo del servizio, quando cessa per gli altri suoi coetanei chiamati alla leva suddetta.

In compenso di questa concessione il Governo potrebbe esigere dagli armatori di barche coralline, una annua prestazione di una somma stabilita per ogni barca per supplire a un determinato numero di *surroganti* quanti il Governo credesse conveniente chiedere alla provincia in cui gli armamenti si facessero.

Questo modo di sciogliere la questione ci sembra in egual modo sollecito degli interessi del Governo, e di quelli dell'industria. Lo Stato non perderebbe mai i suoi diritti sui marinai pescatori che cessassero di essere tali, e per quelli che perseverassero nell'esercizio della pesca provvederebbe a una *media* di *surroganti.*

L'industria poi troverebbe in questa misura tutto quello che le manca per assicurarsi un buon numero di pescatori, stretti dalle loro condizioni stesse all'osservanza dei patti stabiliti, e consentirebbe volentieri, per questa certezza, al pagamento di un diritto fisso ogni anno.

Un altro provvedimento utile e necessario sarebbe l'esonerare dal pagamento di qualunque dazio, i viveri, gli arnesi, le corde e le reti che servir dovessero ai bisogni delle Coralline. E questo già fu praticato altra volta nell'Isola di Sardegna, quando ella apparteneva al Regno di quello stesso nome, e le corde, e le reti, ed i viveri andavano a lei liberamente dall'ex Regno di Napoli, e dall'ex Granducato di Toscana. Oggi che queste tre diverse provincie fanno parte dello stesso Regno italiano, è strana cosa che quella concessione sia stata tolta. Certo nessuna delle cose di cui una barca corallina abbisogna può essere venuta d'altra parte che dall'Italia stessa. Molta canapa dall'Italia liberamente si esporta, ma non vi se ne importa mai, nè

per altra ragione le corde e le reti che approdassero in un luogo qualunque della costa o dell'isole d'Italia potrebbero parere straniere che per esservi giunte dal mare.

Il Governo dovrebbe dunque, accertata bene la provenienza delle cose tutte necessarie alla pesca, permetterne la libera importazione, a condizione ch'elle fossero realmente in quella impiegate entro un termine che sarebbe facile fissare.

Compiuta così la serie di osservazioni e di studi che abbiamo creduto nostro dovere presentare al Regio Governo, come un tentativo che inciti altri più di noi valenti a scrivere con più dotta penna una così importante monografia piuttosto che come un lavoro completo che basti a illuminare tutte le parti della questione, noi vogliamo nuovamente porgere al Signor Ministro quelle grazie che per noi si posson maggiori per la sollecitudine con cui si degnò recare a nostra conoscenza quanto gli parve dovere interessare l'industria che da tanto tempo esercitiamo. Il Signor Ministro potrà agevolmente esser convinto della veracità delle nostre asserzioni e della rettitudine delle intenzioni nostre, se vorrà riflettere, che noi, armatori italiani, prima che profittare degli immensi vantaggi che ci offre l'amministrazione dell'Impero francese, volemmo francamente e liberamente mostrare al nostro Governo lo stato presente delle cose, e gelosi della grandezza e della prosperità del paese, ci sforzammo assicurare all'Italia una industria che le è costata tanto sangue, tanti pericoli, e tante fatiche.

Per gli Armatori di Coralline residenti in Livorno
Avv. P. C. Ferrigni *Est.*

Nota **A.**

Ecco alcune delle moltissime proposizioni fatte al Governo francese per raggiungere lo scopo di nazionalizzare la pesca del Corallo.

Il Signor Bouchet-Rivière, luogotenente di vascello, antico comandante dello *chebek* Bobérak, incaricato della sorveglianza della pesca sulle coste d'Africa, aveva proposto di accordare:

1. Un premio annuo di 20 per $^0/_0$ a ogni corallina francese. Questo premio sarebbe mantenuto fino al giorno in cui la Marina francese giungesse ad avere 100 coralline. La spesa per lo Stato sarebbe . . . . Fr. 80,000
2. Un premio di 10 per $^0/_0$ sul Corallo greggio. La spesa proporzionale per 100 barche, ammesso che ognuna di esse peschi in media 2000 Kilogr. di Corallo, a 60 fr. il Kilogr. sarebbe di . . . . » 120,000
3. Un premio di 5 per $^0/_0$ sul Corallo lavorato — 20,000 Kilogr. di Corallo greggio rendendo circa 17 a 18,000 Kilogr. di Corallo lavorato, e dato il valore di esso a 250 fr. il Kil., la spesa sarebbe . . . . » 225,000

Fr. 425,000

di cui soli fr. 345,000 resterebbero annualmente a carico dello Stato, il giorno in cui si avessero 100 coralline, giacchè allora il premio d'armamento (fr. 80,000) cesserebbe di esser pagato. — Ai corallai francesi si darebbe l'uso gratuito dei magazzini, e ai fabbricanti di Corallo l'uso ugualmente gratuito dei locali dallo Stato.

Il Signor Pallu Duparc, ufficiale di marina, proponeva di ricostituire una marina indigena in Africa per armare le coralline. E a ciò fare credeva doversi offrire ai marinari stranieri tali vantaggi che li spingessero a stabilirsi in Algeria.

Il Signor Fouque, membro della società di statistica di Marsiglia, opinava doversi prima di tutto assimilare la pesca del Corallo a quella del Merluzzo e della Balena, e accordare un premio di 10 fr. il Kilogr. lordo all'importazione

del Corallo in Algeria. Quindi esentando dalla prestazione per patente di pesca gli armatori francesi incoraggiare l'industria. Fondare sulla costa villaggi di pescatori, naturalizzando gli stranieri, liberandoli dal pagamento del diritto, dando loro casa e terreno. Dare un premio agli armatori per ogni marinaio francese arruolato, e un altro premio di 20 fr. per Kilogr. al Corallo lavorato esportato da Marsiglia o da ogni altro porto francese.

La Camera di commercio di Marsiglia proponeva un premio di 8 a 10 fr. per Kilogr. all'importazione del Corallo greggio pescato in Algeria.

La Camera di commercio di Algeri opinava: doversi creare una marina algerina, specialmente diretta a quella pesca. Francesizzare *gratis* le barche straniere. Nazionalizzare i pescatori italiani. Premiare i marinari indigeni. Dare un premio di 1500 fr. alle prime 10 coralline di 50 tonnellate costrutte in Algeria. Obbligare gli stranieri a pagare un diritto di pesca di 1200 fr.

La Camera di commercio di Bona aveva proposto: creare un villaggio di 30 a 50 fuochi per i pescatori. Naturalizzare gli armatori, e gli equipaggi italiani. Esentarli dal diritto di pesca. Dare 1000 fr. di premio a ogni barca costrutta in Algeria. Donare il legname da costruzione. Dare un premio all'esportagione del Corallo per Marsiglia. Permettere ai pescatori di comprare all'estero le corde e le reti. Obbligarli a fare in Bona le provviste di viveri.

La Camera di commercio di Philippeville chiedeva: si elevasse a 1500 fr. il diritto di pesca da pagarsi dagli stranieri. Si dessero premi alle barche algerine e francesi montate da un equipaggio per due terzi francese o algerino. Si ristabilissero gli antichi diritti di porto, faro, ancoraggio ecc. per gli stranieri.

Il Governatore Generale dell'Algeria domandava si creasse una compagnia privilegiata a cui il Governo concedesse grandi favori.

S. E. il Maresciallo Vaillant, Ministro della guerra, credeva che il solo modo di raggiunger lo scopo fosse: imporre

agli stranieri un diritto fisso di 1680 fr. da pagarsi per ottenere la patente di pesca, e un premio ai francesi per la pesca e la lavorazione del Corallo.

Nota B.

DECRETO 27 NIV. ANNO IX.

ART. 1. e 2. La pesca del Corallo sulla costa d'Africa è fatta da una compagnia nella quale non sono ammessi come azionisti che i sudditi francesi e gli stranieri stabiliti in Francia.

ART. 3. I marinari impiegati alla pesca debbono essere francesi o stabiliti in Francia.

ART. 4. I battelli non possono essere armati e ricevere spedizioni che nei porti di Francia.

ART. 5. Nessun battello può consumare la *quarantina* in porti stranieri.

ART. 7. La compagnia concessionaria deve stabilire un laboratorio ad Ajaccio e il Corallo pescato non può esser venduto all'estero che lavorato (1).

Nota C.

Legge del 31 marzo 1832.

Reglement général sur la pêche du Corail (2).

TIT. I. — PATENTES ET PRESTATIONS.

ART. 1. La pêche du Corail, conformément aux réglements de l'ancienne compagnie d'Afrique, demeure divisée en deux saisons, celle d'été, ouvrant le 1.er avr. et finissant le 30 sept.; et celle d'hiver, commençant le 1.er oct. et finissant le 31 mars *(abrogé par l'arrêté suivant)*.

(1) Più avanti si troveranno altri documenti intorno alla questione della pesca del Corallo in Algeria, fra l'Italia e la Francia. V. p. 300 e seg.

(2) Per amore di brevità riporteremo soltanto quelli articoli delle leggi francesi che abbiano per noi un interesse qualunque, e tralasceremo quelli che non giovano al nostro intento. (*Nota della Rel.*).

Art. 2. Les bateaux corailleurs français ne payent aucune retribution pour la pêche.

Art. 3. Les bateaux étrangers conformément aux anciens règlements précités, payeront, pour la pêche d'été, une rétribution de 200 piastres fortes d'Espagne, et, pour celle d'hiver, une retribution de 90 piastres *(abrogé)*.

Art. 4. En remplacement de l'ancienne prestation supplémentaire de deux rotles de Corail pour la première saison, et d'une rotle pour la seconde, il sera ajouté 16 piastres à la retribution d'hiver *(abrogé)*.

Art. 7. À fin d'assurer le payement de la prestation, nulle patente ne sera delivrée aux patrons que sur le dépôt en douane de leurs papiers de bord, lesquels ne pourront leur être remis qu'après avoir acquitté la prestation.

Art. 10. Indépendamment du dépôt des expeditions le payement sera assuré conformement aux anciens usages, par un dépôt des produits de la pêche. — A cet effet, dans la seconde quinzaine de mai pour la première pêche d'été, et à la fin de septembre, pour celle d'hiver, tout corailleur étranger sera tenu de déposer dans les magasins des douanes une caisse contenant une quantité suffisant de Corail pour répondre de ses prestations.

Legge del 9 nov. e 18 déc. 1844.

Vu notre ord. du 16 déc. 1843 sur les droits de navigation, et de douane en Algérie.

Vu le traité en date du 24 oct. 1832 par le quel le Bey de Tunis a cédé à la France l'éxploitation de la pêche sur les côtes de cette régence: Voulant accorder aux sujets de puissances alliées de la France qui se livrent à la pêche du Corail sur les côtes de l'Agerie, ou de la regence de Tunis, les avantages, et diminutions de droits compatibles avec les intérêts de la marine française et de la colonisation de l'Algerie;

Art. 1. A dater du 1.er janv. 1845, le bateaux corailleurs étrangers, qui d'après l'arr. du 31 mars 1832 snr la pêche du Corail en Algerie payaient pour la pêche d'été une re-

tribution de 1160 fr., et de 535 pour la pêche d'hiver, formant ensemble une valeur de 1695 fr. ne payeront qu'un droit de pêche de 800 fr. pour l'année entière, sans distinction de saison d'hiver ou d'été.

Art. 2. Le bateaux sardes, armés, commandés et équipés par des sardes et pêchant exclusivement dans les eaux tunisiennes, continueront d'acquitter les droits conformément à l'art. 6 du traité du 24 oct. 1832. Ces mêmes bateaux pourront faire la pêche sur les côtes de l'Algerie, pourvu, qu'au prealable ils en aient fait la declaration au bureau de la Calle, et qu'ils aient acquitté le supplement de droits nécessaire pour compléter la rédevance fixée par l'art. 1. de la présentc ordonnance.

Art. 3. Conformément à l'art. 3 de notre ord. du 16 dec. 1843 les bateaux étrangers employés en Algerie à la pêche du Corail seront tenus de se pourvoir d'un passe-port valable pour un an, sous peine d'une amende de 100 fr. — Le prix de ces passe-ports est fixé ainsi qu'il suit. — Pour les bateaux de moins de 10 tonneaux 5 fr., de 10 à 30 tonneaux 15 fr., de plus de 30 tonneaux 30 fr.

Art. 4. Les art. 1, 3 et 4 de l'arr. du 31 mars 1832 sont abrogés. Les autres articles, purement réglementaires seront l'objet d'un nouvel arrêté de notre Ministre de la guerre.

Decreto del 16 ott. 24 nov. 1851.

Conditions imposées aux corailleurs étrangers.

Vu l'arr. du 31 mars 1832 et l'ord. du 9 nov. 1844 art. 4.

Art. 1. Indépendamment du dépòt des papiers du bord; prèscrit par les art. 7 et 8 de l'arrêté susvisé, les étrangers, patrons, ou propriétaires de barques coralines qui voudront obtenir la patente nécessaire pour l'exploitation de la pêche, s'engageront, par une soumission non cautionnée, à acquitter, dans le délai de trois mois, le droit imposé par l'ord. de 1844 ou à garantir, dans le même délai, le payement de ces droits soit par le dépôt d'une quantité de Corail

suffisante, soit par une caution solidaire notoirement solvable.

Art. 2. Les patrons ou propriétaires des bateaux corailleurs déclareront, dans les dites soumissions, affecter spécialement et indépendamment de leurs autres facultés à l'accomplissement de leurs engagements, sur la prémière requisition par voie de contrainte de la douane, leurs bateaux et agrès, ainsi que le produits de pêche qui se trouveront à bord.

Art. 3. Pour l'exécution des engagements ci-dessus spécifiés, tout patron ou proprietaire de barque sera tenu de faire élection de domicile dans la localité où la patente aura été délivrée s'il n'y a son domicile réel.

Art. 4. Les patentes pourront être delivrées dans tous les bureaux de la douane de l'Algerie.

Art. 5. Les droits garantis par un dépôt de Corail ou par une caution devront être realisés en numeraire avant l'éxpiration de l'année à compter du jour de la delivrance de la patente, et dans tous les cas, avant la remise des papiers de bord.

La date de la patente déterminera l'exercice auquel ces droits seront appliqués.

Randon.

Nota D.

S. E. il Maresciallo Vaillant nella sua lettera alla Società imperiale di acclimatazione, riassume nei seguenti due quadri il movimento delle barche che si sono recate alla pesca del Corallo sulle coste di Africa dal 1832 al 1853.

PRIMO PERIODO.

IL DIRITTO DI PESCA DA PAGARSI DAGLI STRANIERI ERA FR. 1695.
(*Decreto* 24 *ottobre* 1832).

ANNI	BARCHE FRANCESI	Barche straniere						AMMONTARE dei diritti di Pesca — Franchi
		Sarde	Napoletane	Toscane	Spagnuole	Diverse	TOTALE	
1832	2	12	25	23	»	»	62	65,755. 80
1833	2	25	49	23	»	»	99	109,954. 40
1834	8	28	62	36	»	»	131	124,273
1835	8	17	82	43	»	»	150	157,983
1836	10	31	122	79	»	»	245	242,242
1837	10	13	114	82	»	1	220	211,502
1838	1	17	163	63	»	»	245	282,884
1839	»	15	85	36	3	»	139	138,074
1840	1	13	43	38	»	1	96	102,524
1841	1	12	50	38	»	1	102	111,434
1842	»	20	90	50	»	2	162	176,212
1843	2	26	131	61	»	1	221	237,945
1844	3	30	129	47	»	1	200	217,673

SECONDO PERIODO.

IL DIRITTO DI PESCA DA PAGARSI DAGLI STRANIERI ERA FR. 800.
(*Decreto* 9 *novembre* 1844).

ANNI	BARCHE FRANCESI	Barche straniere						AMMONTARE dei diritti di Pesca — Franchi
		Sarde	Napoletane	Toscane	Spagnuole	Diverse	TOTALE	
1845	1	14	115	35	»	1	166	127,200
1846	1	25	118	28	»	1	172	136,000
1847	1	7	110	35	»	1	154	120,800
1848	2	15	118	18	»	1	154	138,400
1849	2	12	71	22	»	»	107	85,600
1850	2	10	85	24	»	»	121	99,200
1851	13	8	91	25	26	1	154	108,800
1852	10	10	114	34	34	»	202	253,600
1853	19	19	127	35	13	»	200	153,600

Di qui chiaro apparisce che dalle provincie meridionali d'Italia si compie per grandissima parte l'armamento delle Coralline, e le cifre che si riferiscono all'ex-regno saranno anche più importanti quando si pensi che il maggior numero delle Coralline toscane e sarde è armato e montato da individui appartenenti per origine alle medesime provincie da lungo tempo stabiliti in Toscana e in Sardegna.

Dal 1853 al 1863 il numero delle barche italiane recatesi in Africa alla pesca del Corallo, o esercitantì la medesima pesca nei mari del Regno si è accresciuto di assai. Già il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione di statistica) ne segnava nell'anno 1862 ben trecento sessantaquattro. Ma quella cifra era, senza dubbio, minore del vero, nè poteva essere altrimenti quando si pensi in qual confusione sia tuttavia, per difetto di leggi, tutto che si riferisce all'armamento delle Coralline.

Nota E.

Spese necessarie all' armamento di una grande corallina per la pesca dell' intero anno sulla costa d'Africa.

La Barca e suoi attrezzi.	L.it.	4000
Paghe dell' equipaggio.		
Un patrone o comandatore	»	1000
Un poppiere	»	650
Un aiutante	»	550
1. Marinaro	»	480
2. detto	»	450
3. detto	»	450
4. detto	»	440
5. detto	»	430
6. detto	»	385
7. detto	»	380
8. detto	»	360

Consumo degli arnesi di pesca.

Kil. 2800 spago — L.it. 130 i 100 Kil. . .	L.it.	3410 —
Calamenti: N. 7 Sferzine. Kil. 350; » 4 Palorci . » 130; Vetteronzine . » 150 — Kil. 630 a L. 160 i 100 Kil. . .	»	1008 —
Ronzinelli Kil. 350 a L.it 100 i 100 Kil. .	»	350 —
Numero 20 Remi	»	120 —
	L.it.	4888 —

Viveri.

Kil.	5100 Biscotto a . . .	L.it. 53 i 100 Kil.	L.it.	2703 —
»	220 Pasta.	» 55 »	»	121 —
»	120 Fagioli.	» 35 »	»	42 —
»	20 Olio d'oliva . .	» 1. 50 il Kil.	»	30 —
»	50 Carne salata. .	» 2 »	»	100 —
			L.it.	2996 —

Spese diverse.

Diritto di patente percepito dalla Francia . .	L.it.	400
Diritto di consolato ed altri	»	90
Magazzinaggio	»	100
Spedizioni, ecc.	»	30
Regali all'equipaggio	»	500
Trasporti	»	300
Spese diverse, stoje, ferro, esca, sevo, *caldaro* dei marinari, utensili di cucina, malattie dell'equipaggio, riparazioni, sale, patate, pece, chiodi. stoppa, lanate, diritti ai sensali, spedizionieri, interpreti all'ospedale	»	1780
	L.it.	3200

Tutte le sovraimportate cifre sono state esattamente copiate dai libri di armamento della barca corallina « S. GIOVANNI » di proprietà del Signor Bartolommeo Avellino, e si riferiscono all'anno 1862. Oggi le paghe dell'equipaggio e i prezzi dei viveri e degli arnesi di pesca sono aumentati.

Relazione della R. Camera di Commercio di Livorno in risposta ai quesiti fatti dal R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sulla pesca, lavorazione e commercio del Corallo colla circolare del dì 27 marzo 1870.

---

a) Pesca del Corallo.

Mari in cui si esercita la pesca del Corallo.

I mari fino al presente conosciuti ed ove si esercita la pesca del Corallo sono i seguenti:

I mari e le coste dell' Algeria fino alla reggenza di Tunisi.

I mari tutti che circondano l'isola di Sardegna.

Tutti i mari del continente Italiano dal faro di Messina fino al confine francese.

Tutti i mari della costa di Levante della Spagna.

Ed infine le acque prossime alle isole di Capo Verde.

Ma i luoghi più frequentati sono:

Le coste dell' Algeria.

I mari di Sardegna.

I mari di Corsica.

In quest' anno sarebbero destinati pei mari qui appresso:

N.º	100	Gozzi coperti di bandiera francese.	Algeria.
»	80	Barche grosse italiane	Id.
»	90	» medie e piccole italiane .	Sicilia.
»	180	» grosse e piccole italiane .	Sardegna.
»	90	Gozzi italiani	Corsica.
»	12	» di varie grandezze italiani.	Toscana.
»	40	» e Scafandri Spagnuoli . .	Spagna.
»	20	» Spagnuoli	Capo Verde.
N.º	612.		

Statistica della pesca del Corallo in Italia.

Torre del Greco Prov. di Napoli arma alla pesca del Corallo Barche	N.°	350
Livorno non ne spedisce dal suo porto che . .	»	12
Santa Margherita Ligure	»	20
S. Stefano e l' isola del Giglio	»	10
Alghero in Sardegna	»	20
Carlo-forte id.	»	30
Trapani in Sicilia	»	10
	N.°	452

N.° 85 di queste barche vanno ad esercitare la pesca nei mari e sulle coste d' Algeria.

N.° 100 circa esercitano la pesca nei mari che circondano l'isola di Sicilia.

N.° 200 circa lo esercitano nei mari prossimi alle varie isole della Sardegna.

N.° 67 nei mari che circondano l' isola di Corsica.

N.°. 452.

Le barche coralline sono costruite quasi tutte sullo stesso modello, con piccole eccezioni per quelle costruite in Sicilia, però hanno tutte lo stesso armamento per quanto la loro grandezza e dimensione non siano sempre eguali.

L' importo delle suddette 452 barche può valutarsi come appresso mercè i ribassi nel prezzo del legname e degli attrezzi:

Barche	N.° 200	del valore di	L. 3500	circa l' una	L.	700,000
»	» 100	»	» 2500	»	»	250,000
»	» 152	»	» 1000	»	»	152,000
					L.	1,102,000

Le barche più grosse portano un equipaggio di dodici persone compresovi un ragazzo . .	N.° 200	uomini	2400
Le barche di mezza grandezza ne portano 8 id.	» 100	»	800
I gozzi ne portano sei	» 152	»	912
		Uomini N.°	4112

Le spese di armamento alla pesca per la sola stagione di estate deve calcolarsi come appresso.

200	Barche grosse dalla partenza al ritorno	L. 10000	l'una	L.	2000,000
100	Id. medie id. .	» 8000	»	»	800,000
100	Gozzi piccoli id. .	» 4000	»	»	400,000
52	Id. che arrivano per l'anno intiero . .	» 6000	»	»	312,000
N.° 452	Spese che si rinnovano ogni anno			L.	3,512,000

La quantità del corallo che in media bisogna necessariamente che peschi una grossa barca corallina armata per la sola stagione d'estate è di K. 150 che per barche 200 forma K. 30000

Le barche di media grandezza . . . »	125	»	100	»	12600
I gozzi di giusto portata. . . . . . . »	80	»	100	»	8000
I gozzi che pescano tutto l'anno. »	100	»	52	»	5200
		Barche N.° 452		Corallo Chil.	55700

Il valore medio delle suddette quantità di Corallo pescato può calcolarsi L. 75 per ogni chilogr. e così la somma totale per N.° 452 in barche L. 4,177,500.

Nei porti di Bona, la Calle ed altri dell'Algeria 100 Gozzi nella stagione estiva pescano il Corallo per Ch. 100 ogni Gozzo e così a L. 75 il Chilog. ottengono L. 750000.

Vi sono inoltre 40 pescatori Spagnuoli, che estraggono circa Chil. 8000 di Corallo sulle coste dell' Algeria, e così per L. 600000.

Altri 15 o 40 pescatori Spagnuoli esercitano la pesca nelle acque dell'isola di Capoverde, ed estraggono dal mare per un valore di circa L. 10000 di Corallo quindi per 40 Gozzi pescatori si ottengono L. 200000.

Riepilogando:

100 Gozzi di Algeria pescano Chil. 10000 Corallo per un valore di		L.	750,000
40 Gozzi spagnuoli Chil.	8000	»	600,000
20 » » »	4000	»	200,000
	Totale	L.	1,550,000

Il Corallo così pescato da N.° 160 barche di un valore di L. 1,550,000 o direttamente o per la via di Francia può ritenersi che venga importato in Italia, ove quasi tutto è lavorato e riesportato nell'anno successivo.

Condizione attuale della pesca del Corallo.

La pesca in generale si trova in decadenza e in decrescenza.

1.° Perchè i mari dove da secoli si è esercitata sempre la pesca trovansi quasi intieramente esauriti.

2.° Perchè si rende sempre più difficile l' arruolamento degli equipaggi una buona parte essendone chiamata ogni anno al servizio militare.

3.° Perchè il capitale trovando in oggi più lucroso impiego in mille altri modi sfugge quello pericolosissimo degli armamenti alla pesca del Corallo.

I tentativi incessanti operati dalla Francia per togliere all'Italia il monopolio della pesca e della lavorazione del Corallo hanno progredito effettivamente ed ottenuto in gran parte l'intento che quel governo si prefiggeva.

Infatti 100 barche coralline coperte da bandiera francese pescano ogni anno il Corallo in diverse località, e più che mille fra armatori, proprietarii, comandatori e marinari hanno preso domicilio o nazionalità a Bona, alla Calle ed in altri porti dell'Algeria, come pure alcuni carpantieri, falegnami, fabbricanti di biscotto ecc.

L' esercizio faticoso della pesca del Corallo e i cibi semplicissimi coi quali sono nudriti i componenti l' equipaggio delle coralline sembra che contribuiscano efficace-

mente a rafforzare la salute di coloro che vi si dedicano, ed infatti alla fine dalla stagione della pesca ritornano alle loro case in ottimo stato di salute; quelli però che vi si dedicano malsani o non ritornano e restano negli spedali stranieri o ritornano rifiniti da non tornargli più desiderio di farne nuova prova; pure talvolta è accaduto di vedere giovani coraggiosi resistere e ricuperare un'ottima salute.

Quanto a condizioni economiche il marinaro corallino celibe avanti di partire per la pesca spende tutto il suo danaro in mille scostumatezze, il marinaro ammogliato lo consuma colla famiglia durante la stagione d'inverno nella quale si riposa, e lascia alla famiglia i meschini e sempre insufficienti avanzi per vivere durante la sua assenza.

Al ritorno della pesca sono tutti nudi e sprovvisti di ogni cosa perchè durante la pesca hanno consumato e logorato tutto ciò che formava il loro corredo di panni, biancheria ecc. e per riprovvedersi della nuova generalmente non hanno altro modo che contrattare un nuovo arruolamento per la ventura stagione ed ottenere una somma qualunque a titolo di caparra.

Mezzi impiegati nella pesca del Corallo.

La pesca del Corallo si fa con una barca armata di tanti remi quante sono le persone che costituiscono l'equipaggio e porta una gran vela latina ed un pollaccone sulla prora, salve altre vele di fortuna o di riserva che sono le vele del buon tempo.

Ad un forte argano congegnato sulla coverta, manovrante per mezzo di fortissime manovelle, è avvolta una corda di canapa, alla cui estremità inferiore è attaccato un *Ingegno* composto di due traverse incrociate di fortissimo legname di leccio; questo gravato da un conveniente peso di pietra o di ferro si cala e si trascina nel fondo del mare.

Alle traverse in quel modo incrociate vengono appese

alcune corde o code, ciascuna delle quali porta sospese una quantità di reti a larga maglia legate a mazzi, in maniera che queste corde e queste reti fanno l'ufficio delle granfie di un immenso pesce polpo, che si stendessero nella superficie e nelle cavità dello scoglio. Il comandatore della corallina tenendo colla mano la corda (sfersina) che sospende l'ingegno, ordina la manovra e guida la barca sulla linea che la pratica gli suggerisce, affinchè coll'aiuto della corrente delle acque l'ingegno investa il ricercato scoglio; appena investito, il comandatore se ne accorge dalla tensione della corda che tiene in mano e quindi ordina quelle manovre che l'arte insegna perchè le corde e le reti che compongono l'ingegno si allarghino, si restringano, si sparpaglino di nuovo e raccolgano così quella maggior quantità di Corallo che trovasi radicato sullo scoglio e quello che fosse caduto sol fondo. Replicata per parecchie volte una simile operazione si dà opera per mezzo dell'argano a ritirare lo ingegno dalle acque.

Allorquando una calata d'ingegno, dopo di aver toccato in fatica più ore, porta a bordo qualche onciadi Corallo, la fatica è ricompensata e si cala di nuovo l'ingegno e così per più volte al giorno, durante i sei lunghissimi mesi da aprile a ottobre, nel qual tempo debbonsi pescare, a poche once per ogni calata, da cento a centocinquanta Chil. del prodotto cercato.

Usi e regolamenti intorno alla pesca del Corallo.

In seguito ed in ordine alle disposizioni stabilite dal Codice di Marina Mercantile è vietato di anticipare al marinaro più di un terzo circa del suo presunto stipendio o utile del viaggio, ma cogli equipaggi delle coralline sarebbe impossibile l'osservare questa legge.

Il marinaro o padrone comandatore della corallina era nei passati tempi completamente saldato del prezzo convenuto pel suo arruolamento avanti la partenza dal porto di

armamento per la pesca; in oggi si è introdotto il sistema di pagargliene soltanto le due terze parti avanti di partire e l'altra terza parte dopo due mesi e durante la stagione di pesca al marinaro medesimo oppure alla sua famiglia.

Tali condizioni però non si possono ottenere da tutti i marinari, perchè se prima di partire vogliono l'intiero pagamento è forza pagare per evitare il pericolo di ritardare la partenza o dar pretesto alla diserzione del marinaro.

Nei primi due mesi di ogni anno si arruolano i marinari delle coralline, e poi completato l'equipaggio, raddobbata la barca e gli attrezzi e fatte le provviste di bocca e per la pesca si mettono in viaggio mano mano che sono approntate. Giunte al destino e depositato a terra tuttociò che in seguito dovrà servire al nutrimento degli uomini e a rinnovare i consumati ordigni si dà principio alla pesca d'estate che termina la prima domenica del mese di ottobre, epoca alla quale succede il disarmo e le barche ritornano al porto d' armamento. Quelle che pescano tutto l'anno fanno gli armamenti e formano gli equipaggi all'epoca del disarmo della stagione estiva, cioè ai primi d' ottobre e l'ingaggio continua fino alla fine di settembre dell' anno successivo.

Non vi sarebbero ostacoli da incontrare in questo genere di pesca, se non le forti spese che spesso gli armatori sono costretti di pagare alla polizia francese per rintracciare, arrestare e ricondurre i marinari che scesi a terra quando devono rinnovare le provviste, si allontanano e non rispondono all'appello al momento di partire nuovamente per la pesca. Queste spese salgono qualche volta fino a L. 50 per ogni marinaro che devesi ricondurre a bordo dalla polizia francese.

Nelle acque soggette all'impero del Marocco non è possibile il potersi accostare senza tema di essere scacciati a colpi di fucile dai Beduini, e se alcuno insistesse per rimanerci correrebbe rischio di essere depredato con manifesto pericolo della vita e del bastimento.

Altra difficoltà lamentata consiste nel perditempo occor-

rente onde ottenere dalle autorità di polizia dei luoghi ove la barca corallina approda gli aiuti necessarii per rintracciare gli uomini che appena scesi a terra si allontanano, si ubbriacano e si nascondono con un pretesto qualunque per riposarsi e ritornare a bordo più tardi che loro sia possibile.

Quello che sembrerebbe un gran vantaggio sarebbe che il Governo Italiano iniziasse il primo e il più presto possibile le opportune trattative con quello del Marocco, onde impedire che la Francia ne portasse via tutto il monopolio, imperocchè i mari del Marocco avrebbero più peschiere coralline e più prossimi i porti per ripararvi le barche e fare le provviste e riformare l'equipaggio.

Intorno ai rimedi da adottare la quinta ed ultima parte della relazione presentata al Ministero dagli armatori di Coralline residenti a Livorno fino del 1864 intitolata *Rimedi* risponde perfettamente ma gioverà sempre.

Aiutare gli armatori e pescatori del Corallo nella ricerca di nuove peschiere corallifere.

Incoraggiare la gioventù littoranea italiana a dedicarsi alla industria del Corallo con ogni mezzo che sia creduto più facile ad ottenere l'intento, e principalmente con una nuova legge che gli esoneri dal servizio militare per tutto il tempo che eserciteranno quell'industria, arruolandosi sulle coralline, ed osservando la legge speciale che venisse promulgata in proposito.

b) Lavorazione e commercio del Corallo [1].

Il Corallo pescato annualmente dalle 612 barche si calcola approssimativamente nella quantità di Chil. 77700.

Le 60 e più fabbriche che lavorano il Corallo in Italia ne

[1] Il commercio del Corallo colle lontane regioni dell'Asia è antichissimo tanto che quest'articolo è entrato nelle costumanze Cinesi. — I Livornesi in concorso con quei di Genova e di Marsiglia hanno avviato il Corallo lavorato a Lisbona, Londra, Amsterdam, alle Indie orientali, al Congo, nella Guinea, nell'Etiopia, al C. di Buona spe-

acquistavano circa Chil. 72000 ed impiegavano non meno di 6000 operai d'ambo i sessi per lavorarlo. Gli altri Chil. 5000 circa vengono lavorati di Bigiotteria.

Il capitale che impiegano i fabbricanti italiani nell'acquisto di Chil. 72000 Corallo è valutato a . . L. 5,000,000

Spese per la lavorazione che si riduce alla metà del suo peso	» 1,100,000
Valore del Corallo scelto per uso della bigiotteria L. 5000 e venduto oncia per oncia agli speculatori	» 2,000,000
Spese di lavorazione allo scultore, figurista ecc. senza l'oreficeria	» 400,000
Capitale impiegato nella fabbricazione	L. 8,500,000
È molto difficile stabilire quale prodotto utile resulti dal complesso dell'impiego di questo ingente capitale.	
Molto dipende dalla maggiore o minore richiesta dell'articolo sulle piazze di smercio, ma siccome nessun fabbricante potrebbe sussistere se del proprio capitale non ne ricavasse un utile almeno del 10 p. $^{0}/_{0}$ così non deve supporsi essere inferiore di	» 1,000,000
Così il prodotto totale ammonterebbe a	L. 9,510,000

Si smerciano in Italia Coralli lavorati per un valore circa di L. 800,000. La metà di detta somma, è in qualità adattata a costumi del basso popolo delle città di provincia e della campagna, l'altra metà in lavori di bigiotteria nelle varie foggie indicate dal gusto e dalla moda delle primarie città.

Il valore del Corallo lavorato che si esporta dall'Italia in grandi e piccole partite deve calcolarsi a L. 8,710,000.

ranza — Alla fiera di Sinigaglia concorrevano mercanti Greci, Turchi, Armeni, che, acquistato il Corallo livornere, lo diffondevan poi pei loro paesi — Trieste era la via per cui si diffondeva in Germania (Balzano Pietro, op. cit. *Nota del Compil.*).

Le piazze principali ove si formano i grandi depositi che servono a diramare questo nostro prodotto nelle Indie e nella China sono Calcutta, Madras, Bombay.

Le condizioni igieniche degli operai di ogni sesso ed età sono ottime. Quelle economiche non sono delle peggiori specialmente se il lavoro non venisse interrotto per cause commerciali; infatti le femmine in proporzione della loro età e relativa capacità, lavorando a cottimo, guadagnano da L. 0, 80 fino a L. 2 per ogni giornata di lavoro; e gli uomini da L. 1 fino a L. 4 per ogni giornata di lavoro.

Documenti intorno alla pesca del Corallo nei mari di Toscana

G. Ducato di Toscana

Notificazione.

18 Settembre 1820.

S. A. I. e R. colla veduta di provvedere alla prosperità di un ragguardevole ramo di Commercio, volendo garantire l'interesse di quelli speculatori che intraprendano l'armamento di bastimenti da destinarsi alla pesca dei Coralli, onde non restino ingannati e pregiudicati da quei marinari, che dopo aver formato coll' intervento dell' Uffizio di Marina mercantile il loro contratto d' ingaggio e ritirato il prezzo corrispondente, evadano dalle barche coralline per prendere servizio sopra altri bastimenti, in aumento e dichiarazione dell' art. IV del titolo IV dell'Editto di Marina Mercantile nuovamente pubblicato il dì 30 gennaio 1802 ha ordinato con veneratissimo rescritto del 27 agosto p. p. che quei marinari che dopo aver preso ingaggio come sopra

nelle barche coralline, fuggissero dalle medesime, debbano essere qualificati come disertori e puniti per la prima diserzione con un mese di carcere ed i recidivi con tre mesi della medesima pena, ferma stante la disposizione contenuta nel suddetto art. IV del Titolo IV del precitato Editto, che cioè i padroni dei bastimenti che li ricevessero siano solidalmente coi marinari fuggitivi sottoposti a pagare ai padroni dei bastimenti da cui i marinari fossero fuggiti, tutto il debito dai fuggitivi contratto, non meno che a restituire l' ingaggio da questi già ricevuto, e che tanto i padroni dei bastimenti che hanno ricevuto i marinari fuggiti da altro bastimento, quanto li stessi marinari fuggitivi siano soggetti respettivamente al pagamento ancora della metà della multa comminata dal mentovato Editto.

Dall' I. R. Consulta 18 settembre 1820.
V. Pietro Pardini.

Carlo Felici.

III.

Relazione del Municipio di Torre del Greco sulla industria dei Coralli, in risposta ai quesiti proposti dal R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio colla circolare del dì 27 marzo 1870.

La Industria dei Coralli come una delle più ricche, delle più importanti e delle più estese industrie Italiane, è degna di tutta l'attenzione, di tutte le sollecitudini del Governo del Re. E con savio accorgimento questo, prevenendo i desiderii degli Armatori torresi, ha rivolto la sua attenzione su di essa formulando 21 quesiti, tendenti nel complesso a studiare lo stato in cui trovasi attualmente, ed a provvedere sui mezzi di farla meglio progredire e prosperare, e sopratutto a garentirla dalla concorrenza straniera, pericolo sempre temuto, e che da pochi anni in qua addiventa di giorno in giorno sempre più grave, minaccevole ed esiziale.

Per questa industria mettendosi in opra un numero tanto svariato di attitudini e di lavori, somme veramente ingenti di danaro, divise e suddivise in minime frazioni, vanno ad alimentare e provvedere un numero immenso di famiglie, appartenenti per lo più alle classi meno favorite della società. Diremo fra poco che Torre del Greco arma circa 300 barche coralline, per equipaggiare le quali occorre un numero di 3000 marinari. Vedremo come per questo armamento un capitale di più di 2 milioni e mezzo di lire è impiegato in spese di costruzione delle barche, in arnesi da pesca, reti, spago, calamenti, in prestiti a marinari, in provviste di bocca, ed in tante altre diverse destinazioni: e quindi è agevole il vedere come questo vistoso capitale esce dalle mani dell'armatore ogni anno per andare diviso nelle mani di circa 5 mila persone fra marinari, fabbricatori di

corde e di reti, negozianti di canape, mugnai, fornai, pastai, fabbri, falegnami, bottegai ecc. ecc.

Vedremo come per la lavorazione del Corallo dal primo suo sgrossamento fino a quell' ultima finitura che lo pone in grado di comparire in commercio, si spende una cifra annua di ben quattro milioni, e pur essa va ripartita in frazioni nelle mani di migliaia di povere famiglie e di città e di campagna tra tagliatori, limatori, incisori, orafi, gioiellieri, bigiottieri e più specialmente tra le donne, perocchè la bucatura, l' attondatura, la lustratura, la brunitura, l' arrotatura del Corallo sono uno dei pochi lavori ad esse abbandonati. Questa industria insomma forma la sussistenza di un numero immenso di famiglie, ed è una delle più floride sorgenti di lavoro, di benessere, di ricchezza.

Quanto alle estese relazioni commerciali che la industria istessa procaccia alla Nazione italiana, basti il dire che i paesi di Europa sono quelli che meno degli altri consumano il Corallo. Per la confezione di ornamenti muliebri l' Europa non chiede all' Industria nazionale che una quantità relativamente molto piccola di Corallo, ed esige pure che esso presenti speciali tinte di colore che la moda ricerca tra noi. Non è così fra gli abitanti dei paesi caldi, nei quali il Corallo serve a mille usi donneschi e virili, a cerimonie religiose, a superstizioni radicate, a distinzioni di gradi e di nascite. Tutta intera l' Asia, l' India, la China, il centro dell' Affrica, l' America ne chiamano a se la parte maggiore.

La industria del Corallo infine è l' unica che forma quasi una privativa per gl' Italiani, perocchè tanto la pesca, che la lavorazione del prodotto naturale si fanno quasi esclusivamente da noi ed in queste arti abbiamo una superiorità che ad ogni costo dobbiamo essere gelosi di conservare.

a) Pesca del Corallo.

Statistica degli uomini delle barche, dei capitali impiegati nella pesca del Corallo.

Le barche coralline che si armano dalla Torre del Greco per la pesca nei mari di Barberia, Corsica e Sardegna sono circa 300 [1].

Gli uomini impiegati ad equipaggiare dette barche sono circa 3100.

Per l'armamento di ciascuna barca in media tra grandi e piccole occorrono le seguenti spese.

Paghe dell'Equipaggio	L.	3000
Arnesi da pesca, cioè spago, calamenti, ronzinelli, remi ecc.	»	2300
Da riportarsi	L.	5300

[1] Dalla più volte citata memoria di Pietro Balzano si possono togliere le indicazioni seguenti:

Barche spedite da Torre del Greco alla pesca del Corallo

1824	105	per la Corsica, Sardegna	e costa d'Africa	93
1825	142	»	»	136
1826	154	»	»	152
1827	172	»	»	168
1828	200	»	»	159
1829	191	»	»	191
1830	166	»	»	146
1831	156	»	»	131
1832	114	»	»	67
1833	133	»	»	118
1834	170	»	»	132
1835	207	»	»	171
1836	242	»	»	170
1837	229	»	»	209

Quelle che non entrano fra le spedite sulla costa di Corsica, di Sardegna o di Africa, volgono pel golfo di Napoli, di Salerno, per le coste di Calabria e della Sicilia — Si indica come destinazione di altre la Romagna, senza accennare se sulle coste del Mediterraneo o su quelle dell'Adriatico. (*Nota del Compil.*).

Riporto	L.	5300
Viveri, cioè biscotto, pasta, fagioli, olio, carne salata ecc.	»	1650
Spese diverre, cioè spese di spedizione, regali allo equipaggio, trasporti, magazzinaggio, stoie, ferro, esca, utensili di cucina, cura di malattie, pece, chiodi, stoppa ecc. .	»	1000
Per lo valore della costruzione della barca ed annue riparazioni, cifra media annuale .	»	600
In uno	L.	8550
Per numero 300 barche si hanno	»	2,565,000
Aggiunto il dritto di pesca in Lire quattrocento per lo numero di cento di dette barche, che vanno alla pesca in Barberia . .	»	40000
ed il Capitale totale impiegato nella pesca nel Corallo resulta di (1)	L.	2,605,000

Quantità media del Corallo pescato annualmente dai nazionali tanto nelle acque nostre, come nelle straniere e relativo importare.

Le barche che vanno ad esercitare la pesca sulle coste di Barberia, pescano in media ciascuna chilogrammi 150 di Corallo che a Lire sessantacinque per chilogramma (valore del Corallo grezzo come viene al mare) portano L. 9750.

Quelle che vanno nelle acque della Sardegna pescano in media chilogrammi 190 di Corallo a L. 50 il Chil. L. 9500.

E quelle che vanno nelle acque della Corsica ne pescano in media Chilogrammi 210 a L. 45 il Chilog. L. 9450.

Tra le barche che pescano in Barberia, e quelle che pe-

(1) Tanto il biscotto, che lo spago e calamenti per la massima parte delle barche si prendono a credenza, e si pagano poi col prodotto stesso della pesca.

scano in Corsica si ha il numero di 150, delle quali cento pescano nelle acque di Barberia, e 50 in quelle della Corsica.

Il Corallo pescato in Barberia offre la media annuale di quintali 150.

Quello pescato nelle acque della Corsica quintali 105.

Quello pescato nelle acque della Sardegna quintali 285.

Di tal che il Corallo pescato all'Estero offre la media annuale di quintali 255.

E quello pescato nelle acque nostre quintali 285.

Quanto poi al valore del Corallo pescato all'Estero.

Quello di Barberia offre la cifra media annuale di	L.	975,000
E quello di Corsica	»	472,500
In uno il Corallo pescato all'Estero è del valore in media annua.	»	1,447,500
Quello pescato nelle acque del Regno . .	»	1,425,000
Totali	L.	2,872,500

Quantità e ammontare del valore del Corallo importato sui nostri mercati dagli stranieri.

La quantità del Corallo importato sui nostri mercati dagli armatori stabiliti in Algeria dà la media annua di circa quintali 80.

Il valore di esso	L.	520,000
Quello importato dalla Spagna è di circa quintali 40, valore.	»	160,000
In uno quintali 120, del valore di	L.	680,000

Se la pesca attualmente si trovi in aumento o in descrescenza.

Dal 1860 al 1866 la pesca dei Coralli si è mantenuta quasi stazionaria. Nel 1866 a causa della Guerra, e pre-

cisamente per la disposizione, con la quale furono tolti dal bordo delle coralline nel corso della pesca tutti i marinari dei contingenti chiamati sotto le armi, la industria soffri gravissimo discapito; molte barche restarono disarmate, molte famiglie rovinate, e le triste conseguenze può dirsi che non sono ancora sparite del tutto. In quest' anno però lo armamento si è quasi rimesso sul piede del 1866. Essa avrebbe preso di già altro sviluppo, sarebbe assai di più prosperata se non fosse minata dalla concorrenza Francese, della quale andiamo a discorre nel numero seguente.

Concorrenza fatta dagli stranierie mezzi più acconci per vincerla.

L' unica concorrenza che minaccia seriamente la industria corallifera e che può divenire esiziale, se non si prendono tutte le misure, tutti i provvedimenti per vincerla, è quella che viene dalla Francia. Noi ci limiteremo a dare un cenno soltanto di tutti gli sforzi, di tutti i progetti, di tutt' i tentativi, di tutt' i mezzi che la Francia ha posto in opra sempre con costante attività, nello scopo di tirare a se il monopolio di questa industria, perocchè non sarebbe opera del breve tempo concedutone il discorrerla ampiamente come la materia richiederebbe, certi d' altronde che il Governo del Re debba avere la piena conoscenza delle cose che stiamo per accennare, per le relazioni che han dovuto farsi dai nostri Consoli di Algeria.

Fino a poco tempo fa gli sforzi della Francia si limitarono solamente a far concorrenza promuovendo i pescatori francesi nei suoi possedimenti d' Algeria, e fino a quando le cose si limitavano a questo non vi erano serii motivi ad impensierircene, non vi era danno a temere. Perocchè richiedendo la pesca dei Coralli una pratica tutta speciale, usi ed abitudini naturalizzati quasi per dire nei marinari Italiani, e sopratutto una vita dura, una fatica sempre incessante e penosa, una privazione di quasi tutti gli agi della vita a tutto ciò non poteva prestarsi il marinaro francese.

Questo da una parte; dall' altra una pratica di più che tre secoli nei marinari nostri, una tradizione di famiglia, un' esatta conoscenza dei luoghi, un' attitudine tutta speciale, facevano sì che essi sempre avevano il primato della pesca, e rendevano inutili e vani quelli sforzi, i quali non han potuto mai riuscire a stabilire in Algeria pescatori francesi, e di conseguenza neppure la lavorazione dei Coralli, perocchè senza pesca neanco la lavorazione è possibile.

Di ciò convinto pur una volta il Governo francese, dopo tanti studî e tante esperienze fatte, ha trovato, ha escogitato il mezzo come per altra via ottenere lo stesso scopo: la colonizzazione della pesca; fare di tutto perchè i pescatori italiani si stabilissero in Algeria, diventassero sudditi francesi e prefissosi questo scopo non vi hanno promesse, non concessioni, non privilegî, non vantaggi che non si siano posti in opera per allettare i marinari nostri a rimanersi colà: a trapiantare colà la Industria del Corallo.

Ognuno vedrà che a combattere questa nuova specie di concorrenza non basta più la industria da se: poichè ora la lotta non è più tra armatori ed armatori, tra pescatori e pescatori: ma ferve tra i nostri armatori ed il Gorerno francese, e più precisamente tra i Torresi ed il Governo francese, perocchè può dirsi che in Italia la industria della pesca dei Coralli è esercitata quasi tutta dai Torresi. Gli armatori, il Municipio di Torre nulla han trascurato mai per rendere inutili gli sforzi dei francesi, e nulla tralasciano tuttora minacciati come sono da tanto pericolo: ma per quanto possano essi adoperarsi, saranno sempre impotenti in questa lotta disuguale, nella quale hanno a fronte un Governo, il quale con blandizie, privilegi, promesse, senza economia di spese, intende ad attirare colà i pescatori, a chiamare i fabbricanti ed armatori, allettarli tutti ed indurli a spogliarsi della Cittadinanza Italiana, per diventare sudditi suoi, e con questi mezzi abilmente adoperati di già è riuscito a richiamare colà molti corallari, ed anche dei costruttori di barche, e dei lavoratori di Corallo.

E per effetto di questi stessi mezzi adoperati dalla Francia

può dirsi già finita l'industria corallina di Livorno; infatti quei pescatori allettati dai favori e privilegi francesi, si sono quasi tutti stabiliti colà.

Ecco i principali incoraggiamenti di cui è prodiga la Francia verso i nostri armatori e pescatori.

1.° Esonerazione della spesa della Patente.

2.° Facilitare con ogni mezzo la francesizzazione delle barche e degli equipaggi. In Algeria vi sono ora da 100 piccoli battelli da Corallo che pescano tutto l'anno: e gli equipaggi di essi sono composti tutti di Italiani, non vi ha nè un francese, nè un indigeno. E ciò non ostante la continua opposizione fatta dal nostro Governo per evitare sopratutto che i nostri marinari passino sulle barche francesi.

3.° Esenzione dalla leva pei marinari corallari. È facile il vedere come questo sia il mezzo più potente, il privilegio che più alletta i nostri marinari, a lasciare il paese natio ed a stabilirsi in Algeria. Con una classe di gente, come è quella dei marinari corallari, senza istruzione e senza alcun sentimento di propria dignità, e di doveri di cittadino, è troppo potente il vantaggio con cui sono adescati, di essere immuni dal servizio militare. Per questo ogni anno un buon numero di famiglie Torresi espatria in Algeria ed è per questo che in quei luoghi si è accumulato un numero imponente di pescatori corallari, che han preferito rinunciare al paese natio per sfuggire all'obbligo della leva.

La Calle, Bona, ed altri luoghi di Barberia sono divenuti il refugio di tutti i renitenti Torresi. La piccola popolazione della Calle per ben cinque sesti è composta tutta d'Italiani: essa può dirsi una colonia Torrese. Nè solo pescatori ma anche calafati, e lavorieri di Coralli sono stabiliti colà, tanto che vi si costruiscono di già delle barche coralline, ed in Bona già vi è un piccolo numero di lavorieri corallari Torresi, e tra essi qualche renitente.

4.° Costruzione del Porto alla Calle: è questo un altro mezzo opportuno escogitato dal Governo francese per richiamare nei suoi possedimenti di Algeria la industria del Corallo. E di fatti la Calle non ha altro commercio, non

altra importanza che la pesca del Corallo. E si è di già accennato che i suoi abitanti son tutti corallari nostri. Inoltre progetta il Governo francese.

5.° Creare villaggi e subborghi di pescatori di Corallo nelle vicinanze della Calle, dando il godimento di un' abitazione ad ogni pescatore che si stabilisce con la famiglia nella Colonia.

6.° Concedere ai pescatori dei pezzi di terra presso i laghi della Calle per incoraggiare la coltura della canapa.

7.° Incoraggiare la manifattura del biscotto.

Una delle principalissime ragioni per cui le barche coralline han conservato finora, la loro qualità di Italiane è appunto il buon mercato delle cose di cui han bisogno, che acquistano qui e portano seco loro. Anco lo spago di cui fanno uso gli armatori di Algeria lo acquistano ora da noi, ma se la Francia arriva a colonizzare l' industria della canapa, se riesce a stabilire colà fabbriche di biscotto, sarà bella e finita questa nostra superiorità, e quindi un altro danno e gravissimo alla nostra industria.

8.° Progetto di favorire la creazione di una cassa di corallari, per mettere gli armatori indigeni nella condizione di far concorrenza ai nostri.

Sono questi i principali dei tanti mezzi progettati e messi in opera dalla Francia per colonizzare in Algeria la industria corallifera.

Ora il nostro Governo deve mettere tutta la sua cura, tutto il suo impegno a controbilanciarli con tutti i possibili incoraggiamenti e favori a prò degli armatori e marinari corallari. Perocchè quando costoro vedranno fatta più prospera, più favorita la loro condizione; quando vedranno così diminuita l' importanza di quella lusinghiera prospettiva di vantaggi sulle Coste dell' Africa, quando in essi insomma l' amore al luogo natio, che sempre ha pure una gran forza in quelle anime rozze, non è in contrasto col vantaggio materiale; i pescatori non diserteranno certamente la sudditanza Italiana.

Non v'ha dubbio che il nostro Governo non può controbi-

lanciare i vantaggi tutti che la Francia promette ai nostri corallari in Algeria. Diversi di essi è impossibile accordarli, come la concessione di terreni e di abitazioni, l'esenzione del pagamento della patente di pesca; pure noi abbiamo la fiducia che poche ed importanti concessioni saranno bastevoli a salvare la industria dei Coralli.

1.° Innanzi tutto il nostro Governo dovrebbe accordare ai marinari corallari Torresi l'esenzione della Leva militare. Abbiam veduto innanzi come una gran quantità di famiglie Torresi espatria continuamente in Algeria per sfuggire al servizio militare; la renitenza è il tarlo che rode la industria del Corallo. Non accordando questa esenzione lo Stato perde buoni marinari, non guadagna soldati all'armata, perchè quei che son dediti all'esercizio della pesca, prontamente si mettono al sicuro sotto l'egida della sudditanza francese, e rovina così una delle più ricche, delle più importanti sue industrie.

Accordando questa esenzione dalla Leva, non solo si combatte potentemente la concorrenza francese, ma si rende pure più proficua la industria del Corallo, e le si dà un maggiore sviluppo.

È certo che con più numerose braccia questa industria si estenderebbe di più, perocchè non sono mai mancate le barche ai marinari, ma i marinai mancano alle barche. Ora assicurando l'esenzione dalla leva ai marinari corallari, si vedrà crescere dismisura il numero di essi, e la industria prenderà assai maggiore sviluppo, e più grandi proporzioni.

Con questa esenzione verrebbe di conseguenza liberata la industria del Corallo dai gravissimi discapiti che soffre ogni qualvolta, durante la pesca, vengono distratti i marinari dal bordo delle barche per effetto di chiamata sotto le armi. Abbiamo accennato innanzi quanto danno sia venuto all'industria del Corallo, per la chiamata sotto le armi dei marinari a causa della guerra del 1866.

2.° All'esenzione della leva un altro provvedimento dovrebbe aggiungere il nostro Governo. Dovrebbe concedere piena amnistia a tutti i marinari renitenti e disertori, che

quasi tutti fanno da marinari corallari in Algeria per conto di quelli armatori: e dovrebbe loro promettere gratuiti i mezzi di viaggio per rimpatriare con le loro famiglie.

3.° Si dovrebbe concedere ancora dispensa dall'età degli anni 24 richiesti dagli attuali Regolamenti pei comandatori di barche coralline. È questo un altro provvedimento anche importante a darsi, e che già da questo Municipio erasi invocato dal Ministro di Marina. Quanto più giovani sono i comandatori di coralline, tanto più sono abili, coraggiosi, intraprendenti, e tanto più sono ricercati. La Francia non guarda ad età. Per noi si potrebbe prescrivere tutto al più l'età di anni ventuno, l'età maggiorenne. È talmente necessaria la dispensa dell'età degli anni 24 pei comandatori corallari, che avendosi giovani abili a comandare, tutto che minori degli anni 24, per non farli passare a fare il loro mestiere in Algeria per conto dei francesi, s'ingaggiano sulle barche nostre, facendovi di fatto i comandatori, mentre poi si fa figurare un vecchio inutile da comandatore autorizzato.

4.° Dovrebbe darsi un concorso alla costruzione del Porto in Torre del Greco. Abbiamo detto sopra che il Governo francese sta costruendo il Porto delle Calle ed abbiamo soggiunto che lo costruisce nello scopo esclusivamente di richiamare colà il commercio dei Coralli. I Torresi han sempre sentito la necessità del Porto, ed ora lo credono indispensabile: il Porto in Torre del Greco è necessario anche senza la veduta della concorrenza francese; perocchè immensi capitali possono andar perduti in un momento solo, se o alla partenza o al ritorno siano sorprese le barche da tempestoso mare, mentre sono sulla spiaggia. Non mancano esempi di barche danneggiate, rovinate nelle acque torresi per mancanza di porto.

Il Municipio di Torre del Greco si è occupato di questo grande bisogno, ed il progetto per la costruzione del porto trovasi all'approvazione della Commissione centrale. Per esso occorre la spesa di molto più di un milione. Un Municipio con ristrette finanze, com'è Torre del Greco, senza

beni patrimoniali, e che non ha altri mezzi che i proventi dai dazii civici, non può certamente da sè solo fare una spesa così esorbitante.

È indinpensabile quindi che il Governo lo incoraggi, lo aiuti con un competente concorso, e questo è un provvedimento di non meno importanza degli altri, e dal quale in buona parte dipende la prosperità dell'industria del Corallo.

5.° Anche un altro e importante provvedimento potrebbe adottare il Governo e sarebbe la istituzione di una cassa d'Invalidi speciale per la pesca del Corallo. Torre del Greco tra marinari corallari e mercantili paga poco meno di 100 mila franchi l'anno per tassa Invalidi. Ora con questo si dovrebbe istallare una cassa speciale, con proprî regolamenti ed i capitali disponibili di essa, detratti quelli cioè occorrevoli per paghe di pensioni, impiegarsi per l'armamento delle barche coralline a modico interesse. Basta accennar questo perchè si vegga quali i vantaggi che si avrebbero dalla istituzione di una Cassa così organizzata.

Condizioni igieniche ed economiche dei pescatori.

Le condizioni igieniche dei pescatori sono buone. Essi godono florida salute; avvezzi ad una vita dura e faticosa, han sempre robustezza e vigoria. Rarissimi sono i casi di malattia durante la pesca, e gli armatori li provvedono in tali casi degli opportuni mezzi di cura.

Quanto a condizioni economiche però vivono in ristrettezza, essi e le loro famiglie, come famiglie di poveri pescatori.

Mezzi adoprati per la pesca.

La pesca del Corallo si esegue dai nostri marinari con uno stromento o meglio macchina così detta *ingegno.* Esso si compone di due grosse spranghe di legno assai forte, come quello di Quercia o di Leccio messe a croce, e la

lunghezza di queste spranghe è più o meno a seconda della barca; d'ordinario la lunghezza è di metri due e centimetri 60 e verso il centro la loro spessezza quadrata è di 16 centimetri.

Nel mezzo della croce è una mazzera di pietra del peso di circa trenta chilogrammi che serve per far discendere nel profondo l' ingegno. Agli estremi le braccia vanno gradatamente assottigliandosi, avendo ognuno un incavo circolare, per modo da formare quattro capocchie. In questi incavi sono ligate funi non più lunghe di 15 centimetri con alla cima due reti pendenti: e questa parte dell'ingegno vien detto *coscione*, per la similitudine che ha con la coscia, che s'articola nel ginocchio di sotto alla rotola; perocchè le reti pendenti danno sembianza di gambe rivolte all'ingiù. Ad ognuno poi di questi coscioni o braccia della croce suddetta è altro incavo circolare, come quello delle capocchie, e propriamente a circa 18 centimetri verso il di dentro di ciascuna punta: ed in tali incavi evvi ligato una rete e con essa una fune di circa metri sei, presso alla quale fune, alla distanza di ogni metro e centimetri 16, è ligata altra rete, per modo che delle cinque reti, che presso alla fune si allogano, trovisi l' ultima alla cima pendente come fiocco ad un laccio. Una simigliante fune così armata è appiccata pure al centro della croce presso la mazzera; per tal modo la croce di legno viene fornita di otto reti alla estremità, e di altre 30 pensili alla metà delle braccia e nel centro. Questo ingegno si fa discendere giù nel fondo delle acque per mezzo di una gomena che lo sostiene nel centro, e riesce acconcissimo nel venir sotto a travagliare d' ogni parte i più riposti siti dello scoglio dei Coralli; perocchè quelle reti spiegate nell' acqua a forma di ombrelli, si dilargano e vanno per lungo tratto a toccarne tutta la superficie: e quindi avviene ancora che esso pei suoi molti appiccagnoli che esercita e spande per ogni dove, riesce di tanto gran forza da abbrancarsi alcune volte allo scoglio, e tormentandolo ne porta via degli interi ciglioni divelti. Per intendere tutta questa vigoria dello in-

gegno, occorre dire come siano fatte queste reti. La cordicina che serve a comporle è di canape gretto e lunghissima, poco o niente attorcigliato, sicchè riesca un lacciuolo della spessezza di tre o quattro spaghi; ed è così poco ritorto perchè sfilato in quel modo e bagnato dell'acqua, meglio si incespica nello scoglio. Ciascuna maglia della rete è della lunghezza di centimetri 17. Ogni rete è una lunga striscia larga circa un metro, che raccolta da una parte sola del suo lembo col nodo della fune, viene a riuscire della figura di un giacchio, e tutta quanta insieme non oltrepassa il peso di tre chilogrammi. L'ingegno pesa circa due quintali, a cui devesi aggiungere pure la corda per la quale si manda a fondo. Mercè la suddetta corda l' ingegno è attaccato ad un argano del quale si avvalgono i marinari per abbassare, ribassare e tirare su l'ingegno.

L'argano è composto di un pezzo di legno cilindrico, dell'altezza circa di metri due e centim. 60, poggiato sulla coperta dalla parte di poppa della barca, il quale passando per un foro aperto nella coperta stessa, poggia il suo piede su di una base posta sul paramezzale della barca.

Della metà che resta al di sopra della coperta, si rende più grossa la circonferenza foderandola di altro legno per lo più di faggio.

Alla testa di questo pezzo di legno vi hanno tre buchi a passatoio, ne' quali s'infilano tre manuelle, formando così sei bare, alla cima delle quali si mettono i marinari a vociare, a girare attorno cioè, per fare faticare l'argano e tirare l' ingegno. Nel tempo della pesca si avvolge a questo argano una fune così detta sferzina, che si attacca a quella che sostiene l'ingegno; così girando e stornando quest' argano si pesca e poi si tira su l'ingegno.

Ogni volta che si butta giù l'ingegno, i marinari tosto levano la vela e corrono col vento. Quegli a cui è affidato il pescare e che tiensi di lato alla gomena distesa, appena si accorge dalla resistenza, che ne sente, di avere incontrato lo scoglio, grida perchè si ammaini dicendo *leva leva*: tutti allora sollecitamente adoprando fermano il preso cammino

ammainando le vele. Allora incominciano a tirar su un poco l'ingegno, e ricalarlo di poi per fare che abbranchi lo scoglio con le reti, e così replicatamente facendo scorrono e rovistano tutto lo scoglio, ora più innanzi ora più indietro trascorrendo, giovandosi all'uopo anche dei semi? e finalmente tirano su l'ingegno dopo aver per qualche tempo pescato. L'arte di chi regge la pesca è di fare che l'ingegno molto lavori, e dove lo scoglio è a picco, ingegnarsi che si fermi ed attacchi in alcun lato di esso. Tutto il tempo che l'ingegno sta sott'acqua a lavorare dicesi *cala*, abbrevativo forse di calata. Nel venire su l'ingegno tra molt' erbe e frantumi di scogli ed altro, raccoglie i fili di Corallo: e quando riesce proficua la pesca, si segue a buttare ripetutamente l'ingegno, e non si lascia lo scoglio se non quando è stato ripulito del tutto. Ove avvenga che alla seconda o terza cala nulla si rinvenga di bene, si abbandona lo scoglio e si tira innanzi il cammino.

Consuetudini che regolano la pesca e stagione in cui si eseguisce.

Appena si torna dalla pesca, quei padroni che han fatto più pesca, e quei marinari che nella passata stagione hanno mostrato una maggiore abilità, per modo da richiamare l'attenzione degli armatori, sono immediatamente ingaggiati per la pesca novella. Man mano sono ingaggiati poi gli altri padroni e marinari.

Ogni armatore appena ingaggia il padrone o comandatore apre sull'ufficio di Porto il *convenuto*, nel quale poi man mano che si ingaggiano i marinari, volta per volta vanno a segnarsi anche costoro, stabilendosi in esso convenuto lo prestito, la caparra, il modo di pagamento, la durata e luogo della pesca, e tutte le altre condizioni dell'ingaggio.

Lo prestito è quasi generalmente pagato tutto anticipatamente. Questo ha portato seri inconvenienti, tanto che adesso ogni armatore si studia di fare in modo che almeno il 25 per $^0/_0$ dello prestito resti nelle sue mani per darsi

ai marinari al ritorno dalla pesca. Ciò è nel fatto, mentre nel convenuto si stipula due terzi anticipati ed un terzo al ritorno dalla pesca. Questa convenzione che è richiesta dagli ufficiali di Porto per effetto delle disposizioni legislative attualmente in rigore arreca due gravissimi inconvenienti. Il primo che se il marinaro realmente ha lasciato qualche residuo di prestito nelle mani dello armatore e viene sequestrato da qualche suo creditore, il marinaro sapendo che null' altro gli perverrà, non lavora più con quella alacrità che il mestiere richiede, perde l' amore alla fatica, e facilmente diserta ancora. Il secondo che per effetto della convenzione, risultando un terzo del prestito nelle mani dell'armatore, mentre in realtà costui poco tiene, e spesse volte niente del tutto, esso corre il pericolo che venendo sequestro nelle sue mani, è obbligato a pagare altra volta la somma che ha già soddisfatto al marinaro. E di questi fatti ne accadono alla giornata, poichè non v'ha caso, che appena partita una barca, ed anche prima spesse volte, non piombino all'armatore sequestri da parte dei creditori dei marinari.

Quindi sarebbe necessario di abilitare gli armatori corallari a poter anticipare fino a tre quarti dello prestito. L'anticipo dello prestito è consuetudine antichissima, e tanto più facilmente si trovano ad ingaggiare marinari per quanto più si anticipi sopra di esso; perocchè è uso che il marinaro pria di partire vuole incassare la moneta per provvedere ai suoi bisogni, equipaggiarsi di vestimenta, e provvedere pure ai bisogni della famiglia che lascia. Ed avviene spesse volte che un armatore per non farsi sfuggire un buon marinaro, deve fargli anticipi anche sull'altra pesca successiva.

Come del pari è indispensabile che si dichiarino insequestrabili i prestiti dei marinari corallari. Questa disposizione oltre delle particolari ragioni ora esposte, sarebbe pure giustificata dal riflesso di essere lo prestito l'unico mezzo necessario per gli alimenti della famiglia del marinaro.

Generalmente le barche partono per la pesca nei mesi di Febbraio e Marzo: la pesca dura fino alla prima Domenica di Ottobre, giorno della Madonna del Rosario. E ciò per antichissima consuetudine.

Luoghi più frequentati dai pescatori.

Questo si è già detto sotto il numero 2°, dove si è fatta la distinta delle barche che vanno a pescare in Barberia, in Corsica ed in Sardegna.

I luoghi di pesca non ponno precisarsi, solo può dirsi che lungo le Coste di quei paesi si praticano le indagini, e dove s'incontra lo scoglio di coralli si pesca. Si pesca alla distanza di circa 6 a 37 chilometri dalla costa, ed alla profondità di settanta a duecento metri.

Non vuolsi trasandare di notare però che vi ha un piccolo numero di battelli che fanno la pesca lungo le coste delle nostre Provincie Meridionali, specialmente del Golfo di Napoli e sulle Coste delle Calabrie, e talune anche in quelle di Sicilia. In questo anno precisamente in Sicilia si sono recate una quarantina di barche tra grandi e piccole, perocchè sulle coste meridionali di essa si sono scoverti dei banchi di Coralli, dove in tempo remoto pescavano i Trapanesi; questi banchi promettono buona pesca.

Disposizioni Legislative o regolamenti che si ravviserebbero acconce per migliorare la condizione igienica ed economica dei pescatori, per superare la concorrenza straniera, per promuovere la esplorazione di nuovi punti di pesca, per attirarvi maggior numero di braccia, e di capitali, e per dare infine maggior incremento a questa industria.

È indispensabile un novello Regolamento per la pesca dei Coralli, col quale vengano sanzionati i provvedimenti accennati innanzi, ed altri che qui veniamo enumerando.

1.° In quanto al *Convenuto* disporsi;

Che per esso non è necessario l'intervento contemperaneo dell'intera ciurma innanzi l'Ufficiale di Porto, come qualche Ufficiale di Porto ha preteso. Invece che si apre il convenuto appena l'armatore ingaggia il Comandatore, ingaggiandosi poi i marinari volta per volta a misura che si presentano a volontà dell'armatore.

2.° Ingaggiato il marinaro, o che costui non si presti alla partenza nel giorno stabilito dall'armatore, o che si assenti durante la pesca, possa, sopra semplice denunzia dell'armatore o comandatore, essere arrestato da qualunque autorità e condotto sulla barca; se la barca trovasi di già partita, sarà imbarcato su di altro bastimento, per essere trasportato alla barca di cui fa parte. Le spese di arresto e trasporto saranno a carico del delinquente, e saranno prelevate dalla quota di mercede non ancora percepita.

3.° Qualunque mancamento commette il marinaro durante la pesca, salvo i casi di gravi reati, come omicidî e simili, il Comandatore ne darà parte alla autorità locale, se nel Regno, ed al nostre Console se all'Estero, onde se ne prenda nota e si apra il processo, senza togliersi il marinaro dal bordo della corallina, per farsi poi il giudizio ed infliggersi la pena a pesca finita. La mancanza anche di un sol marinaro, è di gravissimo danno ad una corallina.

4.° Le insubordinazioni, ed ogni altro mancamento commesso a bordo delle barche durante la pesca, ed anche la diserzione ovunque avvenga, sono assimilate alle mancanze fatte dai marinari dei legni da guerra, punite con le stesse pene militari e dai Tribunali militari.

Nei casi di ammutinamenti e rivolte nelle quali, per vie di fatto ed altre violenze, contro la volontà del Comandatore, si distrae la barca dalla pesca, e la si riconduce nel Regno o altrove, in tali reati, *non dovrebbe accordarsi mai la libertà provvisoria,* e dovrebbero applicarsi pure le pene militari [1].

[1] Le pene ed i giudizî eccezionali sono reclamati dall'indole tutta speciale dei marinari corallari, gente rozza e senza neanco un' ombra

5.° Esenzione da ogni dazio o tassa governativa o comunale, sia d'uscita che d'entrata per tutte le provviste, arnesi ed attrezzi delle coralline, o che vadano imbarcate sulle coralline stesse, o che siano ad esse recate su di altri legni durante la pesca, non esclusi quelli che residuati ritornano sulle barche, eccetto le provviste di bocca che vengono poi a consumarsi nel paese.

6.° Dispensa dall'età degli anni 24 pei Comandatori corallari, potendo tutto al più bastare l'età di anni ventuno.

7.° Esenzione pei pescatori di Corallo dall'obbligo di leva come si è proposto sotto al N.° 5°.

8.° Insequestrabilità dello prestito dei marinari corallari.

9.° Ed anticipazione dello prestito fino a tre quarti, come si è detto innanzi.

10.° I marinari che dagli armatori sono proposti a padroni, sieno riconosciuti tali senza bisogno di dare esame alcuno, nè di avere abilitazione o autorizzazione alcuna da chicchessia.

11.° Proibirsi ai nostri consoli all'Estero di concedere ai marinari nazionali il permesso di imbarcarsi su legni stranieri. Ed obbligo ai comandatori, sotto la comminazione di gravi pene, di ritornare nel Regno coi medesimi marinari con cui sono partiti e siccome risultano dal Ruolo di equipaggio, meno nei casi di giuste ragioni, come morte, infermità, e diserzione e ciò per le cause esposte sotto al N. 5.°

di coltura e d'istruzione, e non d'altro capaci che di una forza brutale di muscoli, sono facili a qualunque trascorso, a qualunque insolenza, e per nulla si ribellano, si ammutinano, si sollevano.

Si cotauodiserzioni di marinari avanti l'armamento, e durante quello, e nel giorno stesso destinato alla partenza della barca, involando il prezzo pagato, ed imbarazzando le operazioni della pesca; diserzioni al primo approdo nel viaggio o dal luogo della pesca, prima che essa cominci, e durante la stagione; nè mancano esempî continui di barche, i cui equipaggi han chiuso ed imprigionato sotto coperta il loro comandatore, riconducendo poi con sfacciata audacia la barca al luogo di armamento. Arrestati questi nulla tenenti, nessun frutto dal loro imprigionamento ricava l'armatore, il quale perde così tempo, danari e marinari e cade in rovina. È questo il quadro doloroso che presenta di continuo questa classe di marinari e che richiede perciò leggi rigorose ed eccezionali. (*Nota della Relazione della Camera di Commercio*).

12.° Una corallina che scovre un nuovo banco o scoglio di Corallo abbia il privilegio di pescare e di farvi pescare altre barche a suo piacimento per quindici giorni. In questo caso tutte le altre barche debbono mantenersi a 200 metri di distanza dai segnali così detti *pedagni*, che i pescatori sogliono mettere in tali circostanze.

Pena pei trasgressori con multa da L. 500 a L. 2000 secondo la importanza dello scoglio.

11.° L'intero equipaggio dal momento della partenza fino al ritorno dalla pesca (tranne il vestiario che deve fornirsi a sue spese) avrà a spese dell'armatore vitto, medicine e ricovero in spedale in casi di malattia, viaggi per ripatriarsi in caso d'inabilità al lavoro dipendente da malattia, ed altro. Le provviste di bocca dovranno sempre essere in sufficiente quantità, e di buona qualità: ed in quanto al biscotto ogni marinaro avrà dritto ad averne a suo piacimento senza limite.

b) **Lavorazione e commercio del Corallo.**

Statistica delle braccia e dei capitali impiegati nell' Industria della lavorazione del Corallo.

In Torre del Greco vi hanno circa 40 fabbriche di lavorazione di Corallo, chi di più chi di meno entità. In esse vi sono circa 3200 lavorieri, una buona porzione dei quali lavora in casa il Corallo, che somministra il fabbricante. Di essi 400 circa sono uomini, e 2800 donne. Per lo più gli uomini lavorano di lima, tagliano, incidono, e taluni fanno da bigiottieri: le donne tagliano pure il piccolo Corallo; la bucatura poi, l'attondatura, la lustratura, la brunitura, l'arrotatura del Corallo è esclusivamente delle donne, come pure l'accortitura e l'infilatura. A questi 3200 lavoratori dai fabbricanti si paga ogni giorno la somma di circa 4000 lire.

Fra il valore del Corallo, e la spesa di fabbricazione e

lavorazione è impiegato ogni anno il capitale approssimativo di quattro milioni di lire [1].

Prodotto di siffatta industria.

Nulla di preciso può dirsi su questo proposito. Perocchè l'utile, il prodotto di questa industria varia a seconda delle diverse variabili condizioni delle piazze dove si smercia, e specialmente di quelle delle Indie, dove dai fabbricanti Torresi direttamente si spedisce la massima parte del Corallo.

Valore del Corallo smerciato in paese. Valore del Corallo esportato, vie di commercio che segue il Corallo, e quali differenti condizioni trova pei diversi mercati stranieri relativamente ai trattati internazionali.

Del Corallo lavorato appena un cinque o sei per cento si consuma in Italia, e specialmente quello così detto *brillantato*, cioè lavorato a faccette. Tutto il dippiù va all'Estero. non esclusi i grandi lavori di bigiotteria che si vendono in Napoli, i quali per la massima parte anche sono esportati all'Estero.

Il Corallo di lusso, il sublime, si vende in Inghilterra. Viene poi la piazza di Parigi, da dove molto se ne spedisce in Germania e in America. Una piccola porzione quindi si vende in Italia.

Del Corallo mercantile ossia di commercio la Russia ne assorbisce le maggiori grossezze. Le *masse sane* si spediscono a Calcutta, ed i *camolati* a Madras. Le *botticelle* poi, che si fanno di Corallo ricaduto così detto chiaro, e che si pesca per la maggior parte nelle acque della Sardegna, si smaltiscono per la maggior parte in Polonia, ed una piccola porzione in Austria.

Qui è indispensabile far rilevare che ai principî di questo

(1) Anni fa la maggior parte del Corallo grezzo si lavorava a Genova e Livorno, ora una sola piccola parte si spedisce colà.
Nota della Relazione della Camera di Commercio).

mese si è posto in vigore in Calcutta un grave dazio sulla immissione del Corallo nella proporzione niente di meno del $7\ ^1/_2$ p. 100. Si richiama su di ciò l'attenzione del Governo, onde nelle vie diplomatiche vegga modo di togliere questo grave inconveniente.

I dazî che vi sono in Russia ed in Germania comunque di poca entità arrecano non pertanto inceppamento al commercio.

Quello poi che vi è negli Stati Uniti di America è davvero esorbitante di troppo, essendo nella proporzione del 40 p. $^0/_0$. Se il Governo riescisse ad ottenere che si togliesse questo dazio, il Corallo montato in oro, che si fa in Napoli e Torre del Greco, farebbe immenso sviluppo.

Condizioni igieniche ed economiche dei lavoratori del Corallo.

Le condizioni igieniche dei lavoratori di Corallo sono ottime. Essi vivono discretamente bene da giornalieri lavorieri.

Disposizioni che si credettero convenienti per favorire e dare maggior incremento alla industria corallina.

Sotto questo numero alle diverse cose di già esposte innanzi non dobbiamo aggiungere altro : che raccomandare al Governo perchè in ogni trattato di commercio, che vada a farsi con altre nazioni, si badi sempre ad esentare da ogni dazio d'immissione il Corallo sì grezzo che lavorato.

Qui cade a proposito far osservare. Che non vi ha nessuna altra concorrenza estera per la lavorazione e montatura del Corallo; perocchè solamente in Italia si fanno questi lavori e specialmente in Napoli e Torre del Greco. Epperò tutti i Coralli lavorati e montati, che si immettono nel Regno, non sono che, o residui di partite spedite all'Estero, delle quali smaltita una buona parte, si ritorna il resto per completare l'assortimento e spedirsi novellamente fuori, ovvero

sono partite spedite in una piazza, ivi non esitare, e che si fanno ritornare per rispedirsi, dopo rassettate, in altre piazze [1].

24 Aprile 1870.

Il Sindaco
BENIAMINO NOLA.

IV.

Atti della Camera di Commercio di Napoli intorno alla pesca del Corallo

Rapporto di una Commissione incaricata di compilare il progetto di un Regolamento, e di proporre dei mezzi atti a preservare in Italia la pesca del Corallo dai pericoli da cui è minacciata [2].

Un grave pericolo, o signori, è quello che oggi minaccia la pesca e la lavorazione del corallo in Italia, per effetto delle cure efficaci ed indefesse, con le quali la Francia si studia di toglierci, se non voglia dirsi il possesso esclusivo, certo l'incontrastabile primato, che in questa industria possiamo gloriarci di vantare, e compiste per tanto un obbligo che vi veniva essenzialmente dalla vostra missione, allorchè in occasione di una petizione trasmessavi dagli armatori della Torre del Greco, delegaste i sottoscritti a studiare con quali mezzi si potesse riuscire dal Governo italiano a neutralizzare

[1] Si intende parlare del Corallo montato, il cui principale obbiettivo è il Corallo, e l'oro non serve che a legarlo: non già la bigiotteria di Francia e di Germania, porzione della quale è montata con poco Corallo per ornamento sull'oro.

Quindi ad incoraggiare semprepiù il commercio del Corallo, alla esenzione del dazio d'immissione pel Corallo grezzo, bisognerebbe aggiungere anche quello per lo Corallo lavorato e montato in oro.

(*Nota della Relazione della Camera di Commercio*).

[2] Questa e la seguente relazione tornano per gran parte sui fatti, riflessioni e proposte contenute nella prima, ma di ciascheduna vi è quanto basta per giustificarne la stampa nella presente pubblicazione.

(*Nota del Compilatore*).

gli sforzi della nostra rivale. A maggiore giustificazione però delle misure che la Commissione crede proporvi, ed a rendere più chiaro quanto importi non solo alla dignità, ma agli interessi d' Italia di conservare la sua preeminenza nello esercizio di questa industria, non sarà un fuor d' opera, o signori, ricordar per poco quale sia la vera importanza di questa industria italiana.

Per quanto si rivela da alcuni studii statistici raccolti con molta cura in una monografia rassegnata nel decorso anno dagli Armatori Livornesi al sig. Ministro di agricoltura e commercio, e da calcoli di approssimazione fatti sugli elementi appariscenti di questa industria, ci sembra poter ritenere che il numero delle barche italiane addette alla pesca del corallo sia di circa 460; 200 piccole, e circa 260 grandi; le quali tutte, le une per le altre, portando a bordo da sei a dodici persone, tengono attualmente impiegati 4000 e più marinai; e poichè ciascuna delle grandi coralline costa all' armatore circa Lire 6500, e circa L. 5000 ciascuna delle piccole, corredata però di attrezzi ed armaggi, si può approssimativamente ritenere impiegato nella costruzione delle barche da corallo un capitale di L. 2,690,000.

Tenendo ragione poi della ingente quantità di arnesi da pesca, reti, spago ecc. ecc. nella cui fabbricazione è interessata molta parte di operai di marina, fatto ostacolo che le barche le quali pescano per la sola stagione di estate ne rinnovano ogni volta per un valore di circa L. 3200 e quelle che pescano per l' anno intero spendono in arnesi rinnovati circa L. 5000 — Si ha che le barche coralline impiegano annualmente in arredi di pesca la sommn di L. 1,544,000.

Aggiungansi quindi i salarii dei marinari ascendenti per ogni barca grande a L. 5575, e per ognuna delle piccole a L. 3200, in tutto e per tutto L. 2,000,000; aggiungansi le spese di vitto per gli equipaggi ascendenti L. 2300 circa, in media per ogni barca, e per tutte L. 1,118,000; aggiungansi finalmente di spese diverse L. 3200 per ogni barca corallina grande, e L. 2200 per ogni corallina piccola; per tutte L. 1,272,000 e si avrà in risultamento totale la

somma di L. 5,934,000, che annualmente si eroga dagli armatori per la pesca del Corallo, a prescindere dal capitale impiegato nella costruzione ed armamento delle barche in L. 2,690,000.

Ora considerando come questa industria debba assicurare non il solo rimborso delle spese, ma ancora un lucro che le vantaggiate condizioni di quelli che la esercitano dimostra leggiero, si vedrà con evidenza a quale importante cifra debba ascendere il valore che si realizza colla vendita del Corallo pescato dalle nostre barche.

Ma questo non è tutto; il Corallo pescato dalle barche italiane anche in Italia viene lavorato; vuolsi che il suo territorio conti 59 laboratori di corallo, nei quali senza tema di errore si può contare che siano impiegati 6000 operai di ambo i sessi, e qualora si consideri che le attinenze di questa industria sono vastissime, richiedendo contemporaneamente il concorso di marinai, fabbri, falegnami, fabbricatori di corde e di reti, mugnai, fornai, pastai, lavoratori di corallo ecc.; si vedrà che uno dei maggiori pregi ch'essa presenta sia quello di richiedere un numero svariato di lavori ed attitudini, e quindi di diffondere una somma veramente ingente di capitali in una massa numerosissima di individui appartenenti alle classi meno agiate e più bisognose della società.

Un altro riguardo ancora è da avere alle estesissime relazioni commerciali che questa industria procura, attesochè l'Europa non consuma per ornamenti muliebri che la minima parte del Corallo pescato dalle nostre barche; è assai maggiore la quantità che se ne spedisce nel centro dell'Africa, nell'America, nelle Indie, nella Cina; e generalmente nell'Asia, luoghi tutti nei quali il Corallo serve a mille usi donneschi e virili, ad indicare distinzioni di grado o di nascita, ed a cerimonie dettate da riti religiosi o da superstizioni predominanti; per le quali cose tutte si può con sicurezza affermare che la pesca e la lavorazione del corallo costituiscano una delle più importanti industrie italiane.

Non è poi la intera Italia, o signori, che vi si consagra; le barche coralline invece partono solamente da Livorno nella Toscana, da alcuni paeselli della Costa Ligure, da alcuni porti della Sardegna, ed in numero grandemente maggiore da Torre del Greco, che nello esercizio di questa industria vince ogni altra città, raccogliendosi da una statistica ufficialmente pubblicata dal Ministero di agricoltura e commercio per l'anno 1863, che delle barche italiane spedite quell'anno alla pesca del corallo, rappresentanti complessivamente la capacità di tonnellate 1200, quelle sole partite da Torre del Greco rappresentavano la capacità di 1022 tonnellate; di 83 quelle partite da Livorno, e di 95 finalmente quelle partite da Chiavari; onde è che non potrebbe negarsi a siffatti paesi un titolo di benemerenza verso la società, attesochè solo con grandi pruove di costante coraggio, e di generosa abnegazione hanno potuto conservare il segreto, e farsi sempre superiori alle durissime fatiche che questa industria domanda.

D'altro canto non è a meravigliare se una industria così ricca pei capitali che impiega, così vasta per le attinenze che si forma, e così vantaggiosa per le relazioni commerciali che procura desti la gelosia e la rivalità delle altre nazioni. Non è da oggi, o signori, ma lunghissimo tempo che la Francia ci contende e cerca di toglierci il primato nella pesca e nella lavorazione del Corallo; abbiam potuto però non temere i suoi sforzi finchè si è trattato di gareggiare con noi nella industria, conciossiachè la esperienza doveva farci sicuri della grande difficoltà che avrebbe incontrata la Francia a creare dei pescatori francesi sulla costa di Barberia, mentre il marinaro francese non ha tanta costanza e tanta abnegazione, quanta se ne richiede per rinunziare interamente ad ogni agio della vita, e per abbracciare le stentate fatiche che la pesca del corallo impone; ed anche quando la Francia avesse potuto riuscir nello intento, noi avremmo dovuto esser certi che una pratica di meglio che di tre secoli, una tradizione di famiglia fedelmente conservata nella classe dei marinai, una conoscenza esatta ch'essi

posseggono dei luoghi destinati alla pesca non ci avrebbero lasciato temere gli effetti di una concorrenza esercitata in condizioni così disuguali. Oggi però non trattasi più di ciò; vista la impossibilità di strappare agli italiani questa industria, si cerca invece di togliere all'Italia quei marinari che ne posseggono la conoscenza e ne fanno l'esercizio, attirandoli con l'allettamento e le lusinghe di mille vantaggi a disertar la nostra e ad arruolarsi invece sotto la bandiera francese; questo mezzo novellamente adottato, o signori. deve farci veramente temere, conciossiachè per quanto efficaci vogliano ritenersi le voci di patria e di famiglia, esse, massimamente in cuori non abituati a nobilissimi sentimenti potrebbero facilmente cedere il posto al desiderio di una vita più agiata e di un meno penoso avvenire. E voi vedeste, o signori, come anche il nostro Governo se ne commosse avendo fin dall'anno scorso partecipati a voi questi timori ed invitativi a studiar dei mezzi per neutralizzare gli effetti dei tentativi messi in opera dalla Francia.

Fu allora, o signori, che voi, occupandovi di siffatta bisogna, approvaste e deliberaste di proporre al Governo, come mezzi opportuni a raggiungere lo scopo prefisso, di richiamare alla più stretta osservanza le Leggi e i Regolamenti relativi alla diserzione dei marinari; di promuore fra gli armatori di Torre del Greco la formazione di un Monte destinato a soccorrere le famiglie di quei marinari che per età avanzata o per degradata salute non si trovassero più in istato di domandar la sussistenza al lavoro delle proprie braccia; di promuovere benanche col concorso dello Stato e della Provincia la costruzione almeno di una scogliera in Torre del Greco per offerire a quella benemerita marina un ricovero di cui assolutamente diffetta, e per rendere almeno in parte meno penoso ai marinari quel mestiere al quale hanno consacrata la loro esistenza; proponeste finalmente la compilazione di un Regolamento che surrogando quello rimasto sempre inattuato del 1856, e tutelando egualmente gl'interessi degli armatori e dei marinai garantisse i primi dalle frodi, i secondi da ogni duro trattamento, e stabilisse

anche di rimpetto al Governo con quali norme dovesse esercitarsi la pesca del corallo. E mentre rassegnaste i vostri voti al Governo per invocare i primi dei provvedimenti suindicati, delegaste alla vostra Commissione la compilazione del mentovato Regolamento per dar nòrme di maggior utilità pratica alla pesca del corallo.

Dovettero però crescere le pratiche della Francia da un canto e dall' altro cominciare a risentirsene i sinistri effetti, conciossiachè mentre la Commissione lavorava alla compilazione del richiesto Regolamento, dal Municipio di Torre del Greco veniva partecipato a questa Camera un reclamo di quelli armatori negozianti e padroni, i quali atterriti dai pericoli, onde le pratiche della Francia minacciano questa industria, hanno interessata quell'Ammistrazione municipale ad ottenere dal Governo la esenzione dalla leva di tutti quei marinari che sono addetti alla pesca del Corallo. Avendo il Municipio di Torre del Greco trasmessa alla Camera quella petizione, perchè volesse appoggiarla del suo voto presso il Ministero di marina, anche su di ciò vi piacque, o signori, di avere il nostro avviso.

Ella è certamente cosa che deve destar le nostre e le meraviglie di chiunque, o signori, il vedere con quali e quanti efficaci mezzi si proponga la Francia di attirare sotto la sua bandiera i nostri pescatori del corallo; la esenzione dalle imposte, l' assicurazione ai pescatori di vantaggi personali con la creazione di villaggi o sobborghi di pescatori del corallo nei pressi della Cala e con lo stabilimento d' infermerie o di ospedali per essi; la concessione ai pescatori medesimi di appezzamenti di terra presso i laghi della Cala per incoraggiare la coltura della Canape, questi ed altri simili mezzi tutti tendenti a provocare e facilitare la naturalizzazione dei nostri marinari la Francia non schiva di mettere in opera; quello però che fra tutti gli altri mezzi riuscirà potentissimo a conseguir lo scopo che si prefigge si è la già decretata esenzione dalla leva di terra e di mare di tutti i pescatori di corallo che dimandassero la naturalizzazione francese. Voi certamente non ignorate, o signori,

come si richiegga molta educazione e molta civiltà per avere il servizio militare in quel concetto che veramente si merita, e qualificarlo un vanto ed un dovere del cittadino che vuol essere libero; conoscete egualmente però come per tutti i nostri marinari, che della nostra plebe istessa sono la parte meno colta, la speranza di riscattarsi dal servizio militare farebbe accettare sacrifizii ancora più gravi che quello di abbandonare il paese nativo; qualora pertanto pel pescatore del Corallo lo abbandono della terra natale importerà congiuntamente una legale e favorita esenzione da un servizio dal quale con ogni mezzo si studia di sottrarre e nel tempo stesso un modo di migliorar grandemente la sua condizione, noi dovremo esser certi di vedere abbandonati i nostri paraggi e disertata la nostra bandiera, conciossiachè son troppi i vantaggi che si contrappongono ad una vita di fatiche e di stenti, i quali dal marinaio, che durante la pesca vuol conservarsi fedele alla patria, si rischia di vedere ancora accresciuti.

A venire pertanto in soccorso di una industria che grandemente contribuisce alla nostra ricchezza, e che, appunto perchè ci viene con tanto calore invidiata e contesa, noi abbiamo il debito di più gelosamente custodire e conservare, egli è necessario, o signori, che anche il Governo italiano faccia qualce concessione ai marinari addetti alla pesca del Corallo per quanto concerne il servizio militare; la quale concessione se non in una assoluta esenzione, dovrebbe almeno consistere in un pareggiamento del servizio militare a quello che si fa sulle barche coralline.

La Commissione pertanto v' invita ad insistere presso il Governo del Re per l' accettazione dei provvedimenti altra volta proposti, i quali varrebbero a migliorare in patria la condizione del nostro marinaro: v' invita ancora a domandare in favore di questa industria che non possano essere chiamati a servire in leva i marinari addetti alla pesca del Corallo per tutto quel tempo che a siffatta pesca proseguono ad essere destinati; che a circoscrivere nei giusti limiti questo beneficio si dichiari che possono solo fruirne

quei marinari che al momento della chiamata in leva si trovino in effettivo esercizio della pesca, e quelli che vi si trovino solamente ascritti, purchè però nel termine della consuetudine la loro ascrizione sia effettivamente seguita dalla partenza con tale con tale destinazione; che cessino di goderne gli ascritti a quella pesca qualora ne abbandonino l'esercizio, e che quindi l'arruolamento alla pesca del corallo sia considerato come un vero e proprio arruolamento militare per tutti gli effetti della diserzione e della espatriazione.

Tali mezzi, o signori, se da un canto sono assolutamente necessarii riescono dall'altro pienamente sufficienti a tranquillare i vostri animi, conciossiachè anche a condizioni non del tutto eguali si potrebbe esser certi di veder assicurato il trionfo del suolo e del clima italiano sulla terra sabbiosa e sull'aere infuocato delle coste di Africa, dove i nostri marinai, per quanto adescati, non cessano mai di sognare le dolcezze ed il cielo della nostra Italia.

Presenta finalmente la Commissione alla vostra approvazione il Progetto di Regolamento relativo alla pesca del corallo, col quale profittando delle fatte esperienze, ed intesi ancora gli armatori, padroni e marinari Torresi; ha cercato di stabilire sopra norme le più giuste e le più utili che si potesse gli scambievoli diritti e doveri degli armatori, dei padroni, e dei marinari addetti al servizio delle barche coralline, innestandovi dei provvedimenti diretti ad assicurare quelle misure di prudenza, che altra volta formarono oggetto dei vostri voti.

Per estratto conforme.

Napoli 3 maggio 1870.

Visto

Il Presidente
MAUBLOTTE

Il Segretario
GENNARO SARNELLI.

Progetto di Regolamento per la pesca del Corallo formulato dalla Camera di Commercio ed Arti di Napoli.

1. Tutti gli elementi che debbono comporre le provviste di bocca e gli attrezzi da pesca necessariamente occorrenti per gli approvvigionamenti, e la fornitura delle barche coralline sia che si ricevano sul bordo di esse, sia che attesa la tenuità della loro portata, si spediscano in dettaglio dopo la loro partenza e durante la stagione della pesca, saranno sempre di libera esportazione ed esenti da ogni dazio così fiscale, come comunale.

Benvero siffatta esenzione per gli articoli sotto indicati non potrà estendersi per ciascuna barca a quantità maggiore delle seguenti.

1.° Biscotto quintali 36.

2.° Pasta lavorata quintali 3.

3.° Patate quintali 3.

4.° Legumi, tra fave e fagioli, ettolitri 2.

5.° Olio staia 6.

6.° Lardo kilogrammi 25.

7.° Sego » 20.

8.° Canape lavorato tra spago per reti e funi, quintali 30.

9.° Remi numero 20.

10.° Reti vecchie tinte dette ronzinelli, quintali 4.

Ritornando nel Regno su dette barche generi riconosciuti di residuo sia usati o no, saranno esenti sempre da ogni dazio per importazione nel Regno.

2. La forza totale dell' equipaggio di un legno addetto alla pesca del corallo non potrà eccedere il numero di quattordici uomini di mare per ogni barca.

In tale numero potrà esser compresa quella quantità di *mozzi* che crederà opportuno l' armatore. In ogni caso i mozzi non potranno oltrepassare la metà dell' equipaggio.

3. I legni navigheranno con un padrone il quale sarà scelto dall'Armatore o dal proprietario. Il Console di marina o chi ne fa le veci, in vista della dichiarazione dell'armatore

o del proprietario che accerterà l'idoneità del marinaio che si vuol proporre all'ufficio di padrone, lo autorizzerà a comandare la barca per la pesca dell'anno con la qualità di padrone di pesca del corallo.

4. Nominato così il comandatore si aprirà dal console il ruolo di equipaggio, il quale comincerà col nome della barca ed il suo Armatore ne designerà il comandatore, specificando le condizioni, alle quali sia stato qualificato padrone della pesca, e conterrà la indicazione dell'epoca fissata alla partenza della barca, del mare ove debba esercitarsi la pesca e del periodo che dovrà durare.

A misura poi che l'armatore o comandatore avranno ingaggiato un marinaro a far parte dell'equipaggio, dovranno presentarlo al R. Console, il quale dovrà prender nota nel ruolo del suo nome, cognome e delle indicazioni che possano esser necessarie a contraddistinguerlo, delle condizioni fatte al suo ingaggio, dovendo specificare ancora quale sia la parte del convenuto salario pagato in anticipazione, quale quello che il marinaio resta ad ottenere.

5. Resta espressamente proibito di poter ammettere al servizio del legno uomini di mare che nelle precedenti pesche siensi resi disertori.

6. La mercede del comandatore e dei marinari sarà corrisposta per tre quarte parti fino al punto della partenza, e l'altro quarto ripatriato che sarà il legno e dopo la discarica. Tali mercedi rimpetto a terzi saranno insequestrabili.

L'armatore o proprietario che in contravvenzione della disposizione precedente, abbia fatta anticipazione di tutto o parte del quarto da pagarsi al ritorno del legno andrà soggetto alla multa di lire mille, rimanendo sempre a suo rischio la somma pagata in contravvenzione.

Queste multe saranno versate alla Cassa di Risparmio della marina Torrese che andrà ad istallarsi.

7. Il marinaro che si sarà ingaggiato con un armatore o proprietario di un legno, non potrà sciogliersi dallo impegno contratto se non per causa manifestamente legittima.

8. Gli uomini addetti al servizio delle barche dietro l'av-

viso dell' armatore dovranno trovarsi a sua disposizione otto giorni prima della partenza. Nel qual tempo dovranno prestarsi per l' armamento o carica del legno.

Rendendosi il marinaro renitente al servizio convenuto è facultato l' armatore di chiedere al Regio Consolato il soccorso della pubblica forza per tradurlo in luogo di deposito, ed accompagnarlo quindi alla barca cui è destinato, o quella che l' armatore gli indicasse per raggiungere la prima già partita. Ove il renitente sia di altro comune, il Console mettendosi in corrispondenza con le autorità di quel Comune ne procurerà lo arresto.

Le spese occorrevoli per tale arresto saranno a carico del delinquente, prelevandosi dalla quota di mercede non ancora percepita.

Similmente sarà prelevato dalla quota non pagata l' indennizzo all' armatore per l' opera non prestata atteso la diserzione, in qualunque periodo avvenga. Avvenendo nei porti esteri la diserzione, gli agenti consolari italiani faranno di tutto per arrestare il disertore e restituirlo al legno, dietro l' anticipo delle spese occorrevoli, che sarà fatto dal padrone.

Queste spese cederanno sempre a carico del delinquente, e saranno egualmente prelevate dall' ultima *danda*.

9. Il marinaro che sarà con vie di fatto maltrattato da chi è al comando del legno, ne farà reclamo presso l' agente consolare. Questi potrà traslocare il marinaro su di altra barca dello stesso proprietario, ove saranno di accordo il marinaro ed il padrone della barca al cui servizio dovrà passare. Ed in casi in cui questo temperamento riuscisse inattuabile, ed impossibile ancora ogni altro mezzo di conciliazione, l' agente consolare potrà ancora sciogliere il marinaro reclamante dallo ingaggio, e rinviarlo in patria a spese del padrone.

In questi ultimi casi il padrone che si renderà colpevole di tali maltrattamti, finita la stagione di pesca e ritornato in patria perderà la qualità di padrone, nè potrà più cocomandare alcun altro legno.

E ciò oltre l'indennizzo di ogni danno da lui cagionato all'armatore, salvo sempre l'applicazione delle leggi penali

10. Alla istessa pena andranno soggetti quei padroni, che faranno mancare all'eguipaggio il vitto necessario.

11. I marinari che mancheranno alla dovuta subordinazione verso colui, che ha il comando del legno, o alla disciplina prescritta dalle leggi di navigazione, tumultuando o rissandosi, o commettendo atti d'insolenza, al ritorno delle coralline verranno consegnati alle Autorità competenti per essere puniti giusta le leggi penali e perderanno il dritto alla ultima parte al prezzo d'ingaggio, la quale andrà a beneficio dell'armatore, se questi riceve danni dal mal operato del marinaro, altrimenti cederà a beneficio della Cassa di Risparmio dei marinari Torresi, sempre a giudizio del console marittimo.

12. I Consoli Italiani cureranno che le coralline ritornino in patria con i medesimi individui con cui sono partiti, eccetto qualche grave ed inopinata circostanza, tra cui la infermità, la diserzione e la rissa, nel qual caso il Console potrà trasbordare un marinaro da una corallina in un'altra per completarne l'equipaggio.

In questo ultimo caso il Console dovrà farne menzione nel ruolo.

13. A cura dei padroni verrà giornalmente distribuito pane a discrezione, ed una porzione di legumi o pasta condita; salvo circostanze che non permettano la cottura; ogni quindici giorni si farà un caldaio di carne fresca.

In caso di inadempienza alle disposizioni sopra cennate, le Autorità consolari ne faranno curare l'osservanza dietro reclamo dei marinari.

14. Sempre quando sarà provato che qualcuno dei componenti l'equipaggio abbia involato provvista da bocca, Corallo od attrezzi da pesca, il medesimo oltre alle pene sancite dalla legge decadrà dal dritto allo ultimo quarto del prezzo d'ingaggio, che andrà a beneficio dell'armatore per rimborso ed in caso che non bastasse ad indennizzare il danno, sarà astretto il colpevole a pagare l'eccedente.

15. I marinari che per causa di malattia debbano essere disbarcati nei siti ove trovasi un pubblico spedale saranno inviati nel medesimo a spese del padrone, ed ove questo non esiste saranno affidati a persone di fiducia del padrone. Nell' un caso e nell' altro durante la convalescenza, e fino a che non si torni a bordo, le spese di vitto e tutto altro che sia necessario andrà a carico del padrone.

Tale disposizione sarà applicata dopo la partenza delle coralline per la pesca.

16. Quante volte il medico certifichi che lo infermo è perfettamente ristabilito, ed è in caso di ripigliare il mestiere, gli agenti consolari saranno tenuti di astringerli quante volte vi si rifiutassero.

17. In caso di naufragio della barca il marinaro sarà obbligato di terminare il suo tempo di servizio sopra un altro legno dello stesso armatore, e l' armatore dal canto suo sarà obbligato a rifornire a tutte sue spese il marinaro degli abiti perduti nel naufragio. E nel caso che manchi una barca dello stesso armatore, l' agente consolare curerà il ritorno de' marinari in patria colla più pronta occasione.

18. Durante la pesca, e nei giorni che la corallina si trovi a terra o per cattivo tempo, o per fare provvista o altro, tanto il padrone, quanto i marinari sono obbligati a trovarsi a bordo prima delle ore ventiquattro. Il contravventore andrà punito con la multa di Lire cinque che andrà prelevata dalla ultima danda, e versate nella Cassa comune di Risparmio.

Per copia estratta

Napoli 3 maggio 1870.

Visto

Il Presidente MAUBLOTTE

Il Segretario GENNARO SARNELLI.

Rapporto della Commissione della Camera di Commercio di Napoli sulla istanza del Municipio di Torre del Greco, rassegnata al Ministero di Marina, in favore della pesca del Corallo.

Il Municipio di Torre del Greco, principal centro dell'industria corallina in nome, e parte dei suoi armatori negozianti e padroni di barche con foglio del 15 settembre ultimo, nello esporre a questa Camera di aver rassegnato al Real Ministero di marina una rimostranza guardante a conservare a se ed agli altri Comuni della costiera, che se ne occupano, il primato dell'industria in parola, fonda le sue ragioni sulla longevità incontrastabile di un tal esercizio sugli immensi vantaggi che ridondano alla penisola dal conservarlo, e come cespite di ricco commercio, e come gloria nazionale; ed infine quello che più preme ancora, sull'attività spiegata dal Governo francese nel volerla naturalizzare, e far propria di quelle sue colonnie, con evidente discapito degl'interessi e della preponderanza, che l'Italia rappresentata dal debole nucleo di pochi ed operosi armatori, ebbe fin dai tempi remotissimi ad esercitarvi.

Non è questa, il ricorderete, o signori, la prima volta in cui avete avuto ad occuparvi di così grande ed importante materia, che anzi giova oggi il rammentarvi qualmente una cotanto ardua questione fu una delle principalissime, che ebbe ad esser discussa nella gestione del decorso anno, e frutto di lunghi studi fatti su di essa, furono dei ben intesi espedienti, i quali soprassedeste di tradurre in atto, sol perchè vi piacque deliberare, che fossero prima comunicati a quella rappresentanza municipale, onde giovarci del Consiglio e del senno pratico di quelli, che vi erano principalmente interessati, per quindi poi così roborati rassegnarli al Governo del Re, onde ottenerne la sanzione.

Or nuove concessioni, e nuovi privilegi accordati dal Governo francese alle due colonie dell'Africa per favorire la

pesca del corallo, col ridestare la gelosia, ed oserem dir le giuste apprensioni degli armatori di Torre del Greco, induceva questi a rassegnare al Ministro di marina lo esposto di cui sopra è cenno, e nel contempo rivolgersi a questa nostra Camera, perchè lo confortasse con l' appoggio del suo voto.

Dietro le dette cose la di cui verità veniva costatata alla Camera, anche da riservata partecipazione del Ministero del commercio, onde si fosse trovato modo di ovviare al danno, che ne risentiva la industria, la Commissione, cui vi piacque delegare lo incarico di esaminare quella rimostranza, prima di usarsi su di essa sente il debito di richiamare alla vostra memoria qualmente gli espedienti, cui altra volta avvisava la Camera doversi ricorrere, siano essenzialmente:

1.° Quello di richiamare alla più stretta osservanza ed invigilare alla severa esecuzione delle leggi, e Regolamenti relativi alla diserzione dei marinari.

2. Promuovere fra gli armatori di Torre del Greco la formazione di un monte, guardante a soccorrere le famiglie di quei marinari che non avendo giammai disertato dalla patria bandiera si trovassero per età, o per salute incapaci di più oltre addimandare il pane al lavoro delle proprie braccia.

3. Promuovere benanche col concorso dello Stato, e della provincia la indispensabile costruzione di una scogliera in quella spiaggia, a riparo del numeroso naviglio, che in atto per mancanza di un proprio ricovero è costretto ricorrere ai porti vicini con non lieve dispendio, ed imbarazzo degli armatori.

4. Finalmente la compilazione di un Regolamento, che stabilisca sopra principii certi, ed inderogabili i mutui rapporti, gli obblighi scambievoli fra gli armatori e le ciurme delle coralline, nonchè le norme per procedere alla formazione degli equipaggi, ed a raccogliere il materiale di armamento e vettovaglie.

La quistione della esenzione della leva ch' è vitalissima, voi credeste doverla preterire, ritenendo costituir essa la

violazione di un sacro dovere cittadino, che per niun modo poteva venir secondata.

E pure, o signori, è in controsenso di questo principio, che la vostra Commissione oggi interessare vi debbe ad un pronunziato che, senza disconoscerne la santità, valga a costituire una eccezione ed a renderla accettabile.

E di fermo: per quanto saggissimi possa trovare essa gli espedienti su espressi, non può la Commissione far a meno di osservare.

Sul 1.° che il sistema di vigilanza e di repressione riuscirà, se non più dannevole, certo non maggiormente efficace, specialmente quando praticar si debba colà, da dove muove il fomite della provocazione, e l' incentivo a disertare.

Sul 2.° e sul 3.° mentre procede alla istituzione del progettato Monte come provvidentissima misura per vincolare lo individuo alla famiglia, ed alla terra che lo vide nascere; nonchè alla costruzione della scogliera che ritiene come un diritto affermato da quei benemeriti cittadini, che il Governo ed il paese non può disconoscere, avvisa però costituir essi un rimedio che va disposto a tempo non breve, perchè possa produrre l' effetto immediato, di cui si va in traccia; ed in ultimo per quanto risguarda il regolamento di cui ebbe a studiare pure lo schema inviatole da quel Municipio, e che stima meritevole di ben larghe modifiche, ritiene che pure nell' attualità non valga meglio di un mezzo termine, da cui non giova inipromettersi efficace ristoro al danno che si deplora, e che vuolsi distogliere.

Dividendo quindi la opinione di quella municipale rappresentanza la vostra Commissione ritiene, che la plusvalenza di chi c' insidia il primato dell' industria coralliera consista precisamente nella concessione del privilegio di esenzione dalla leva, onere che rende frequente fra le ciurme delle coralline la diserzione d' individui, che senza questo potente adescamento mal si risolverebbero ad abbandonare le patrie contrade e le famiglie per assoggettarsi a straniera signoria.

Se vuolsi quindi ovviare al male, egli è mestieri piegare innanzi alla necessità di propugnare un tal tempe-

ramento primissimo, e forse unico che valga a controporsi all'identico privilegio accordato dal Governo francese, e così, di assieme a questo la provvida adesione degli altri espedienti, a non lungo andare varranno bene a garantire la certezza che la supremazia della pesca del corallo resterà sempre ed esclusivamente italiana.

Se ci si dica, che una cosiffatta misura mette capo nella infrazione di una legge, cui importa al Governo del Re di serbare integra ed incontaminata da eccezione qualsiasi, dappoichè, a prescindere che tale eccezione non sarebbe nuova per quella classe, e che resta conterminata in ben poche rilevanti proporzioni, sorge a propugnare la imperiosa necessità, il bisogno di controporre privilegio a privilegio, onde non rimaner sappeditati nello esercizio di una così cospicua industria, ed in ultimo la idea che i pericoli del mare affrontati arditamente su deboli navigli valga bene qualche cosa al di là delle veglie, e delle marce del soldato.

Per queste ragioni tutte, o signori, la vostra Commissione è dello avviso:

1.° Che pel momento incomba precipuamente a questa Camera il secondare con la valevolezza del suo appoggio presso il Governo del Re la rimostranza sporta dal Municipio di Torre del Greco al Real Ministero di marina, rendendosi solidale dei principii in quella sviluppati, ben inteso però che debba porsi a stretta responsabilità del Console marittimo il fare in guisa che del privilegio ne sia giovato unicamente, ed esclusivamente quella classe di ascritti, che si trova in esercizio della pesca del corallo.

2.° Che nel rassegnare queste sue considerazioni al Governo del Re, la Camera esprima il voto di veder provveduto con urgenza sulla bisogna, e prima che la nuova leva di mare non decida della sorte di quegli ascritti marittimi, che sarebbero in grado di goder la esenzione.

3.° Che ultimati gli studi occorrenti si proceda con alacrità così alla provvidente istituzione del Monte di soccorso per gli armatori delle coralline, che alla costruzione della tanto scongiurata scogliera.

4.° Che debba infine compilarsi un regolamento per norma così degli armatori che delle ciurme sopra le basi di una più equa ripartizione degli utili, e compensi e con patti, che mettano capo in una meglio intesa reciprocanza di doveri, e di obbligazioni, e perchè con tal lavoro riesca il più che sia possibile esatto ed accettevole vi si porrà mano nello imminente ritorno di esse coralline dalla Barberia, onde poter la Commissione giovarsi tanto delle notizie sulle attuali condizioni della nostra industria in quei paraggi, che del consiglio, o senno pratico degli armatori e padroni.

Per estratto conforme

Napoli 3 maggio 1870.

Visto

Il Presidente
MAUBLOTTE

Il Segretario
GENNARO SARNELLI.

Relazione della Commissione incaricata dalla Camera di Commercio ed Arti di Napoli di riferire intorno alle pratiche, che si fanno in Algieri, per promuovere la pesca del Corallo fra i marinari francesi.

Una nota del Ministero di agricoltura, industria e commercio in data del 26 agosto ultimo, con uno zelo lodevolissimo vi partecipava, o signori, come in Algieri si fosse costituita una Commissione con lo scopo di promuovere la pesca del Corallo fra i marinari francesi con bandiera francese, nonchè di riformare le leggi ed i regolamenti che vi si riferiscono. Fra le varie deliberazioni adottate da questa Commissione vi era anche stata quella di aumentar di assai la tassa di patente così detta *prestazione,* che vien pagata dai pescatori stranieri; ed è noto come, appunto con questo interesse, e per opera sua, venne acremente combattuto il desiderio espresso dal Governo italiano in occasione del trattato di commercio e navigazione con la Francia, della totale abolizione di siffatta *tassa di patente*, che solo in

linea di transazione si potè ridurre alla metà di quella che prima era. Ora però che tale convenzione del trattato ha attraversata la detta Commissione nell'adozione della misura ch'essa si proponeva, si studia di neutralizzarne gli effetti e raggiungere il suo scopo con un sistema di premi, di ricompense, e di favori che promette di concedere ai marinari italiani, i quali vorranno navigare sopra battelli coverti da bandiera francese.

Fedeli alla missione che tenete dal libero suffragio, voi, o signori sentiste tutta la importanza delle comunicazioni che il Ministero vi faceva, ed affidaste alla Commissione dei sottoscritti di studiare la influenza che tali determinazioni potessero spiegare sulla *industria corallina* così largamente esercitata nella nostra provincia, e di proporvi ancora dei mezzi, i quali potessero venire adottati con frutto nell'interesse della suddetta industria.

Ora la Commissione, in seguito di studii ch'essa stessa ha fatti, e di nozioni che ha richieste dalle autorità municipali, e ad alcuni fra i più importanti armatori di Torre del Greco, Comune che si è fatto centro della ripetuta industria, è in grado di rassegnarvi le seguenti osservazioni e proposte.

Indubitatamente, o signori, la pesca del corallo è una industria quasi esclusivamente posseduta dagl'italiani, e fra questi più specialmente dai marinari Torresi. Oggetto d'invidia e di gelosia per parte delle altre nazioni, che si studiano con ogni mezzo di togliercene il possesso esclusivo, egli è mestieri che l'Italia ponga ogni cura per conservare, quasi direbbesi una sua gloria avita; e se lo straniero si studia con larghezza di favori, di ricompense, e di premii che promette, di arricchirne la sua marina, dovrà anch'essa incatenare i suoi marinari non con le sole voci di patria e di famiglia, ma ancora col mostrarsi generosa verso di loro, e col lasciarli sperare negli anni della tarda vecchiezza quei mezzi di sussistenza ch'essi non saranno più in grado di domandare al lavoro delle proprie braccia.

Prima però che la Commissione discenda ad esporre quali

siano in proposito le sue vedute, egli è mestieri avvertiate, o signori, come le lusinghe e gli allettamenti, coi quali la Commissione formatasi in Algieri si studia di adescare i nostri marini, acquistino una efficacia maggiore, quando il secondarli riesce un mezzo pei giovani di sottrarsi al dovere del servizio militare; è questo il motivo per cui di frequente si è riuscito a promuovere fra di essi delle emigrazioni, le quali si rendono maggiormente temibili ora che in Algeria trovansi molti legni di bandiera francese tutti serviti da marinari italiani. Le nostre Leggi e Regolamenti sulla leva dei marini provveggono a siffatta bisogna; sia quindi perchè tale incentivo alla emigrazione, unito agli sforzi della Commissione francese riesce un mezzo potente ad indebolire una industria, che l'Italia ha il debito di proteggere, sia perchè la violazione di un dovere cittadino così sacro, qual' è il servizio militare non potrebbe per verun modo venir secondata, sarebbe mestieri che il Governo del Re invitasse i suoi agenti ad invigilar severamente la esecuzione delle prescrizioni legislative ad evitare che si rinnovino inconvenienti, per far luogo ai quali si è dovuto trovar modo certamente di eludere il rigore e l'oculatezza delle autorità.

A fronte poi delle cure che adoprerà lo straniero per allettare il nostro marinaio, e per paralizzarne la efficacia converrebbe, o signori, far ricorso ad una di quelle istituzioni, delle quali oggi abbonda l'Europa civile, ed il cui scopo si fosse di assicurare il marinaio che non abbandonando il il paese natale, e dopo aver consecrato al mestiere che professa gli anni del suo vigore, otterrà dalla generosa preveggenza della sua patria i mezzi di provvedere alla propria sussistenza, allorchè non potrà più procacciarseli col lavoro. Questi principii non sono sfuggiti alla saggezza del Governo che in consimili occasioni si è sforzato di promuovere nei diversi centri marini delle associazioni private per formare delle casse o dei Monti, diretti a soccorrere i marinari avvanzati negli anni ed inatti al lavoro. Ora alla fondazione di un tal monte o cassa che voglia dirsi in Torre

del Greco dovrebbero concorrere gli armatori tutti, ai quali maggiormente profitta l' opera di quei marinari, e che non può negarsi aver maggiore interesse di non vederli disertare dalle patrie bandiere; — la Commissione, o signori, non ha taciuto questo suo concetto nè alle Autorità municipali nè ai principali armatori di Torre del Greco, coi quali si ha procurato i mezzi di tenerne discorso, e non ha avuto che a compiacersi della docilità con che quegli onesti e zelanti cittadini han dichiarato di essere disposti a contribuirvi e cooperarvi.

A render però generale il concorso sarebbe mestieri che il Governo vi contribuisse provvedendo ad uno essenzialissimo bisogno di quella marina. — Ed in effetti, o signori, la marina di Torre del Greco con sforzi e con una costanza impareggiabile è riuscita metter sul mare circa seicento vele, senza avere un sito qualunque per poterle ricoverare, ed avvalendosi di una nuda e scabrosa spiaggia per costruir le sue navi e per tirarle a terra. — Il rifugio a suoi legni non deve cercarlo che nei porti vicini, ed indubitabilmente, o signori, una marina la quale ha sì ben meritato del commercio e della navigazione, e che alimenta una industria oggimai giudicata così preziosa e dallo straniero guardata con occhio di tanta gelosia, esige che anche il Governo del Re spieghi delle cure e delle provvidenze nel suo interesse — Sarebbe mestieri pertanto che per provvedere a siffatti bisogni venisse in Torre del Greco costruita una semplice scogliera, la quale dasse un rifugio ai legni della sua marina, e le offrisse la opportunità sia di conservarli, sia di accrescerne il numero per stabilire sopra basi più vaste le sue operazioni commerciali — Beneficata quella contrada con siffatti vantaggi, o signori, si potrebbe esser certi, anzi esigere che gli armatori con maggiore generosità ed in maggior numero concorressero alla fondazione di una cassa a benefizio di vecchi marinari dall' opera dei quali essi ritraggono maggior profitto.

La Commissione pertanto conchiude che vi piaccia invitare il Governo del Re a volere:

1.° Richiamare alla più stretta osservanza ed invigilare alla severa esecuzione delle Leggi e Regolamenti relativi alla diserzione dei marinari;

2.° Promuovere fra gli armatori di Torre del Greco la formazione di un monte diretto a soccorrere i marinai, che non avendo mai disertato dalla patria bandiera, si trovassero invecchiati negli anni od infiacchiti al lavoro;

3.° Per ottenere con maggior sicurezza siffatto scopo provvedere e disporre la costruzione in Torre del Greco di una conveniente scogliera che possa dare sicuro rifugio a quella marina, la quale mentre ne risente un positivo bisogno se ne rattrova in assoluto difetto.

Riuscendo per tal modo più agevole la fondazione di una Cassa per provvedere allo avvenire dei nostri marini, si sarà stabilito uno efficace contrappósto alle pratiche della Commissione stabilita in Algieri.

DELIBERAZIONE

La Camera inteso il suddetto rapporto lo approva in tutte le sue parti e ne accetta le conclusioni, disponendo che uno estratto della presente deliberazione sia trasmesso al Ministero di agricoltura e commercio, perchè si faccia interprete dei bisogni del Comune di Torre del Greco presso il suo collega dei Lavori pubblici affin di ottenerne i provvedimenti necessarii per la formazione di una scogliera nella spiaggia di quel Comune, che potesse offrire un ricovero ai suoi numerosi legni corallini e mercantili.

Per estratto conforme

Napoli 3 maggio 1870.

Visto

Il Presidente MAUBLOTTE

Il Segretario GENNARO SARNELLI.

Statistica dei reati commessi da pescatori di Corallo sulle coste di Algeria negli anni 1868-69-70.

Ministero della Marina,

Dalla Capitaneria del porto in Napoli, alle cui matricole appartengono in maggior numero le barche che sogliono in ogni anno recarsi sulle coste d' Algeria alla pesca del corallo e del pesce, pervennero a questo ministero i dati statistici comprendenti il numero delle barche addette ai surriferiti generi di pesca, quello degli equipaggi che vi sono impiegati, non menochè il numero dei reati marittimi, come diserzioni, ammutinamenti, complotti, violenze etc. verificatisi fra gli equipaggi stessi distintamente per le annate 1868-1869-1870.

Da tali statistiche è dimostrato che sulla media annua di 905 marinari, i reati marittimi di qualunque natura sono rappresentati dal N. 26, e quindi nella proporzione, in vero insignificante, di reati 2, 828, per ogni cento individui.

Da queste risultanze, che il Ministero scrivente comunica a codesto per opportuna sua intelligenza, sembra se ne possa trarre il convicimento della non necessità de' speciali rigorose disposizioni a freno dei reati dei marinai dediti alla pesca del corallo, potendo bastare all' uopo quelle sancite dal Codice della marina mercantile per tutta la marineria in genere.

Si rimettono in copia tre documenti in cui sono contenuti i dati statistici sovra accennati.

Per il Ministro
A. Tesei.

Compartimento marittimo di Napoli

STATO delle barche che si recarono alla pesca del pesce e del corallo sulle coste d' Algeria negli anni 1868, 1869 *e* 1870 *con il complessivo numero di equipaggio per ogni singola stazione.*

ANNI IN CUI PARTIRONO LE BARCHE	NUMERO DELLE BARCHE PER LA PESCA		TOTALE	NUM. COMPLESSIVO DEGLI EQUIPAGGI	ANNOTAZIONI
	DEL PESCE	DEL CORALLO			
1868	16	63	79	867	
1869	8	74	82	881	
1870	10	70	80	969	
Totale.	34	207	241	2717	

Napoli 26 Novembre 1870.

Per copia conforme

Il Direttore capo Divisione

A. Raineri.

Il Capitano di Porto

firmato **Mazzinghi.**

Compartimento marittimo di Napoli

STATO dimostrativo di reati d' insubordinazione, complotti, violenze e ferimenti commessi dagli Equipaggi delle barche addette alla pesca del corallo e del pesce sulle coste d' Algeria negli anni 1868, 1869 *e* 1870.

ANNI IN CUI SI COMMISERO I REATI	REATI			TOTALE DEI REATI	ESITO DEI MEDESIMI			ANNOTAZIONI
	INSUBORDINAZIONE	COMPLOTTI	VIOLENZE E FERIMENTI		CONDANNATI	ASSOLTI	PROCEDIM.[i] IN CORSO	
1868	1	»	3	4	1	1	2	
1869	»	1	2	3	2	»	1	
1870	»	»	»	»	»	»	»	
Totale . .	1	1	5	7	3	1	3	

Napoli 26 Novembre 1870.

Per copia conforme

Il Direttore capo Divisione

A. Raineri.

Il Capitano di Porto

firmato **Mazzinghi.**

Capitaneria di Porto del Compartimento marittimo di Napoli

NOTA delle diserzioni avvenute dal principio del 1868 *al dì* 30 *Ottobre* 1870 *fra gli Equipaggi di legni nazionali dediti sulle coste d' Algeria alla pesca del corallo e del pesce.*

ANNI IN CUI SI COMMISERO LE DISERZIONI	LOCALITA' OVE AVVENNERO LE DISERZIONI				TOTALE GENERALE	ANNOTAZIONI
	BONA	CALLE	PHILIPPERILLE	BONIFACIO		
1868	8	19	3	4	34	
1869	1	16	»	4	21	
1870	2	13	»	2	17	
Totale . . .	11	48	3	10	72	

Napoli 14 Novembre 1870.

Per copia conforme

Il Direttore capo Divisione

A. Raineri.

Il Capitano di Porto

firmato **Mazzinghi.**

Notizie intorno alla scoperta di nuovi fondi coralligeni sulla costa di Calabria ([1]).

Così parla in proposito il Prof. Paolo Panceri in una buona memoria pubblicata nel giornale *L' esposizione internazionale marittima*, Napoli 1871, pag. 76.

([1]) Si è già fatta altrove una assai lunga enumerazione dei fondi coralligeni conosciuti a diversi tempi presso le coste d'Italia. Il Corallo delle coste di Calabria è ricordato fin due secoli addietro da Leandro Alberti *(Descrizione dell' Italia 1626)* e da Scipione Mazzella *(Descrizione del R. di Napoli)*. Preoccupandosi però della invenzione possibile di altri fondi, il R. Ministero di Agricoltura emanò nel 1865 una circolare per invitare le Camere di Commercio più interessate, a partecipare alla spesa di una spedizione di due Paranze destinata a ricerche di questo genere.

Si ebbero risposte solamente dalla Camera di Commercio di Cosenza, e di Napoli; l' una e l' altra d' accordo sulla opportunità della investigazione, la prima per altro negò il concorso richiesto, la seconda meno assoluta, desiderava ulteriori schiarimenti sulla importanza ed estensione che il R. Ministero intendesse di dare alla impresa.

Altra scoperta di banchi di Corallo nei mari d' Africa venne come appresso annunziata.

Ministero degli affari esteri,

Firenze, 5 agosto 1867.

Credo far cosa grata al Ministero dell'Agricoltura e Commercio facendogli conoscere che secondo le informazioni pervenute dal R. Console in Algeri, *venne scoperto dai pescatori italiani un nuovo ed importante banco di Corallo nell' isola di Galita* (Tunisia), distante 40 miglia dalla costa Africana.

Le prime operazioni dei nostri armatori hanno prodotto a quanto pare abbondevoli frutti, e tali da far nascere belle speranze di successo; le quali, ove fossero convalidate, ne sarebbero di assai migliorate le sorte della pesca italiana. Le favorevoli condizioni topografiche dell'isola di Galita indussero parecchi armatori a progettare lo stabilimento colà di baracche e depositi di approvigionamenti destinati ad attirarvi le barche italiane, le quali già vi sono adunate in numero di circa 200.

Avrò cura, quando mi pervengano ulteriori informazioni su questo interessante argomento, di portarle a conoscenza del Ministero d' Agricoltura e Commercio.

D' ordine del Ministro
Migliorati.

Si vedrà in breve (pag. 261) come i pescatori di Torre del Greco ap-

« Dobbiamo al signor Giuseppe Gaetani ([1]) le maggiori notizie intorno allo incremento preso in questi ultimi anni da questa industria in Calabria ed intorno alle scoperte fatte di banchi in differenti punti delle sue coste. Già nel 1769 l'abate Rocco Bovi di Scilla, il quale ad onta dell'acuto ingegno, era ancor di quelli che credevano pel corallo al *mollis fuit herba sub undis* di Ovidio, dissertava intorno a questo e ad altri polipi senza far cenno se esso fosse mai stato in quelle acque oggetto di pesca; chè anzi non lo era dacchè fu soltanto nel 1827 che alcune coralliere torresi, reduci da Barberia, vollero far prova in quei fondi. Ad onta del buon risultato, alieni i pescatori di Scilla da quella pesca che appo loro non avea tradizioni, non imitarono l'esempio che nel 1847, allorquando altre navi della Torre fermatesi a Scilla, trassero ottimi e grossissimi cespi dalle acque d' onde sorge il famoso, immane scoglio delle Sirene. Armate alla meglio delle barche si spinsero alla costiera di Palmi ove pescarono con vantaggio. Altri, ad onta del mare combattuto spesso da contrari venti, si diresse dal capo S. Elia a Torrecavallo, altri dallo stesso capo ad Altafiumara, altri al capo dell' Armi, a Pellaro, a Melito, e di nel Jonio al Capo Spartivento; nè il Capo di Bruzzano ed il Capo Rizzuto furono lasciato da banda, chè, ovunque si calarono le reti, si ebbero pregiati esemplari di corallo.

Dice il Gaetani che la provincia di Calabria « percorsa » attorno da poche navi guidate da persone poco esperte e » con reti poco adatte, nel giro di pochi anni ha dato circa » 1,700 e più chilogrammi di corallo, il quale perchè misto » a quello pescatosi a Scilla ed a Palmi, fu venduto a » Napoli e altrove ancora a ingordi prezzi ». Dopo di che viene a dire come il corallo di Scilla e di Palmi si abbia

predassero a Galita sul cadere del secolo scorso, e non sappiamo se la scoperta di cui qui si parla, si riferisca o no ai luoghi che allora furono riconosciuti. *(Nota del Compil.)*

([1]) *Il Corallo nella Provincia di Reggio di Calabria.* Relazione alla Camera di Commercio ed arti per l' Esposizione universale di Parigi. Reggio 1867.

in maggior pregio per la vaghezzb delle tinte e per il carnicino acceso, ovvero per lo sfumare che fa talora l'incarnato in un pallido cangiante. Non restarono intanto quei marinai nell'ambito della provincia di Reggio, ma si spinsero alle marine della seconda Calabria ulteriore pescando corallo al capo delle Colonne e di poi fino al capo di Leuca in quel di Lecce. Altri invece dal capo S. Elia mossero al capo Vaticano sino a Tropea, ove sembra che il corallo non trovisi molto profondo, e vi furono dei più animosi che da Scilla presero di mira le Eolie, e pescarono a Vulcano, a Lipari, a Basiluzzo tornandosene per Stromboli carichi di buon raccolto.

Facciamo a cuore aperto mille felicitazioni ai Calabresi, poichè contano già venti coralline a Scilla e cinque alla costiera di Palmi, ma il migliore augurio che loro possa farsi è quello di sapersi orientare, e so bene io quel che mi dico. Giacchè di carte e di compassi, intendiamo le bussole, non c'è da far conto che i pescatori di costa e pur anco certi di largo avessero ad impiegarne, anche quando li avessero in dono; almeno fissassero bene ad occhio, siccome fanno i pescatori d'Africa, il luugo dei banchi riferendosi a punti delle coste, chè così non andrebbero a casaccio incontro alla fortuna; o più spesso al disinganno.

Fu, se non erro, in occasione di coralline che ruppero a Caprera che il generale Garibaldi esortò con pubbliche lettere i municipii a provvedere almeno d'un compasso le barche, ed è in vero strano che in questo nostro mediterraneo, d'onde in ogni tempo tanti lucentissimi raggi di civiltà si diffusero pel mondo, i cui flutti sono solcati da tanti vapori, i cui abbissi percorsi da tante corde elettriche, v'abbia ancora chi navighi al modo di Ulisse.

(Panceri, *op. cit.*, *l. cit.*).

V.

Documenti intorno alla pesca del Corallo nelle provincie meridionali

---

CODICE CORALLINO.

Regolamento economico legale per la pesca dei Coralli che si fa da' marinari della Torre del Greco [1]

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DELLE DUE SICILIE, E DI GERUSALEMME,

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, E CASTRO,

E GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA etc. etc.

La pesca de' Coralli, che da più secoli si esercita da un considerabile ceto di Marinari, specialmente della Torre del Greco, ha richiamata tutta l'attenzione di S. M., e ne ha meritata la sua Real protezione. Questo ramo di com-

[1] La presente pragmatica ebbe origine da questo, che essendosi i marinari Torresi nel 1780 staccati dalle coste italiane, specialmente di Corsica e di Sardegna, e portati su quelle di Africa approdarono all'Isola di Galita affatto disabitata, in prossimità della quale scuoprirono quello scoglio a basso fondo coralligeno cui diedero il nome di *Summo* o di A*ssumma*, e poco più tardi nel 1783 un'altra secca o banco di molta ricchezza a 20 miglia di distanza dalla loro stazione. Benchè tormentati dai Barbareschi esplorarono la costa di Barberia

mercio, quanto ricco, altrettanto mal regolato, ritrovavasi in una estrema confusione, e disordine per mancanza di regolamento, e di opportune provvidenze. Il Supremo Magistrato, incaricato dal Re a porgervi un pronto, ed efficace rimedio, dopo aver maturamente discusso l'affare, ha proposta a S. M. la maniera, come potersi regolare l'economia, e la giustizia di questa pesca. Un tal Piano è stato dal Re approvato con due Reali Carte, spedite per la Segreteria di Stato, Guerra, Marina, e Commercio del tenor seguente:

« Avendo umiliato al Re il regolamento rimesso da cotesto Magistrato, per riparare a i disordini introdotti fra'

da Capo di Negro a Capo di Bona per circa 60 miglia di lunghezza, facendo altre scoperte di Corallo e altre pesche.

Queste svegliarono l'attenzione della Compagnia di Francia, che pretese di escluderli dai mari per essi visitati; ma sostenuti nelle loro ragioni dal Governo di Napoli vi si mantennero con sommo vantaggio.

Da due secoli addietro frattanto i pescatori Torresi avevano formato in Torre del Greco una Congregazione sotto il nome di S. Maria dei Marinari, ma cresciuta per gli avvenimenti della pesca del Corallo la mole dei loro interessi, le cagioni delle contestazioni e delle contese fra loro medesimi, furono fatte diverse pragmatiche dal 1788 al 1790, intese a disciplinare l'esercizio della industria, e per sollecitazione di alcuno venne finalmente quest'ultima di cui si vede l'indole e la portata.

Oltre a questo « per trarre di mano ad alcuni padroni incettatori » di Corallo il comodo di arricchire sulle necessità de' poco possi- » denti, e appresso per impedire che lo straniero avesse vantaggiato » delle vendite che ogni corallaro era costretto di fare per ritrarre » il danaro bisognevole al novello armamento »... fu creata dal Sovrano « una Compagnia alla quale venne attribuito il capitale di » 600,000 ducati diviso per 1200 azioni, ed in ogni anno essa comperar » doveva tutto il Corallo della pesca e somministrare per modico in- » teresse le somme di che abbisognavano gli armatori ». Il capitale assegnato alla Compagnia rappresentava circa il doppio del valore della pesca annuale valutato in ducati 300 mila. In fatto però nè la legge, nè la istituzione di questa Compagnia contribuirono alla prosperità della pesca, e prendendo le parole stesse dell'A. citato si vede « che quando quella gente fu libera benchè fra querele e ingiustizie » prosperò; e quando soccorsa e sostenuta dalla Compagnia ebbe » Cadice, finite le ingiustizie e le querele decadde da tutta quella » ricchezza ». Balzano, Op. cit. pag. 37. (*Nota del Compil.*)

Marinari, e Pescatori de' Coralli, specialmente della Torre del Greco; S. M. si è degnata approvare quanto il Magistrato ha proposto, per riordinare con nuovi regolamenti, e provisioni l'utile, ed importante ramo della pesca de' Coralli: laonde vuole la M. S. che si ponga in esecuzione ciò, che il Magistrato ha proposto. Ma siccome in detto regolamento parlasi di nuovo Monte da erigersi; così il Re vuole essere informato di quanto presentemente s'impone ad ogni Individuo, o Feluca della Torre del Greco, addetta alla pesca de' Coralli, a titolo di Cappella, e de' pesi, ed esiti della medesima, per indi poter giudicare la M. S., se da quella sola attuale contribuzione, possa senza nuovo aggravio ottenersi quel, che si propone coll'erezione d'un nuovo Monte, vale a dire di una imposizione, alla quale per principio, e massima generale ripugna sempre il Real animo; non volendo ammettere tali percezioni, che nel solo, ed inevitabile caso di positiva necessità, per l'utile effettivo del ceto contribuente.

» Di Real ordine ne prevengo V. S. Ill., e cotesto Magistrato, perchè ne disponga l'adempimento.

» Caserta 17 Novembre 1789.
» Gio. Acton
» *Signor Presidente* D. Antonio Spinelli ».

» Avendo il Re ascoltato dalla rappresentanza di cotesto Magistrato de' 4 del corrente, che le rendite della Cappella de' Pescatori Corallari della Torre del Greco vengano assorbite da' pesi: onde, per mettere in pratica gli stabilimenti, già utile a quella Popolazione, bisogni la fondazione di un nnovo Monte, come negli stessi stabilimenti sta progettato; la M. S. è venuta ad approvarlo, colla condizione che non sieno astretti tutti quegl'individui a contribuirvi, ma resti in loro libertà, se vogliano risentirne i vantaggi, come appunto si pratica nelle Congregazioni, o altre società; che abbiano simili Monti.

» Di Real ordine lo partecipo a V. S. Ill. ed al Magistrato, perchè colla maggiore attività ed esattezza disponga l'esecuzione degli stabilimenti suddetti per un'opera di tanta importanza al Commercio di questo Regno.

» Caserta 22 Dicembre 1789.
» Gio. Acton.
» *Signor Presidente* D. Antonio Spinelli ».

Ecco dunque in ubbidienza al Real comando il proposto, ed approvato Piano, distinto, e diviso in vari titoli.

TITOLO I.

Dei Consoli.

I. Si formerà un Consolato composto di cinque Individui, che sieno i più esperti, e probi Capisquadra, e Padroni di Feluche Coralline della Torre del Greco. Tre di essi non dovranno viaggiare, ma risedere nella detta Torre per poter regolare le differenze, che mai accadessero in quel Ceto.

II. Questi Consoli, saranno per la prima volta eletti da S. M., e poi si eleggeranno nella maniera seguente.

III. L'elezione dovrà seguire nelle Feste del Santo Natale, quando si suppone un tal Ceto ripatriato, e nella Cappella de i Marinari, o in altro luogo, che si stimasse più proprio, e capace.

IV. I soli Capisquadra, e Padroni delle barche Coralline Torresi vi avranno la voce attiva e passiva.

V. L'elezione si farà avanti al Regio Governatore Locale per bussola, e voti segreti. Ogni Votante porrà la sua cartellina nella bussolina, dove avrà scritto cinque soggetti.

VI. Fatto lo scrutinio in presenza del Governatore, del Mastrodatti, del Cancelliere del Consolato, e de i Con-

soli, che usciranno di carica, quei cinque, che fra tutt' i nominati abbiano avuta maggioranza di voti, resteranno eletti. In caso di parità si darà la preferenza al più anziano di età.

VII. Dopo l' elezione si determineranno i tre, che dovranno risedere nella Torre del Greco, e dato il possesso, la loro carica durerà per lo spazio di due anni.

VIII. Questi Consoli saranno gli Arbitri di tutte le controversie, che riguardano la meccanica della pesca, così del Corallo, come de' pesci pei naturali della Torre del Greco , e da essi si potrà appellare a' Giudici competenti.

IX. Essi dovranno esaminare i Capisquadra, e Padroni per le dette pesche, e vedere se abbiano quei requisiti, che ne' corrispondenti titoli saranno stabiliti, e nessuno potrà esercitare il suo mestiere senza esservi approvato con patente sottoscritta da i Consoli, o dalla maggior parte di quelli, che risiedono.

X. Dovranno ancora i Consoli determinare il tempo opportuno della partenza per la pesca, affin di evitare i troppo noti pericoli. Regoleranno questo tempo della partenza, così generale, come delle particolari Feluche, che volessero partire prima, o dopo, secondo la prudenza, e le regole dell' arte.

XI. Chi partisse temerariamente senza saputa, o in contraddizione dei Consoli, perderà la rispettiva patente, e i danni, che forse seguissero per tale furtiva partenza, saranno solamente a carico del Caposquadra, o Padrone.

XII. Ogni Console avrà annui ducati venti per sua provvisione per tutto l' esercizio della sua carica, senzachè possa pretendere altro sotto qualsivoglia titolo.

TITOLO II.

Del Cancelliere.

I. Il Consolato avrà un Cancelliere, o sia Segretario, il quale, siccome da' Consoli viene eletto con loro conclusione, così può da' medesimi esser rimosso in caso di mancanza in uffizio.

II. Egli terrà l'accurata scrittura di questi libri. Nel primo, detto delle *Conclusioni*, noterà tutte l'elezioni, le risoluzioni, o sieno conclusioni, così del Ceto, come de' Consoli, le patenti spedite, e di sopra accennate [1], e cose simili.

III. Nel secondo libro, detto *de' Rolli*, registrerà in bell'ordine ciascuna squadra, che chiamasi *Conserva*, distinguendola col nome del Caposquadra, col numero delle sue Feluche, e di ciascuna di esse: vi noterà i nomi de' Padroni, de' Marinari, le anticipazioni date ad ognuno di questi, ed il danaro preso a cambio marittimo sopra ciascuna Feluca col nome de' Creditori.

IV. Nel terzo, chiamato dello *Squarcio*, che sarà portatile, noterà quel marinaro che si arrolla, e le varie anticipazioni di danaro, che di tempo in tempo si danno a i marinari, per quindi poi passar tutto distintamente nel libro de' Rolli. Nel quarto finalmente, detto del *Registro*, noterà l'ordine de' mandati delle varie spese, che da' Consoli si anderanno ordinando al loro Cassiere.

V. Egli dovrà ancora scrivere i mandati, o sieno ordini de i pagamenti, che si sottoscrivono da' Consoli colla ricevuta.

VI. Farà egli finalmente da Archivario: conserverà tutte le carte, e scritture, che appartengono agl'interessi di società.

VII. Egli avrà il suo annuo onorario, che sarà stabilito

[1] Tit. I. art. IX.

da' Consoli in sessione, ed oltre i dritti per le patenti, e copie estratte da' detti libri, che saranno regolati colla *tariffa* da formarsi dagl' istessi Consoli, la quale si conserverà nel libro delle Conclusioni.

TITOLO III.

Del Cassiere, e Razionali.

I. Sarà il Cassiere eletto da' Consoli subito dopo la loro elezione, e possesso; la sua carica sarà biennale, come lo è quella de' Consoli, e dovrà essere persona facoltosa, e proba.

II. Non potrà egli far pagamento di qualunque cosa, se non in vista del mandato de' Consoli nelle debite forme.

III. Egli sarà la sola persona legittima ad esigere le rate di tutte le Feluche, che escono in ciascuno anno. Riceverà perciò una nota esatta, firmata dal Cancelliere, di tutti i Caposquadra col numero rispettivo delle Feluche, per poter così fare compitamente la sua esazione.

IV. In fine del suo biennio darà subito conto, giustificando l' introito con dette note, e l'esito con detti mandati: e dovrà subito pagare le quantità significate al successore Cassiere.

V. I Razionali di questi conti dovranno essere eletti da' nuovi Consoli nel principio della loro carica per lo biennio antecedente, e non dovranno avere quell' eccezioni stabilite dalle Regie Prammatiche.

TITOLO IV.

De' Capisquadra.

I. Caposquadra è quegli, che ha il comando di più Feluche, che sono in società fra loro. Egli dovrà essere esaminato, ed approvato con patente da' Consoli, i quali dovranno riconoscere in lui i seguenti requisiti:

II. Un Caposquadra dovrà almeno avere anni trenta di età, il che farà apparire dalla fede di Battesimo, ed altresì dovrà almeno avere anni dieci di esercizio nel mestiere.

II. Dovrà non solamente dimostrare a i Consoli di non esser in alcun modo inquisito, ma ancora di vivere da Cristiano con fede del Parroco.

IV. Finalmente a giudizio de' Consoli dovrà essere istruito sopra il pratico mestiere della navigazione, e della pesca.

V. Il Caposquadra sarà nell' obbligo di presentare, e far registrare al Cancelliere il numero, e i nomi de' Padroni delle Feluche di sua conserva.

VI. Regolerà il Caposquadra la meccanica di sua conserva, dal giorno che la medesima si sia formata fino al suo scioglimento dopo la reddizione del conto, senza menomo pregiudizio delle generali providenze qui stabilite.

VIl. Può il Caposquadra, sempre che lo stima espediente, cambiare i marinari da una in altra Feluca di sua conserva, o surrogarne altri, o anche i Padroni in caso di mancanza, e quando la necessità, o la prudenza l' esige.

VIII. Del Corallo che si va pescando, e delle altre robe di tal genere, ne dovrà il Caposquadra ricevere dalle Feluche di sua conserva la consegna in ogni Settimana, riporlo in cassa a due chiavi differenti, l' una delle quali resterà in mano sua, e l' altra in potere del Padrone più anziano, a suo tempo assortirlo, e ripulirlo di tenaglia, e queste funzioni si faranno sempre sotto gli occhi di tutt' i Padroni della conserva: altrimenti resterà privato della patente.

IX. Quando si pesca nei mari lontani, dove non si possono così presto toccare terre amiche, ogni Feluca conserverà la sua pesca, consegnando la chiave della cassa al Caposquadra, e questi darà la chiave della cassa della sua Feluca al Padrone più anziano della conserva, fin che non si arrivi in terra.

X. Terminata che sia tutta la pesca, il Caposquadra alla presenza de' Padroni, e di chi vuole intervenire de' marinari di sua conserva, la peserà, e la farà notare in

varii fogli. Riposta che sia la pesca nelle casse a due chiavi, tanto i fogli, dove trovasi notato il peso, quanto le stesse chiavi si daranno al Caposquadra, ed al Padrone più anziano come sopra, e si conserveranno fino alla vendita. In caso di mancanza sarà risponsabile il depositario.

XI. Non sarà lecito vendere il Corallo a spezzoni, o fare qualunque negoziato clandestino; bensì il Caposquadra disporrà della vendita col consenso, e presenza di tutt' i Padroni di sua conserva.

XII. Il Caposquadra col rapporto del Padrone rispettivo regolerà le parti, che spettano a ciascun marinaro, o garzone a proporzione della età, e fatica.

XIII. Il Caposquadra per la sua carica avrà un terzo di più della parte di ciascuna Feluca di sua conserva.

TITOLO V.

De' Padroni.

I. Il Padrone è il capo di una Feluca, ma colla dipendenza dal Caposquadra. Egli non lo potrà essere da sè, ma dovrà essere approvato da' Consoli con patente.

II. Dovrà avere almeno anni venticinque d'età, e cinque di esercizio della pesca, come altresì dovranno in lui concorrere tutti gli altri requisiti, che sono descritti nel titolo antecedente [1]; e così dovrà meritare la patente.

III. Il Padrone, ed il Caposquadra, dopo che si saranno associati, saranno registrati dal Cancelliere nel libro de' Rolli. Lo stesso si praticherà dopo che il Padrone si avrà scelto i marinari, i cui nomi, cognomi, patria, ed anticipazioni saranno ancora registrate nell'istesso libro, sicchè sotto la medesima rubrica si potranno leggere il Caposquadra, i Padroni, e i marinari.

IV. Il Padrone, come anche il Caposquadra, per mettersi in ordine ad uscire alla pesca de' Coralli, prenderà

[1] Art. III., e IV.

danaro solamente a cambio marittimo da' Creditori cambisti, e starà egli avanti, secondo le leggi della polisa bancale da lui sottoscritta.

V. A niuno sia lecito prendere a cambio, e impiegare in tutto sopra una Feluca più di ducati quattrocento per mettersi in ordine di andare alla pesca de' Coralli. E perciò, secondo che si prende il danaro, si dovrà dal creditore, e debitore, rivelare al Cancelliere, che lo va notando alla rubrica di ciascuna Feluca colle date delle polise. Le polise di debito, dopo che si è arrivato alla somma di ducati quattrocento, saranno nulle.

VI. Nel corso della pesca si potrà contrarre altro debito, quanto però si stima sufficiente per la spesa necessaria al mestiere, la quale sarà somministrata dal negoziante provveditore, che sarà scelto dal Padrone di consenso del Caposquadra: e sarà questa spesa documentata, come in appresso si stabilirà.

VII. Non sia lecito ad alcun Padrone nel corso della pesca dividersi dalla direzione del Caposquadra, siccome non è lecito al Caposquadra escludere il Padrone dopo la Società contratta: e questa si dovrà intendere col fatto contratta, da che si comincerà a mischiare insieme il Corallo.

Dovrà il Padrone consegnar la sua pesca, come si è stabilito nel tit. antecedente [1].

VIII. Nel caso di dispersione, come per burrasca, per timore de' Corsari, o altro, dovranno i Padroni di conserva riunirsi, al più presto che riesce possibile, all' ordine del Caposquadra. Ed in caso contrario, quando resti per necessità qualche Feluca separata, tutta la pesca, fatta in questo frattempo, vada a benefizio di quelle che sono col Caposquadra. Dovrà però il Caposquadra assistere sulla pesca, e non restarsi in terra: e se resta in terra senza una manifesta urgenza, non goderà quanto gli sta assegnato nel titolo antecedente [2]. Anche il padrone nell' istesso caso,

[1] Art. IX., e X.
[2] Art. XIII.

perderà a giudizio de' Consoli i suoi lucri a proporzione del tempo.

IX. I Padroni finalmente dovranno in tutto dipendere, e stare agli ordini del loro Caposquadra; spezialmente essendo spediti per prendere provvisioni, acqua o per simili cagioni, e non opporsi al Caposquadra intorno al tempo, su cui dovrà terminare la pesca, sotto pena di perdere la patente per l'avvenire.

TITOLO VI.

De' Marinari.

I. Il marinaro, che si sarà ingaggiato da un Padrone, non potrà sciogliersi dall'obbligo, che ha già contratto, se non per qualche causa legittima, altrimenti sarà carcerato; nullo sarà il secondo contratto, che avesse con altri stipulato, ed il nuovo Padrone perderà tutto quello, che forse gli avrà anticipato.

II. E quindi il Padrone, subito che avrà levato il marinaro, lo presenterà al Cancelliere per descriverlo nel rispettivo rollo, con annotarne il nome, la patria, l'età, e la quantità dell'ingaggio, ed il mallevadore quando vi fusse, ed allora s'intenderà fatto il contratto.

III. I marinari non potranno mai essere presi a soldo, ma dovranno guadagnar la loro parte, oltre alle spese di cibo.

IV. L'anticipazione non oltrepasserà i ducati venti a proporzione per ogni parte: e ducati venticinque, quando la pesca si facesse ne' mari più rimoti di quei di Sardegna, e tutto senza interesse.

V. Un marinaro, se fugge in tempo che la Feluca è ne' dominii di S. M., incorre nella pena di un anno di Galea; di anni tre se fuori de' dominii, nell'uno, e nell'altro caso è tenuto alla restituzione, ed a' danni.

VI. Che se il marinaro non potesse partire per ragione d'infermità, o morte sopravvenuta dopo l'ingaggio, e prima

della partenza, dovrà restituirsi l' anticipazione, ed in caso di essersi ristabilito in salute, ritornare alla sua Feluca; e se questa fosse partita col numero completo de i marinari, avrà la libertà di arrollarsi con altri.

VII. Ma se l' infermità sopravvenisse dopo la partenza, oltre alla spesa, che dee essere tutta a carico della compagnia, guadagnerà la parte come se fosse sano. Ma se per volontaria infermità si rendesse inabile al travaglio, sarà solamente pagato per la rata del tempo che ha servito.

VIII. In caso di morte di qualche marinaro dopo la partenza, la sua parte intiera si dovrà agli Eredi.

IX. Chi per cagione legittima di servizio della compagnia è mandato altrove, o restasse in terra, è sempre considerato come presente, e in tali circostanze, essendo predato, o incorrendo in altra disgrazia, gli spetta la sua parte intiera.

X. Nessuna Feluca dovrà mai trasportare disertori, fuggitivi, o inquisiti, sieno marinari, o passeggieri, sotto le pene stabilite dalle leggi.

XI. I marinari, che mancano alla dovuta subordinazione, e disciplina specialmente tumultando per terminare la pesca prima del tempo ragionevole, o che fossero rissosi, o inquieti, o saranno dal Padrone consegnati al Console, o Viceconsole Nazionale per opportuno arresto.

XII. Se alcuno commettesse qualche delitto a bordo della Feluca, o sopra qualche Isola disabitata, dovrà il Padrone arrestarlo per consegnarlo alla giustizia, o trattenendolo sulla stessa Feluca, se viene a dirittura in Regno, o per mezzo del Console, o Viceconsole più vicino, che lo farà con sicurezza in Regno trasportare. Ed acciocchè possa costare della qualità del delitto, il Caposquadra, o Padrone farà esaminare avanti al Regio Console, o Viceconsole i testimonii, che possano deporre del fatto per trasmettere le carte ne' Tribunali competenti.

XIII. Ritornando qualche Feluca, in cui manca qualcheduno del rollo, o per morte, o per fuga, o altra cagione; dovrà il Padrone, al primo arrivo, rivelarlo al Deputato

della Salute esibendo il certificato del Console, o Viceconsole co' testimonii, o simili opportuni documenti.

XIV. Se dopo la vendita della pesca, al far de' conti, qualche marinaro resta dovendo al Padrone, ne' conti si lascia una tal somma da rifare a carico, e beneficio del solo Padrone: ma il marinaro stesso sarà obbligato nel viaggio seguente ad arrollarsi col medesimo padrone, il quale nell' anticipazione dovrà ritenersi quanto gli è restato dovendo; o volendosi arrollare con altri, nol possa fare, se l' altro Padrone non abbia al primo un tal debito soddisfatto.

TITOLO VII.

Degli Scrivani.

I. Lo Scrivano, o sia Razionale della Feluca sarà eletto ad arbitrio del rispettivo Padrone, ma fra gli approvati da' Consoli.

II. I requisiti per essere approvati sono, che abbiano almeno venticinque anni di età, sappiano ben leggere, e scrivere, e le operazioni dell' Aritmetica; e che abbiano prestato giuramento in mano de' Consoli per la retta, e fedele amministrazione della loro incombenza.

III. La loro elezione si registrerà dal Cancelliere nel libro delle Conclusioni, ed in un foglio del medesimo libro il catalogo di tutti gli Scrivani approvati.

IV. Gli Scrivani dovranno notare distintamente in un libro, e con esattezza non solamente tutte le persone, che sono destinate al servizio della Feluca, il giorno in cui si arrollano, ed il danaro, che il Padrone prenderà a cambio, come libro all' incontro del Cancelliere: ma spezialmente noteranno con distinzione tutte le spese, che si van facendo in rapporto alla Feluca, e anticipazioni de' marinari, e quanto altro si fa di esito; anche per conoscere a tempo de' conti se l' esito corrisponda al danaro preso a cambio. E dopo seguita la vendita del Corallo, dovranno formare con tutta

attenzione, e lealtà i conti, secondo la forma che in appresso si prescriverà.

V. Partita che sia la Feluca per la pesca, lo Scrivano farà passare nella Cancelleria la nota delle spese firmata dal medesimo, ed in occasione di prodursene fede in giudizio, avrà vigore quella del Cancelliere.

VI. Benchè il Padrone sia scribente, o anche Scrivano approvato, lo Scrivano della sua Feluca dovrà essere diversa persona.

VII. L'onorario dello Scrivano sarà a ragione di un carlino a ducato di quelchè si guadagna secondo la parte: e lo Scrivano della Feluca del Caposquadra esigerà carlini dieci per Feluca della conserva per ragione dell'incomodo di riscuotere, e dividere tutto il danaro dell'intiera conserva.

VIII. Siccome l'elezione dello Scrivano dipende dalla libera volontà del Padrone, così può il medesimo licenziarlo a suo piacere.

TITOLO VIII.

De' Negozianti provveditori fuori Regno.

I. Approdate che sieno le Feluche in Sardegna, o in altra terra amica, i Padroni, o fanno le spese necessarie col danaro, che abbiano seco portato, o potranno prendere da un Negoziante di fuori Regno quanto occorre per vettovaglia, o per danaro.

II. Nel primo caso, il Padrone al tempo de' conti, ne tirerà il lucro a ragion del cambio marittimo sopra il danaro effettivamente speso.

III. Se poi riceverà la somministrazione dal Negoziante fuori Regno, allora il Caposquadra, o il Padrone converrà secolui come meglio potrà, così per lo pagamento, come per l'interesse, il tutto però colle debite cautele: e coll'intelligenza de i Padroni della conserva, se la provvista si

farà dal Caposquadra, o con quella de i marinari, se dal Padrone.

IV. Così di queste partite pagate al detto Negoziante, come di altre spese, che dopo fossero occorse in tempo della vendita, ne dovrà ogni Padrone riportare un valido documento per aversene ragione in tempo de' conti. E nella formazione, tanto de i conti col detto Negoziante, quanto de i documenti delle altre prescritte spese, non potrà escludere que' suoi marinari, che vogliano intervenire, e ciò per la qualità di Socii, che vi rappresentano.

TITOLO IX.

De' Sensali.

I. I Mezzani per la vendita de' Coralli dipenderanno dalla libera volontà delle parti contraenti se li vorranno, e quali vorranno.

II. I Sensali per la legittimità della vendita, dovranno con fedeltà osservare, per la parte che li riguarda, quanto sta prescritto nel titolo della vendita; e far sì che di ogni contratto si abbia il legal documento, quale sarà necessario, dove son molti interessati.

III. Essi per dritto di sensalia riceveranno il mezzo per cento, metà dal compratore, e metà dal venditore. E vendendosi in altre piazze fuori del Regno, così questo dritto, come le altre cose, che ad essi si appartengono, si regoleranno secondo le leggi veglianti del luogo.

TITOLO X.

Delle Galeotte per la scorta delle Feluche.

I. Sarà in libertà de' Capisquadra, e Padroni di essere accompagnati da qualche Galeotta per la scorta, e custodia delle Feluche a loro spese, purchè l' Armatore abbia ottenuto da S. M. il necessario permesso per armarsi alla loro

difesa, ma non mai con patente di Corsale, affinchè non eserciti la pirateria a suo profitto, e a spese, e danno delle Feluche.

II. L'istrumento che si farà coi rappresentanti della Galeotta, non obbligherà tutte le Feluche, se non sarà solennizzato nella maniera seguente. Nel mese di Dicembre i Consoli convocheranno a suon di campanello i Capisquadra, e Padroni nella loro Cappella, e per bussola, e voti segreti colla maggioranza de' voti si spiegherà la risoluzione se la vogliano, e quindi chi vogliano per comandarla, e la rata da pagarsi dalle Feluche.

III. Se resta conchiuso l'uno, e l'altro, allora i Consoli unitamente con dieci Capisquadra, i più anziani di quei che vanno alla pesca, stipuleranno in nome di tutti l'istrumento, in cui stabiliranno gli obblighi, e patti più opportuni circa l'equipaggio, l'armamento, il tempo della partenza, del ritorno, ed altro che sarà stimato più conveniente.

IV. Quando non siesi proceduto nella descritta maniera, s'intendano obbligati *nomine proprio* coloro, che sono solamente nell' istrumento intervenuti.

V. In esso istrumento, fra gli altri patti, si dovrà espressamente apporre, che sia obbligata la Galeotta in tempo della pesca sempre bordeggiare, e coprire le Feluche da' nemici, e, scoprendone qualche legno, dar subito il segno a queste, e difenderle mentre fuggono, e, quando sieno messe in salvo, potrà allora impegnarsi ad offendere.

VI. Gli altri patti si regoleranno secondo l'antico solito, e secondo che saranno stimati a proposito da chi interviene nell' istrumento, dove dovrà inserirsi la Conclusione fatta nella forma già stabilita, altrimenti sarà nullo.

TITOLO XI.

Del cambio marittimo.

I. Non sarà lecito a chicchessia di dare, o prendere danaro *alla parte,* e guadagno, e qualunque contratto che

si facesse in questa pretesa specie di società, resti nullo, ed inefficace.

II. Sarà solamente permesso a' legittimi Negozianti di dare, ed agli effettivi marinari di prendere danaro a cambio marittimo a certa determinata ragione, e da correre il pericolo dal dì della partenza fino al ritorno.

III. L'interesse sarà regolato secondo il tempo della partenza, e i mari, più, o meno pericolosi dove vada a farsi la pesca.

IV. Non sarà più del sedici per cento, quando la partenza è d'inverno, cioè prima di Pasqua di Resurrezione, e la pesca siegua tutta ne' mari di Corsica, e Sardegna, e luoghi convicini. Così non sarà più del quattordici per cento per gli stessi mari, quando si partirà dopo Pasqua di Resurrezione.

V. Che se la pesca, o tutta, o parte vada a farsi ne' mari di Galita, o ne' mari lungo le Coste dell' Africa, l'interesse non potrà oltrepassare il diciotto per cento.

VI. Pe' mari di Levante, da Corfù in là verso le parti più Orientali, o verso la Dalmazia, correrà la ragione del diciotto, e del sedici, se non partono d'inverno.

VII. Ne' mari Meridionali della Sicilia, cioè dalla sua costa di Mezzogiorno fin all'isola di Malta, l'interesse sarà a ragione di quel che si è detto pe' mari di Sardegna.

VIII. Se finalmente si partisse d'inverno a pescare pe' mari del Regno, e dello Stato Pontificio; sarà l'interesse al dodici, e dopo Pasqua al dieci per cento.

IX. Per altri Mari di nuova scoperta qui non menzionati, come ancora per la pesca del Golfo del nostro Cratere, l'interesse sarà regolato dall'arbitrio del Giudice, precedente un giudizio de' Consoli.

X. Che se il Corallo patisse notabile diminuzione nel prezzo per più anni, e che perciò sembrasse alterata la suddetta rispettiva ragione d'interesse a favor de' Creditori, resterà parimenti rimesso all'arbitrio del Giudice, precedente parere de i Consoli, di farvi qualche ragionevole ribasso.

XI. Tutto il danaro, che si è stabilito essere sufficiente per armare, ed equipaggiare una Feluca, dovrà correre il suo rischio sulla stessa, e non già sopra altre, dove non è effettivamente impiegato.

XII. Non sarà lecito far polise pagabili in Livorno, o simili piazze estere a beneficio de' Creditori Cambisti in pregiudizio degli altri consimili: ma il pagamento, così della sorte, come dell' interesse, si farà qui nella Torre, o in qualsisia altro luogo del Regno, dopo però che la barca sia ritornata nella Torre sana, e salva; quando sarà seguita la vendita della pesca, e quando non vi fosse alcuna eccezione legittima per parte del debitore.

XIII. Che se per capriccio de' debitori, e per motivi insussistenti non si vendesse il Corallo, sarà rimesso all' arbitrio del Giudice di farne seguire il pagamento prima della vendita.

XIV. Le polise bancali, che si facessero per cautela dei detti crediti contra alla forma qui stabilita saranno di niun vigore.

XV. Finalmente la Feluca navigherà a pericolo del proprietario, e quando sia ben corredata, atta a navigare, e provveduta di tutti gli attrezzi, così di guerra come ancora di navigazione, si corrisponderanno per essa al far de' conti due parti in beneficio del proprietario, oltre al ristoro de' danni che ne soffrisse.

TITOLO XII.

De' pericoli marittimi.

I. Tra i pericoli marittimi, che vanno a danno del Creditore ha il primo luogo il naufragio, che con forze comuni non si sia potuto evitare.

II. Sotto nome di naufragio si dovrà intendere, quando la Feluca per la disgrazia patita si sia perduta, o ridotta in istato di non poter riattarsi, del che se ne faranno le legittime prove.

III. Ne dovranno perciò coloro, che si sono salvati dalla Feluca naufragata, o in loro mancanza il Caposquadra, o la Feluca più vicina, formare il testimoniale del sinistro accaduto presso il Consolato, Viceconsolato, o Corte più vicina nella forma prescritta nel Real Editto di navigazione del 1759 ([1]) per trasmettersi nella Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, ed indi al Tribunale competente.

IV. Verificandosi un tal naufragio, la gente che rimane, sarà libera dal servizio, e guadagnerà quelchè teneva anticipato; il legno della Feluca perirà al suo proprietario, e gl' interessati perderanno le sorti impiegatevi.

V. Che se per una simil disgrazia seguisse la perdita solamente degli attrezzi di navigazione, o di pesca, il danno a modo di avaria dovrà ripartirsi *pro rata* fra tutti gl'interessati.

VI. Ma se, naufragato il legno durante la pesca, o dopo che fosse terminata, il Corallo della Compagnia, che già si sarà mischiato, fosse salvo o in terra, o sopra altra Feluca, il Caposquadra con due, o tre testimonii farà pesare l'intera pesca per liquidare la porzione, che spettava alla Feluca naufragata, la quale poi si dovrà ratizzare fragl' interessati della medesima.

VII. L' altro caso di pericolo, a cui son sottoposti tutti gl' interessati, è quello della preda. E per questa dovranno militare tutte le distinzioni, e le risoluzioni corrispondenti, finora stabilite per lo naufragio.

VIII. Nel caso che la Feluca da ordine, o da forza superiore venisse sequestrata, o in qualsivoglia maniera trattenuta, sicchè non possa far la pesca: non sarà dovuto l'interesse, giacchè non ha potuto seguire il fine per cui fu quello costituito; e le sorti si pagheranno per quanto ci è capienza sulle robe per cui furono impiegate. Ma se quest' arresto accadesse per delitto, allora si giudicherà secondo le circostanze.

IX. Che se poi la Feluca per tal servizio riportasse

([1]) Art. 68.

qualche premio, o qualunque ricognizione, allora, per ragion dell' incertezza del quantitativo, si dovrà a' creditori la sorte, ed il convenuto interesse.

X. Tutti saranno obbligati per modo d' avaria al danno cagionato da accidente straordinario, come da incendio casuale, da inevitabile combattimento difensivo, da furto senza colpa del Padrone, da necessario abbandono della Feluca, e simili se vi sono, e spezialmente da necessario alleggerimento, o sia getto in mare consigliato da fortuna di mare, nel quale dovrà praticarsi quanto nel citato Real Editto [1] viene ordinato.

XI. In tutte le descritte perdite, o totali, o parziali, è tenuta la sola Feluca, che ha patito il danno co' suoi interessati, senza che l' altre di conserva sieno tenute ad alcuna contribuzione.

XII. I casi di danno, che avvenga per dolo, frode, o colpa, si regoleranno colla massima che i delitti obbligano i loro Autori.

XIII. La stessa massima correrà se il naufragio, la preda, e simili disgrazie accadono in altri mari, diversi da quelli, che sono espressi nelle polise, dove, o per capriccio, o anche per la speranza di maggior lucro, non già per necessità, si sia divertito il corso.

XIV. Se la pesca di una conserva non si vendesse tutta insieme, ma per buone ragioni se ne vendesse una porzione, o qualche sorta di Corallo in diversi tempi, il prezzo resterà in potere del Caposquadra coll' obbligo di darne conto agl' interessati.

TITOLO XIII.

Dello Spago, e Sarziame.

I. I Consoli prenderanno gli opportuni espedienti per introdurre nella Torre del Greco la fabbrica dello spago, e

(1) Art. 67.

degli altri sarziami, che occorrono per la spesa del Corallo.

II. Intanto, prima d' introdursi dette fabbriche, e dopo che si sieno stabilite, non sarà lecito a' particolari di rompere il prezzo di questi generi in qualunque tempo dell' anno: bensì i Consoli, unitamente con sei Capisquadra più anziani, nel mese di Dicembre, o poco dopo, considerando le circostanze di quell' anno, in vista della mostra dello spago, e fune lavorata, stabiliranno la voce del prezzo: ed il Cancelliere ne farà l' atto nel suo libro delle Conclusioni.

III. Siccome non si potrà eccedere il prezzo della voce; ma bensì pagarlo di meno; così eccedendo, e qualunque altro contratto contro la forma qui prescritta, sarà da' Consoli giudicato per nullo.

IV. Se alla mostra non corrisponde il lavoro della partita; i Consoli, a ricorso delle parti, provvederanno come sia di giustizia.

V. Il peso, e la spesa per detti generi di ciascuna Feluca si noteranno precisamente dal rispettivo Scrivano nel conto della medesima, per potersene avere quella ragione, che meritano a tempo de' conti.

VI. Introdotte che sieno le fabbriche dello spago, delle funi, del cotone per le vele, e simili nella Torre del Greco, sarà cura de' Consoli di ben dirigerne la meccanica.

TITOLO XIV.

Della pesca.

I. Il tempo di partire per la pesca non sarà a capriccio delle Feluche; ma sarà determinato da' Consoli come sopra si è prescritto [1]. Correndo fama de' Corsali ne' mari del loro viaggio, o temporali da non dover prudentemente partire, potranno i Consoli impedir la partenza, e disporre che partano così unite, che possano difendersi contra i Corsali, o in tempo non pericoloso. E i Padroni contravvenienti

[1] Tit. I. art. VI.

a tal subordinazione, dovuta a' Consoli, saran tenuti a danni seguiti per intempestiva, o capricciosa partenza.

II. Ogni Feluca, al partire, dovrà essere provvista di due spingardi, ed almeno quattro fucili, con proporzionata munizione di palle, e polvere, per servire in occasione di difesa: e tal provvisione dovrà manifestarsi a' Consoli per mezzo della visita, che ne faranno *gratis* prima che la Feluca parta.

III. Affinchè le dette munizioni non possano essere strumenti di delitti fra marinari; il Padrone conserverà sotto sua chiave almeno la polvere, e palle, per esibirle solamente in tempo di ragionevol bisogno.

IV. In tempo del viaggio, trovandosi più Feluche ancorate in qualche luogo, o tirate sul lido per timore di Corsali, o per gran temporale, non sarà lecito di scompagnarsi, e partire una, o più di esse senza il consiglio, e concorrenza della maggior parte. Se poi alcuna partisse temerariamente, sarà il Padrone, o chi n'ha colpa, tenuto a danni che seguissero.

V. Fralle Feluche di una conserva s'intende principiare la società effettiva dal punto che pescano, e mettono insieme la pesca e tutto quelchè si sia pescato precedentemente da qualche Feluca è proprio della medesima, e perciò si dovrà in tempo opportuno pesare, e separare.

VI. E così ancora, se dopo che le altre Feluche di conserva abbian terminata la pesca, qualcheduna volesse proseguirla, sarà tutto suo quanto di poi pescherà.

VII. Per evitare le risse allo scoglio del Corallo, dove sta attualmente pescando una Feluca, o una conserva, o dove ha lasciato il segno, che chiamano *Pedagno*, non sarà lecito a Feluca di altra conserva accostarsi a pescare, ma mantenersi in distanza di circa cinquanta passi da ogni lato. La pena a' contravventori sarà di ducati cinquanta applicabili al Monte, di cui si parlerà in appresso, e di restituzione delle quantità pescate colle legittime prove a beneficio de' primi occupatori.

VIII. Il segno, o sia *Pedagno*, vale per l'effetto predetto

quando chi l'ha lasciato non si trovasse attualmente altrove pescando, giacchè chi sta pescando in altro luogo, non dovrà tenere impediti, e riservati più posti nel mare, che è libero di sua natura.

IX. In tempo del viaggio, e della pesca può il solo Caposquadra permutare con qualche ragione i marinari da una in altra Feluca di sua conserva. Solamente il Caposquadra dovrà mandare chi gli piace per far provvisioni, o altra necessaria occorrenza, e prescrivere il tempo, ed il luogo doveroso della pesca, e quando debba poi terminarsi, al che tutti di conserva dovranno ubbidire.

X. Se qualche Feluca faccia acquisto, o guadagno estraneo alla pesca de' Coralli, come preda attiva, invenzione legittima di qualche cosa, industria di qualche guadagno; tutto sarà suo: purchè non v'impieghi il tempo dovuto alla pesca, nel qual caso contribuirà alla società quanto in quel frattempo la Feluca di maggior porzione abbia pescato.

XI. Quanto però di qualunque genere naturale, o artefatto si prenda dal mare col mestiere della pesca, tutto è in società reciproca fralla conserva.

XII. Affinchè i marinari, durante il tempo della pesca, quando sono in terra, non vadano per l'osterie, facendo insolenze con poco onore della nazione, dovrà essere particolare cura del Caposquadra, e dei Padroni di darvi un pronto riparo, anche implorando il braccio superiore, come meglio ricerca l'opportunità del luogo, e sarà proibito di dare ivi qualunque piccola somma di danaro precisamente a chi ne facesse mal uso.

XIII. Finalmente in tempo della pesca, quelchè si va pescando, subito che si può, si porterà a custodire in terra in luogo sicuro: e in tempo del ritorno dalla pesca si ripartirà sopra più Feluche le più ben corredate, e chi vi manca a tenor della colpa, sarà tenuto a' danni.

TITOLO XV.

Della vendita de' Coralli.

I. Finchè si venderà il Corallo, o stia in mare, o stia in terra, sempre si praticherà, che chi tiene il Corallo in potere ne tenga due chiavi, il tutto in conformità di quanto di sopra sta disposto.

II. Non potrà il Corallo vendersi, se non si sia già tenagliato, ripulito, ed assortito secondo le sue diverse spezie delle rispettive casse. Ma siccome prima di ripulirsi si dovrà pesare, e notare sotto gli occhi degl' interessati, così lo stesso si dovrà praticare dopo di essersi ripulito.

III. Che se il tenagliarlo, ed assortirlo, come il conservarlo, e specialmente il contrattarne la vendita sieno cose, che appartengono al Caposquadra, tutto però si dovrà da lui fare in presenza, e col consenso de' Padroni di sua conserva, o almeno della maggior parte di essi, senza escludere chi de' semplici marinari vi volesse intervenire.

IV. Siccome in caso di mancanza del peso sarà tenuto il Conservatore, o sia il Caposquadra, così vendendo nel modo, e nel prezzo senza il consenso della maggior parte de' Padroni, il contratto sarà nullo per le leggi della società. Ed in tal caso, se si è in tempo di sciogliersi il contratto, si sciolga; se non si è in circostanze di riaversi il Corallo, perchè sia estraregnato, e non possa ricuperarsi, sarà tenuto il Caposquadra dar a conto alla conserva alla maggior ragione che altri abbia venduto in quell' anno.

V. Prima di procedersi alla vendita si dovrà ogni anno stabilire la voce rispettiva di ciascuna specie di Corallo da' Consoli, e Capisquadra uniti, e se fuori regno da quei Consoli, e Capisquadra, che si troveranno colà, cioè dalla maggior parte di essi. Una tal voce si dovrà regolare dalla quantità della pesca e de' compratori, e dalle altre circostanze dell' anno. Ed a niuno sia lecito rompere il prezzo prima della voce, o vender meno dell' istessa voce, sotto

pena di duc. duecento per Feluca, applicabili al Monte, di cui in appresso si parlerà.

VI. Il contratto di questa compra e vendita non abbia alcun vigore, se non sia ridotto in pubblica scrittura per mano di Notaro o di Sensale patentato, nella quale scrittura si dovrà, fralle altre cose, distintamente esprimere il consenso, e presenza de' Padroni di conserva e l'effettivo peso delle spezie a tempo della vendita.

VII. E per evitare il grandissimo inconveniente di far notare meno del vero quantitativo del Corallo, o meno del vero prezzo convenuto, come può accadere, quando tali cose si fanno dal solo Caposquadra con riserba, e segretezza sempre sospetta: si dovrà inviolabilmente osservare, che così il peso, sempre che si faccia, come il contratto della vendita debbano farsi in presenza de' Compadroni di conserva senza escludere qualcheduno de' marinari, che vi volesse intervenire.

VIII. Un tal intervento dovrà esprimersi, così nella nota del peso, come nella pubblica scrittura del contratto, ed in rapporto al prezzo notarvi tutte l'effettive somme ricavate, anche quelchè viene sotto nome di regalo, di fuori parte, etc. E le carte autentiche del peso, e del prezzo debbano essere presentate al far de' conti. Il Caposquadra, che a ciò controvviene, sarà da' Consoli privato della patente di Caposquadra, e sarà sottoposto ad altre condanne legali corrispondeuti alle querele de' socii.

IX. Se voglia vendersi a minuto qualche parte della pesca, come *roba morta, terragno,* o altro fuori della partita, non possa farsi senza il consenso espresso de' Padroni, e del danaro ricavato farne l'uso come sopra ([1]).

X. Finalmente chi prendesse furtivamente, o vendesse qualunque porzione di Corallo di qualsivoglia spezie; e chi comprasse contra le prescritte forme legittime, gli uni, come ladri, gli altri quali compratori di mala fede, proveranno il rigor della giustizia nel Tribunale competente.

([1]) Tit. XII. art. ult.

TITOLO XVI.

De' conti.

I. Venduto che sia il Corallo, e riscosso il danaro, immediatamente, e senza dilazione alcuna, il Caposquadra è obbligato a dar conto di tutto agl' interessati.

II. Due sono in quest' affare le società: la prima è fra tutta la conserva; la seconda è ristretta fra il Padrone, e marinari di ciascuna Feluca della conserva. Appartiene alla società generale, che quanto da ciascuna Feluca di conserva si prenda dal mare, da che si è cominciato a mettere insieme la pesca, tutto s' intenda andare in comune; siccome parti eguali si dovranno dare di tutto il prezzo ritratto della vendita fra tutte le Feluche di conserva.

III. Le spese, che riguardano questa società generale sono quelle, che occorrono per andare e attendere alla vendita; per riscuotere il danaro; per esser custoditi in tempo della pesca, se vi è stata custodia; per conservare in luogo sicuro la pesca, ed altre simili, se mai vi fossero che riguardano l' interesse generale della Compagnia.

IV. Alla società subalterna di ciascuna Feluca appartiene, quelchè avesse pescato prima o dopo, ed altro guadagno che avesse fatto estraneo alla pesca, le spese cibarie, gli attrezzi di pesca consumati, gl' interessi del danaro preso a cambio, e forma. Subito riscosso il danaro, il Caposquadra darà il conto, che riguarda la società generale, alla presenza di tutti i Padroni della conserva, e con aver innanzi gli occhi tutte le carte, che si sono stimate necessarie. E poi, dedotte tutte le spese, dovrà dividere, e consegnare porzioni eguali, tante quante sono le Feluche, ritenendosi quella della sua, di cui si considera come particolar Padrone.

VI. Il Padrone poi subito darà il conto, che riguarda la società fralla sua Feluca, innanzi agl' individui della medesima. Questo conto può darsi; o per mano dello stesso

Scrivano, o di altri che piaccia al Padrone, ma degli Scrivani approvati. Verranno in collazione per dividersi, così tutta la tangente ricevuta come sopra dal Caposquadra, come qualche guadagno proprio della Feluca, ed altro che qui appresso si dirà.

VII. In questo conto, precapite le sorti prese a cambio coi corrispondenti interessi, tutte le spese cibarie documentate, e dal libro dello Scrivano, e dalla polisa del negoziante provveditore, e parimente, dedotte tutte le altre spese erogate per attrezzi di pesca consumati, per passaporto, dritto di pescaggio, danno della Feluca, spese fatte per l'infermità degl'individui della Compagnia, e in fine tutte le altre che si crederanno ragionevoli per conto di questa particolare società, di tutto quel che rimane, si faranno le seguenti parti.

VIII. Al Padrone due parti, una per la sua persona, e l'altra per ragione di Padrone, che prende il danaro a cambio, e fa leva de' marinari. Al Caposquadra parti due sopra la sua Feluca, di cui si considera come Padrone, ed un terzo di parte di ciascuna Feluca; alla Feluca due parti; agli altri marinari una parte per ciascuno. Al poppiere altri due terzi di parte di più, e se son due, uno della mattina, e l'altro della sera, si divideranno detti due terzi a giudizio del Caposquadra. Al garzone mezza parte o circa secondo lo stima il Caposquadra.

IX. Queste parti potranno solamente crescere o diminuire, o per ragione di essere stati più, o meno i marinari della ciurma, o perchè il Caposquadra, sul rapporto del Padrone, giudicasse dare a qualcheduno più o meno della parte a proporzione del merito, e dell'età.

X. Di tutte le cose, comprate a conto della compagnia, quel che avanza dopo il salvo arrivo, o in biscotto, o in altre provvisioni di bocca, o in ordegni di pesca, e simili; tutto, o negli stessi generi, o in danaro dovrà il Padrone ratizzare, dividere fra la sua ciurma, nella maniera come sarà di ragione.

XI. Quanto forse si fosse speso per cagioni criminose,

come per contrabbandi, e simili, dovrà andare a conto de' soli rei.

XII. Se la parte fosse sì scarsa, che sia di meno di quanto teneva il marinaro in sua mano già anticipato, resterà egli tenuto a rifare a beneficio del Padrone.

XIII. Quando il Caposquadra, o altro Padrone della Compagnia avesse condotto un marinaro di più per servire in caso di supplemento a chi mancasse durante il viaggio, o con esso abbia meglio pescato a vantaggio comune: tutte le Feluche dell' istessa conserva pagheranno la rata corrispondente al pieno, che occorre per lo salario di quel marinaro.

XIV. Resterà abolita la parte detta dell' *ingegno*, o sia dell' ordegno della pesca, che precapiva il Padrone per essersi a lui date due parti, giacchè lo spago, le funi, e quanto a tal effetto vi occorre, e si consuma, tutto va a conto della Compagnia.

TITOLO XVII.

D' un nuovo Monte.

I. La nuova polizia, che si è data al ceto de' Corallari della Torre del Greco per riordinare la pesca del Coralllo, vorrebbe un nuovo Monte per accorrere a i frequenti, e premurosi bisogni de i marinari, e perciò oltre all' antica Cappella, ch' è addetta ad altre opere, si dovrà stabilire, ed aprire questo altro asilo, acciocchè un tal ceto sia difeso, e soccorso in tutte le sue critiche circostanze.

II. Sarà questo nuovo Monte amministrato da' Consoli, Cassiere, e Cancelliere, secondo le rispettive incombenze, nella maniera come sono state innanzi distintamente descritte.

III. Questo Monte sarà volontario, ed obbligherà quelli solamente, che vi si vorranno ascrivere.

IV. Ogni Feluca, al far de' conti, contribuirà carlini dodici, ed ogni Trebacolo, quando è addetto alla pesca de'

pesci, carlini sei in mano del Cassiere *pro tempore*, da cui ciascuno riporterà la ricevuta.

V. Chi vi si sarà ascritto, e prima che parta pel viaggio seguente non abbia pagata la detta rata, non goderà de' vantaggi che ora si descriveranno.

VI. L' ordine da tenersi nell' amministrazione di questo Monte nell' introito, ed esito, sarà regolato come sopra si è stabilito ([1]).

VII. Questo Monte tutto diretto al vantaggio del Ceto servirà:

1. Per inseguire i marinari fuggitivi, fargli arrestare, ed ottenere la dovuta giustizia.

2. Per pagare, e rimborsare al Padrone, da cui sia il marinaro fuggito, quel tanto che teneva anticipato secondo le note del Cancelliere, con rimanere a benefizio del Monte le ragioni di ripeterlo dal marinaro raggiunto.

3. Per rimborsare nell' istessa maniera l' anticipazione ad un Padrone, anche nel caso che il marinaro venisse a morire prima che parta.

4. Per pagare al Procaccino ducati venticinque. Questo giovane, scelto da' Consoli, darà il comodo della posta nella Torre del Greco nella maniera, come sarà stabilita dagli stessi Consoli in sessione.

VIII. I Consoli poi nelle sessioni regoleranno l' onorario all' Avvocato, e Procuratore, la provvisione al Cancelliere, quella del Cassiere, e dei Razionali, quanto occorre per le spese necessarie a farsi per le liti, le quali riguardino però l' interesse del Ceto de' pescatori de' Coralli, e dei pesci con Trebacoli: siccome ancora quelle che occorrono per l' accesso al Governatore locale, ed altre spese straordinarie; il tutto sempre nella maniera più propria, e proporzionata. Formeranno a tal effetto un Fondo, donde usciranno tali spese, e quelle stabilite per la loro provvisione.

Ed affinchè quanto si è prescritto da S. M. su questo importante assunto abbia la sua esecuzione, abbiam fatto il

([1]) Tit. I. II. e III.

presente Editto, col quale facciamo a tutti nota questa Real determinazione, e ne comandiamo in Real nome la puntuale osservanza in tutte le sue parti. Che perciò vogliamo che il medesimo colle consuete formalità si pubblichi in questa Capitale ne i luoghi soliti, come altresì nella Torre del Greco, e negli altri luoghi di questo Regno; ed a tal effetto incarichiamo tutti coloro, a' quali spetta, di farlo pubblicare, osservando nella pubblicazione del medesimo le Regole, e Riti soliti a praticarsi in simili occorrenze, e indi ritorni a Noi colle debite relate.

Dato dal Supremo Magistrato di Commercio il dì 14 Aprile 1790.

D. Antonio Spinelli *Presidente*
D. Ippolito Porcinari
D. Giuseppe Secondo
D. Michele de Jorio
D. Saverio Mattei

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ecc.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ecc.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ecc.

Volendo sempre più favorire la pesca del corallo che si esercita in diversi paraggi del mar Mediterraneo da legni di real bandiera;

Veduto il lavoro fatto a tal uopo dalla Commissione da Noi nominata.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Articolo 1.

Approviamo il quì annesso Regolamento per la pesca del corallo.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 3.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze, l'Incaricato del portafoglio degli affari esteri, e i Direttori de' Ministeri della real marina, della polizia generale, e dell'interno sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Caserta, il dì 29 di Gennaio 1856.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, Ferdinando Troja.

Il Direttore del Ministro
e real Segreteria di Stato dell'interno
Firmato, Lodovico Bianchini.

REGOLAMENTO PER LA PESCA DEL CORALLO.

FERDINANDO II, Ecc.

Art. 1. A contare dal presente giorno la uscita ed il ritorno de' legni addetti alla pesca del Corallo è libera, qualunque sia la destinazione del legno tanto pe' mari del Regno, che per quelli di Corsica, Sardegna, Isole Jonie, Coste di Africa e Romagna.

Gli armatori e padroni de' legni corallari potranno muovere da' nostri dominii senza d'uopo di speciale autorizzazione, ed approdare nel ritorno in tutti i porti, ove il

possono, a norma della legge doganale, facendo uso di quel dritto di che gode ogni altro legno mercantilo di nostra real bandiera; salvo però sempre la esatta osservanza delle formalità prescritte dalle genereli disposizioni in vigore relative alla navigazione mercantile.

Benvero le barche provegnenti dalle Reggenze di Tunisi e di Tripoli dovranno essere munite del certificato prescritto dall'art. 109 del regolamento de' 23 di maggio 1853, ed attestante le buone condizioni sanitarie di quelle regioni. Le barche che vengono dall'Algeria dovranno essere accompagnate da un certificato consolare che attesti che esse mancano da quindici giorni almeno da' mari di Tunisi e Tripoli.

Quelle barche che vengono da' detti mari di Tripoli, Tunisi ed Algeri dovranno approdare al loro ritorno in un porto del golfo di Napoli ove ci ha una dogana di prima classe, affinchè quella deputazione sanitaria, disaminate le carte e trovatele regolari, noti in dorso della patente, senza riscuotersi alcun dritto, esser tali le condizioni della imbarcazione da poter essere ammesse a pratica da qualsivoglia deputazione, a scelta del padrone.

Art. 2. Ogni feluca o barca corallina, per essere atta a partire per la pesca, deve essere ben munita di provviste di bocca e di attrezzi necessari.

Sono a tale effetto dichiarate provviste di bordo di una barca corallina, e come tali di libera esportazione, i seguenti articoli: 1.° biscotto cantaia quaranta per quelle che si dirigono in Costa d'Africa, e biscotto cantaia trentaquattro per le altre dirette per diversa destinazione; 2.° paste lavorate cantaia due; 3.° patate cantaia due; 4.° legumi tra fave e fagioli tomola due; 5.° olio staia tre; 6.° lardo rotola venti; 7.° sego rotola venti; 8.° canape lavorato tra spago per reti e funi cantaia ventiquattro; 9.° remi n.° venti.

Tali oggetti potranno anche spedirsi in dettaglio con bastimenti da trasporto e dopo la partenza delle coralline, durante la stagione della pesca, ove non possano in una sola volta tutti riceversi sul bordo della corallina per la tenuità della portata di questi legni.

Art. 3. Sono altresì esenti da dazio comunale di consumo le provviste di bocca delle barche coralline.

Art. 4. La forza totale dell'equipaggio di un legno addetto alla pesca del Corallo non potrà eccedere il numero di quattordici uomini di mare per ogni barca. All'effetto è proibito ai sindaci marittimi e capitani del porto rilasciare alcun ruolo che comprendesse maggior numero d'individui.

Art. 5. I legni navigheranno con un padrone, il quale sarà scelto dall'armatore o proprietario.

Questi dovranno far costare che lo individuo scelto abbia esercitato il mestiere della pesca lodevolmente non meno di anni cinque, ed abbia l'età di anni ventuno compiti.

Art. 6. Il capitano del porto pel luogo di partenza, ed in mancanza il sindaco comunale, in vista de' documenti giustificativi della idoneità del padrone, senza d'uopo di foglio di abilitazione provvisoria della real Marina, lascierà un foglio di ricognizione anche provvisorio al marinaro destinato a comandare una barca corallina, colla caratteristica di *padrone di pesca di Corallo*. Esso avrà valore per lo solo esercizio di una pesca ne' mari di Corsica, Sardegna, Isole Jonie, Costa di Africa, Romagna e mari del Regno, estendendosi ai padroni delle barche coralline le disposizioni di favore contenute nel nostro real rescritto de' 9 di dicembre 1835 per la pesca nel Regno.

Tale foglio verrà restituito da ogni padrone di barca al suo ritorno nel Regno alle suindicate autorità da cui gli venne rilasciato, le quali avranno cura di spedirlo all'ispettore de' rami alieni della real Marina per servire di controllo allo stato che gli sarà rimesso dalle medesime autorità, dopo la partenza di tutte le barche corallare, dei marinari divenuti padroni e spediti alla pesca del Corallo, col nome e tonnellaggio della barca da essi comandata.

Art. 7. L'armatore o proprietario del legno farà la scelta altresì de' marinari, e degli altri uomini dell'equipaggio, restando espressamente inibito sotto la più stretta responsabilità di fissare al servizio del legno uomini di mare pria di essersi assicurato della loro buona condotta serbata nelle

precedenti stagioni di pesca, e di essere muniti del certificato del sindaco del proprio comune di esenzione di leva.

Art. 8. Gl' ingaggi, sia del padrone, che degli uomini di mare che costituiscono l'equipaggio di una barca corallina, dovranno essere fissati da un foglio di convenzione, nel quale sarà determinato il soldo o la mercede a ciascuno assegnata. Questa non potrà diversamente essere corrisposta che in tre dande uguali, la prima nel punto della partenza, la seconda nella metà della stagione della pesca, la terza ed ultima ripatriato che sarà il legno.

Art. 9. Ogni altra anticipazione di mercede sotto qualunque titolo è espressamente vietata, restando a rischio e pericolo dell'armatore o padrone qualunque somministrazione anticipatamente fatta, che non fosse nei termini stabiliti dal precedente articolo, e ciò oltre alla pena d'impedirsi l' uscita alla pesca per quell' anno, la quale sarà rigorosamente applicata a' violatori delle disposizioni contenute nel precedente articolo.

Art. 10. Fissate che saranno le condizioni degl' ingaggi tra l'armatore o proprietario del legno, ed il capitano e gli altri uomini dell'equipaggio impegnati al servizio, dovranno essi presentarsi al sindaco del comune, ed esibirgli copia del foglio di convenzione tra loro stabilita, ed essendo tutti di accordo il sindaco vi apporrà il suo *visto*.

Un tal foglio resterà depositato nella cancelleria comunale e ne verranno dal cancelliere spedite le copie legali per servire di pruova in giudizio sulla richiesta di alcuna delle parti interessate.

Art. 11. Il sindaco del comune di partenza, funzionante da sindaco marittimo, ed il capitano del porto potranno rilasciare le carte di bordo; ed i funzionarii di polizia locali residenti nel comune potranno fare eseguire i movimenti che occorrono ne' ruoli di polizia.

Art. 12. Il marinaro che si sarà ingaggiato con un armatore o proprietario di un legno sarà ascritto nel ruolo di esso, e non potrà sciogliersi dall' impegno contratto, se

non per cause legittime, e col consenso dell'armatore o proprietario che l'avrà ingaggiato.

Art. 13. Tosto che gli uomini addetti al servizio delle barche coralline verranno avvertiti del giorno della partenza del legno dal porto tanto nel Regno che nell'estero, e non si troveranno al loro posto, saranno dichiarati disertori, derogandosi per essi in quanto a ciò al disposto dell'articolo 112 della legge del primo di agosto 1816; sulla denuncia del capitano o padrone, appoggiata dal ruolo di equipaggio, il marinaro disertore verrà dalle autorità locali arrestato in qualunque luogo si trovi, e colla maggior possibile sollecitudine spedito a bordo del legno cui appartiene, onde questo non ne venga impedito.

Art. 14. Le spese occorrevoli per tale arresto saranno a carico del delinquente, e saranno prelevate dalla quota di mercede non ancora percepita.

Che perciò i padroni e capitani lasciando a terra un disertore ne' porti esteri, ove credessero di loro interesse sollecitare lo arresto, ne faranno espressa domanda a' nostri consoli e viceconsoli; e dovranno depositare in consolato, ed a titolo di garenzia delle spese di cattura e ripatriamento, dalle somme che potranno essere dovute al disertore una quantità proporzionata alla distanza.

Art. 15. Al disertore che non ritorni a bordo della barca alla quale è arruolato, quando lo allontanamento dal legno non verrà occasionato dal capitano o padrone, o da altro capo dell'equipaggio che farà le veci, sarà applicata la pena di un anno di arresto al quartiere del real Corpo de' cannonieri marinari, con essere addetto ai servizi ignobili.

Art. 16. Rilevandosi che la diserzione abbia potuto avvenire per maltrattamenti o colpa di colui che ha il comando del legno a' termini dell'art. 115 della legge del primo di agosto 1816, contestata che sarà la colpa commessa per mezzo di analogo processo verbale (da redigersi dagli agenti consolari all'estero, o dai capitani di porto o sindaci nei reali dominii) il delinquente perderà la qualità di padrone

e non potrà più comandare un legno di pesca, e ciò oltre il rimborso de' danni verso l'armatore cagionati dall'imprudente o malvagia sua condotta verso l'equipaggio.

Art. 17. Ogni capitano o padrone, convinto di malversazione, o di aver negato il necessario alimento all'equipaggio affidatogli, perderà il dritto all'ultimo terzo del suo salario, il quale sarà ritenuto dall'armatore, ed imputato in conto del rimborso de' danni occasionatigli, ed al cui ristoro è espressamente tenuto il padrone o capitano colpevole; oltre a ciò sarà anco dichiarato incapace al comando per le successive stagioni di pesca, e subirà la pena di un anno di arresto al quartiere del suddetto real Corpo de' cannonieri, con essere addetto a' servizi ignobili nello stesso, non altrimenti di quanto è disposto pe' marinari disertori nell'art. 15 del presente regolamento.

Art. 18. I marinari d'altra parte che mancheranno alla dovuta subordinazione verso di colui che ha il comando del legno o alla disciplina prescritta dalle leggi di navigazione, tumultuando o rissandosi, o commettendo atti d'insolenza, verranno consegnati alle autorità competenti per essere dalle stesse puniti giusta le leggi penali, e perderanno il dritto all'ultimo terzo di loro mercede.

Art. 19. Nel giungere il legno nel luogo della pesca, oltre del ruolo di equipaggio e le altre carte di bordo, dovrà il capitano o padrone munirsi di un nuovo ruolo detto di pesca, che gli verrà gratuitamente rilasciato dal nostro console o viceconsole colà residente. Lo stesso sarà durevole pel tempo della pesca, e vi si dovranno annotare gl'imbarchi e sbarchi, e le diserzioni che potranno avvenire. Terminata la pesca il ruolo suddetto verrà ritirato da' nostri agenti consolari, e spedito al console generale per l'uso di regola.

Art. 20. Gli agenti consolari nell'Algeria e nelle Reggenze di Tunisi e di Tripoli non possono esigere una somma maggiore di franchi quaranta di Francia per dritti consolari, tutto compreso, da ciascuna barca addetta alla pesca del Corallo, e per l'intera stagione della pesca, rimanendo a peso dei proprietarii ed armatori qualunque altro paga-

mento a farsi per particolari e locali disposizioni alle autorità del paese.

Cotal dritto per gli agenti consolari nelle Isole di Corsica e di Sardegna è fissato, nella stessa guisa che per le Reggenze e per l'Algeria, a franchi ventidue di Francia.

Art. 21. A norma delle disposizioni attualmente in vigore i padroni, o chi avrà il comando di un legno da pesca sarà tenuto a ritornare nel Regno co' medesimi marinari con cui è partito dal proprio porto, e che figurano nel ruolo di equipaggio, meno che ciò fosse impedito da qualche grave ed inopinata circostanza, tra le quali vanno comprese la morte, la infermità, la diserzione e la rissa.

Per tali avvenimenti solo sarà permesso il trasbordo di un marinaro da una barca per passare a completare l'equipaggio di altra barca, purchè appartenga alla nostra real bandiera, e nella quale per uno de' casi di sopra inopinati si fosse verificata la mancanza.

Ove ciò avvenga dovrà farsene menzione non solo sul ruolo di equipaggio, ma anche su quello di pesca, dalle autorità consolari residenti nel luogo, le quali saranno obbligate sotto la più stretta responsabilità annotarvi il motivo del disbordo avvenuto.

Art. 22. A cura de' padroni o capitani verrà giornalmente distribuito il consueto e bisognevole alimento agli uomini dell'equipaggio, e questo dovrà essere apprestato cotto la domenica e due altri giorni della settimana; ed in caso di violazione della presente disposizione i marinari potranno avanzarne doglianza presso i nostri consoli e viceconsoli, i quali ne cureranno la esatta osservanza.

Art. 23. Non avendo i marinari la libertà di disporre delle provvisioni di bocca o di altro oggetto di bordo, qualora venissero sorpresi dalle guardie o agenti doganali con viveri, Corallo, od altri oggetti appartenenti alla barca, il che sarà contestato con analogo processo verbale vistato dalle autorità consolari, o per altre vie legali, decaderanno dal dritto di conseguire l'ultima danda del loro avere, che sarà ritenuta dall'armatore a titolo di rimborso di danni,

e ciò oltre le pene del Codice penale prescritte pel furto commesso.

Art. 24. I padroni dovranno altresì vigilare sulla condotta morale di ciascun individuo dell'equipaggio sia a bordo che a terra, insinuando loro lo adempimento de' doveri di religione ne' dì festivi, quando il luogo e le circostanze del lavoro il permetteranno, e la osservanza di ogni altro dovere.

Art. 25. I marinari che per causa di malattia dovranno essere disbarcati, se ciò avvenga ne' mari di Algeria, saranno a cura de' padroni tosto spediti all'ospedale francese in *La Calle.*

Qualora poi la malattia sopravvenga in siti ove manchi un pubblico ospedale, i padroni de' legni potranno affidare la cura degl'infermi a persone loro commissionate; ma dovranno sempre provvedere che ad essi nulla manchi di quanto potrà occorrere, sia per le spese della infermità, sia pel mantenimento dopo la guarigione, e fino a quando non vengano riabilitati a lavorare, o ad imbarcarsi per ritornare in patria qualora fossero divenuti inutili.

Art. 26. Resta espressamente inculcato a' nostri consoli nell'estero non solo di vigilare perchè venga esattamente osservato il disposto nel precedente articolo da' padroni, ma ancora d'altra parte di fare al più presto possibile ritornare a bordo ed al lavoro gli uomini di mare tosto che siansi resi atti a sostenere il peso, ovvero spedire in patria quelli dichiarati inutili, e ciò nel fine d'impedire che vengano danneggiati gl'interessi degli armatori e padroni dal maltalento de' marinari.

Art. 27. Per evitare le risse tra padroni nel corso della pesca non sarà lecito ad una barca corallina accostarsi a pescare ad uno scoglio di Corallo ove trovisi attualmente a pescare un'altra barca, o dove questa vi abbia lasciato il segno di occupazione che dicesi *Pedagno.* Dovrà quindi trattenersi alla distanza di circa passi cento da ogni lato.

La pena a' contravventori di tale disposizione sarà la multa di ducati trecento, che sarà riscossa dal padrone della co-

rallina prima occupante a titolo di rimborso di danni, e ciò oltre la perdita del dritto di poter comandare un legno di pesca nelle successive stagioni, ed un anno di arresto nel quartiere de' cannonieri marinari, per essere quivi addetto a' servizi ignobili, come nell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 28. Tutti i padroni dovranno essere forniti di una copia in istampa del presente regolamento, onde non possano allegare ignoranza delle prescrizioni in esso contenute, e saranno nel dovere di esibirla al sindaco nell'atto della formazione de' ruoli dell'equipaggio, come pure dovranno darne lettura a' marinari sul bordo almeno una volta al mese.

Approvato — Caserta, il dì 29 di gennaio 1856.

Firm. FERDINANDO.

Il Ministro Segret. di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firm. Ferdinando Troja.

L'uso e le successive disposizioni governative avevano modificato più tardi gli articoli di questa legge che si riferivano alle anticipazioni di mercede e alla leva.

RELAZIONI DEI CONSOLI ITALIANI

IN ISPAGNA E IN ALGERI

DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DEL R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
INTORNO ALLE TRATTATIVE PASSATE COI GOVERNI STRANIERI
INTORNO ALLA PESCA DEL CORALLO

Râpporto del Console generale di S. M. in Barcellona a S. E. il Ministro degli affari esteri.

Barcellona, 12 aprile 1870.

Eccellenza,

La pesca del corallo si esercita ogni anno in molti punti della costa di Spagna, ma specialmente sulla costa dell'Andalusia, nelle acque della città di Vera; sulla costa della Catalogna verso il capo di Palamos, il capo di Bagur, nel sito detto *le Formiche,* poco lungi dal capo S. Sebastiano di Palanfrugel, presso l'isola di Las Medas; sulle coste verso Cartagena e nelle acque delle isole Baleari.

Il numero delle barche annualmente impiegate, secondo le informazioni assunte ora da questo R. Consolato, può ritenersi di 30 a 40 nelle acque tra l'isola de Las Medas e *le Formiche* (Catalogna).

Gli equipaggi sono tutti spagnuoli, le barche che pescano per opera di Palombari sono montate da 7 ad 8 uomini ciascuna, le altre da 3 o 4 uomini. La quantità media che si pesca in quelle acque si calcola a trenta cantaia spagnuole (circa 1500 Kilog.) per ogni anno.

Il capitale impiegato per ciascuna barca viene calcolato a circa 1600 colonnati di Spagna (lire italiane 9212), per l'importo della spesa della barca, macchina e vestimento del Palombaro.

La pesca del corallo si esercita in tutto l'anno nei giorni di calma o bonaccia di mare, ma con preferenza durante l'estate.

I mezzi adoperati sono principalmente i Palombari, che ricevono l'aria per opera di una macchina inventata nel 1864 da un certo Emilio Clausolles di Barcellona, che offre il vantaggio di far discendere sott'acqua quattro Palombari in una volta; poche barche usano reti. Per penetrare nelle cavità oscure delle roccie coralline, sono le barche provvedute di una luce elettrica sottomarina, prodotta da quaranta pile di Bunsen, e rinserrata in un fanale di forma speciale che sostiene un Palombaro mentre che l' altro lavora.

La pesca si fa soltanto da barche spagnuole, e mi sarebbe difficile di precisare quali ostacoli v'incontrerebbero gl'italiani, sembrandomi che ciò nasca dall'abitudine che hanno gl'italiani di trasferirsi piuttosto sulla costa d'Africa, forse perchè quella specie di corallo, è come dicesi, di migliore qualità. Potrebbero nondimeno farsi delle pratiche presso il Governo spagnuolo, nel senso di ottenere per gli italiani la libera ammessione a tale genere di pesca sulle coste della Spagna; ed una volta conseguita siffatta ammessione, dovrebbe eccitarsi alcuno dei principali armatori di Torre del Greco (Provincia di Napoli) o di altro porto d'Italia, a fare la pesca in queste acque, e principalmente sulla costa da Palamos al Capo di Creus presso Cadagnes.

Attendo notizie dalle isole Baleari per la pesca che colà si esercita, e non mancherò di umiliarle prontamente all'E. V.

Uguali informazioni attendo da Alicante sulla pesca che si fa nelle acque del Capo di Palos, e da Madrid per quella che si esercita sulle coste dell'Andalusia o in altre località.

La brevità del tempo mi obbliga a spedire oggi il presente rapporto, col quale va unito un volume, che mi pregio trasmettere sotto fascia al riverito indirizzo di V. E. intitolato *Annuario* della Commissione permanente di pesca, pubblicato in Madrid per l'anno 1868. Alla pag. 242 del predetto volume trovasi uno scritto d'importanza sulla pesca del corallo in Spagna, nel quale sono riportate a pag. 259 le nuove ordinanze del Governo Spagnuolo per siffatta materia, che per mancanza di tempo, mi è impossibile inviarle tradotte in lingua italiana.

Bramo sperare che le notizie fornite da questo R. Consolato potranno essere utili agli studi della Commissione istituita in Firenze presso il R. Ministero di Agricoltura e Commercio.

Ho l'onore di protestarmi con profondo rispetto di V. E.

Um.mo Dev.mo servitore
Firm. ARNALDO DE MARTINI.

Rapporto del Console Generale d'Algeri a S. E. il Ministro degli Affari Esteri intorno alle controversie agitate colle Autorità Francesi per la pesca del corallo [1].

Algeri 19 Dicembre 1865.

Adempio agli ordini contenuti nella Circolare Ministeriale del 28 novembre scorso, riepilogando la storia delle

[1] Al Console generale Sig. M. di S. Agabio si debbono altre informazioni e rapporti di un importanza secondaria intorno alla questione discussa in questo luogo. — Merita però di esser ricordato fra gli altri quello da esso inserito nel *Bullettino Consolare*, Vol. I, fasc. 3, p. 139 (1862).

fasi diverse subite dalla questione della Pesca del Corallo, sì lunga, delicata ed importante per l'industria italiana.

Origine della Questione.

Essa ebbe origine nel 1862 allorquando la Commissione, istituita dal Governo Imperiale (per riformare le leggi ed i regolamenti che governano questa pesca), dopo visitati i vari porti della provincia dell' Est, si radunò in Bona, ed ivi, tra le altre misure, propose la soppressione dei permessi d' imbarco, soliti a rilasciarsi dalle Autorità Consolari ai nostri marinari, ogniqualvolta volevano imbarcarsi sulle navi francesi.

Lo scopo cui si mirava, con questa innovazione, si era quello di fornire alle navi africane, marinari per fare la pesca del corallo, alla quale i francesi non vogliono attendere, e potere così transportare questa industria nell'Algeria togliendola alla marina Italiana, che da tanti anni la esercita in modo esclusivo.

Il Sig. Favran, a quell' epoca, Commissario Gener. della Marina nella Colonia, non osò addottare, da bel principio, il provvedimento sì radicale consigliato dalla Commissione, ma decretò che i permessi d' imbarco, rilasciati dai nostri Consoli, dovrebbero valere per sempre.

Più tardi, propose al Ministero Imperiale della Marina l' abolizione di questi permessi, la quale venne tosto accordata ed eseguita, non ostante tutte le rimostranze fatte dal R. Console a Bona.

Richiesto del mio parere su tale vertenza, io scriveva al Ministero, che per quanto fosse a noi nociva questa disposizione, credeva che il Governo Francese avesse il pieno diritto di abolire, come aveva avuto quello di ordinare i permessi d' imbarco, i quali non erano prescritti da alcuna regola del diritto marittimo, e non si eseguivano nei principali porti di Europa.

Aggiunsi, che non mi pareva prudente di mettersi in urto

col Governo Imperiale per un punto sì dubbio, il quale, alla fine dei conti, sarebbe stato mantenuto, malgrado ogni nostro sforzo.

Nè qui si limitarono le esigenze degli Amministratori della Marina nella Colonia i quali, animati dell' appoggio che trovavano a Parigi, arrogavansi il diritto di esercitare piena giurisdizione sulle nostre barche, sotto pretesto che erano obbligate a provvedersi di un ruolo francese, per attendere alla pesca in queste acque.

Essi quindi permettevano, a nostra insaputa, la vendita delle navi italiane a stranieri; sbarcavano ed imbarcavano i marinari delle medesime; giudicavano i loro reclami; toglievano le punizioni da noi inflitte; spronavano i recalcitranti a resistere ai nostri ordini, e giungevano persino a sindacare ogni atto od operazione degli Agenti Italiani ed a posare per principio, che non si doveva accogliere le loro domande, senza prima sottoporle ad una inchiesta formale [1].

Giunse l' epoca della disarmata, e le nuove misure da me proposte fecero buona prova.

Il numero delle diserzioni fu minore che per lo passato; nessun marinaio venne lasciato a terra; molti furono quelli che dalla bandiera francese passarono sotto la nazionale; moltissimi coloro che ripatriarono.

Ma ciò non era tutto pel nostro compito, ed al fine di raggiungere l' intento, era necessario il far sì che i nostri armatori, residenti nella Colonia, potessero, senza troppo gravi sacrifizi, sostituire la bandiera Italiana alla Francese, rinunziando alle facilità e concessioni sempre crescenti che l' Amministrazione coloniale loro accordava.

Chiesi quindi, ed ottenni, che le tasse marittime da pagarsi dai nostri battelli si riducessero al solo diritto fisso di Patente e di Ruolo: che gli Armatori fossero dispensati

[1] A cagione delle difficoltà insorte fra le autorità italiane e francesi venne in questo tempo soppresso il Consolato di Bona.
(Nota della Relaz.).

dall' obbligo di provvedersi di tutte le carte di bordo, richieste dai regolamenti, bastando a comprovare la nazionalità delle loro barche, il rilascio di un Ruolo e di un Passavanti Consolari; che gli Agenti del Re avessero la facoltà di decidere quali tra i marinari dovevano, alla fine della pesca, far ritorno nel Regno; che si operasse il ripatrio dei disertori a spese dell' Erario e che si potessero condonare tutte od in parte le tasse dovute per la sostituzione di bandiera.

Ottenni pur anco, che si potesse provare più facilmente la proprietà dei battelli, su cui volevasi inalberare la nostra bandiera; che i Consoli di Marina non permettessero più la partenza di marinari imbarcati per la sola traversata e che fosse tolto l' obbligo della cauzione, da pagarsi nel Regno, pei diritti dovuti dalle barche all' Erario [1].

Erano queste delle concessioni preziose, ed io non esitava dal mostrarmene riconoscentissimo al R. Ministero della Marina, ma avrei pure voluto, che si impedissero, malgrado le disposizioni del nuovo Codice Marittimo, il disbarco e la immigrazione dei nostri marinari nell' Algeria, poichè essi soli possono fornire gli equipaggi dei battelli pesche-

[1] Si dà qui appresso l' elenco delle spese per inalberare la bandiera nazionale a bordo delle piccole barche di 2 e 3 tonnellate. Secondo altro Rapporto del Viceconsole di S. Agabio 24 ottobre e 2 novembre 1864.

Ordinanza consolare per nomina allo stazatore e di due testimoni (Art. 40)	L.	6. 00
Copia id.	»	4. 50
Atto di vendita (art. 47)	»	11. 00
Copia id.	»	10. 00
Verbale di stazatura (art. 49)	»	2. 50
Passavanti (art. 33)	»	8. 00
Cauzione sulla metà del valore (art. 15) su 600 fr.	»	10. 50
Legalizzaziose (art. 82)	»	6. 00
Iscrizione dell' equipaggio (art. 36)	»	3. 00
Convenzione d'arruolamento (art. 37)	»	7. 50
Copia (art. 37)	»	3. 00
Totale	L.	72. 00

recci coperti dalla bandiera Africana, e porla così in grado di rivaleggiare con noi [1].

Ma quel Dicastero mi rispondeva, che non potevasi equamente inibire la facoltà di lasciare il Regno, e di soggiornare all' estero a quei marinari, i quali avevano soddisfatto all' obbligo della leva, e ritirava la facoltà concessa agli Agenti del Re, di decidere quali tra i marinari dovessero, o no, alla fine della pesca fare ritorno in patria.

Altro periodo della questione
sotto il nuovo Commissario Generale della Marina
Signor Imbert.

Dal mese di decembre 1864 sino al mese di marzo 1865, non erasi prodotto alcun incidente notevole, e cambiato in questo tempo il Commissario Francese della marina non lasciai intentato alcun mezzo per trarre ogni maggior profitto possibile, dalle disposizioni conciliative di questo nuovo funzionario: ed anzi, al fine di comporre definitivamente ogni dissidio, maneggiai in tal maniera le cose, che costrinsi l' Amministrazione della Colonia, la quale dirigeva sempre vivi reclami contro i nostri Agenti, a formulare nettamente le sue pretese.

Essa intendeva dividere i marinari corallieri in due categorie.

Dovevano far parte della prima, quelli imbarcati nel Regno, a bordo di battelli nazionali, che vengono ad esercitare la pesca nell' Algeria, e sarebbero stati classati nella seconda quelli componenti gli eguipaggi dei battelli Italiani armati nella Colonia.

Consentiva all' arresto dei primi, ma non ammetteva quello dei secondi, poichè terminata la stagione di pesca, voleva considerarli come sciolti da ogni impegno, quando

[1] Queste domande e raccomandazioni sono contenute in ispeciali rapporti del 9 novembre e 24 ottobre 1864.

anco si disbarcassero, senza il consenso del rispettivo padrone, e senza l' autorizzazione Consolare.

Faceva eguale eccezione per quelli che avessero fatto parte dell' equipaggio di un batello naufragato, riconosciuto inadatto alla navigazione, o disarmato.

Sosteneva poi il principio enunciato dal precedente Commissario Generale, Sig. Favran, che gli Amministratori della Marina Imperiale avevano diritto di esercitare piena giurisdizione sopra gli equipaggi delle nostre barche peschereccie, perchè munite di un ruolo francese.

Non potendo io ammettere principii così pericolosi, e nocivi per noi e che non facevano se non riprodurre in campo antiche esigenze, tentai ogni mezzo possibile per ottenere che questo Commissario generale della Marina scendesse a trattative, e dopo lunghi dibattimenti, si convenne verbalmente sulla applicazione dei principii, che appresso:

Gli Agenti Consolari Italiani eserciteranno piena ed intera giurisdizione sugli equipaggi dei battelli del loro paese, in conformità dei principii del diritto marittimo e di quanto è praticato da tutte le nazioni.

Non sarà adunque permesso agli Amministratori della Marina imperiale di sindacare gli atti degli Officiali consolari italiani, ma dovranno dar seguito alle domande che da quest' ultimi saranno loro indirizzate, purchè conformi alle disposizioni della Convenzione Cons. Franco-Italiana.

Gli Agenti della Marina Imp. non potranno, nè direttamente nè indirettamente, accogliere i reclami dei Marinari italiani, imbarcati a bordo di battelli nazionali, e si asterranno, in pari tempo, dal cooperare a che questi individui possano sottrarsi alle pene pronunciate contro di essi, dall' Autorità consolare.

Non sarà loro permesso di aprire inchieste sopra le domande d' arresto da noi dirette, e dovranno limitarsi ad esigere che siano corredate dai documenti enunciati dall' art. 14 della Convenzione consolare, il quale è chiaro e preciso.

Saranno riconosciuti come Italiani, non solamente quei battelli muniti di tutte le carte di bordo prescritte dalle Leggi marittime, ma ancora i piccoli Gozzi, ovunque costrutti, ed incapaci alla traversata, purchè abbiano armatore ed equipaggio italiano e siano muniti di ruolo rilasciato da un Agente consolare.

Il ruolo francese, di cui debbono munirsi i battelli nostrani, per esercitare la pesca nell' Algeria, non sarà rilasciato dai Commissarii dell' Iscrizione marittima, che sulla presentazione del Ruolo italiano, e non potranno operare alcun movimento d' imbarco o disbarco sul primo dei medesimi, se queste operazioni non sieno state precedentemente eseguite sul secondo.

I padroni dei battelli dovranno rivolgersi all' Agente consolare, perchè operi i cambiamenti necessari.

Tanto il Ruolo francese quanto il Ruolo italiano, saranno rinnovati in pari tempo, cioè o alla fine di ogni anno di pesca, o alla fine di ciascheduna campagna.

Se, appena disarmato un battello, i marinari che ne componevano l'equipaggio, passeranno a formarne un altro, pure italiano, questi marinari resteranno sempre sottoposti alla Giurisdizione consolare. Il solo disbarco, autorizzato dall' Agente del Re, porrà il marinaio in istato di libertà sul suolo Algerino.

I Commissarii della Marina imperiale, prima di imbarcare marinari italiani su battelli francesi, avranno cura di assicurarsi che questi non fanno parte di alcun equipaggio italiano, nè sono disertori. Se ciò avesse luogo, per errore, questi marinari dovranno essere posti alla disposizione dell' Autorità consolare.

Gli Agenti italiani, dal canto loro, non imbarcheranno sui nostri battelli alcun marinaio, quantunque italiano, se questi non presenta un certificato del Commissario della Iscrizione marittima locale costatante che è libero da qualunque impegno colla marina francese.

Non fu possibile di stabilire alcun accordo circa i marinari provenienti dai battelli disarmati, naufragati, o dichia-

rati inatti alla navigazione, che si volevano ritenere per liberi, e la cosa fu lasciata in dubbio, ma per ora sono generalmente messi alla nostra disposizione.

Queste convenzioni, sebbene non per anco firmate dal Commissario generale della Marina, sono però da più mesi eseguite, dietro suo ordine, in tutti i porti dell' Algeria.

Esse stabiliscono una regola che assicura, per ora, la pace, ed impedisce lo scatenarsi di nuove controversie di nuovi dissidii.

Ma dall' oggi all' indomani, per cambiamento di uomini o avvicendarsi di nuove circostanze, l' Amministrazione della Marina locale può ricusarsi alla osservanza di questi patti, e dare occasione ad una nuova lotta, che ci potrebbe far perdere quanto abbiamo guadagnato dalla soppressione del Consolato di Bona.

E qui, per rendere più completo il presente Rapporto, mi sia lecito riepilogare i vantaggi ottenuti:

Pace od almeno tregua completa coll' Amministrazione della Marina francese.

Definizione dei rispettivi diritti e doveri.

Ristabilimento della disciplina a bordo delle nostre barche. — Cessazione degli abusi esistenti negli Uffici consolari della Provincia di Costantina.

Diminuzione delle diserzioni, delle rivolte e di altri delitti tra le ciurme coralline:

Passaggio continuo di marinari dalla bandiera francese alla nazionale:

Aumento grandissimo nel numero delle barche coperte dalla bandiera italiana, mercè lo zelo dei nostri Agenti consolari, ed il patriottismo dei nostri armatori, tra cui è da distinguersi il Sig. Luigi Polese da Livorno, residente in Bona.

Se come mi si fa sperare, il Sig. Balzano, altro armatore residente in quella città, ne segue l' esempio, io spero di potere presto annunciare alla S. V. che tutto il naviglio africano il quale attende alla pesca del corallo, si riduca a

5 o sei barche possedute da maltesi e spagnuoli residenti alla Calle.

Conclusione.

Non si deve dimenticare che questa sì grave questione, la quale mutò per noi tante volte e di aspetto e di nome, a seconda si trattava o della necessità dei permessi di imbarco, o della immigrazione e del disbarco dei nostri marinari nell'Algeria, o della importanza della pesca del corallo, costituì sempre per la Francia un unico scopo, quello cioè di rendere indigena questa industria, togliendola all' Italia e praticandola con armatori, marinari, legni ed attrezzi italiani.

Io, sebbene creda che le cose procederanno di buon accordo, finchè il Sig. Imbert presiederà alla Marina nella Algeria, pure procurerò, con ogni mezzo, di poter compire l' opera, facendo sì che egli firmi officialmente i nostri patti verbali, e dia ai medesimi tal forza, che possano por fine, per sempre, ai così lunghi e ripetuti dissidii che divisero gli Agenti dei due paesi.

La questione della pesca del corallo, non vestì le forme solenni, che sogliono prendere le trattative internazionali, ma ne ebbe tutte le difficoltà, ne subì tutte le vicende.

Nutro perciò fiducia che il R. Ministero convinto di questa verità, non sarà alieno dall' autorizzarmi a disporre di mezzi eccezionali, quandochè non mi sia possibile di ottenere lo scopo, cui miriamo, disponendo dei mezzi ordinarii.

Giova infatti avvertire che, non ostante i lieti risultati finora ottenuti, non possiamo ancora cantar piena vittoria, essendo sempre da temersi i pericoli sollevatici contro dall' ultimo *Senatus-Consultus,* il quale accorda la sudditanza francese agli stranieri dimoranti da tre anni nella Colonia.

Potrebbe darsi benissimo, che l' Amministrazione marittima Francese, valendosi di quella disposizione, venisse un giorno a dichiararci nuovamente la guerra, eccitando i nostri ma-

rinai che hanno qui le loro famiglie, a rinunziare alla sudditanza Italiana.

Ma il meglio è di non pensarvi per ora, lasciando a ciaschedun giorno il suo compito.

Aggradisca la Eccell. Vos. i sensi del mio più profondo rispetto

Firmato: A. di S.t AGABIO.

NB. Questo rapporto era scritto prima che qui fosse conosciuto il Decreto Imperiale del 2 dicembre, ed io non avrei mai supposto, che si verificasse così presto il mio pronostico, intorno alle nuove disposizioni del Governo Francese, nell'intento di creare una Marina algerina, a nostro pregiudizio.

Convenzione di navigazione Franco-Italiana 22 giugno 1862 approvata dal Parlamento Italiano con legge 24 gennaio. 1864.

. . . .

Art. 8. Il est fait exception aux stipulations de la presente Convention en ce qui concerne les avantages dans les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

Art. 14. . . . . . . Le droit de patente, actuellement imposé aux pêcheurs de Corail italiens sur les côtes de l'Algérie, est réduit de moitié (1).

(1) V. Parte I, pag. 125 e pei decreti 27 nevoso, ann. IX; 31 marzo 1832; 9 novembre, 18 decembre 1842; 16 ottobre, 24 novembre 1851. Vedi sopra a pag. 191 e seg.

Corrispondente alla legge pubblicata in Italia li ebbe in Francia il

Decret imperial portant promulgation de la convention de navigation conclue le 13 juin 1862 entre la France et l'Italie.

Art. I. Il y aura pleine et entiere liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne payeront point,

Algeri il 28 Marzo 1867.

ECCELLENZA,

Alla vigilia di lasciare, per alcuni mesi, questa mia residenza, io sentiva più che mai vivissimo il desiderio di vedere terminata in modo definitivo, una delle più importanti questioni da me trattate, quella cioè della Pesca.

pour èxercer leur commerce ou leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux Etats soit qu'ils s'y etablissent, soit qu'ils y resident temporairement ou ne fassent que les traverser à titre de commis marchands ou commis voyageurs, de patentes, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus éléves que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, pour l'éxploitation du commerce ou de l'industrie, les citoyens de l'un des deux Etats seront communs à ceux de l'autre.

Art. 2. Les navires français, venant directement des ports de France avec chargement, et, sans chargement, de tout port quelconque, ne payeront, dans les ports de l'Italie, soit à l'éntrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnagge, de pilotage, de balisage, de quai, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expedition et d'autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque denomination que ce soit, perçu au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, dès particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles, en Italie, les navires italiens venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

Par réciprocité, le navires italiens venant directement des ports de l'Italie avec chargement et sans chargement, de tout port quelconque, dans les ports de France, seront assimilés, soit a l'entrée, soit a la sortie, soit durant leur séjour, aux navires français, pour tous les droits ou charges quelconques portant sur la coque du navire.

Successivamente venne emanato il

Décret impérial du 1. Juin 1864 concernant la pêche du Corail.

Art. 1. Les bateaux corailleurs ètrangers, qui se livrent à la pêche du corail sur les côstes de l'Algérie, continueront à payer pour l'année entière, sans dérogation résultant des traités internationaux, le droit de pêche de 800 fr, établi par l'art. de l'ordonance du 9 novembre 1844.

Art. 2. Les bateaux français ou Algeriens, ne paient aucun droit de pêche.

Art. 3. Les bateaux corailleurs, au dessous de 6 tonneaux de jauge,

Vero è che, da quasi un anno, a questa parte, camminavamo sempre di buon accordo coll'Amministrazione della Marina imperiale, ma io non aveva mai potuto indurla a mettere per iscritto i nostri accordi verbali.

Oggi però sono lietissimo di poterle annunziare che questa questione, incominciata già sotto il Governo napolitano, poco dopo la caduta dell' impero, passata per tante fasi e cagione di noje, disturbi e malincuori non pochi, tra gli Agenti delle due Nazioni, è finalmente terminata non solo in fatto ma anche in diritto.

L' Ammiraglio Comandante della Marina nell' Algeria, coll' annesso Officio, mi partecipa, riconoscere egli pure che il Decreto imperiale del 1 giugno 1864 violava i principii del diritto, come quello che, in concambio di alcuni vantaggi loro accordati, nello interesse della Colonia assoggetta i battelli pescherecci Italiani alla Giurisdizione francese.

Egli quindi dichiara, nel modo il più formale, considerare come nullo l' art. 5 dello stesso Decreto, e rinunziare ai privilegi in esso contenuti, lasciando illesi i vantaggi di cui possiamo godere, in virtù del medesimo.

Conclude, da ultimo, che, nello scopo di evitare malin-

construits en France ou en Algérie, ainsi que les bateaux francisès, appartenant à des personnes domiciliés en France ou en Algérie, depuis un an, au moins, seront aussi exemptés du droit de pêche, à la condition que les Patrons des dits bateaux seront également domiciliés en Algérie, depuis un an, au moins, e qu'ils auront dans leurs équipages,

Soit un mousse . . . . .
Soit un novice de 16 à 18 ans . } Rèsidant en Algèrie depuis plus d'un an.
Soit deux matelots . . . .

Art. 4. seront également exonérés de toute prestation les bateaux corailleurs de construction française, au Algérienne, dèja pourvus d'une Patente lors de la promulgation du présent décret.

Art. 5. Les bateaux, armès dans le conditions dèterminées par l'art. 3 ci dessus seront considérés comme bateaux corailleurs Français, alors même qu'ils seraient éxclusivement montès par des ètrangers. Leurs équipages seront règis par les lois et réglements de discipline, de police, et autres, applicables aux équipages des bateaux français.

tesi, ha dato già ai suoi subordinati delle istruzioni, le quali consacrano i sovra esposti principii.

Dichiarazioni così leali ed esplicite non possono a meno di obbligare lo stesso Governo imperiale, tanto pel presente quanto per l' avvenire, poichè gli errori contenuti nel Decreto del 1 giugno 1864 sono ammessi, ed i nostri diritti sono incontestabilmente riconosciuti.

Io non ho bisogno di spendere molte parole per addimostrare alla E. V. la somma importanza di questa tarda, sì, ma giusta dichiara della amministrazione marittima della Colonia, la quale riconosce, una volta la giustizia dei tanti reclami, e ci abbandona quel terreno sul quale, per molti anni, ci aveva voluto combattere.

Mi basti però lo accennare, che in virtù delle concessioni fatteci, i nostri piccoli battelli, che sono i più numerosi, restano soggetti alla Giurisdizione consolare, possono rifornirsi di viveri e di attrezzi nel Regno senza pagar dazii (il che non è permesso ai Francesi), e ciò non ostante, sono esenti dal pagamento della prestita, imposta dall' art. 14 della Convenzione di Navigazione 13 giugno 1862.

Se i Regi Agenti nei porti della Provincia di Costantina sanno, come lo spero, valersi delle armi loro offerte, e fare apprezzare questi vantaggi da quegli armatori, che posseggono tuttora battelli francesi, l' industria della pesca nell' Algeria è per sempre ed esclusivamente assicurata alla Bandiera italiana e noi potremmo vieppiù attirare sotto la nostra Giurisdizione quei renitenti e disertori che se ne sono allontanati, e che i trattati non ci permettono di reclamare.

Io non posso abbastanza esprimere alla E. V. la contentezza da me provata nel riportare un successo così completo, mediante cui otteniamo più di quello che avevamo domandato e più di quello che ci viene consentito dai trattati.

Ciò mi fa dimenticare le tante pene da me incontrate nel sostenere questa lotta e potrei oramai terminare contento la mia carriera dicendo « ho fatto il mio compito ».

Nello scopo poi di non compromettere un così bel risultato, sebbene io senta il bisogno di partire al più presto, non approfitterò del congedo accordatomi, se non dopo avere impartite ai Regii Agenti le istruzioni necessarie, avere ricevuto le loro risposte, ed avere dilucidati tutti quei dubbii che potessero loro affacciarsi.

La questione poi del pagamento della tassa degli Invalidi, di cui è parola nella lettera dell' Ammiraglio, non ha nessunissima importanza; l' Amministrazione francese ha pieno diritto di esigerla, ed inoltre assicura ai nostri marinari, che la pagano, una pensione sull' Erario francese.

Con questo corriere medesimo partecipo così buona notizia anche al R. Ministero della Marina e sono ben persuaso che il Sig. Commendatore Montano, direttore generale della Marina mercantile, il quale riteneva questa questione come una delle più importanti per l' avvenire della nostra Marineria e per l' industria del corallo, così preziosa per noi, ne sarà oltre ogni dire contento.

Aggradisca la Eccell. Vostra i sensi del mio più profondo rispetto.

Firmato: A. di S.t Agabio.

A Monsieur le Consul Général de S. M. le Roi d'Italie
à Alger.

Alger ce 26 Mars 1867.

Monsieur le Consul Général,

Le Décret Impérial du 1 Iuin 1864, art. 3, exempte du droit de pêche les bateaux au dessus de 6 tonn. de jauge, sans distintion de pavillon, lorsque ces bateaux remplissent certaines conditions.

« L'art. 5 porte que: les bateaux armés dans ces condi-

» tions seront considérés comme bateaux corailleurs fran-
» çais, alors même qu'ils seraient éxclusivement montés par
» des étrangers.

» Leurs équipages seront régis par les Lois et Régle-
» ments de discipline de police et autres applicables aux
» équipages des bateaux français ».

Lorsque j'ai eu à appliquer ce Décret, j'ai reconnu que les dispositions de l'art. 5, ne pouvaient entrer dans la pratique sans le consentement de la nation, dont le bateau porte le pavillon.

J'ai chargé Ms. Le Commiss. Imbert, alors Chef du service administratif de la Marine en Algérie, de vous en entretenir.

Votre réponse, qui me fut communiquée, me parût parfaitement juste, et je prescrivis à l'Administration de la Marine de considérer cet article 5 comme lettre morte, et de continuer à délivrer aux bâteaux en question, comme à tous les bâteaux étrangers faisant la pêche sur nos côtes des rôles pour mémoire, mesure de simple police de pêche.

Les choses ont marché de la sorte jusqu'à ce jour; mais j'ai du faire droit à des réclamations fondées, qui m'ont été adressées et j'ai décidé qu'à l'avenir tous les bâteaux pêcheurs exonérés des droits de péche, seront soumis à la prestation des invalides de la Marine; comme les pècheurs français.

Il n'est pas juste et il n'est pas admissible que les étrangers pêchant chez nous jouissent d'une immunité plus grande que nos pècheurs.

La prestation des invalides n'est pas une lourde charge et donnera à ceux de vos nationaux qui y auront été soumis les mêmes droits qui ont nos marins à la pension dite demi-solde.

Je pense, Monsieur le Consul Général, que vous reconnaîtrez l'équité de la mesure, dont j'ai l'honneur de vous informer, et que vous voudrez bien donner des instructions dans ce sens aux Agent Consulaires de S. M. le Roi d'Italie en Algérie.

Affin d'éviter tout malentendu et pour bien spécifier l'interpretation que je donne à l'article 5 du Decret du 1 juin 1864 j'ai ordonnè d'inscrire en tête des rôles délivrés aux corailleurs étrangers exonérés du droit de pêche l'apostille ci dessons. « Rôle délivré en vertu de l'article 5 du Décret » du 1 juin pour la taxe révenant à la Caisse des Invali- » des, restant entierement soumis à la Jurisdiction Con- » sulaire ».

Veuillez agréer, Monsieur le Consul Général, l'assurance de ma haute considèration.

Le Contre-Amiral
Comandant de la Marine en Algerie
Signè: La Chapelle.

Circulaire aux Agens Consulaires italiens dans la Province de Costantine.

Alger ce 30 Mars 1867.

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, copie d'une lettre, qui m'a été adressée par monsieur l'Amiral, Comandant Supérieur de la Marine impériale dans la Colonie, en date du 26 du courant.

Vous verrez par cette lettre, que tous nos différends avec l'Administration de la Marine Française sont applanis, et qu'elle reconnaît enfin notre bon droit.

En effet, non seulement on admet notre juridiction sur nos bateaux de pèche, bien qu'ils soient armés de rôles français, mais on considère comme lettre morte l'art. 5 du Décret Impérial du 1 juin 1864, contre le quel jai tant combattu, et l'on soumet même à notre juridiction ceux de nos bateaux, qui aux termes de l'art. 3 du même Décret, sont

exempts du droit de pêche, en remplissant certaines conditions.

Cette dècision équivaut à la suppression de la taxe de prestation pout ces derniers bateaux.

Il faut reconnaître que si la lutte à été longue et dure, la victoire à été complète, et que l'Administration de la Marine Imperiale, en nous donnant gain de cause, a fait preuve, en cette circostance, de la plus grande loyauté.

Je crains tout fois que ces concessions si importantes ne puissent déplaire aux Agens de la Marine Impériale dans les ports de votre Province, ainsi qui aux Armateurs de là Colonie.

Vous aurez donc à faire connaître à nos pecheurs les concessions qui nous sont faites, et leur en faire apprécier tous les avantages, et s'il y à lieu, à en réclamer l'exécution aux Autorités locales.

Mais, en même temps, vous ferez sentir le moins possible votre succès et vous continuerez à être aussi prudent et modéré que par le passé, dans toutes vos relations avec les Autorités de la Marine.

Quant à la question de la taxe des invalides; l'amirauté à pleine raison, cette taxe est due, et payée même par les pêcheurs français dans les port italiens.

Agréez, etc.

Le Consul Gènèral d'Italie
A. DE S.t AGABIO.

Rapporto del Console Generale di S. M. in Algeri a S. E. il Ministro degli affari esteri.

Algeri 11 Aprile 1870.

Mi pregio rispondere al riverito Suo Ufficio del 24 marzo trascorso, commerciale, n. 582, relativo alla Pesca del Corallo nelle acque dell' Algeria.

Sotto i vari titoli di *permessi d' imbarco, sbarco, ripatrio e fermo di marinari, nazionalizzazione di battelli, certificati di dismissione di bandiera, e disarmo delle barche coralline,* ho già svolto ampiamente tutte le questioni che si riferiscono a questo, per noi importantissimo argomento, con un gran numero di Rapporti e specialmente con quelli Affari in Genere ai num. 701, 759, 764, 766, 769, 773, 805, 839, 904, 935, 936, 946, 953, 958, 1002, 1008, 1019 e commerciali ai num. 1 e 2.

L' ho trattato inoltre, colle scritture state pubblicate nel Bollettino Consolare dei mesi di febbraio e marzo 1862 ed agosto 1864.

Sebbene quei miei Rapporti e quello sì egregio del S. Angley, stato pubblicato nel medesimo bollettino del mese di maggio 1868, sciolgano quasi tutti i quesiti e contengano le notizie chieste dal R. Ministero dell' Agricoltura e del Commercio, ciò non pertanto, ho scritto ai Regi Agenti, residenti alla Calle Bona e Filippeville, di inviarmi, al più presto, nuove relazioni colle maggiori informazioni e colle proposte che credessero poter riuscire utili alla compilazione di buone disposizioni legislative e regolamentari sulla pesca del Corallo.

Appena le avrò ricevute, mi farò una premura di trasmetterle alla E. V. a cui mi pregio, intanto, mandare annessa una copia de' miei Offici del 19 dicembre 1865 Affari in Genere e del 28 marzo 1867 Serie Commerciale [1], i quali sono i più importanti, come quelli che contengono un riassunto storico delle fasi subite da questa questione, sì grave e sì lunga, e degli accordi da me fatti colle Autorità locali.

Riservandomi poi di fare le osservazioni necessarie sulle nuove relazioni dei Nostri Agenti nella Provincia di Constantina, stimo opportuno di accennarle, fin d' ora, in brevi parole, i punti più principali che riassumono e dominano questa questione.

[1] V. sopra a pag. 302, 311.

La pesca del Corallo sulle Coste della Barberia si fa in due stagioni, cioè nella estate e nell' inverno.

La pesca di estate, che comincia in aprile e finisce in settembre, è fatta esclusivamente da paranzelle da 10 a 14 tonnellate, coperte da bandiera Italiana e provenieeti dalla Torre del Greco, con 12 a 14 marinai d' equipaggio.

Essa è la più importante e produce la maggiore quantità di Corallo, avvegnachè le paranzelle che vi attendono, lavorano giorno e notte e vanno in alto mare, ove i banchi di corallo sono più numerosi e più forniti, mentre i battelli minori non si allontanano gran tratto dalla terra e rientrano sul far di sera nei rispettivi porti.

Queste paranzelle, a seconda della Convenzione di navigazione Franco-Italiana, attualmente in vigore, pagano una prestazione annua al Governo Imperiale di L. 400, mentre le paranzelle straniere, se ve ne fossero, dovrebbero pagare L. 800 all' anno.

La pesca chiamata d' inverno, si fa tutto l' anno con sottili battelli di due a sei tonnellate, i quali sono armati nei porti di La Calle, Bona, Stora, Djgelly e Bougie, e sono equipaggiati da 5 a 6 uomini tutti Italiani, come Italiani sono pure, meno poche eccezioni, gli armatori e gli arnesi di cui si servono.

Questi Battelli quando sono di costruzione Algerina ed hanno il padrone e due marinari, almeno, domiciliati nella Colonia da due anni, sono equiparati ai Francesi, non pagano perciò alcuna prestazione e sono soltanto sottoposti alla tassa degli Invalidi.

Non ostante questa disposizione, a noi sì favorevole, il numero delle piccole barche francesi aumentò notevolmente dal 1862 in poi, ed ora può dirsi che la bandiera francese attenda quasi esclusivamente a questa pesca.

Io mi preoccupai di questo strano fenomeno e dovetti riconoscere col Sig. Angley, provenire il medesimo dall' essere una gran parte dei Marinari italiani, stabiliti nella Algeria, disertori, renitenti alla leva o giovani i quali cercano di sottrarsi alla medesima e non vogliono perciò im-

barcarsi sotto la bandiera nazionale, onde non essere costretti a rientrare in Patria terminato il tempo del loro arruolamento.

Che ciò sia lo prova evidentemente il fatto, che la diminuzione delle nostre piccole barche peschereccie cominciò appunto nell' anno 1862 in cui si applicarono seriamente, nelle Provincie meridionali del Regno, le leggi riguardanti la leva.

Ne consegue quindi, che per lo più i nostri armatori stessi, sebbene animati da spirito di vivo patriottismo, sono costretti ad armare, sotto bandiera Francese, i loro piccoli battelli da pesca, affine di poter trovare marinari.

Il migliore, adunque, o per meglio dire l' unico provvedimento atto (nello stato attuale delle cose il quale mutò affatto di aspetto da alcuni anni e massime dopo la pubblicazione del Senatus Consultus che ammette, senza alcuna difficoltà alla cittadinanza francese tutti gli stranieri residenti nella colonia) a togliere questo male e ad assicurarci la superiorità, anzi il monopolio della pesca così detta d'inverno, come abbiamo già quello della pesca d' estate, sarebbe di esimere dalla leva militare tutti i marinari Corallini, finchè sono imbarcati sui battelli Nazionali in esercizio di pesca, assimilando questo al servizio militare, siccome, credo, si pratichi dal Governo Francese riguardo ai marinari balenieri.

Io non ignoro le gravi e numerose obbiezioni e l' opposizione che solleverà un tale provvedimento, il quale urta i principii di eguaglianza ed è contrario alle leggi del Regno.

Spero però che ogni difficoltà sarà, se non tolta, almeno diminuita, dal pensiero che si tratta di porre fine ai tentativi di ogni genere che il Governo dell' Algeria non cessa di fare per toglierci una industria così proficua alle Provincie Meridionali ed importante per l' avvenire della Marineria nostra, la quale, non prendendo parte alle pesche Artiche ed Antartiche, potrà qui avere un sempre vivo se-

menzajo di marinari rotti alle fatiche ed ai pericoli del mare.

Questo provvedimento potrebbe anche essere considerato dalla conferma dei favori già concessi e poi, in parte ritirati dal Regio Ministero della Marina.

Questi favori sono:

L' esenzione di tutte le formalità prescritte dai Regolamenti per comprovare la proprietà dei battelli pescherecci, su cui si vuole inalberare la Bandiera italiana.

Il condono di tutte le tasse dovute per la nazionalizzazione dei Battelli stranieri.

Il permesso ai piccoli battelli armati nella Colonia, nei casi in cui gli Agenti consolari lo giudicheranno utile, di pescare col solo ruolo consolare, dispensandoli dall' obbligo di munirsi delle carte regolari di bordo.

Il ripatrio dei disertori a spese dell' Erario.

La facoltà agli Agenti consolari di decidere quali tra i pescatori, debbano, alla fine della pesca, far ritorno nel Regno.

Sarebbe pur necessario che si usasse molto maggior rigore nel mantenere la disciplina a bordo delle nostre barche coralline, e che si provvedesse, nel modo il più efficace, a che i salarii non fossero tutti dati anticipatamente, onde ne rimanesse sempre disponibile una parte, per far fronte alle ammende le quali costituiscono il miglior ritegno, temendole i marinari assai più della prigione istessa.

Io mi prendo la libertà, prima di porre fine a questo mio Rapporto, di consigliare la Commissione istituita, per proporre un regolamento generale per la pesca, di chiamare nel suo seno il Cav. Luigi Polese ed il Sig. . . . . . . Avellino, amendue di Livorno, i quali essendo profondi conoscitori delle cose della pesca, potranno, più d' ogni altro, fornire lumi e notizie e proporre i mezzi più atti a favorire l' incremento di questa industria.

Aggradisca la E. V. i sensi del mio più prof. rispetto

A. di S.[t] Agabio.

Rapporto del Console generale di S. M. in Algeri a S. E. il Ministro degli Affari Esteri.

Algeri 25 Aprile 1870.

Eccellenza,

Col reverente mio Ufficio dell' 11 corrente mese n. 10 di questa serie, io informava la S. V. che avrei chiesto ai RR. Agenti residenti alla Calle Bona e Filippeville, nuove relazioni sulla pesca del Corallo, le quali rispondessero ai quesiti proposti dal Regio Ministero di Agricoltura e Commercio ed indicassero i mezzi a loro giudizio più utili, alla compilazione di buone disposizioni legislative e regolamentari su questa importante materia.

Ora mi pregio informarla che il Regio Agente Consolare di Filippoville ha risposto non esservi in quel Porto, battelli che attendano a questa pesca.

Il R. Vice Console a Bona dal canto suo ha riferito che dal 1868 in poi, le paranzelle le quali nell' estate solevano colà accorrere dal regno, hanno affatto abbandonato quel porto per recarsi alla Calle, e che il piccolo barchereggio che pesca tutto l' anno, ha lasciato la nostra bandiera, per inalberare la Francese, conservando sempre però equipaggi, e patroni italiani.

Perlochè grande fu la perdita dei nostri marinari, che passarono sotto la bandiera francese, e non vi rimane più, in quel porto un solo battello coralino, italiano, mentre si contano 32 piccoli battelli francesi armati, fra tutti, 166 marinai

Egli mi aggiunge che il capitale di quelli battelli può calcolarsi a 200,000 lire, e che in media pescano 2,500 a 3,000 kilogr. di corallo all' anno.

I motivi di questa diserzione sono quelli già indicati da me e dal R. Vice Console alla Calle, cioè le facilità

concesse dall' amministrazione Francese ai battelli Algerini, e sopratutto la sempre crescente renitenza dei nostri pescatori ad imbarcarsi sotto la bandiera nazionale, pel timore di esser costretti a rientrare in patria, onde soddisfare agli obblighi della milizia.

Il R. Vice Console alla Calle mi ha mandato un lungo ed elaborato rapporto, con cui rispondendo ai quesiti proposti dal Ministero di Agricoltura e Commercio si riferisce pel resto alla sua relazione pubblicata nell' VIII fascicolo vol. IV del Bollettino Consolare, osservando che nel frattempo nessun fatto si è verificato, il quale abbia in modo considerevole modificato, le notizie col medesimo fornite.

Io mi pregio trasmetterle il rapporto del Sig. Angley e la copia del Decreto Imperiale del 1 giugno 1864 che regola attualmente la pesca del corallo sulle coste di Barberia.

Risulta da quel rapporto che in questo momento pescano nel Porto di Calle 85 piccole barche francesi, di tonnellate in tutto 255, con 425 uomini di equipaggio, 15 piccole barche italiane, ivi armate di tonnellate 101 con 99 uomini e che vi sono già giunte 65 paranzelle da Torre del Greco per fare la pesca di estate e che se ne attendono altre sei.

Queste ultime sono in media 12 tonnellate ciascuna, ed hanno 12 marinari di equipaggio il che fa per tutte 852 tonnellate, con 840 uomini.

Il porto della Calle adunque, il quale in questo momento è il grand' emporio della pesca del corallo, conta 85 barche francesi in tutto tonnellate 225 con 425 uomini, e 86 barche italiane di tonnellate 953 con 939 uomini [1].

[1] Vi sono pure piccoli battelli francesi ed italiani, armati nei Porti di Bogiè, Didielli, ed Algeri, ma il loro numero non è grande, e non muta gran fatto le proporzioni indicate della parte che prendono le due marinerie Italiana e Francese nella pesca.

(Nota della Relazione).

Quantunque da queste cifre risulti, che la condizione attuale della nostra pesca, sulle coste della Barberia non sia così cattiva, come si vorrebbe supporre, non si può per altro dissimulare che le sovrastano in un tempo più o meno remoto, gravi pericoli per gli infiniti sforzi che si fanno dall' Amministrazione della Colonia, onde far francesi, senza alcuna formalità, i marinai italiani, e coll' aiuto loro, appropriarsi questa sì importante industria.

Il solo mezzo veramente efficace, secondo la mia debole opinione, di parare a questo pericolo, cioè di provvedere a che non ci sfugga la pesca di estate (ora esclusivamente praticata, come sopra si è detto, da paranzelle italiane) e che il piccolo barchereggio inalberi di nuovo la nostra bandiera, si è di esimere dall' obbligo della leva i marinari finchè attendono alla pesca.

Così cesserà la ripugnanza, che ora mostrano i medesimi ad imbarcarsi su' battelli italiani per timore della leva, ed i patroni ed armatori nazionali, potendo facilmente procurarsi in questo stesso paese gli equipaggi di cui bisognano, non avranno più motivo per lasciare la nostra bandiera, la quale a mente del Decreto Imperiale del 1 giugno 1864 non paga maggiori diritti della francese.

Un tal provvedimento per quanta ripugnanza ed opposizione possa incontrare, è il solo chè sia atto seriamente a vincere la concorrenza francese, ed a rendere inutili i favori e le facilitazioni che qui si accordano ai battelli algerini.

Tutti gli altri temperamenti, leggi, regolamenti che possono immaginarsi, torneranno forse utili ma non raggiungeranno al certo, lo scopo.

Nei tempi passati mi era lusingato di impedire alla bandiera francese il mezzo di fornirsi di marinari italiani, senza cui non è possibile praticare la pesca del corallo, e costringerla così a lasciarcene l'esercizio prevalente.

Aveva perciò consigliato di proibire la partenza dal Regno, dei marinari per l' Algeria, come passeggieri, di inibire il loro disbarco nei porti della Colonia, ed aveva pro-

posto altre misure tendenti tutte a che non si trovassero altri marinari italiani, che quelli imbarcati sui nostri battelli, e perciò soggetti alla giurisdizione dei regii agenti Consolari.

Ma questo mezzo che in altri tempi poteva essere efficace, non ha prodotto l'effetto desiderato, stante il gran numero di marinai italiani, che di già trovansi nell' Algeria, e la continua immigrazione dei medesimi dalle provincie meridionali del Regno [1].

Ora colle nuove leggi che lasciano affatto liberi di emigrare i marinari, i quali hanno soddisfatto all' obbligo della milizia, colla facilità accordata dai nuovi trovati, non meno che collo spirito dei tempi e delle nostre istituzioni fa duopo rinunciare ad ogni speranza di produrre, se così posso esprimermi, il vuoto fra i marinari italiani, in questo paese, e di impedire in tal modo che si reclutino equipaggi per le barche francesi.

Si dovrà perciò provvedere, a che, coloro fra essi che qui si trovano, s' imbarchino senza ripugnanza sui nostri battelli, e che anzi li preferiscano ai francesi.

Io che battaglio da tanti anni, col governo dell' Algeria, a proposito della pesca del corallo, faccio voti vivissimi, perchè la Commissione istituita per ameliorare questa importante industria, possa provocare misure tali, che ci assicurino la vittoria, intanto spero che si vorrà prendere in buona parte, la libertà rispettosa, con cui ho indicato i mezzi, a mio credere più valevoli a farci raggiungere lo scopo.

Aggradisca la Eccell. V. i sensi del mio più profondo rispetto

Dev. ed Obb. Servitore
A. di S.t Agabio.

[1] I provvedimenti suaccenati, fecero notevolmente aumentare il nostro barchereggio negli anni 1866, 1867, come risulta dai rapporti di questo R. Consolato, ma tale ammiglioramento, non fu di lunga durata, e cessò affatto nel 1868. *(Nota della Relaz.)*.

Lettera del Regio Ministero degli affari esteri al Regio Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 9 agosto 1872, sulla pesca del Corallo in Algeria.

Il sottoscritto ha ricevuto la nota di codesto Ministero, Div.ᵉ III, N.° 437, ed ha inviato al R. Console in Algeria il progetto di legge sulla pesca che vi andava accluso. Per soddisfare poi al desiderio espresso da codesto Dicastero colla citata nota, il sottoscritto deve avvertire che le pratiche diplomatiche alle quali allude il Cav. di S. Agabio si connettono con un negoziato da molti anni pendente. La situazione attuale, la quale si fonda sopra certi accordi di fatto intervenuti da parecchi anni è relativamente soddisfacente.

Ritentare nuovi offizi per ottenere risultati migliori e più completi sarebbe cosa poco prudente, fintantochè compiuti gli studi presentemente in corso non sia venuto il momento di aprire colla Francia le trattative colle quali si avrà a provvedere al futuro regime convenzionale fra i due paesi.

Pel Ministro
F.° Artom.

Lettera del Regio Ministero degli affari esteri al Regio Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 13 agosto 1872, relativa alla pesca del Corallo in Algeria.

Il R. Console Generale in Algeri segnala all'attenzione di questo Ministero il fatto dello avere il Commissario di Marina di Bona ordinato che un battello corallino italiano fosse sottoposto alla tassa di patente di L. 400 annue e l'intenzione, che si attribuisce alla stessa Autorità, di estendere questa misura di rigore a tutti i battelli italiani nel pros-

simo armamento, che si farà ai primi di ottobre. Fino ad ora i battelli italiani che adempievano alle condizioni prescritte da un Decreto imperiale del 1. giugno 1864, col quale si accordavano parecchie facilitazioni alla pesca del Corallo, erano esenti dalla tassa.

Il nuovo provvedimento accennerebbe pertanto a peggiorare la situazione, relativamente soddisfacente in cui, per virtù di amichevoli accordi, erasi sinora mantenuta l'industria italiana della pesca del Corallo sulle coste algerine.

Stando ai termini della convenzione di navigazione colla Francia (Art. XIV), il solo titolo che noi potremmo invocare su questa questione, noi non avremo fondamento a reclamare in via diplomatica, contro le rigorose innovazioni che le Autorità francesi dell'Algeria hanno adottato o che ad esse si attribuiscono.

A quanto però avverte il prefato R. Agente, queste sarebbero da attribuirsi agli eccitamenti di padroni di battelli francesi, i quali, trovandosi attualmente preclusa la via a procurarsi marinari italiani (i soli atti ad esercitare la pesca del Corallo), spingono le autorità ad un sistema di rappresaglie. Ad evitare le quali, il sottoscritto, riferendosi allo antecedente carteggio scambiato su questo argomento, prega codesto Ministero di esaminare se non sarebbe il caso di adottare, in pratica, qualche espediente atto a scemare l'antagonismo segnalato dal R. Console, non essendo a dissimularsi che vana sarebbe, nelle presenti circostanze, ogni sollecitazione che si facesse presso il Governo francese oltre gli stretti limiti del regime convenzionale.

Pel Ministro
F.° Artom.

Lettera indirizzata dal Ministero degli affari esteri al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio intorno la pesca del Corallo.

Roma addì 21 febbraio 1872.

Il R. Vice-console alla Calle, con rapporto del 31 dicembre 1871 riferisce che la pesca del Corallo è stata nell'anno scorso ben più scarsa che negli anni precedenti a cagione delle numerose diserzioni dei marinari, i quali, ricevuta anticipatamente, come di consueto, la loro paga, trovano un incentivo a disertare nella protezione che viene loro accordata dai loro compaesani e nella troppa facilità con cui le leggi promulgate negli ultimi tempi accordano la sudditanza francese nella Colonia.

Quel R. Funzionario aggiunge a questo riguardo che La Calle contro 3800 abitanti circa, due terzi dei quali sono pescatori italiani, e che il numero di quelli che consentirono, dopo molte istanze, a dare i loro nomi nei registri del censimento non sorpassò i 500, mentre gli altri non vollero a nessun conto adempiere a questo loro dovere per tema della giurisdizione del Consolato e della leva militare.

Lo scrivente si reca a premura di comunicargli quanto procede per sua opportuna notoria.

Per il Ministro
Firm. A. Peiroleri.

Rapporto diretto dal R. Console in Algeri al Ministro della Marina in data 21 giugno 1872, N.° 98.

Trattandosi di argomento importantissimo che parmi non possa essere discusso alla scappata, rispondo a parte, a quanto degnossi dirmi col riverito suo dispaccio del 10 giu-

gno corrente N.° $\frac{14876}{4686}$ sui nostri battelli che attendono su queste coste alla pesca del Corallo.

Innanzi tutto convengo coll' E. V. che il rinnovamento della cauzione, abolita dal vigente Codice della Marina mercantile, non è punto necessario perchè sufficientemente sostituito dalla dichiarazione d' armatore nonchè dalla responsabilità solidale degli armatori e dei proprietari per il pagamento di qualunque tassa o diritti marittimi dovuti dalla nave.

Io spero poi che l' azione diplomatica da tentarsi presso il Governo francese riescirà ad impedire che le nostre navi sieno d' or innanzi ammesse nei ruoli della Marina francese senza l'autorizzazione delle Autorità consolari, ma temo che quel Governo non vorrà mai condiscendere ad applicare alle navi algerine il diritto comune, perchè confida con questo mezzo di togliersi, in un tempo più o meno breve, l' esercizio della pesca del Corallo che vorrebbe si facesse intieramente sotto bandiera francese con marinari e barche italiane, come si fa oggi il cabotaggio lungo questa costa.

L' Amministrazione della Colonia è già riuscita, colle tante leggi e misure eccezionali promulgate in questi ultimi anni, a toglierci in parte la pesca che si fa con piccole barche nella stagione estiva ed a far mutare nazionalità a molti nostri marinari.

Se si vuole quindi conservare questa industria per noi sì utile, che dai primi anni di questo secolo si esercita da Napoletani, Genovesi e Toscani sulle coste d'Africa, conviene assolutamente che si adottino tutti o parte dei rimedii da me proposti coi molti miei rapporti al R. Ministero degli affari esteri.

Io desidero sopratutto che si rinnovi la facoltà ai Regi Agenti sulle coste dell' Algeria di permettere ai battelli pescherecci di piccola portata, che qui si comprano da cittadini italiani, di navigare con una semplice licenza consolare, come praticano i battelli che attendono nel Regno all' esercizio della pesca limitata; che si dispensino questi battelli dal pagare le tasse degli Invalidi dovute nel Regno,

alla condizione, ben s'intende, che il tempo di navigazione fatto sulle medesime, non sia calcolato per l'ottenimento della pensione, che si conceda qualche privilegio, riguardo alla leva militare, ai marinari corallieri i quali tengono una condotta regolare, che si proibisca assolutamente l'anticipazione totale nei salarii al momento dell'arruolamento; che si accordi ai RR. Agenti consolari l'autorità di punire in via correzionale quelli fra essi che commettono reati minori.

In fine io ritengo che, seguendo l'esempio che ci dà la Francia, si debbano assolutamente prendere senza perdita di tempo, provvedimenti eccezionali riguardo alla nostra pesca, la quale versa in condizioni affatto speciali, affinchè essa possa combattere la concorrenza algerina, aiutata e favorita in ogni sorta di privilegi dall'Autorità coloniale.

L. E. V. troverà forse che il mio linguaggio, sebbene rispettoso, è troppo franco e sincero, ma se io ardisco tenerlo, egli è che lo reputo necessario, che sono a ciò incoraggiato dai più esperti fra i nostri Agenti nella Colonia e che pur, mi sia lecito il dirlo, ho reso qualche debole servizio che venne in altri tempi con indulgenza apprezzato da codesto Ministero ed anche dall'ottimo Signor Montano già Direttore Generale della Marina mercantile.

Nè mi muove in questa circostanza alcuna mira personale, ma sibbene il solo vantaggio di un ramo del servizio che mi è oltremodo caro perchè vi attendo da oltre 20 anni.

Aggradisca, ecc.

Firm. A. di S. Agabio.

SUPPLEMENTO

SUPPLEMENTO

ALLE PARTI PRIMA, SECONDA E TERZA DEL I. VOLUME

Per riparare alcune delle deficenze che si trovano nella serie degli atti e documenti portati sotto i titoli dei diversi Compartimenti marittimi, si aggiungono qui i complementi che la solerzia degli uffizi governativi o di alcuno degli onorevoli componenti della cessata Giunta reale hanno potuto comunicare.

PESCA DI MARE

I.

Compartimento marittimo di Genova

Dimostrazione generale del valore del materiale impiegato alla pesca nel Compartimento di Genova

Pesca limitata del pesce.

Prima Categoria — Barche da 0 a 5 tonnellate.

Numero dei pescatori, 870.
» delle barche o battelli (Gondole, Gozzi, Battelli), 377.
» delle tonnellate, 1376.
Valore medio delle barche o battelli . . . L. 200. 34
» complessivo. . . . . » 75,528. 18

Reti da pesca (Sciabiche, Rastelli, Manate, Reti chiare, Gangami, Mugginare, Tremaggi, Bogaje, Sciabigotti, Rissuole, Bronzino), N. 696.

Valore medio per ogni rete . . . . L. 213. 47
» delle reti necessarie per una barca . » 426. 55
» complessivo. . . . . » 148,575. 12
» medio degli attrezzi e ordigni non comprese le reti (Vele, Funi, Remi, Ancorotti), per ogni barca . . . » 18. 49
» complessivo. per tutte le barche . . » 6,068. 98

Dimostrazione del valore materiale impiegato per la pesca nel Compartimento di Genova secondo i diversi Circondari marittimi.

Pesca illimitata del pesce.

Seconda Categoria — Barche da 6 a 10 tonnellate.

Numero dei pescatori 126.
» delle barche 21.
Portata tonnellate 126.

Valore medio delle barche . . . . L. 300 —
» complessivo. . . . . » 6,300 —

Reti (Manate per la pesca delle Acciughe), N. 21.

Valore medio di ogni rete . . . . L. 100 —
» delle reti portate da una barca . . » 1,200 —
» complessivo. . . . . » 25,200 —
» degli attrezzi non comprese le reti per ogni barca. . . . . » 60 —
» complessivo. . . . . » 1,260 —

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GENOVA

Circondario di Genova.

Pesca limitata del pesce.
Barche o battelli N. 42.

Valore medio di ogni barca o battello . . . . L. 260
» complessivo . . . . » 10,920
» medio delle diverse reti (Reti chiare, Mugginare, Rastelli, Tremaggi) . . . . » 212

Reti N. 54.

Valore delle reti necessarie per una barca . . . » 300
» complessivo delle reti di tutte le barche. » 11,448
» medio di attrezzi (Remi, Vele, Cordami e *ferro* a quattro *marre*) per ogni barca o battello . . . . » 40
» complessivo per tutte le barche o battelli. . . . . » 400

Valore medio del materiale di attrezzatura e di armamento non compreso sotto i titoli precedenti.
Per ogni barca. . . . . » 80
Complessivo per tutte le barche . . . . » 3,360
Valore medio delle barche ed attrezzi dipendenti. » 640
» complessivo delle barche e attrezzi impiegati alla pesca . . . . » 26,128

Circondario marittimo di Camogli

Pesca limitata del pesce.
Barche o battelli N. 182.

Valore medio di ogni barca o battello . . . . L. 380
» complessivo . . . . » 19,180
» medio delle diverse reti (Manate, Bogaje, Sciabicotti, Rissuole, Bronzino . . . » 180
» delle reti necessarie per una barca. . . » 2,400

Valore complessivo delle reti di tutte le barche. L. 43,200
» medio di attrezzi per ogni barca o battello. . . . . » 78
» complessivo per tutte le barche o battelli. . . . . » 4,158
Valore medio del materiale di attrezzatura e di armamento non compreso sotto i titoli precedenti.
Per ogni barca. . . . . » 365
Per tutte le barche . . . . » 9,765
Valore medio delle barche ed attrezzi dipendenti. » 3,223
» complessivo delle barche e attrezzi impiegati alla pesca. . . . . » 76,303

Circondario marittimo di Savona

Pesca limitata del pesce.
Barche o battelli N. 64.
Valore medio di ogni barca o battello (Gondole, Gozzi) . . . . L. 353. 89
» complessivo . . . . » 22.650 —
» medio delle diverse reti (Reti, Manate). » 230. 40
» complessivo delle reti di tutte le barche. » 61,000 —
» medio degli ordigni non cemprese le reti per ogni barca o battello . . . » 50 —
» complessivo degli ordigni non comprese le reti per tutte le barche o battelli. . . . . » 3,200 —
Valore medio del materiale di armamento e attrezzatura non compresi sotto i titoli precedenti.
Per ogni barca . . . . » 25 —
Per tutte le barche. . . . . » 1,600 —
Valore medio delle barche ed attrezzi respettivi . . . . » 628. 89
» complessivo delle barche e attrezzi impiegati alla pesca . . . . » 88,450 —

Circondario marittimo di Varazze

Pesca limitata del pesce.
Barche o battelli (Gozzi) N. 61.

Valore medio di ogni barca o battello	L.	300
» complessivo	»	18,300
» medio delle diverse reti (Sciabiche, Rastelli, Manate, Tremagli)	»	446
» delle reti necessarie per una barca [1]	»	1,750
» complessivo delle reti di tutte le barche.	»	27,250
» medio di ordigni non comprese le reti per ogni barca o battello	»	40
» complessivo per tutte le barche o battelli	»	2,440
Valore medio del materiale di attrezzatura e di armamento non compreso sotto i titoli precedenti.		
Per ogni barca.	»	300
Per tutte le barche	»	18,300
Valore medio delle barche ed attrezzi respettivi.	»	2,390
» complessivo delle barche e attrezzi impiegati alla pesca	»	66,290

Circondario marittimo di Sestri Ponente

Pesca limitata del pesce.
Barche o battelli N. 49.

Valore medio di ogni barca o battello	L.	220
» complessivo	»	10,780
» medio delle diverse reti (Reti chiare, Manate, Rastelli, Gangami).	»	225

[1] Non si possono fornire dati certi perchè a seconda delle stagioni i pescatori adoperano reti di maggior o minore valore e di specie diverse; e non tutti i battelli sono forniti delle diverse qualità di reti. *(Nota della Relaz.)*

Valore complessivo delle reti di tutte le barche. L. 36,000
» medio di ordigni per ogni barca o battello . . . . » ——
» complessivo per tutte le barche o battelli . . . . » ——
Valore medio del materiale di attrezzatura e di armamento (Remi, Vele, Cordami, Ancorotto) non compreso sotto i titoli precedenti.
Per ogni barca. . . . . » 150
Per tutte le barche . . . . » 7,350
Valore medio delle barche ed attrezzi respettivi. » 595
» complessivo delle barche e attrezzi impiegati alla pesca . . . . » 54,130

II.

Compartimento marittimo di Cagliari

Pesca del pesce.

Pesca limitata del pesce.
Barche o battelli (Gozzi, Gozzetti, Barche piatte con reti di fondo) N. 124.
Idem senza reti » 123.
Valore medio di ogni barca o battello. . . L. 659. 84
» complessivo. . . . . » 162,980. 48
» delle reti necessarie per una barca [1]. » 1,022. 02

[1] Abbenchè le reti siano poche e proporzionate alle barche, deve ritenersi però che una barca può avere a bordo diverse qualità di reti; cosicchè un battello dopo aver messo in mare le reti fisse dette di fondo, puole pescare con reti a strascino, cioè con la Sciabiga, Sciabighello e simili. È necessario tener conto ancora di certe reti che si allungano con tanti pezzi di rete detti volgarmente *Tonni* o *pezze* secondo lo spazio del mare che presenta il luogo della pesca e la forza del battello, e secondo i mezzi finanziari del pescatore.
Il valore delle reti riguarda solamente le 124 barche, ed il valore degli ordegni riguarda le 123 barche. *(Nota della Relaz.)*

Valore complessivo delle reti di tutte le barche. . . . . L. 127,970. 48
» medio di attrezzi e ordigni da pesca non comprese le reti per ogni barca o battello. . . . . » 150. 38
» complessivo per tutte le barche o battelli . . . . » 18,496. 74
Valore medio del materiale di attrezzatura e di armamento non compreso sotto i titoli precedenti.
Per ogni barca . . . . » 340 —
Per tutte le barche . . . . » 83,980 —
Valore medio delle barche ed attrezzi dipendenti . . . . » 2,182. 24
» complessivo delle barche e attrezzi impiegati alla pesca. . . . . . » 393,427. 70

Pesca del Corallo

Pesca illimitata del Corallo.
Barche a vela latina N. 20.
Valore medio di ogni barca . . . . L. 1,800
» complessivo . . . . » 3,600
» medio di attrezzi per ogni barca o battello . . . . » 2,000
» complessivo per tutte le barche o battelli . . . . » 40,000
Valore medio del materiale di attrezzatura e di armamento non compreso sotto i titoli precedenti.
Per ogni barca . . . . » 700
Per tutte le barche . . . . » 14,000
Valore medio delle barche ed attrezzi dipendenti . . . . » 4,500
» complessivo delle barche e attrezzi impiegati alla pesca . . . . » 57,600

Pesca del Tonno

Pesca del Tonno.
Barche o battelli N. 75 [1].

Valore medio di ogni barca o battello	L.	3,000
» complessivo	»	225,000
» medio delle diverse reti	»	——
» delle reti necessarie per una barca	»	——
» complessivo delle reti di tutte le barche.	»	——
» medio di attrezzi per ogni barca o battello	»	2,000
» complessivo per tutte le barche e battelli	»	150,000

Valore medio del materiale di attrezzatura e di armamento non compreso sotto i titoli precedenti.

Per ogni barca	»	300
Per tutte le barche	»	22,500
Valore medio delle barche ed attrezzi respettivi.	»	5,300
» complessivo delle barche e attrezzi impiegati alla pesca	»	397,500

Equipaggio addetto alla pesca del Tonno N. 524.

Quantità e qualità degli Stabilimenti di affumicazione, salagione e preparazione del pesce.

Stabilimenti di affumicazione, salagione e preparazione del pesce nel Compartimento [2] . Num. 5

[1] Le 75 barche per la pesca del Tonno sono di varie dimensioni e ripartite in cinque Tonnare rispettive come dal quadro apposito.
Le persone dell' equipaggio, oltre alla pesca in mare sono addette alla confezione del Tonno nei relativi stabilimenti *(N. della Relaz.)*.
[2] I cinque stabilimenti sono della Tonnara di Portoscuso, di Porto Paglia, dell' Isola Piana di proprietà privata e di Calavinagra Demaniale esistenti in Carlo Forte e Portoscuso, e lo stabilimento di Frumentorgiu, di proprietà privata, nel Golfo di Oristano.
(Nota della Relaz.)

Operai addetti alla confezione del Tonno [1] .	Num.	1576
Gli stabilimenti sono in esercizio dal 1. aprile a tutto luglio.		
Mercede giornaliera di caduno operaio in media.	L.	121
Quantità del pesce preparato all'olio	Q.i	121,500
Idem salato	»	400
Valore per ogni qualità e quantità del pesce in media all'olio L. 100.	Q.i	133,110
Idem salato . . . » 15.	»	600,000

III.

Compartimento marittimo di Taranto

Notizie sulla Società per l'allevamento delle Cozze e delle Ostriche nel Mar piccolo di Taranto.

Taranto, li 8 aprile 1872.

Relazione del Capitano di Porto.

Riscontrando alla pregiatissima nota di cotesto onorevole Ministero del 30 prossimo passato marzo, credo mio debito fare osservare primieramente che non esiste qui in Taranto una Società costituita con apposito statuto allo scopo di attendere allo allevamento delle Ostriche e delle Cozze in questo Mar piccolo; ma che il Demanio, subentrato nei diritti del cessato Governo, che esercitava il dominio diretto sul Mar piccolo, affittò nel settembre 1866 ai Signori Filippo Cacace e Francesco Carducci per un sessennio e per l'annua

[1] Gli stabilimenti sono per la sola confezione del Tonno e si compongono di fabbricati per magazzini di deposito di materiali, provviste e viveri, alloggio per i giornalieri ed impiegati, non che di caldaje a vapore per la confezione all'olio del Tonno in scatole.
Non vi esistono altri stabilimenti per la confezione di qualunque altra qualità di pesce. *(Nota della Relaz.)*

corrisposta di L. 47,856, il fondo del Mar piccolo per la coltivazione dei suddetti molluschi testacei. I quali due fittuari, dopo stipulato il contratto col Demanio, chiamarono vari concittadini a prender parte alla cennata industria; e formarono fra loro una Società con Direttore gerente che ne tiene l'Amministrazione, e ne regola l'andamento. Gli utili, come le perdite, sono divisi a eguali porzioni fra i componenti la Società.

In quanto poi alle convenzioni colle quali si esercita una tale coltivazione, queste derivano, per quanto mi consta, nella maggior parte da antichissime consuetudini locali, di cui le principali sono riportate nel capitolato delle condizioni pel contratto di affitto stipulato fra il Demanio ed i Signori Cacace e Carducci, e perchè il Ministero possa formarsi una qualche idea delle norme che regolano l'allevamento delle Ostriche e delle Cozze, stimo opportuno di fargli tenere colla presente una copia del surriferito Capitolato.

Questo ufficio ebbe altra volta ad occuparsi per rintracciare l'origine e la provenienza dei diritti per la coltivazione dei suddetti molluschi testacei, ma per quante ricerche venissero fatte, non si potè avere alcuna precisa nozione. Pare che la cessione dei vari tratti di mare venisse fatta in varie epoche a taluni privati od enti morali da concessioni di Principi o Feudatari dei più remoti tempi, e l'unica cosa che esiste al riguardo è una collezione di varie ordinanze e regolamentari disposizioni per l'uso dei diritti tanto sulla pesca, quanto per l'allevamento delle Ostriche e delle Cozze. Siffatta collezione è compiuta sotto il nome di « *Libro Russo* » scritto verso il secolo 13.º in lingua latina corrotta, libro che si conserva nell'Archivio di questo Municipio *(V. Parte II, pag. 75)*.

Chiuderò questa breve relazione col fare avvertire che attualmente la pesca nel Mar piccolo è libera a tutti: solo il Demanio affitta alcuni tratti di questo mare per lo allevamento dei testacei, quali tratti consistono ordinariamente in quadrati più o meno estesi, formati da pali conficcati nel fondo del mare; ad essi si appendono delle funi volanti

di giunco a cui sono attaccate o le Ostriche o le Cozze secondo il genere dei testacei che uno imprende a coltivare. Per siffatto motivo, fra le condizioni del Capitolato si rileva, che seguendo le antiche consuetudini, quei tratti di mare vengono chiamati con vocabolo dell'uso *fondi palevoli*.

Nessun'altra nozione sarei in grado di poter fornire al riguardo a codesto Ministero, perchè non esistono memorie scritte, e le notizie che si hanno sono tutte tradizionali, incerte e confuse.

Il Sotto Prefetto

Capitolato di condizioni per l'affitto delle pesche demaniali dei Mari di Taranto del 6 aprile 1866 [1].

1. Il nuovo affitto comprenderà la Peschiera Citrello colle sue adiacenze Leo, Flavilla e Fontana, coi così detti *fondi palevoli* del Mar piccolo, non che il diritto di privativa per talune pesche, escluso il Dazio sopra qualunque pesca perchè abolito. Ad eccezione però di quest'ultimo Dazio, lo affitto s'intenderà comprendere tutti i diritti, azioni, eccezioni, pesi ed obblighi, di cui è ora in possesso il conduttore Filippo Cacace, ed il nuovo conduttore si intenderà sempre in piena conoscenza per usarne nello stesso modo, e nella stessa estensione attribuita al Signor Cacace. Del pari il nuovo affitto comprenderà le doti tutte di feto di Cozze, barche, reti ed ordigni e le case situate nel Citrello, ed altre consegnate al Signor Cacace con verbali del 1. al 5 settembre, e del primo novembre 1860, di cui si alligano le copie, e lo aggiudicatario sarà tenuto a riconsegnarle al termine dello affitto nel modo stesso in cui le avrà ricevute.

[1] Da un elenco delle pesche demaniali situate lungo la costa del mare si rileva che a Taranto il Demanio possiede

Pescheria imperiale S. Pietro	L.	1,100
» Citrello e adiacenze	»	47,856
» S. Oronzo e Malapezzo	»	5,700
» Trovatello	»	10,200
Fondo da piantar pali	»	280

2. L'affitto si fa per la durata di un sessennio, dal 1. settembre 1866 a tutto agosto 1872 senza bisogno di congedo, con obbligo di rinunzia a qualunque diritto di tacita riconduzione.

3. L'asta sarà aperta sull'annuo fitto di L. 60,000, e lo estaglio risultante dalla aggiudicazione superiormente approvata sarà pagato in Taranto in moneta di argento o di oro a quadrimestri anticipati a contare dal 1. settembre 1866 nella Cassa della Ricevitoria del Registro, cui è affidata l'Amministrazione locale de' beni demaniali; e lo aggiudicatario non ne sarà scaricato che con ricevi rilasciati dal detto Ricevitore nei modi e forme autorizzate dai regolamenti in vigore.

4. L'aggiudicatario potrà durante lo affitto seminare nei fondi del Citrello, Leo, Flavitta e Fontana, Cozze nere ed altri frutti di mare, restando solo proibiti i riposti delle Ostriche. — Sarà pure permessa la piantagione dei pali nei detti fondi per la fetazione, e pergolati di Cozze nere, senza che il conduttore ne possa essere disturbato sotto qualunque pretesto. Sarà pure permessa la piantagione dei pali per le Cozze nere nei fondi palevoli del Mar piccolo, lasciando salve però le calate delle sciabiche. — Potranno poi seminarsi le Cozze nei detti fondi senza poterli però sopraffittare per tale industria, ad eccezione delle Peschiere del Fosso, di S. Lucia, e dei fiumi Rasca e Galeso, pei quali si eseguirà lo stabilito cogli attuali affitti, cioè che i fittuari paghino al conduttore dei fondi palevoli lo estaglio della estensione che ne tengono giusta il solito.

5. Potrà il conduttore sopraffittare una data estensione dei fondi palevoli per semina di Cozze e piantagione ai conduttori e proprietari delle Peschiere Monte del Capitolo, Canale della Cittadella, Fondiello, Malapezza, S. Oronzo e S. Pietro Imperiale, avendone la richiesta.

6. Non potrà negar l'uso de' fondi palevoli per le sciaje di Ostriche del Mar grande, e Cozze pelose a chiunque lo volesse, percependone però la mercede di annue L. 21. 25 pari a Ducati 5 per ogni cento passi quadrati pei fondi ad-

detti a riporre Ostriche e Cozze pelose, mentre per gli addetti alla piantagione dei pali che sostengono i rottami di creta e ramoscelli di alberi, cui è attaccato il feto delle Ostriche, dovrà percepire al massimo annue L. 85, pari a Ducati 20, per ogni cento passi. Le Cozze nere però naturalmente attaccate ai detti pali, rottami e ramoscelli, sono di esclusiva proprietà del conduttore dei fondi palevoli.

7. Le sciaje delle Ostriche e Cozze pelose debbono essere limitrofe tra loro, e nei siti designati coi precedenti contratti, cioè dal Fosso a S. Lucia, e dal Ponte di Napoli lungo le Fornaci di creta, salvo le calate delle sciabiche e l'altezza delle acque, e pali per la sospensione dei pergoleti di Ostriche, ramoscelli di alberi e macchie e rottami di creta dev'essere quella di palmi 6 a 20 (metri 1. 59 a 5. 29). Sarà poi una sola volta ad anno permessa l'introduzione dei detti ramoscelli e macchie del Mar grande nelle sciaje del Mar piccolo, ed esclusivamente dal 1. al 10 maggio. Non così pei rottami di creta che non apportano putrefazione, e dei quali perciò si permette la introduzione in tutto il corso dell'anno.

8. La pesca delle Ostriche nel Mar piccolo dovrà farsi dal 13 dicembre sino al susseguente Sabato Santo. È vietata la pesca delle così dette Ricignate, o piccole Ostriche non atte a mangiarsi, e trovandosene fra le altre grandi, debbono gittarsi al fondo per ingrossarsi. I ferri per tale pesca non potranno eccedere la lunghezza di palmi 5 (metri 1. 32), nè il peso di rotola 10 (chilogr. 8. 910) e dovranno essere marchiati dallo Ispettore delle Acque foreste. Ogni contravvenzione porterà la multa di L. 26. 35, oltre il sequestro degli ordigni. La multa colla metà del prezzo degli ordigni cederà a beneficio dell'Amministrazione demaniale, e l'altra metà di detto prezzo a favore di chi scopre la contravvenzione.

9. Il fittuario dovrà curare il deposito nella Capitaneria del Porto di tutti i ferri appena terminata la pesca delle Ostriche.

10. Il conduttore potrà far uso dei ferri per pulire i fondi

addetti alla semina delle Cozze nere, e per raccogliervi le disperse rimaste dalle precedenti semine, giusta il solito.

11. Apparterranno al conduttore i canoni che si esigono dagli eredi del Tenente Generale Florestano Pepe, uno di annue L. 170 e l'altro di L. 425 per concessione di Peschiere in S. Lucia.

12. È proibita la mappa stretta, con cui sogliono pescarsi i Coccioloni, non che la pesca a fuoco nel Mar piccolo, cioè in febbraio, marzo e aprile per la parte di mare dalla *punta della penna* per tutto il *mar di dentro,* e fuori all'imboccatura dei ponti, e per l'intero anno nella imboccatura dei medesimi. — In caso di contravvenzione si incorrerà nella multa di L. 26. 35 giusta l'art. 5 delle Istruzioni 4 aprile 1793.

13. Dovendo il conduttore subaffittare al proprietario del Canale del Fosso, o al di costui rappresentante una estensione di mare, la sublocazione dovrà essere fatta ai termini dell'ordinanza dei 19 dicembre 1799, cioè che ottocento passi quadrati si debbono addire alla piantagione dei pali e raccoglierne il feto, e le acque da occuparsi siano quelle da 8 a 24 palmi (metri 2. 12 a metri 6. 35) e che in ogni anno dette acque fossero libere di pali nei mesi di luglio a tutto ottobre per dar luogo alle pesche. Altri 800 passi quadrati poi debbono addirsi alla pesca delle Cozze nere esclusivamente, occupandosi anche per la semina le acque da 8 a 24 palmi, perchè così stabilito colla detta ordinanza l'uso a farsi dei 1600 passi quadrati accordati in subaffitto dal Governo.

14. Sarà proibita ogni sorta di pesca nelle bocche dei fiumi Latò, Lenna, Patimisco, Cervara, Rasca e Galeso, affinchè non si distruggano le uova che ivi lasciano i pesci e non si impedisca l'introduzione delle materie che nutriscono i pesci nel Mar piccolo. Si eccettua però la pesca solita a farsi nelle acque a ginocchio alle bocche dei fiumi Rasca e Galeso.

15. Il conduttore al termine dell'affitto dovrà riconsegnare la cosa locata, comprese le calate della sciabica nello

stato in cui sono lasciate dall'attuale conduttore, da contestarsi con l'atto descrittivo di consegna, salvo all'Amministrazione i diritti contro dello stesso attual conduttore, laddove in forza degli obblighi assunti col di lui contratto non lasciasse le cose nel modo convenuto, e senza che per questi fatti d'inadempimento, se vi fossero, possa il nuovo conduttore elevare pretensioni di escomputo, o di altri obblighi ripetibili dall'Amministrazione.

16. Il conduttore dovrà rispettare la censuazione dei passi quadrati 2000 fatta al fu Tenente Generale Florestano Pepe col rescritto del 3 dicembre 1838, e l'altra fatta al fu Monsignor Capocelatro addì 21 maggio 1795 di altri passi quadrati 785, quali due censuazioni appartengono attualmente allo stesso proprietario, e si trovano riunite in una sola Peschiera di passi quadrati 2575, oltre passi 210 da questi disgiunti, situati lungo la riva del podere del fu Capocelatro, ed hanno per lunghezza dal braccio sinistro del molo S. Lucia verso Taranto passi 70 per la larghezza di palmi 3 (metri 0. 79), come risulta dalla corrispondente pianta e confinazione data a detta Peschiera, rimanendo tutte le acque e fondi contigui di uso del conduttore dei mari ove sono le due calate delle sciabiche dette la Ramara e Canullo di S. Lucia che dovranno essere libere alla pesca.

17. Le licenze delle pesche delle Ostriche si daranno dal Capitano del Porto dietro il notamento che sarà formato dal fittuario. Quali licenze avranno pieno effetto dopo che esso fittuario vi avrà apposto il suo visto, giusta gli articoli 3, 16 delle Istruzioni del 1793.

18. Sarà lecito al conduttore di tenere a sue spese due guardiani di acque patentati ai termini di legge, ad ottenere le quali patenti l'Amministrazione si coopererà per gratuito patrocinio, e senza alcun obbligo, giusta i precedenti contratti.

19. Per sicurezza dello estaglio e delle scorte, come per tutti gli altri adempimenti del contratto lo aggiudicatario dovrà fornire la cauzione del valore d'un'annata dell'estaglio e dell'importo delle scorte con certificati nominativi di ren-

dita del Debito Pubblico Italiano o titoli al portatore, calcolata secondo il corso legale nel giorno del deposito.

20. Ove si avverasse il caso che tutta o parte della rendita sul Gran Libro fosse venduta e ritirata in tutto o in parte dall'Amministrazione la somma depositata per cauzione, l'aggiudicatario dovrà adempiere alla nuova cauzione od al supplemento richiesto, e ciò nell'improrogabile termine di giorni 15 dalla richiesta amministrativa.

21. In qualunque caso d'inadempimento non solo alle presenti condizioni, ma ben anche a quelle che risultano dai precedenti contratti, e da tutte le leggi e regolamenti vigenti, il conduttore rimane sottoposto a tutti i modi di coazione dalla stessa legge permessi, oltre ai danni, spese ed interessi ed alla risoluzione del contratto.

22. Il conduttore rinunzia a qualunque escomputo od indennità per danni di ogni natura ed a qualunque caso fortuito, anche straordinario ed imprevisto, compresa la guerra od altro per quanto inopinato avvenimento, come rinunzia specialmente ad ogni eventualità di perdita di Cozze per infezione, mortalità e qualunque altro evento, non che alle disposizioni dell'art. 1615 delle Leggi Civili.

23. Il conduttore rinunzia pure a qualunque diritto di tacita riconduzione.

In qualunque caso di controversia potrà l'Amministrazione procedere senza l'autorizzazione del Magistrato ai contratti di urgenza tutte le volte che il conduttore mancasse all'adempimento de' suoi obblighi.

24. Esso conduttore sarà specialmente tenuto a vegliare perchè niuna usurpazione od abuso sia commesso in danno della proprietà demaniale, e contro i Regolamenti sulla polizia dei mari, sotto pena di rispondere personalmente dei danni, spese ed interessi, quando mancasse di denunziarli fra tre giorni, ed anche adempiendo a tale denunzia, quando per qualunque causa e modo abbia avuto parte, o prestato acquiescenza ai fatti abusivi, salvo ogni altra azione come per legge.

25. Le piccole riparazioni locative alle case comprese

nello affitto, quando non eccedano la somma di L. 15 sono a carico del conduttore.

26. Sono anche a suo carico tutte le spese per subasta e stipula del successivo istrumento, compresa la copia autentica ed esecutiva, ed altre due in carta libera per uso dell'Amministrazione, come pure le spese della consegna allo scioglimento del contratto di affitto, senza però compenso od indennità di sorte alcuna.

27. Finalmente rimane stabilito che ove avvenisse da parte pella Amministrazione della Marina l'occupazione di alcun tratto della Costa adibita o da adibirsi alla industria dei Crostacei a causa dei lavori in costruzione del nuovo Arsenale Cantiere, Porto Militare ecc., si addiverrà in tal caso allo scioglimento del contratto di affitto, senza che il conduttore abbia per tal fatto diritto a verun compenso od indennità di sorta.

Quando però malgrado la diminuzione del sito utile pella pesca ed il disturbo a questa recato dalle costruzioni o dai lavori il conduttore stimasse di continuare nella sua industria, l'Amministrazione, qualora non sianvi inconvenienti, potrà consentirvi, fermo stando però anche in questo caso, che il ridetto conduttore non potrà ripetere veruna indennità o compenso per frutti scemati nel profitto ricavato dalla pesca sia in forza della diminuzione di aree a tal uopo godibili, sia a cagione del disturbo derivante alla sua industria dai lavori e dalle costruzioni, siasi finalmente da qualsiasi altra causa.

Visti ed approvati dal Ministero delle Finanze con delegazione dell'analogo procedimento d'incanti alla Prefettura di Lecce.

Torino, 14 marzo 1866.

Per il Ministro

IV.

Compartimento marittimo di Ancona

Schiarimenti intorno alle relazioni fra pescatori, proprietari, e armatori di barche da pesca. V. Parte II, p. 147.

Ancona li 6 Marzo 1872.

. . . .

In differenti località di questo Compartimento Marittimo dove più o meno la pesca è esercitata vengono poste a carico comune le spese di pittura della fascia di bordo, l'accomodatura del timone, dell'albero, antenna, fattura delle reti, tinta, incatramatura, cucitura delle vele, tiratura e varatura dei Legni, acquisto di sugheri, paniere, spago, filo, barili, secchiole, ed altri attrezzi e se il proprietario dà una terza rete a bordo, oltre quelle di prescrizione, vien messa anche a carico comune la spesa della confezione.

. . . .

Un altro non lieve lamento viene fatto di sovente sul modo col quale i proprietarii somministrano quanto è necessario al sostentamento dell'equipaggio, e che quasi sempre se ne forma un mercimonio facendosi su dei generi un guadagno. Se l'armatore o proprietario conteggiasse al suo equipaggio il prezzo di costo invece di quello che alla minuta si spende alle piazze, un ben forte vantaggio ne deriverebbe alla classe pescareccia che quasi sempre carica di famiglia trovasi in tristissima posizione all'opposto dell'adagiato possidente che vive tranquillo nella sua abitazione mette a profitto i capitali perchè possano dare un adeguato lucro.

Questi fatti esposti destano lo sconforto di quelli che di buon grado si dedicherebbero all'esercizio della pesca. La poca

fiducia nei loro proprietarii e le angherie che ne ricevono li consigliano a cercare altro modo di guadagno, e non si abbandonano a questa industria se non quando nessun altro mezzo trovano di vita.

D' altra parte anche i proprietari si lamentano dei continui sbarchi di marinai i quali senza curare di essere debitori verso degli armatori si recano altrove a trovare imbarco.

Tutti i fatti suaccennati vennero in varii tempi presi in considerazione come ebbe a dirsi dal già Governo Pontificio dando luogo a diversi provvedimenti, e lo scrivente non manca di mettere sott' occhio a codesto Dicastero una circolare sull' argomento diramata il 25 Maggio 1853.

In quanto alle tasse dalle quali è gravata la pesca deve enunciarsi che l' Erario esige sui Battelli un annuo diritto di ancoraggio ed un diritto di licenza, e che le tasse provinciali e comunali sono quelle di consumo più o meno gravose a seconda delle diverse località.

Il Capitano di Porto
E. Tondi.

Documenti allegati.

Circolare del Ministero del commercio ecc. e dei lavori pubblici allle Magistrature di sanita e polizia dei Porti dello Stato pontificio.

Roma li 25 Maggio 1853.

Varie rimostranze furono avanzate dalla classe dei pescatori appartenenti alla marina pontificia contro li proprietari dei legni, esponendo che questi non rendono giusto conto dei prodotti della pesca, che non soddisfano esattamente le mercedi dovute ai loro sudori, e che affacciano pretesi diritti sugli utili della pesca, tuttochè non siano contemplati nei patti di arruolamento. Assunte pertanto su di esse le più accurate notizie, fatte mature ponderazioni,

e presi gli opportuni concerti col Magistrato centrale di Sanità e Polizia de' porti per l'Adriatico, ove più frequentemente si riproducevano gli inconvenienti, venne stabilito che per rimediarvi efficacemente fosse utile richiamare in vigore il circolare dispaccio che dalla Segreteria di Stato fu diramato nel 1821 sopra consimili reclami.

Fattane relazione alla Santità di Nostro Signore, SUA BEATITUDINE nella Udienza del giorno 5 Gennaro 1853 si degnò di ordinarmi che sia richiamata all'osservanza la circolare della Segreteria di Stato del 7 Novembre 1821 N. 93657.

In esecuzione pertanto dei Sovrani venerati comandi le trascrivo in seguito alla presente la surriferita circolare, onde voglia disporre che per parte dei rispettivi ufficiali di Porto abbia la medesima una piena esecuzione; ben inteso che ove si parla di autorità degli Ispettori dei Porti, debba, in vigore delle posteriori disposizioni, sostituirvisi quella delle Magistrature di Sanità e Polizia de' Porti di Ancona e Civitavecchia.

Nel caso poi che si verificasse il pagamento di qualche multa sarà questa versata nella Cassa camerale a credito del Ministero del Commercio, indicando la provenienza di « multa inflitta per contravvenzione alle leggi marittime ».

In questa intelligenza mi confermo con distinto ossequio

Dev.mo Servitore il Ministro
C. JACOBINI.

Illustrissimo Signore,

Sono pervenuti alla Segreteria di Stato non pochi reclami, sì a carico de' Marinari che formano l'equipaggio dei legni pescarecci, che a carico dei Proprietari e Conduttori dei detti legni.

Quanto ai primi, perchè arruolatisi ad un legno, abusivamente lo abbandonano per montare sopra altro prima del termine della valitura del ruolo medesimo. Quanto ai secondi

per fare mercimonio, ed indebitamente ritenere parte delle mercedi dovute ai loro equipaggi.

Richiamatene le verificazioni, si è ravvisato che sussistono gl' inconvenienti, e si è conosciuto che in parte v' influisce l' inosservanza delle disposizioni portate nel regolamento su i porti dello Stato Pontificio sanzionato con motu-proprio Sovrano del 31 gennaio 1820.

Si è trovato perciò indispensabile di provvedervi senza ritardo, ed in modo sommario per l' importanza dell' oggetto, e per l' istantaneo bisogno che vi è di provvedere all' emergente senza forma di giudizio che porta un prolungamento di tempo, ed in vista eziandio della condizione e circostanze delle persone che cadono in questione.

Coll' Oracolo pertanto Sovrano si ordina l' osservanza di quanto siegue:

Parlando dell' abuso invalso che i pescatori dopo arruolatisi per un determinato legno, capricciosamente l' abbandonano per imbarcarsi sopra altro, vi sono già le disposizioni veglianti espresse nel testè richiamato regolamento. Si stabilisce all' art. 157 che ogni bastimento debba essere munito del ruolo di equipaggio rilasciato gratis dall' officiale di Porto; si prescrive all' art. 158 che i Capitani e Paroni siano tenuti di far notare nel ruolo i cambiamenti che avessero incorso; ed all' art. 151 si vuole che gli Officiali dei Porti debbano tenere un registro di tutti i marinari, e che vi debbano notare i cambiamenti. Se dunque esattamente si osservassero queste disposizioni, ed i ruoli fossero accompagnati da tutte le necessarie circostanze, siccome verrebbe a costare tanto il termine della contrattazione, quanto le seguite variazioni, così a colpo di occhio verrebbe a risultare la contravvenzione dei marinari arruolati, ed in conseguenza con tutta facilità si potrebbero richiamare al loro dovere. Perlocchè è proprio degli Ispettori dei Porti e del Capitano del Porto di Ancona, che forma da per se Circondario senza la dipendenza d' alcun altro Ispettore, di esattamente vegliare sulla plenaria esecuzione delle disposizioni contenute nei citati articoli.

A maggior cautela poi, ed a sempre più vincolare il capriccioso arbitrio de' marinari si ordina che a piè di ciascun ruolo vi sia l'obbligo al Conduttore di riportare l'equipaggio identico all'Officiale di Porto al termine della valitura del ruolo medesimo, e di renderlo avvertito delle variazioni che in tale intervallo potessero avvenire, sotto pena in caso d'inadempimento a detta condizione di scudi due da riscuotersi irremissibilmente, e da versarsi nella Cassa Camerale.

Alla medesima multa anderanno soggetti i Conduttori e Proprietari delle barche pescareccie in ciascuna fiata che non avvertissero l'Autorità del Porto dei seguiti cambiamenti, ed a scanso di questioni sulla durata della convenzione, il periodo della medesima sarà di sei mesi. E se in tale intervallo qualche marinaro volesse cambiare bordo o volesse desistere dal servizio, ciò dovrà succedere coll'approvazione dell'Officiale del Porto, quale però non lo potrà ammettere se non in caso di provata malattia, o di simultaneo consenso del marinaro e condottiero o proprietario del legno, e tale permesso sarà rilasciato gratis.

Contravenendosi dai marinari arruolati a queste disposizioni, ed abbandonando clandestinamente il posto, i contravventori oltre che saranno privati di qualunque altro imbarco potranno anche secondo la gravezza delle circostanze essere puniti coll'arresto personale o con la ritenzione in carcere per giorni otto e non più, ed a quest'effetto restano autorizzati gl'Ispettori dei Porti ed il Capitano del Porto di Ancona ciascuno nella di lui periferia giurisdizionale a rivolgersi al Giusdicente locale perchè faccia eseguire l'arresto del prevenuto, e perchè gli faccia scontare la pena in carcere senza che possa opporsi all'istanza degli Ispettori e Capitano del Porto di Ancona, e senza che possa prendere cognizione di causa, dovendo solo prestare mano alla esecuzione della richiamata disposizione, al quale effetto in Nome Sovrano si ordina alle Autorità Giudiziarie di uniformarsi a detta ingiunzione.

Passando al mercimonio ed alle indebite ritenzioni che

fanno i Proprietari di barche pescareccie su le mercedi dei rispettivi marinari, ordinandosi nell' art. 43 del citato regolamento, che gli Officiali di Porto debbano assistere la gente di mare e di comporre possibilmente le vertenze che insorgono fra i naviganti, si ordina che al termine della valitura de' ruoli si debba venire alla liquidazione dei conti avanti alla rispettiva Autorità di porto tra i Marinari ed i Proprietari di barche, e così in qualunque altro tempo nel decorso del detto periodo ad istanza degli individui dell'equipaggio, o de' Proprietari stessi, incombendo ai detti Officiali di comporre le vertenze e di sanzionare la liquidazione delle rispettive competenze. E quante volte non riuscisse loro di conciliare amichevolmente, emetteranno il Lodo e si passerà il medesimo al Giusdicente del luogo che dovrà farlo osservare senza figura di giudizio ed eseguire allo spirare di un ristretto termine che darà al soccombente, meno che non involgesse delle sostanziali questioni e dubbiezze che richiedessero indagini; nel qual caso definirà la causa sommariamente, premessa sempre una cauzione da darsi dal soccombente.

Sarà cura dei signori Ispettori de' Porti e del Capitano del Porto di Ancona di diffondere e render note queste disposizioni a tutti i subalterni Offici, d' insistere per l' adempimento, e di ordinare che un esemplare si tenga affisso alla porta di ciascun'officio.

Tanto si partecipa a VS. Ill.ma e con distinta stima mi confermo

Di VS. Ill.ma

Roma 7 Novembre 1821

Dev.mo Servitore

E. Cardinale CONSALVI.

V.

Compartimento marittimo di Rimini

Schiarimenti intorno al mercato del pesce nella città di Rimini (V. Parte II, p. 165).

Relazione del Capitano di Porto.

Rimini 14 Aprile 1872.

. . . .

Che in questa piazza esiste una Società di pescivendoli (vulgo *persinevoli*) alla quale tutti i pescatori terrazzani non che quelli di altri punti di questo Compartimento o limitrofi che approdano coi loro legni col prodotto delle loro pesche in questo porto-canale sono involontariamente sottoposti ai voleri, ed alle esigenze dei membri della medesima.

Che questa Società poi è suddivisa in tanti rami cadauno dei quali ha un capo, ma in generale tutti intesi allo stesso scopo e tutti profittano del monopolio, di modo che molti individui appartenenti alla detta Società i quali tuttochè non si presentano al mercato, pure a tempo determinato è loro corrisposta la parte degli utili in dipendenza dell'organizzato monopolio.

Assevera ancora quanto segue;

« Non appena un legno peschereccio si introduce in codesto
» porto-canale col prodotto della pesca (così continua il
» rapporto del Capitano del Porto) già trovasi presente al
» punto d'approdo altro fra gli affigliati della Società il
» quale s'impossessa della merce e dal quale poi dipende
» l'esito misterioso della vendita. Epperò il pescatore è
» astretto a rimanere alla discrezione di costui, il quale in
» generale, salvo certe combinazioni note soltanto ai membri
» della Società, resta legittimo possessore della merce.

» Il pesce di cui trattasi è tosto, per mezzo di carrette,
» trasportato alla pescheria in città, prima di giungere alla
» quale deve pagare alla porta la tassa o dazio consumo.
» L'importo di questo dazio è soddisfatto dal detto pesci-
» vendolo per conto dei pescatori.

» Giunto il pesce nella pescheria, luogo di ritrovo dei
» capi *persinevoli* apparirebbe che fosse posto a pubblica
» licitazione; ma guai a colui che si facesse lecito di at-
» tendere allo acquisto, perchè verrebbe fatto segno prima
» a minaccie poi in caso di persistenza, a fatti luttuosi;
» epperò nessuno osa far parola rispetto alla merce,
» neanche gli stessi *persinevoli*, se prima non fu fatto la
» scelta dal capo, cioè dall' . . . . . .

» L' . . . . . ., visitato il pesce se ne impadronisce in
» tutto od in parte, a suo piacimento, ed ove non fosse di
» suo interesse lo abbandona ai capi *persinevoli,* i quali a
» voce bassa e nell' orecchia del *persinevolo* possessore
» fanno le offerte, e combinano fra loro misteriosamente il
» prezzo della merce, poi se la dividono od altrimenti, senza
» palesare a persona per quale prezzo fu deliberato al nuovo
» od ai nuovi possessori, lasciando nell' incertezza finchè
» loro piace i veri proprietari del pesce, cioè i nuovi pe-
» scatori.

» Essi impediscono anche con modi violenti ed ove d'uopo
» coi fatti ai pescatori, ed ai proprietari dei legni da pesca
» di procedere alla vendita del pesce in dettaglio, o di ven-
» derlo ad altri che non appartenessero alla loro associa-
» zione intendendo essi di aver diritto d'impossessarsi del
» pesce ».

Che un tale fatto è notorio in paese e fuori, con altre circostanze aggravanti che ancora chiaramente non sono conosciute da me, e che le autorità locali municipali, Governative, di P. S. sono a piena cognizione di questi fatti e non trovarono fin qui mezzi per fargli cessare.

Come ben può convincersi il Ministero io non mi trovo in grado di riunire la Sotto commissione come ne ricevei gli ordini col rispettato Dispaccio accennato.

. . . .

Debbo però premettere che essendo inteso dello stato pressochè florido dei pescatori di Cesenatico anche per l'affluenza dei Chioggiotti e di altri pescatori del Compartimento che colà approdano, appunto per la vendita del pesce quale si effettua in modo pubblico, e con soddisfazione delle parti interessate in base le discipline imposte da quel Municipio, e dal medesimo regolate con i suoi rappresentanti, subordinatamente proporrei a che il Ministero stesso avvisando a quanto la Sotto commissione additava in fatto del monopolio ingiustificabile sopra descritto invitasse questo Municipio e questa Camera di Commercio a studiare, e proporre all'approvazione un Regolamento sulla vendita del pesce, tenendo presente per guida quello vigente in Cesenatico, ed esaminandolo per sommi capi addivenire alla proposizione di quello applicabile alla località ed atto a scongiurare gli abusi lamentati.

. . . .

Il Capitano di Porto regg.
F. Gallo.

Regolamento

pel commercio del pesce fresco nel pubblico mercato del Porto di Cesenatico, e per l'esercizio di una tassa di registrazione delle vendite del medesimo, e di un dazio d'introduzione, compilato ed ammesso dalla Giunta Municipale di Cesenatico in seduta del 14 Febbraio 1867, approvato dalla Deputazione Provinciale li 8 Aprile detto anno, e riformato dal Consiglio Comunale con deliberazione 27 Settembre successivo.

Art. 1.° — È attivata a favore del Comune di Cesenatico una tassa di Cent. 35 trentacinque di lira a titolo di registrazione sulle vendite del pesce fresco all'ingrosso, che si effettuano nel pubblico mercato.

Art. 2.º — Questa tassa si paga dai pescatori e proprietari qualunque di pesce sopra ogni e singola pescata o quantità quì introdotta per via di mare o di terra, purchè il prezzo della vendita raggiunga la cifra di L. 5. Cinque.

Art. 3.º — È attivata altresì una tassa o dazio d'introduzione in ragione del due per cento sul prezzo d'ogni pescata, o quantità di pesce fresco introdotta e venduta come sopra, semprecchè tale prezzo non sia inferiore alle L. 5. Cinque.

Art. 4.º — Detta tassa o dazio sta a carico per metà del venditore e per l'altra metà del compratore.

Art. 5.º — La tassa o dazio di cui all'art. 3 è estesa anche al pesce fresco qualunque, sia di mare che di valle, che quì s'introduce, e del quale non se ne fa la vendita, in ragione di una Lira (L. 1) per ogni cento chilogrammi, eccezione fatta pel pesce di mare comprato a Rimini, Cattolica, e Cervia, pel quale si pagheranno soli Centesimi Cinquanta. Non sarà dovuta alcuna tassa pel pesce introdotto per via di terra, quando venga subito asportato senza riporlo in magazzino od in ghiacciaia.

Art. 6.º — La tassa nel caso del precedente articolo deve soddisfarsi dall'attuale possessore del pesce.

Art. 7.º — Il pesce pescato entro il Canale o dalla Palizzata del Porto non è soggetto a registrazione, nè a pagamento di alcuna tassa o dazio, ove anche se ne effettui la vendita.

Art. 8.º — Sono del pari esenti da ogni tassa le pescate di pesce vendute per un prezzo inferiore alle L. 5.

Art. 9.º — L'esigenza della tassa di cui sopra potrà essere effettuata dal Comune direttamente a mezzo di apposito suo agente od incaricato, o verrà ceduta in appalto ad un impresario contro pagamento di un annuo canone.

L'incaricato comunale o l'impresario avrà il titolo di Registratore.

Art. 10.º — Ogni vendita di pesce fresco, che si effettui nel pubblico mercato dovrà operarsi alla presenza del Re-

gistratore, o di un suo Commesso riconosciuto dalla Rappresentanza municipale.

Art. 11.⁰ — Perchè il Registratore possa adempiere con esattezza al suo dovere, tutelare al proprio interesse, a quello del Comune, ed avere il tempo necessario ad eseguire gli occorrevoli appunti ed annotazioni pel distacco delle bollette, di cui appresso, ciascun pescatore o possessore di pesce, dovrà far luogo alla vendita per turno e per ordine d'arrivo sul luogo del mercato.

Senza il consenso del Registratore non si potranno effettuare contemporaneamente più vendite.

Art. 12.⁰ — Ogni vendita verrà appalesata al Registratore non solo, ma prima di deliberarla si dovrà interpellare il medesimo se nulla osti per parte sua, e ciò nel fine di eliminare ogni lagnanza, questione, o frode, e di assicurare la legittimità del contratto.

Art. 13.⁰ — Ogni contestazione che fosse per insorgere sulla vendita in cui sia intervenuto il Registratore, verrà risoluta dalla Autorità municipale, se si tratterà di mera questione di disciplina o d' ordine; se poi vertesse sul merito del contratto e le parti contendenti non potessero conciliarsi in via amichevole allora verrà conosciuta nei debiti modi dalla competente Autorità giudiziaria.

Art. 14.⁰ — È obbligo rigoroso del Registratore, cui è demandata la polizia del mercato, sorvegliare accuratamente a che non avvengano abusi di qualsiasi sorta a danno specialmente dei pescatori si nazionali che esteri, e a che siano scrupolosamente adempiuti da chi spetta, i regolamenti e discipline vigenti, e che potessero in appresso emanarsi da qualsiasi Autorità.

Art. 15.⁰ — Se quante volte riconosca l'esistenza di abusi, ed infrazioni ai detti regolamenti e discipline si adoprerà efficacemente a farli cessare, facendone anche a seconda dei casi, immediato rapporto alla Rappresentanza Municipale, altrettanto praticherà nella evenienza de' reclami, che venissero promossi dai pescatori a carico dei commercianti e compratori qualunque di pesce, loro inservienti ecc. e spe-

cialmente dei facchini, e ciò perchè sia dato avvisare ai provvedimenti e misure, che si troveranno acconcie a rimovere ogni disordine ed inconveniente.

Art. 16.º — Il proprietario del pesce ha diritto di esitare parzialmente, anzi che in una sola volta la sua pescata, senzacchè sia tenuto a pagare più di una tassa di registrazione.

Se però in una barca o battello si contengano pescate di più proprietari, o paroni, in tal caso il Registratore avrà diritto di esigere tante tasse, quanti sono i proprietari, sempre però colle regole e riserve di cui sopra.

Art. 17.º — Il Registratore sarà provvisto di un bollettario a stampa a madre e figlia, in cui annoterà tutte e singole le vendite del pesce, indicando il nome e cognome dei contraenti, la qualità e quantità del pesce caduto in vendita, ed il prezzo convenuto. Le bollette avranno un numero progressivo e la data, e saranno firmate dal Registratore.

Se il Compratore all'atto dell' acquisto soddisfarà il prezzo del pesce, il Registratore gli consegnerà senz' altro la bolletta figlia, in caso contrario la passerà al venditore, od al suo incaricato, cui servirà di titolo per suo credito, con obbligo però al medesimo di consegnarla al Compratore allorchè gli pagherà la somma che gli è dovuta.

Art. 18.º — Il Registratore terrà altro bollettario a stampa a madre e figlia, in cui noterà il nome, cognome dei contraenti, la qualità e quantità del pesce venduto ed introdotto, il prezzo di vendita, e le tasse specifiche pagate.

Ogni bolletta porterà poi un numero progressivo e la data, e la bolletta figlia debitamente sottoscritta sarà dal Registratore consegnata alla persona pagante.

Art. 19.º — È obbligo del Registratore di tenere nella piazza del mercato del pesce il proprio Ufficio, ove terrà continuamente affissa copia del Regolamento, ad ogni disposizione analoga, e ciò a norma dei compratori, e venditori, ed ogni altro interessato.

Art. 20.º — Il pagamento della tassa di registrazione, e della tassa o dazio d' introduzione, di cui agli art. 1 e 3, deve effettuarsi appena seguita la vendita del pesce. Quello

della tassa di cui all' art. 5, deve invece operarsi prima di collocare il pesce nei magazzini o ghiacciaie.

Art. 21.º — A tale effetto il possessore del pesce introdotto tanto per via di terra, che per via di mare prima di scaricarlo dal mezzo di trasporto (barca, carro, ecc.) sarà tenuto farne la opportuna dichiarazione al Registratore, indicandone la quantità e provenienza, onde esso possa liquidare l' importo della tassa, previa verifica del peso quando lo crederà necessario.

Art. 22.º — Per qualunque contravvenzione alle disposizioni continue nel presente Regolamento s' incorrerà nelle pene di polizia a termine dell'art. 146 della vigente Legge Comunale, oltre al pagamento a seconda dei casi, dei diritti dovuti.

Art. 23.º — Per l' accertamento delle contravvenzioni e conciliazione fra le parti, si osserveranno gli art. 147 e 149 della predetta Legge.

Art. 24.º — Qualora la vigente Legge Comunale venisse abrogata o modificata, si osserveranno su tale proposito le disposizioni che fossero sancite da una nuova Legge.

Cesenatico 15 Settembre 1867

La Giunta Municipale

VALLI DI COMACCHIO

Da una relazione dell'Intendenza delle Finanze di Ferrara del dì 20 luglio 1872 (di cui le prime parti tornano sulla topografia delle Valli stesse, ed il meccanismo della pesca), a compire il quadro delle vicende dell'amministrazione tracciato dai documenti inscritti nella 2.ª parte del 1.º Vol., pag. 178 e seg., e ad intelligenza degli altri che qui vengono aggiunti, giova prendere il seguente:

Cenno storico-economico della Laguna di Comacchio.

Posciachè i comacchiesi ebbero nei secoli di mezzo con pazienti ed ingegnose cure convertita l' abbandonata super-

ficie di acque, che cinge la città di Comacchio, per un circuito di circa 180 Chilom., a coltura ricca di pesci, i Duchi d'Este Signori in quei tempi di Ferrara e Comacchio vollero alla Ducal Camera la Laguna avocata.

Spodestati dappoi sul cadere del 16.° secolo gli Estensi, e venuta Ferrara con Comacchio in suggezione del Papa, anche la Laguna comacchiese passava in proprietà della Camera pontificia.

Invano i Duchi d'Este passati al dominio e governo di Modena affacciarono di là pretese insistenti e clamorose pel ricupero delle Valli comacchiesi che dicevano *proprietà loro allodiale*, e dai documenti dei quali corredarono i cento ricorsi loro, esperimentati in via diplomatica e giuridica, il reddito netto annuo di detta Laguna si faceva ammontare ad oltre Scudi romani centomila, pari ad It. L. 532,000 (1).

Il Governo pontificio saputosi mantenere nel contrastato possesso della Laguna di Comacchio, venne nel pensiero di affidare alla privata industria fino dai primordi dello scorso secolo, la conduzione di quelle Valli, e conviene per la verità riconoscere che se dal 1729 al 1747 furono mediocri le prove fatte e gli avuti risultati dall'industria degli *appaltatori:* non così deve dirsi pel decorso 1747 al 1797, mentre

(1) Bonaveri parla di una pesca che ragguagliata in Chil. da Coste fu di 322,520 Chil. in una notte soltanto (4 ottobre 1697); Spallanzani anche riporta una pescata della sola Valle di Cadirolo fatta nel 1792, in cui si presero 800 rubi di pesce (Chil. 6904), e se ne contavano già altre di 1200 e 2500 rubi.

Il Coste dopo aver riferito queste indicazioni reca anche il seguente prospetto:

QUANTITÀ DEL PESCE PESCATO IN

1781	Chil.	785,616
1782	»	894,960
1783	»	633,664
1784	»	710,938
1785	»	544,800
dal 1798 al 1813 in media . .	»	967,560

L'estensione della Laguna valutata di un perimetro di miglia 140 dal Coste è determinata in tavole censuarie 464,552, 30 di superficie, coll'avvertenza che le Agenzie di Comacchio, Porto maggiore e Ravenna assegnano tavole 493,979, 63 - ettari 49,397,963. (*Nota del Compil.*)

da It. L. 120,000 di corrisposta annua che ritraevasi dallo Stato nel primo degli anzidetti periodi si vide nell'ultimo salita la corrisposta ad oltre It. L. 325,908. 52, e la raccolta annua media di pesce sorpassò l'ingente cifra di un milione di Chilogrammi.

Nel frattempo è troppo noto come, condotte dal General Buonaparte, le armate francesi invadessero pure le Romagne e le Marche. I comacchiesi che in ogni incontro avevano riguardato il possesso di quelle Valli per parte dei succedentisi Governi, quale uno spoglio patito della proprietà e patrimonio loro naturale e dall'industria loro conquistato, alzarono più che mai la voce e con memoriali e rappresentanze mandate al General Buonaparte ottennero finalmente la cessione di quelle, Valli che venne con pubblico istrumento ai rogiti Giletti di Milano stipulata. La forma e cose espresse in detto rogito, e sopratutto l'esiguo prezzo sborsato dal Comune di Comacchio, fecero considerare quella cessione come un atto di riparazione, che la condizione dei tempi e i bisogni della guerra impose fosse fatta sotto l'aspetto di vendita. Il prezzo fu di appena un milione di lire.

Posto il Comune di Comacchio nel possesso delle sue Valli combinò con una Società un affitto della durata di anni 16, che venne perciò conosciuta sotto il nome di *Società del sedicennio*. Tale Società seppe far prosperare a modo dette Valli, industrie e commerci inerenti da assicurarsi redditi pressochè favolosi. Dagli atti della cessata Camera pontificia risulterebbe che gl'introiti della *Società del sedicennio* ed anno 1814 compreso ammontarono ad It. L. 15,561,101. 39
e le spese ad . . . . » 5,906,707. 26

che pei diciasette anni darebbero un
utile di . . . . It. L. 9,654,394. 13

La qual cifra ragguagliata pei diciasette anni porta l'annuale reddito netto di It. L. 567,905. 53.

Allo scadere dell'affitto assunto dalla Società detta del sedicennio erano le Romagne per le vicende delle perduranti guerre napoleoniche occupate dalle armi austriache

comandate dal General Nugent. Questi sopra proposta del Municipio comacchiese dispose che una Deputazione di cittadini avesse l'amministrazione delle Valli, la quale durò in carica a tutto il 1814.

Nei primi mesi del 1815 un Decreto del Governo austriaco nelle Legazioni istituiva una Commissione di comacchiesi che amministrasse le Valli a tutto il 1818, e ciò nell'interesse comunale. I sussidi di una Società che ne comprò anticipatamente i prodotti e che venne detta *Società degli acquirenti* venne in sussidio del Comune. Anche per questo triennio i risultati non furono inferiori ai precedenti, se vuolsi partire dal lato della pesca che si mantenne all'annua media di circa un milione di Chilogrammi.

Durante il 1819 il Comune di Comacchio devenne ad un affitto quinquennale con una Società d'Azionisti che si obbligarono verso il Comune all'annuo canone di It. L. 121,520, più $^5/_7$ di utili, compresavi la corrisposta, la quale però era stabilita che anche in mancanza di utili fosse tenuta ferma.

Non ancora compiuto il quinquennio una nuova Società concorreva all'affitto delle Valli che avrebbe dovuto decorrere dal 1823 al 1831. Si designarono al Comune It. L. 234,080 di anticipata corrisposta. la compartecipazione di $^3/_5$ di utili pei primi quattro anni di conduzione, e di $^4/_5$ negli ultimi cinque, computata sempre la corrisposta.

Sopravveniva intanto il 1824. L'estate di quell'anno dava dimostrazione di siccità ostinata che ripetendosi nell'anno dopo mandava ogni prodotto delle Valli per estrema salsedine delle acque perduto. Il disastro fu riguardato irreparabile, e la Società dichiarossi in istato di fallimento (1835) (¹).

Il Governo pontificio che aveva veduto di sì mal occhio

(¹) Una relazione dell'ufficio municipale di Comacchio più ristretta della presente, ma concepita coi medesimi dati e le stesse idee fa ascendere la perdita sofferta nel 1825 a 200,000 pesi, Chil. 1,725,600. Il Coste parlando di questo accidente indica una perdita di 300,000 pesi, e la contrappone ad un' altra di 30,000 pesi avvenuta nel 1789. — Coste op. cit., pag. 61, 62. (*Nota del Compil.*)

la compra fatta delle Valli dal Comune comacchiese, anzichè adoprarsi, anche solo moralmente, onde questi superata la crisi, con ben appropriati lavori quelle Valli ritornate fossero all'antica fertilità passò senz'altro al possesso *di fatto* delle Valli stesse.

Si disse *di fatto*, in quanto che nessun pubblico documento dichiarò tornate alla proprietà camerale dette Valli; sì bene furono queste a piacere della Camera pontificia amministrate, senza ingerenza o controllo alcuno del Comune, al quale però sotto titolo di assegno la Camera pontificia retribuiva annue It. L. 146,300.

La progressiva decadenza delle pesche ridotte a meno della metà delle su citate, in confronto all'ognora crescente dispendio di conduzione, decisero il Governo pontificio a tentarne l'affitto dopo 18 anni di amministrazione camerale, e l'affitto ebbe principio col 1843.

Tale affitto combinato per via di trattative private venne assunto dal Principe Don Alessandro Torlonia di Roma; ed è notorio come l'accettasse in occasione che concedevasi al medesimo l'appalto ed amministrazione cointeressata dei Sali e Tabacchi per gli Stati pontifici.

Cessato col 1851 l'affitto in discorso, il Governo pontificio riprendeva l'amministrazione delle Valli, che tenne fino al sopraggiungere del nuovo ed attuale ordine politico di cose (giugno 1859).

Durante le due Aziende papali e del Principe Torlonia, nella qual ultima aveva pure la Camera una cointeressenza negli utili, può calcolarsi la media pesca annua a metà appena delle precedenti al 1824.

Pervenute finalmente nel nel 1859 al Demanio nazionale le Valli di Comacchio, riconobbe questi l'anormalità tutta di quell'azienda, e mentre abolì fin da principio la pratica invalsa di commerciare direttamente sulle piazze italiane ed estere a mezzo di appositi incaricati i prodotti annui delle Valli per conto dell'Amministrazione, prese ad avvisare i mezzi onde togliere dal bilancio dello Stato le passività prodotte da detta Azienda, non nella sua conduzione, sì bene

per le obbligazioni verso il Comune di Comacchio ed altri, coi quali erasi vincolato il precedente Governo.

Dapprima si aprirono trattative per un affitto che furono sospese pel sopravvenire di un grandioso progetto di prosciugamento delle Valli, e quando questo fu posto in disparte, si pensò a retrocedere le Valli al Comune riconoscendo una proprietà che neppure il Governo pontificio volle in diritto impugnata.

Avendo finalmente il Comune di Comacchio voluto tentare una prova di conduzione per proprio conto delle più volte ricordate Valli, riuscì tanto male nel fatto esperimento che dopo tre anni di amministrazione comunale venne nel proposito di nuovamente affidarle alla privata industria, e ciò con un contratto di affittanza duratura per dodici anni e prorogabile ad altro dodicennio a piacere della Società conduttrice. Tale affitto ebbe principio col gennaio 1872.

Comacchio, 20 luglio 1872.

Rescritto di Leone XII del 1. febbraio 1827, col quale si ordina che la Camera Apostolica assuma l'Amministrazione provvisoria dello Stabilimento Valli di Comacchio.

Al riflesso non solo del fallimento della Società anonima degli Azionisti conduttrice delle Valli di Comacchio nonchè di quello della conservazione di detto Stabilimento, quanto conveniente al nome quale ha sempre goduto il medesimo, necessario altrettanto alla sussistenza di quella popolazione, dichiariamo colla pienezza di nostra autorità, risoluto del tutto il contratto d'appalto di dette Valli stipulato da quella Comune colla Società anzidetta, riservate alla Società menzionata e di lei creditori le ragioni tutte, se e come di diritto competenti alla medesima contro la Comune. E trovandosi la Comune stessa nel dissesto generale di sue finanze impotente alla grandiosa spesa ch'esige la riparazione

dello Stabilimento e l'andamento ordinario del medesimo, ordiniamo che la nostra Camera, e per essa il nostro Delegato, e chi sarà da essa deputato assuma l'Amministrazione provvisoria, e quindi lo stesso delegato prende gli opportuni concerti colla stessa Comune, la quale intendiamo di autorizzare a trattare e conchiudere col delegato medesimo secondo le istruzioni da noi comunicategli, salvo sempre la nostra approvazione.

Dat. Romae die 1. febbruari 1827.

Firm. Leo PP. XII.

Conforme *Firm.* Meoni *Imp. Con.*.

Comacchio, 29 aprile 1872.

Per altra copia conforme

Tommasi *Segr. Cont.*

Molto Ill.mo Signore,

A seconda di quanto ultimamente le indicai vengo ora a farle conoscere le Sovrane intenzioni in ordine all'economica Amministrazione di codesta Comune.

Affinchè nel decorso della corrente provvisoria condotta delle Valli possa la Comune medesima far fronte ai suoi impegni, nel limite di una ben intesa economia, sì è degnata la Santità di N. S. per tratto di sua beneficenza di farle l'assegnazione di L. 37,500, con dichiarazione però, che in questa somma, senza considerare quanto è stato somministrato a titolo di sussidio alla popolazione, che per ulterior effetto di Sovrana munificenza non si ripete, si debbano computare le anticipazioni fatte dalla R. C. in parziale diminuzione di debiti arretrati, ed in pagamento delle spese dei primi mesi di quest'anno.

Sopra l'enunciato dato, e con tali avvertenze mi sto occupando della rettifica del Preventivo, nell'eseguire la quale impiegherò ogni studio per limitare le spese in maniera da potersi antistare colla assegnata rendita che verrà in rate mensili ripartita. Ed infatti se non si pone un ben regolato

freno alle spese, verrebbe la certa conseguenza, che mentre il Governo nella rappresentanza tutoria ed amministratrice delle Valli impronta più migliaia di scudi per la riorganizzazione dello Stabilimento, ed antista verso la Comune ad una somma di rendita, che fin qui non è che presunta, si esporrebbe a vedere di nuovo la popolazione, e la Comune stessa in istato di desolazione ancor peggiore di quello in cui si è trovata e si ritrova.

Sono certo che codesta Magistratura e pubblici rappresentanti ben consapevoli di tali circostanze, e penetrati da sentimenti della più leale e profonda venerazione e gratitudine, accoglieranno col debito rispetto, e con lieto animo la manifestazione del Sovrano volere, e gli effetti della sua clementissima predilezione. In ogni modo a far loro sentire maggiormente la viva riconoscenza, da cui devono essere animati, valga il riflesso che il Governo nell'essere accorso a sollevare la Comunità e riorganizzare lo sconvolto Stabilimento delle Valli, unico suo patrimonio, ha fatto e va a fare tutti gli sforzi possibili, impiegando delle somme cospicue per le Valli, ed anticipando alla Comune una rendita presuntiva, e portata a quel limite, che potrebbe appena sperarsi soltanto quando fosse reso in istato florido lo Stabilimento stesso delle Lagune.

Nel partecipare quindi queste disposizioni alla Magistratura, ella non trascuri di farle conoscere quanto codesta popolazione è debitrice alla Sovrana munificenza, che ha saputo trarla dallo stato di desolazione, ha saputo intraprendere la redenzione dello Stabilimento dallo stato di devastazione, ed ha voluto per ultimo non far nemmeno sentire alla Comune quelle conseguenze, che pur erano inevitabili, se invece di ricevere dal Pubblico Erario come ottenute e realizzate le rendite dello Stabilimento, avesse dovuto attenderle quando potevano naturalmente conseguirsi.

Finalmente (e ciò che non è meno importante) faccia osservare alla detta Magistratura che il migliore mezzo di mostrarsi grata al Governo è il corrispondere alle sue paterne intenzioni, facendo sì che non vadino a rendersi vani

gli adottati provvedimenti, locchè può solamente sperarsi da una ben intesa riforma, e sistemazione economica della Comunale Amministrazione.

Attendo suo riscontro e le auguro ogni bene.

Ferrara, 21 maggio 1827.

Affez.mo Card. Avezzo.

Per copia conforme
Firm. P. Felleni *Vice-Canc.*

Regolamento d'Amministrazione Economica delle Valli di Comacchio per conto del Comune presentato dalla Commissione nominata appositamente dal Consiglio Comunale nella seduta straordinaria dell'8 Giugno 1867 e adottato dallo stesso Consiglio nelle sedute 19, 26, 29 e 30 Gennaio 1868 [1].

Art. 1. L'Amministrazione sarà rappresentata e diretta da un Reggente nominato dal Consiglio Comunale, al quale sarà associato un Consiglio d'Amministrazione composto di tre Membri di nomina egualmente Consigliare, con voto consultivo e deliberativo per l'andamento degli affari dell'Azienda tutti obbligati all'osservanza ad esecuzione del seguente Piano Amministrativo. In caso di parità di voti nella deliberazioni della Commissione, il voto del Reggente avrà la preponderanza.

La Reggenza darà pronta evasione a tutto quanto concerne l'ordinario corso degli affari dell'Azienda e degli Uffici della medesima ed a quanto viene disposto dal presente Piano, potendo di concerto col Consiglio di

[1] Il presente Regolamente fu votato in seguito alle discussioni di cui sarebbe inutile seguire tutte le basi, ma delle quali una parte fu pubblicata di sopra Parte 2, pag. 306.

Amministrazione introdurre quelle innovazioni che si riscontrassero proficne ed utili all' interesse del Comune. Ove tali innovazioni fossero radicali dovranno prima essere sottoposte all' approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 2.º — In tutte le epoche di Pesca durante il corso dell' anno darà giornalmente nota all' Amministrazione Comunale delle diverse pesche che ogni notte si verificheranno, distintamente per ogni Valle od altro luogo di Pesca. La Giunta Municipale ogni giorno pubblicherà per copia all' albo Pretorio la detta Nota delle diverse Pesche.

Art. 3.º — Alla fine d' ogni mese in tempo della Pesca Autunnale e Invernale, rimetterà all' Amministrasione Comunale uno stato dimostrativo di tutte le consegne tanto dei Pesci cotti, salati e fritti, quanto del pesce vivo coi loro rispettivi prezzi ed importi, consegnati alla Ditta aquirente proseguendo così sino alla fine delle consegne ed al saldo dei conti colla ditta stessa. Non essendovi acquirente, la Reggenza colla fine d' ogni mese darà al Municipio la nota di tutto il Pesce venduto da vivo e da cotto o salato coi rispettivi prezzi e delle rimanenze.

Art. 4.º — Dandosi il caso che la Ditta acquirente chiedesse di propinare una maggior quantità di Anguille, oltre i due terzi portati dal relativo Capitolato di vendita della della Pesca autunnale, potrà il Reggente prestarsi quando sappia avere presso le fabbriche da Pesce od in Deposito l' occorrente dei generi dovendo in questo caso la Ditta acquirente rifondere la spesa di marinatura e valersi di tutti i Fabbricatori dell' Amministrazione per la propinatura di questo maggior contingente.

Art. 5.º — Ogni mese rimetterà all' Autorità Comunale uno uno stato della situazione di Cassa, entrata e spesa, contrafirmato anche dal Consiglio d' Amministrazione approvato.

Art. 6.º — Per la provvista dei Materiali da lavoro combustibili, liquidi ed altri generi occorribili alla coltura dello Stabilimento, la Reggenza dovrà attenersi alle seguenti norme. In riguardo ai materiali da lavoro la Reggenza or-

dinerà che coi primi del mese di Gennaio d' ogni esercizio tutti i Fattori e Sotto Fattori delle Valli ognuno pel loro quartiere presenteranno non più tardi del 20 di detto mese uno stato che i medesimi compileranno d'accordo coi rispettivi Capi di Valle, dimostrativo l' occorrenza dei Materiali tutti per la sistemazione tanto delle arginature, quanto dei lavorieri pescherecci d' ogni Valle soggetta ai singoli Quartieri, distinguendo però l' occorrenza dei materiali da impiegarsi per le arginature da quelli pei lavorieri pescherecci, chiamando responsabili della realtà del bisogno tanto i Fattori e Sotto fattori, quanto ogni Capo di Valle. La Reggenza incaricherà quindi l' Ingegnere vallivo a portarsi in luogo, ed in appoggio al suddetto Stato a mano a mano verificarne la realtà, vistandolo col suo collaudo od altrimenti riducendo la cifra al vero bisogno. Ultimato il lavoro la Reggenza dovrà recarsi in luogo per accertare se nel medesimo sia stato impiegato tutto il materiale. Pei casi imprevisti l' Amministrazione avrà cura di calcolare nelle provviste una determinata maggior quantità di materiali per scorta, da depositarsi presso le singole Valli secondo l' importanza ed il bisogno presumibile di ciascuna con obbligo di custodirla e coosegnarla perchè non deperisca. Ogni capo di Valle sarà responsabile del deposito di detta scorta che avrà ricevuto in consegna. Ciò fatto, l' Amministrazione sarà in grado di conoscere i suoi veri e giusti bisogni per dar corso alle pratiche di contratto d' acquisto, per i quali, come per quelli del combustibile, liquidi e tutt' altro che potrà occorrere, la Reggenza richiamerà offerte con avvisi al pubblico, acquistando di concerto col Consiglio d' Amministrazione tutti i generi occorribili, anche a qualunque piccola partita.

Art. 7.° — Fatti li acquisti, la Reggenza ordinerà la distribuzione ad ogni quartiere e per esso ad ogni Valle, al medesimo soggetta, de' materiali occorrenti nei lavori portati dallo Stato vistato dall' Ingegnere Vallivo citato all' art. 6.°

Li fornitori saranno obbligati ogni volta che avranno

eseguite delle consegne di generi nelle Valli, di presentare all' Amministrazione le ricevute dei Capi rispettivi delle medesime per le debite registrazioni, e ciò nel corso di 24 ore, onde possa la Reggenza verificarne l'esistenza e realtà delle consegne. I Capi di Valle dovranno spedire alla Reggenza il più presto possibile copia della ricevuta rilasciata al fornitore nello stesso giorno.

Art. 8.° — Col giorno in cui entrerà in carica la Commissione amministrativa delle Valli sarà soppresso l'uso dei Fabbisogni per somministrazione delle suppellettili e degli utensili ad uso delle famiglie di Valle ed appostamenti, le quali invece riceveranno un assegno in contante.

Art. 9.° — Approvato.

Art. 10.° — Soppresso.

Art. 11.° — Soppresso per averne ragione quando si tratterà del Regolamento disciplinare.

Art. 12.° — Nessun luogo di Caccia sarà affittato ai Forestieri, volendosi che il solo personale Comacchiese goda il privilegio delle caccie vallive. Rimane riservata all' Amministrazione la sola caccia Zavalea.

Art. 13.° — Soppresso per averne ragione nel regolamento disciplinare come all' art. 11.

Art. 14.° — Succedendo delle vacanze negli impiegati interni ed esterni dello Stabilimento, ne sarà data pronta comunicazione all' Amministrazione comunale facendo conoscere se sia o nò necessario il rimpiazzo dei posti vacanti.

Art. 15.° Approvato.

Art. 16.° — La vendita dei prodotti della pesca autunnale e quaresimale d'ogni esercizio sarà fatta direttamente dal Comune, sentito il Consiglio comunale il quale delibererà se voglia fare la vendita in blocco ossia in complesso, o per contratti parziali.

Art. 17.° — Approvato.

Art. 18. — Soppresso per averne ragione quando si riformerà la Pianta degli impiegati interni.

Art. 19.° — Soppresso per averne ragione nel Regolamento disciplinare.

Art. 20.º — Approvato.

Art. 21.º — Soppresso per averne ragione nel Regolamento disciplinare.

Art. 22.º — Soppresso come all' art. 21.

Art. 23.º — Approvato.

Art. 24.º — Approvato.

Il Presidente
Firm. Roberti Monari

Il Membro Anziano
Firm. Filippo Luciani

Il Segretario Comunale
Firm. Carlo Tomasi

Ferrara 2 Maggio 1868, sessantotto.

Visto ed approvato il Regolamento d' Amministrazione Economica dello Stabilimento Vallivo di Comacchio, di cui al presente atto, ed agli altri in data 26 e 29 Gennaio dalla Deputazione Provinciale nella sua seduta del 1.º Maggio corrente come da Verbali esistenti in atti.

Il Prefetto Presidente
Firm. Sorisio

Relazione della Commissione della Camera dei Deputati sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze nella tornata del 24 maggio 1867 [1].

Approvazione della Convenzione tra le Finanze dello Stato e il Municipio di Comacchio pel ritorno al Comune del possesso e dell'Amministrazione delle Valli.

Tornata del 18 gennaio 1868.

I.

Signori!

Le Valli di Comacchio, formate per opera di poveri pescatori, e proprietà comune dei Comacchiesi, crebbero in estensione e fecondità in modo da tentare l'avarizia degli Estensi, che le avocarono alla Camera ducale, considerandole sostanza pubblica. Nel decimosesto secolo, poco dopo la morte di Alfonso II, spodestati gli Estensi da Clemente VIII, Comacchio e le Valli vennero in soggezione della Camera pontificia. Gli Estensi, passati in Modena, non ristettero dal vantare pretensioni sulle Valli, sostenendole particolare loro proprietà allodiale. Dai loro ricorsi per far valere i diritti di allodialità si desume che le Valli rendevano 100 mila scudi all'anno.

La Camera pontificia affidò le Valli ai Comacchiesi dal 1725 al 1748, ma erano scadute dalla antica fecondità, e l'affitto non rese per adequato che 24 mila scudi all'anno; cessato l'affitto col Comune, vi subentrarono affittuarii pri-

[1] La legge votata dal Parlamento, sanzionata e promulgata dal Re il dì 7 luglio 1868, trovasi pubblicata di sopra Parte 2, pag. 310. La relazione del Ministro si trova compresa o riassunta in quelle delle sioni parlamentari di cui segue la stampa.

vati con miglior fortuna, specialmente per grandi opere di bonificazione, tantochè dopo il 1772 la Camera pontificia ricavava netti annui scudi 53 mila.

Nel 1797 Napoleone Buonaparte, generale della Repubblica francese, avuto riguardo alle antiche ragioni dei Comacchiesi ed a ragioni di beneficenza e di generosità verso un popolo sprovveduto d'altre risorse, con istrumento 11 luglio 1797, rogato G. B. Giletti notaro di Milano, rilasciò, retrocesse, vendette le Valli al Comune e al popolo di Comacchio per il prezzo di un milione di lire tornesi, e per l'annua prestazione di lire 20 mila tornesi, rappresentante un capitale di lire 400 mila tornesi, con facoltà di affrancarsi dell'annualità pagando il capitale convenuto, e riservati il dominio e l'ipoteca sulle Valli sino al pagamento integrale del prezzo. La vendita comprese le sole Valli così dette camerali, escluse le comunali, assegnate dai più remoti tempi dai Pontefici a Comacchio.

Il Governo austriaco, occupate colle armi le Romagne, lasciò l'Amministrazione delle Valli nelle mani di una Deputazione delegata di cittadini di Comacchio.

Restaurato nel 1817 il Governo pontificio, abbenchè fosse insorta dubbiezza sulla validità della vendita fatta da Napoleone, il Comune di Comacchio provvide direttamente per gli appalti, accontentandosi la R. C. A. di una speciale sorveglianza sullo Stabilimento, mediante un Commissario, e della approvazione preventiva degli appalti, che accompagnava di una riserva pei diritti che le competevano, o le potessero competere.

Dal 1798 al 1825 la pescagione fu abbondante, avendo gli introiti netti, a quanto consta dagli specchi della Rev. C. A., nei primi 16 anni oltrepassato i 100,000 scudi all'anno, e poscia gli affitti essendo stati stipulati a 36,000 scudi e a 44,000 scudi all'anno, con compartecipazione del Comune negli utili. Ma nel 1825 e nel 1826 straordinarie siccità produssero una moria nei pesci, e la fertilità delle Valli andò perduta, con fallimento della Società appaltatrice e con gravissimo danno del Comune, gettato nella più squallida

miseria per lo esaurimento dell'unica sua fonte di guadagno.

In queste difficili circostanze il Comune non aveva altro mezzo per alleviare le sue disgrazie, se non quello d'invocare il sussidio governativo; e il Governo romano, riconoscendo l'impotenza del Comune a mantenersi nell'Amministrazione delle Valli e a far fronte alle ingenti spese occorrenti a ritornarle alla loro antica fecondità, aderì alla domanda dei Comacchiesi, assumendone l'Amministrazione provvisoria mediante un delegato speciale, come risulta dall'atto 13 febbraio 1827, ed accordando al Comune una sovvenzione annuale di scudi 30,000 (lire 199,500), ridotta nell'anno susseguente a scudi 27,000 (lire 159,600), poi nel 1834 a scudi 25,000 (lire 146,000) e finalmente nel 1853 a lire 135,600, e da pagarsi dall'erario pubblico. In tale sovvenzione si comprendeva il pagamento di tutti i livelli, i censi, le decime e i pesi per lire 88,522. 85. Notisi che l'Amministrazione provvisoria si estese a tutte le Valli tanto comunali che camerali, le quali formarono un sol corpo, l'attuale Stabilimento vallivo, dopochè i Comacchiesi colla vendita le avevano confuse.

A definire la controversia sulla proprietà, Leone XII e Pio VIII suo successore istituivano una Congregazione speciale *per il recupero delle Valli,* la quale sostenne essere nulla la vendita fatta da Napoleone I al Comune, opinione sanzionata con decreto del papa, del quale i Comacchiesi impugnarono sempre la validità e la giustizia, perchè pronunziato senza intervento e senza citazione del Municipio di Comacchio. In fatto però lo Stabilimento delle Valli fu dal Governo risguardato quale cespite della pubblica amministrazione: si imposero gli stemmi camerali, gli impiegati si qualificarono governativi e si tolse ogni vincolo di dipendenza verso il Comune.

Dal 1827 al 1858 il Governo pontificio continuò nell'Amministrazione delle Valli, o direttamente o appaltandone i prodotti; ma la rendita era, anche per nuove sopraggiunte disgrazie, come due rotte di Reno, discesa in modo che il

Governo soffrì la grave perdita di scudi 1,486,965, corrispondente ad una media annuale di scudi 45,059, come si dimostra nella tabella, allegato *A*.

II.

Il Governo nazionale, subentrato al pontificio mediante l'annessione delle provincie dell'Emilia allo Stato italiano, pur continuando nell'Amministrazione delle Valli comacchiensi, si preoccupò delle ingenti perdite delle quali veniva, per codesta Amministrazione, gravato il bilancio dello Stato. Riconosciutosi essere impossibile scegliere e adottare immediatamente un regolare sistema nella gestione delle Valli, desunto da norme di buona amministrazione e da sani principii di pubblica economia, iniziò studi, e li continuò perseverantemente, prendendo per guida il parere del Consiglio di Stato, che, nella sua tornata del 13 marzo 1861, esortava ad un provvedimento che soddisfacesse alla indennità delle Finanze ed ai bisogni della popolazione di Comacchio, e i consigli della Commissione parlamentare del bilancio passivo del Ministero delle Finanze, la quale, nella tornata del 23 aprile 1865 della Camera dei Deputati, mentre in via provvisoria credeva proporre l'approvazione della spesa relativa alle Valli di Comacchio, insisteva però vivamente perchè il possesso delle Valli fosse restituito al Comune, e lo Stato liberato da una intrapresa industriale che nelle sue mani non poteva dare che perdite, come lo addimostravano i bilanci, essendo nel bilancio dell'entrata previsto il prodotto della pesca in lire 721,564 e nell'uscita la spesa 840 mila, quando invece le risultanze effettive gravavano lo Stato di una differenza in suo danno molto più elevata.

Lo specchio (allegato *B*) dimostra le perdite del Governo nazionale nell'Amministrazione delle Valli dall'anno 1860 in avanti, notandosi che non vennero comprese due grosse partite di credito verso terzi compratori dei prodotti della pesca, per le quali pendono giudiziali contestazioni; cioè

583,304 contro Beltrami e Bolmida, e lire 481,850 contro Ballerini e Accossato. Se codesti crediti fossero inesigibili, la perdita media annuale toccherebbe quasi il mezzo milione.

Gli studi del Governo abbracciarono quattro ordini diversi di provvedimenti, tutti diretti allo stesso fine di sollevare le Finanze dello Stato dal grave peso dell'Amministrazione delle Valli:

1.° Liberarsi dall'Amministrazione delle Valli abbandonandole ai Comacchiesi nel loro stato presente;

2.° Appaltarle per reintegrare il Comune di Comacchio nel possesso, dopo aver ottenuto una rendita congrua e certa;

3.° Sistemar le Valli, facendo luogo a carico dello Stato a grandi spese di miglioramento, per ritornarle produttive al Comune;

4.° Rimetterle al Comune nello stato presente, ma con una dotazione, che dovesse dal Comune impiegarsi a vantaggiare la loro condizione materiale. Questi quattro progetti, com'è evidente, ne costituiscono propriamente uno solo, partendo tutti dal concetto di ritornare le Valli al Comune: differiscono soltanto nei mezzi per ottenere questo scopo.

Ritornare le Valli, nello stato presente, al Comune di Comacchio sarebbe contrario alla giustizia ed alla equità.

Non parrebbe *giusto* disconoscere l'atto di vendita delle Valli, stipulato da Napoleone Bonaparte coi Comacchiesi, e al quale i Comacchiesi si riferiscono nelle proteste, rinnovate anche presso il Governo nazionale, per il reintegramento nella proprietà. Lo stesso Governo pontificio, mentre dichiarava nullo l'atto di vendita, in linea di fatto però curava l'adempimento delle relative condizioni, per ciò che si riferiva al pagamento del canone, che venne sempre compreso e compensato nell'assegno di dotazione fissato al Comune nel 1827, allorquando, per rescritto di papa Leone XII, il delegato Gaspardi assumeva la provvisoria Amministrazione delle Valli. Il nome adoperato di provvisorietà indicava come la questione di proprietà fosse riservata; e fu

già avvertito che la decisione del Governo romano, colla quale dichiaravasi nulla la vendita fatta da Napoleone, non può considerarsi per un giudizio attendibile, essendo stato pronunciato da una sola parte e a proprio favore.

Non sarebbe poi *equo* rimettere il Comune di Comacchio in possesso delle Valli nel loro stato presente. Insussistente, esagerata in ogni caso è la pretesa elevata e sostenuta costantemente dai Comacchiesi sul loro diritto a riavere le Valli nello stato di antica fecondità; i fatti contraddirebbero all'assunto dei Comacchiesi, avendo il Governo pontificio presa l'Amministrazione delle Valli allorquando la loro fertilità era quasi scomparsa, sussidiando il Comune per tutto il lungo spazio di tempo decorso da quell'epoca con un lauto assegno, tuttora sussistente, quantunque ridotto, che in pura perdita veniva corrisposto, passiva essendo la gestione delle Valli. Potrebbesi invece sostenere che il Comune dovesse rifondere allo Stato le perdite sofferte nell'Amministrazione; ma codeste pratiche condurrebbero, se valide, ad una controversia per resa di conti, contraria all'interesse comune, per le gravi spese di lite, illusoria sempre per il Governo per l'impotenza del Comune a pagare, quand'anche fosse dichiarato debitore.

L'equità non deve qui desumersi dai semplici rapporti di diritto. Quantunque i Comacchiesi, col chiedere soccorso al Governo papale, s'abbandonassero, per così dire, al buon volere del medesimo relativamente a mezzi di sussidio, pure non può sostenersi che rinunciassero alla proprietà e nemmeno al possesso ed alla amministrazione delle Valli. Il Governo papale poteva trovare altro modo di provvedere, all'infuori di quello d'assumere direttamente la gestione delle Valli; ma a questo s'appigliò, come i fatti posteriori lo addimostrano, per ristabilirsi in possesso delle Valli, per annullare la vendita di Napoleone, e, senza formalità di giudizi, senza restituzione di prezzo sborsato, senza esame e contrapposizione di partite creditorie, e debitorie, riguadagnare, quasi direbbesi con nuova usurpazione, una proprietà venduta dal Governo, che precedentemente reggeva

quelle provincie. Non è quindi lecito prescindere, per stimare al loro vero valore i rapporti attuali fra Comacchio e il Governo, dallo esame sulla natura del possesso, il quale, con ragioni che reputano buone, i Comacchiesi qualificano di mala fede, perchè ereditato dal Governo papalino, che lo usurpò nel modo sopraccennato, e traendone le conseguenze di diritto e di fatto applicabili al possessore di mala fede.

Supposto anche che il Governo possa escludere questo carattere odioso del suo possesso, evitando le gravi conseguenze di diritto che l'accompagnerebbero, non rimane sempre una ragione di equità, che consiglia un componimento dei rispettivi rapporti tra il Comune e il Governo? Non vi ha una ragione di equità, e direbbesi di ordine politico, desunta dal fatto che una intiera popolazione vive della pesca delle Valli, e che non si potrebbe, come si espresse la Commissione del bilancio passivo del Ministero delle Finanze nella già citata relazione, mandare in rovina una Comunità, per correggere uno stato di cose sfavorevole alle Finanze? Ora la restituzione pura e semplice equivale al decreto di morte di una popolazione di più che 8000 anime. Il Governo ha fatta una eredità passiva, non è imputabile delle cause che condussero alle pessime presenti conseguenze, ma ha obbligo di provvedere per restringerle in modo, che sia diminuito in futuro, nel limite del possibile, il danno così lungamente patito dallo Stato.

Pare che il Governo abbia avuto di mira queste considerazioni quando, senza rinunciare alla idea della retrocessione delle Valli al Comune, si pose a cercare un mezzo che valesse a provvedere agli interessi combinati dello Stato e del Comune, e credette averlo trovato nell'appalto preventivo per un tempo sufficiente a poter assicurare una rendita congrua al Comune, e nella introduzione di nuove industrie in Comacchio, che valessero a rendere, per così dire, indipendente l'esistenza di una parte della popolazione dalla coltura delle Valli. Si compilò il progetto, si stesero i capitoli d'onere per l'appalto, e si domandò il voto del

Consiglio di Stato, il quale, emesso nel 20 agosto 1862, se non fu contrario in massima al provvedimento dell'appalto, quando intervenisse un'assoluta, imprescindibile necessità, in linea di fatto però concluse non poter riconoscere, allo stato delle cose, che la necessità suddetta consigli di tentare un appalto sulla base degli accennati capitoli d'onere.

Il voto del Consiglio di Stato si appoggia ad una serie di considerazioni, che non si possono non ritenere opportune, e dalle quali si deduce come le difficoltà consistano nello speciale organamento dell'Amministrazione delle Valli e nella condizione di fatto che delle Valli vivono tutti i Comacchiesi.

Il voto del Consiglio di Stato e le pretensioni dei Comachiesi, i quali volevano che il canone d'affitto fosse superiore all'assegno che il Comune riceveva dal Governo, e ponevano in campo molte altre difficoltà intorno ai capitoli d'onere per gli appalti, resero vano il tentativo d'appalto, e il Ministero rinunciò al progetto.

Sopravvenne intanto nel 1862 una rotta di Reno, che gravemente modificava lo stato delle Valli, e che richiedeva per parte del Governo immediati e dispendiosi provvedimenti.

Codeste cause straordinarie di spesa, aggiunte alle ordinarie, rendevano sempre più onerosa la gestione delle Valli per lo Stato; laonde il Governo, svanito il progetto d'appalto, venne in pensiero di sistemare le Valli, facendovi grandi opere di miglioramento, per poi retrocederle al Comune. Ma gli studi tecnici relativi alle opere, e la esecuzione delle medesime, avrebbero richiesto uno spazio non breve di tempo, e intanto, continuando lo Stato nella Amministrazione, s'accresceva il cumulo degli aggravi alle Finanze, ogni anno rappresentando press'a poco un mezzo milione di perdite. Era poi a prevedersi che l'esecuzione delle opere avrebbe fatto sorgere gravi questioni coi terzi confinanti, e che i lavori, compiuti soltanto dietro il criterio dei tecnici governativi, non avrebbero sopiti gli antichi reclami sul deterioramento delle Valli; poichè di opere

di tale natura ben difficile riesce stabilire con certezza la pratica utilità.

Codeste ragioni persuasero il Govorno valesse meglio lasciar la scelta ai Comacchiesi delle opere da intraprendersi per la migliore sistemazione delle Valli, e fu quindi preferito il progetto di restituirle ai Comacchiesi, accordando loro vantaggi sufficienti a metterli in grado di sostenerne l'Amministrazione e di far luogo ai vagheggiati miglioramenti. Il concetto, dopo lunghe e difficili trattative, prese forma nella convenzione 12 gennaio 1867 tra lo Stato ed il Comune di Comacchio, che il già Ministro delle Finanze Ferrara presentava nella tornata 24 maggio 1867 alla Camera dei Deputati.

La relazione del Ministro spiega quali difficoltà siansi superate nella determinazione dei patti, onde ottenere l'assenso del Comune alla convenzione.

III.

La Commissione eletta dagli uffici della Camera si occupò della convenzione sotto i rapporti tecnici, finanziarii, politici e giuridici; e quantunque nel primo esame alcuni dei commissari esprimessero dubbi sulla convenienza di approvarla, considerando come eccessivi i vantaggi stipulati in favore del Comune, pure, dopo il rapporto di una Sottocommissione, la quale richiese molti schiarimenti al Governo, la Commissione si decise per l'approvazione, introducendo però alcune modificazioni, che, senza alterare l'essenza della convenzione stessa, regolassero in modo più prudente e meno gravoso pel Governo i rapporti giuridici e finanziari.

Venne pertanto in massima riconosciuta la convenienza per le Finanze dello Stato di adottare il principio della retrocessione delle Valli al Comune. Con questo provvedimento si sopisce ogni controversia relativa all'atto di vendita fatto da Napoleone ai Comacchiesi, e alle conseguenze dell'amministrazione tenutasi dal 1827 in poi, prima dal Governo papale e poscia dal Governo nazionale; si elimina

dal bilancio dello Stato una causa continua di aggravio incerto nella misura, ma pur troppo costantemente progressivo; si soddisfa allo scopo umanitario e politico di sollevare dalla miseria e dalla rovina una popolazione numerosa, accordando a Comacchio una dotazione, che renda possibile nelle sue mani l'Amministrazione delle Valli, e la esecuzione delle desiderate opere di miglioramento; si fa cessare il grave scandalo che lo Stato sopporti annualmente dispendi sensibilissimi in favore di una parte minima della popolazione italiana, con lesione manifesta di quell'equa ripartizione degli aggravi e dei vantaggi, alla quale hanno diritto i contribuenti.

ALLEGATI

DELL' AMMINISTRAZIONE DELLE VALLI DI COMACCHIO

Allegato **A**

Amministrazione delle Valli di Comacchio dal 1827, epoca in cui venne assunta dal Governo pontificio, a tutto il 1859.

UTILI.

Amministrazione della Noce.

Novennio dal 1833 a tutto il 1841.

Per utili verificatisi nel novennio di quest' amministrazione . . . . . Sc. 113,572 03

Appalto Torlonia.

Dodicennio dal 1842 al 1853.

Proventi avuti nel dodicennio di quest' appalto . . . . Sc. 180,000 —

PERDITE.

Amministrazione Pizzardi di Bologna.

Triennio dal 1827 a tutto il 1829.

Perdite risultate nel triennio di quest' ammistr. . Sc. 68,449 98

Tasse fondiarie soddisfatte e calcolate uniformemente in ragione di Sc. 15,000 all' anno . . . . » 45,000 —

Asssegno al Comune in ragione di Sc. 35,000 pel 1.° anno e di Sc. 30,000 pel successivo biennio . » 95,000 —

Sc. 208,449 98

Amministrazione Massari di Ferrara.

Triennio dal 1830 al 1832.

Per danni patiti nel triennio di quest' amministrazione. Sc. 15,463 22

Tasse fondiarie in ragione di annui Sc. 15,000 . . » 45,000 —

Assegno al Comune in ragione di annui Sc. 30,000 . » 90,000 —

Totale degli *utili* . . . Sc. 293,572 03

RIASSUNTO.

Totale delle perdite avute nei 33 anni d'amministrazione . . . . Sc. 1,780,537 72

Simile degli utili verificatisi in detta amministrazione . . . . » 293,572 03

Totale perdita . . . . » 1,486,965 69

Amministrazione della Noce.

Novennio dal 1833 al 1841.

Premio all'amministratore in ragione di circa annui Sc. 6000 . . . . Sc. 54,000 —

Maggiori spese verificatesi posteriormente alla chiusura dei bilanci. . . . » 18,000 —

Tasse fondiarie in ragione come sopra . . . . . » 135,000 —

Assegno al Comune. . . » 247,000 —

Sc. 454,500 —

Appalto Torlonia.

Dodicennio dal 1842 al 1853.

Indennità pretesa di Scudi 500,000 ed accordata, dicesi, in circa . . . . . Sc. 150,000 —

Tasse fondiarie . . . . » 180,000 —

Assegno al Comune. . . » 330,000 —

Sc. 660,000 —

Amministrazione economica.

Sessennio dal 1854 al 1859.

Perdite avutesi in quest'amministrazione . . . . . Sc. 52,124 52

Tasse fondiarie . . . . . » 90,000 —

Assegno al Comune. . . » 165,000 — 307,124 52

Totale delle *perdite* . . . Sc. 1,780,537 72

DIMOSTRAZIONE.

Media delle perdite per 33 anni . . . . Sc. 45,059 56

Simile delle perdite dell'ultimo sessennio. » 51,187 42

Allegato **B**

Risultato dei bilanci consuntivi dell'Amministrazione delle Valli di Comacchio dal 1860 a tutto il 1866.

Introiti.		Spese.		Perdite
1860.				
Prodotti delle Valli [1] .	L. 861,840 74	Spese d'amministrazione . . .	L. 762,421 71	
		Carichi sulle Valli	» 86,000 —	
		Assegno al Comune.	» 47,137 04	
		Imposta fondiaria [2]	» 31,331 99	
		Simile provinciale e comunale .	» 68,300 63	
			L. 995,191 37	133,350 63
1861.				
Prodotti delle Valli . .	L. 593,776 11	Spese d'amministrazione, carichi sulle Valli, assegno al Comune, imposte prediali, provinciali e comunali.	L. 807,735 47	313,959 36
1862.				
Prodotti delle Valli [3] .	L. 856,187 93	Spese come sopra	L. 999,993 47	143,805 54

Prodotti delle Valli . . L. 478,378 17	Spese come sopra . . . . . L. 909,454 71	431,076 54

1864.

Prodotti delle Valli . . L. 377,349 14	Spese come sopra . . . . . L. 829,258 50	451,909 36

1865.

Prodotti delle Valli . . L. 413,463 17	Spese come sopra . . . . . L. 732,642 99	319,179 82

Perdita presuntiva (4). . . . . L. 319,179 82

Totale perdite . . . L. 2,112,461 07

Media annuale del settennio . . . L. 301,780 16

(1) Nei prodotti di quest' anno è compreso un credito di L. 583,304 verso Beltrami-Bolmida.

(2) L imposta reale venne compresa come carico fondiario dovuto, quantunque non fosse di fatto pagata, per disposizioue di contabilità del cessato Governo romano fino a tutto il 1865.

(3) Nei prodotti di quest' anno è compreso un credito di L. 481,850 10 verso Ballerini-Accossato.

(4) Manca il bilancio del 1866, i risultato del quale però, stando alle pesche, devono ritenersi pressochè eguali a quelli del bilancio 1865.

Relazione dell' Ufficio Centrale del Senato sul progetto di legge per la Convenzione fra le Finanze dello Stato ed il Municipio di Comacchio pel ritorno al Comune di Comacchio del possesso, e dell' amministrazione delle Valli, presentata nella tornata del dì 3 giugno 1868.

Signori Senatori,

Nel presentare al Senato il progetto di legge sotto l' enunciato titolo il Signor Ministro delle Finanze non fece una vera e completa Relazione, ma si riferì a quella colla quale aveva accompagnato il progetto originario alla Camera Elettiva. In questa pertanto, e più ancora nella corrispondente Relazione della Commissione della Camera prefata dovette il vostro Uffizio Centrale rintracciare le circostanze di fatto, le ragioni economiche, politiche e legali che validamente appoggiano la Convenzione 12 febbraio 1867, la cui approvazione è lo scopo della disposizione legislativa che vi si chiede.

Quelle due Relazioni, la seconda sopratutto, in quanto dà ragione delle modificazioni recate alla Convenzione primitiva, sono così ricche di ottime osservazioni, di fatti, di calcoli precisi, che la sola loro lettura induce la persuasione che pienamente sia giustificata la legislativa sanzione del contratto in discorso.

Il còmpito attuale del referente Uffizio centrale si restringe quindi ad esporvi le cose colà dette, per sommi capi, e con poche aggiunte ed osservazioni, frutto delle indagini che l' Uffizio aveva, nulla di meno, l' obbligo di praticare.

Senza risalire ad epoche troppo remote, basti sapere che coll' istromento 11 luglio 1797, nei rogiti Giletti notaio di Milano, le Valli comacchiesi famose per la pesca, special-

mente delle Anguille e dei Cefali, furono comperate dalla città e popolo di Comacchio.

La vendita venne fatta non da Napoleone (sotto il qual nome s'intende il Re del primo Regno d Italia) e nemmeno, come per inavvertenza fu scritto, dal Generale in capo Buonaparte, ma fu fatta dalla Repubblica francese rappresentata dal cittadino Haller, coll'approvazione del Generale Buonaparte.

La Repubblica francese dicevasi proprietaria delle suddette Valli, anteriormente in dominio della Camera Apostolica, ossia Demanio Pontificio, *per diritto di conquista*, e *per solenne trattato.*

E invero l'esercito francese già sin dal 1796, occupava le tre Legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna propriamente detta, e da circa 5 mesi col Trattato di Tolentino (19 febbraio 1797) all'art. 7 il Governo papale avea ceduti alla Repubblica francese tutti i diritti a lui spettanti sui territorii delle preindicate Legazioni.

La vendita delle Valli era stipulata con solenne cessione di ragioni, ed azioni, traslazione di dominio e di possesso, costituto speciale, posizione in luogo, e stato della Repubblica venditrice, ecc. ecc. Il prezzo era fissato primieramente in un milione di lire tornesi da pagarsi per metà entro un mese, e il resto a diversi termini, l'ultimo dei quali però non oltrepassasse il 21 marzo 1798, *il tutto da versarsi in Milano al pagatore generale dell' Armata francese.*

A compimento poi del prezzo, la città e popolo di Comacchio si obbligava a pagare un annuo canone di tornesi lire 20,000 riscattabile (anche in rate proporzionali) col capitale di simili L. 400,000.

In alcuno dei membri dell' Uffizio centrale è sorto il dubbio se quel milione sia effettivamente stato soddisfatto. Ma, fatta astrazione dalla nessuna pretesa avanzata in proposito da alcuno dei Governi che ressero in sino ad oggi quelle provincie pel corso di 70 anni, basta considerare la natura del creditore, e i modi e termini prefissi al paga-

mento per convincersi che il prezzo ha dovuto essere soddisfatto all'epoca convenuta. Consta del resto che il Comune fece in quel tempo una lunga locazione delle Valli, mediante una anticipazione atta a soddisfare quel debito. In quanto al canone annuo, questo non fu per anco riscattato, e ce ne occuperemo a suo tempo.

Questa diffusa esposizione non parrà superflua al Senato, poichè l'effetto principale della Convenzione che siamo chiamati a sancire consiste appunto nel rimettere in piena osservanza il rogito Giletti arbitrariamente violato, come vedremo, dal Governo romano.

I diritti e gl'interessi del Comune di Comacchio non furono turbati sino al 1815, quando, per inconsulta determinazione del Congresso di Vienna, le tre Legazioni furono riposte sotto la sovranità del romano Pontefice. Allora il ripristinato potere temporale parve desiderasse di riavere le vendute Valli, in quel tempo abbastanza fruttuose; ma non osò tosto porvi sopra le mani, e si accontentò di sottoporne l'amministrazione a speciale non richiesta tutela.

Benchè tutelata, o perchè tutelata, l'azienda delle Valli comacchiesi, cominciò a languire. Straordinarie siccità, e conseguente mortalità nei pesci, rotte di fiumi circostanti, e guasti gran momento si andarono alternando, e costrinsero il povero Comune di Comacchio, dei cui abitanti quella pesca è l'unica industria, l'unico mezzo di sostentamento, ad invocare l'assistenza, e gli opportuni sussidii dal sovrano Pontefice. Colta l'occasione il Governo papale pose le Valli in possesso, e in provvisoria amministrazione della Reverendissima Camera apostolica, e prendendo ad esame i diritti della Camera stessa al *recupero delle Valli,* sotto questo titolo, abbastanza eloquente, istituì una Reverendissima Commissione, che, probabilmente in buona fede, dichiarò senza regolare processo, ed inaudita la parte interessata, che le Valli di Comacchio erano proprietà camerale, nessun riguardo avuto alla vendita seguìta col solenne stromento del 1797. Mentre poi il Governo pontificio dichiarava nullo il rogito Giletti, con aperta contraddizione teneva

fermo a carico del Comune di Comacchio l'annuo canone delle lire 20,000 tornesi in quel rogito pattuito. Ciò non solo era ingiusto, ma era ad un tempo perfettamente inutile; imperocchè il miserabile Comune non solo non poteva pagare quel canone, ma per poter sussistere aveva d'uopo di un annuo assegno governativo, che fu dapprima di scudi romani 40 mila, pari a italiane lire 199,500: e dal 1853 in poi si ridusse a italiane lire 135,000; dal quale assegno diffalcavansi le ventimila lire tornesi.

Ma la recuperata proprietà non doveva essere proficua allo spogliatore. Dal 1827 al 1853 la Camera apostolica ebbe dall'amministrazione delle Valli col sistema dell'appalto, anche misto, un danno che in media annua fu di sc. 45,000; e dal 1854 al 1859 in amministrazione economica una perdita media annuale di oltre scudi 51,000; in totale dal 1827 al 1859 il passivo netto fu di scudi 1,486,365, baiocchi 64.

La triste eredità passò colle redente provincie al Governo nazionale, che nel breve periodo di sei anni tra pei già immiseriti prodotti, e per ripetute disgrazie ebbe un passivo in complesso di L. 2,112,461, 07 che in realtà ammonterebbe a L. 3,177,615, 17 (più di mezzo milione all'anno!) se si deducessero dall'attivo, in cui furono comprese le vistose somme tuttora dovute dalle Ditte appaltatrici Beltrami-Bolmida, e Ballerini-Accossato, formanti un credito di poco sperabile esigenza, e tuttavia soggetto di lite pendente.

Eccovi dunque, Signori Senatori, lo stato delle cose nel prossimo decorso 1867, quando si addivenne fra il Demanio dello Stato e il Comune di Comacchio alla convenzione che vi è deferita:

Il Comune di Comacchio ingiustamente spogliato che reclama la mal tolta proprietà delle Valli e ne pretende la restituzione nello stato di buona conservazione in cui si trovavano prima che fossero incamerate.

Il Comune di Comacchio povero, incapace a restaurare le Valli, incapace del pari a soddisfare il canone delle L. 20,000 od a riscattarlo, bisognoso anzi di soccorso per sopportare i pesi ordinari.

D'altra parte lo Stato gravato di una passività annua di alcune centinaia di migliaia di lire, e anche nel caso ipotetico che i prodotti e le spese della pesca si bilanciassero, tenuto pur sempre al sussidio di L. 135,000 ogni anno, verso la popolazione di Comacchio.

Era dunque uno dei rari e felicissimi casi in cui si poteva obbedire alla giustizia, e ad un tempo con tenue sacrifizio esonerarsi da maggiore aggravio. Ciò si ottenne colla convenzione 12 gennaio 1867, colle modificazioni introdottevi dalla Camera dei Deputati previamente acconsentite dal Comune di Comacchio con regolare deliberazione di quel Consiglio in data 30 dicembre p. p.

Signori Senatori,

In confronto dei danni che il Pubblico Erario sopporta, danni continuati e gravissimi voi troverete lieve il sacrifizio cui lo Stato sobbarcasi colla citata convenzione, lo sborso cioè per una sol volta di L. 670,000, dal quale deve anche dedursi il recuperato credito delle L. 400,000 tornesi, la cui esigenza, dilazionata bensì, pur viene assicurata dalla convenzione. Nè soltanto lieve, ma pur anche efficace ravviserete quello sborso, in quanto che la somma deve investirsi in carte di pubblico credito dello Stato, e della lucrosa rendita che se ne ricaverà, 25 mila lire ogni anno per quindici anni denno spendersi sotto governativa sorveglianza in ristauri alle Valli, e poscia 20,000 ogni anno saranno usate ad estinguere il residuo prezzo delle L. 400,000 e di tali corrispettivi lo Stato sarà guarentito con vincolo al certificato nominativo da intestarsi al Comune contraente.

Per questi motivi il progetto di legge di cui si tratta approvativo della modificata convenzione 12 gennaio 1867, fu accolto dalla Camera elettiva senza esitazione, e il vostro Uffizio Centrale vi propone del pari di sanzionarlo senza variazione alcuna, e si lusinga che il Senato voglia adottarlo al più presto, anche per far cessare i lagni che diconsi fatti dal Comune di Comacchio verso l'Amministrazione

demaniale, che dal primo agosto 1867, epoca cui retroattivamente deve applicarsi il contratto, regge l'azienda delle Valli in nome e per l'interesse del Comune stesso.

Addì 3 giugno 1868.

LAUZI *Relatore.*

Il progetto di legge modificato dal Senato « sostituendo l'epoca del 1. agosto 1868 a quella convenuta in origine del 1. agosto 1867 per la cessazione da parte delle Finanze della gestione attiva e passiva delle Valli » venne adottato dalla Camera dei Deputati nella tornata dell'11 luglio 1868, ivi presentato dal Ministro delle Finanze Conte Guglielmo Cambray Digny.

Notizie sulle Valli di Comacchio

dopo gli avvisi d'asta rimasti senza effetto nel 1871

(V. Parte II, pag. 323).

Dopo che i due esperimenti per l'affitto delle Valli andarono deserti si chiamarono con pubblico avviso partiti privati per l'affitto stesso; ma anche questo tentativo riuscì senza effetto.

Si ebbe in seguito un progetto della Società Cavalieri Pacifico e figli, Herz ed Abram Friedlander di Ferrara, ma sotto diverse modificazioni del Capitolato ch'era stato pubblicato.

Il Consiglio comunale dovette accettare tale progetto in causa delle gravissime angustie economiche del Comune.

Pertanto con istrumento 3 luglio 1871 a rogiti del notaro Ulderico dottor Lezziroli di Ferrara le Valli furono affittate alla Società prenominata per un ventiquattrennio a co-

minciare dal 1. gennaio 1872, con facoltà all'affittuario di limitarne la durata ad un dominio previa disdetta di due anni.

Col detto giorno 1. gennaio p. p. la Società dell'affitto assunse la condotta delle Valli.

V. pel Sindaco l'Assess. Municip.
Firm. CINTI.

Prodotti delle Valli negli anni 1869, 1870, 1871.

L'Ufficio comunale indica come appresso la quantità delle singole specie di pesce fresco in ciascuno degli anni suddetti.

Anno 1869.			*Anno 1870.*			*Anno 1871.*		
Anguille. .	K.	661,499	Anguille. .	K.	873,499	Anguille. .	K.	1,307,558
Cefali . . .	»	16,769	Cefali . . .	»	21,137	Cefali. . . .	»	11,868
Acquadelle e Gallume	»	37,139	Acquadelle e Gallume	»	33,104	Acquadelle e Gallume	»	73,500

VI.

Elenco di Documenti conservati nel R. Archivio generale di Venezia, compilato per cura del Conte Alessandro Ninni.

Ordini sulla libertà della pesca

1674, 16 giugno: Proclama del Magistrato Acque.
1682, 5 maggio: Proclama del Magistrato Acque.
1704, 4 marzo: Proclama del Magistrato Acque.
1749, 11 dicembre: Decreto di Senato.
1804, 19 dicembre: Proclama del Magistrato di Sanità.
1805, 22 febbraio: Proclama del Magistrato di Sanità.

Pesca in mare.

Ordini intorno alle reti e strumenti della pesca.

1599, 11 ottobre; Provveditori alla Giustizia Vecchia: Ordini e capitoli in materia di Reti-chiuse, Ostreghere, ecc.

1741, 21 settembre; in Pregadi: Proibizione di usare nella pesca reti piccole, così dette Sardellare.

1709, 13 settembre; Savi e Provveditori sopra le Acque: Si stabilisce che quelli che vanno in mare a pescare con Tartane si guardino dal lavare le reti e gettare materia alcuna nei Porti od in vicinanza.

1729, 10 maggio; Savi e Provveditori sopra le Acque: Non si possano lavare reti, nè gettare materia alcuna in vicinanza dei Porti e specialmente nei Porti.

1835, 4 dicembre, N.º 43020-1833: Notificazione Governativa che porta il Regolamento disciplinare della pesca di mare, in cui al § 2. — La pesca si deve esercitare in modo innocuo alla propagazione della specie, e perciò resta proi-

bito il metodo della pesca con reti a fondo ed a Cocchia con due barche.

1837, 15 febbraio, N.º 2357: Notificazione Governativa, che porta alcuni schiarimenti sul Regolamento disciplinare 4 dicembre 1835, N.º 43020, per la pesca di mare sulle coste dell'Adriatico.

1841, 27 agosto, N.º 2681, del R. Fisco: Relazione del Fiscale Forti circa un Regolamento sulla pesca.

1839 . . . . , N.º 50988-2620: Decreto del Governo Veneto che proibisce la pesca a Cocchia.

1839, 27 luglio. Avviso Delegatizio sulla proibizione della pesca con due barche e con due reti unite ed a fondo a Cocchia, affine di preservare la specie.

1845, 10 gennaio, N.º 48982 del 1844, di Governo: Per prevenire gli abusi della pesca in pregiudizio del Novellame viene proibita la pesca a Cocchia.

1844 . . . . , N.º 40982-766: Decreto del Governo Veneto che proibisce la pesca a Cocchia.

1847 . . . . , N.º 9057-201: Decreto del Governo Veneto che proibisce la pesca a Cocchia.

1847, 17 febbraio, N.º 9057-201: Notificazione Governativa.

1847, 29 ottobre, N.º 42681-813; Notificazione che modifica la suddetta. Ad oggetto di prestare vieppiù mano forte al divieto della pesca con reti penetranti fino al fondo e di impedire in ogni modo possibile le contravvenzioni.

1850, 9 febbraio, N.º 2858-559: Avviso della Congregazione Municipale di Venezia, che pubblica l'Ordinanza della Prefettura dell'Adriatico 22 giugno 1808 che proibisce la pesca in dati tempi e con certi metodi affine di preservare la nascente specie del pesce.

1851, 12 febbraio, N.º 1616-23: Avviso della Delegazione provinciale di Venezia.

1851, 23 agosto, N.º 19343-1462; Notificazione Luogotenenziale: All'oggetto di prestare vieppiù mano forte al divieto della pesca con reti penetranti fino al fondo, e di

impedire in ogni possibile modo le contravvenzioni al medesimo, vengono pubblicate di nuovo le disposizioni contenute nella Notificazione 17 febbraio 1847, N.º 9057.

1855, ... , N.º 7239-1010: Decreto della Luogotenenza Veneta sulla pesca alll'amo.

Ordini particolari sulla pesca in Laguna.

1173 novembre, Indizione VII, Rialto: Pesca a Tratte veggasi per questo documento che è uno dei più antichi: Ordini sulla vendita.

1224, 9 settembre; Liber Comunis Plegiorum: Ordinatum fuit per Dominum Ducem e per Majorem partem Consilij sui, quod nullus homo non sit tam ausus, quod debeat pescare ab isto festum S.i Martini in antea videlicet, ab Portu-Sicco usque ad Litorem majorem sub pena perdendi recias et barcham et sub pena banni et sacramentis.

1227 ottobre, Indizione prima; veggasi per questo documento che è uno dei più antichi: Pesce, Carestia, 1227 ottobre.

1314, 8 marzo, Capitolar Acque; veggasi per questo documento: Pesca, Cefali.

1314, ultimo agosto; 1316, 2 marzo: Restano proibite in tutta la Laguna le Valli da pesca, e sia concesso di potere usar Grisiole ugnole per giorni 15 avanti Quadragesima, e sino giorni 8 dopo Pasqua.

1365, 17 giugno; Decreto di Senato. Proibizione di porre Grisiole in Laguna da S. Spirito sino al Lido e di là sino a S. Marco in Lama, e sino al Cannedo.

1365, 25 maggio; Maggior Consiglio: Che nessuno possa pescare con Cogoli nelle vicinanze di Poveglia, tranne i Povegioti.

1365, 12 giugno; Maggior Consiglio: Che da S. Spirito andando verso il Lido nessuno ardisca porre Grisiole e Reti.

1393, 22 agosto; in Pregadi: Circa la pesca con Grisiole in Tesolo o Teolo.

1413, 24 luglio; Pregadi. 1425, 5 luglio; Pregadi: Rela-

tivamente alla pesca con Grisiole da Porto-Secco ai Tre-Porti.

1424, 22 agosto; Consiglio Dieci: Che non si possi pescare dai Tre-Porti fino a Porto-Secco con Tratte e Grisiole, essendo queste una delle principali cause che cagionano la mancanza del pesce.

1425, 5 luglio; Consiglio Dieci: Modificazioni del Decreto 22 agosto 1424, che non si possi pescar con Grisiole e Clausure di canne dalla Pasqua alla metà di luglio.

1491, 7 marzo; Pregadi: Capitolar dei Savi alle Acque, Carte 139 tergo. È assolutamente proibito il pescare con Tratte e Clausure in qualunque tempo, avendo l'esperienza provato che questo mezzo distrugge la specie.

1491, 7 marzo; in Pregadi: I Cogoli sieno tornadi et redutti su la magia che erano del 1425.

1521, 9 novembre; Terminazione: Debbano levarsi dalla Laguna tutti i Cogoli e le Grisiole.

1549, 3 gennaio; Collegio Acque: Si debbano far cavar le Grisiole che si trovano nei luoghi proibiti, ed usare ogni diligenza, che non siano piantate in luogo alcuno della Laguna tra li confini da S. Pietro della Volta ai Tre-Porti.

1585, 8 gennaro: Decreto del Magistrato della Giustizia Vecchia, il quale stabilisce che non si possa pescare in Laguna da S. Michele a tutto ottobre.

1598, 4 giugno; Giustizieri Vecchi: Si permette ai pescatori Muranesi di poter pescare con la Bragana tutto il tempo dell'anno, eccetto dalle Feste di Pasqua di risurrezione fino a tutto il dieci giugno, onde non distruggere il novellame.

1598, 26 maggio; Provveditori Vecchia Giustizia: Che nessuno ardisca pescar da Pasqua a S. Giacomo di luglio nè con Trattoline, con Tratta da maglia spessa, con Bragagne, nè prender Gò a Brazzo, o Fossina o Fossenin, nè pescar a Oraelle per Valle, nè con Ostrigher da passarar, nè con qualsivoglia altra rete così proibita, come concessa, nelle Lagune over paludi et barene, nè appresso quelle dentro delle porte dei Porti di Malamocco et Castelli.

1599, 11 ottobre; Provveditori alla Giustizia Vecchia: Relativamente alla pesca con Grisiole.

1599, 11 ottobre; Provveditori alla Vecchia Giustizia: Istruzioni e regolamenti in materia di Reti-chiuse, Ostreghere, ecc.

1626, 13 aprile: Parte presa dal Podestà di Caorle e suo Distretto autorizzata dal Collegio della Giustizia Vecchia con terminazione 19 settembre 1626 per togliere i grandi abusi pei quali nel pescare si distrugge la specie.

1641, 11 giugno; Collegio Acque: Sia intimato alli patroni ed affittuali delle Valli da pesca, di levare tutte le Grisiole doppie, ed i Pali che fossero meno di mezzo piede disposti l'uno dall'altro, e le *Lette* in qualsivoglia sito.

1682, 5 maggio: Proclama dei Savi ed Esecutori alle Acque circa le concessioni accordate ai pescatori di San Nicolò.

1698, 22 marzo; Provveditori alla Giustizia Vecchia: Epoca in cui è permessa la pesca.

1707, 12 aprile; Magistrati Acque. 1707, 2 agosto; Idem. 1709, 13 settembre; Idem. 1737, 30 gennaio; Idem. 1773, 22 marzo; Idem. 1791, 22 agosto; Savi ed Esecutori alle Acque: Proibizioni di tutte quelle pesche che servono a smuovere fanghi del fondo della Laguna e dei Porti con Cogoli, Tratte, Trattine e Trattori.

1709, 13 settembre; Proclama Magistrato Acque: Proibita la pesca con Tratte e Clausure in qualunque tempo per non distruggere la specie.

1710, 26 maggio; Giustizia Vecchia: Si proibisce di pescare a Tratte nei Canali di contumacia (V. anche sotto la stessa data Provveditori alla Sanità).

1726, 2 maggio: Proclama dei Provveditori alla Giustizia Vecchia in materia di Reti-chiuse, Ostreghere, ecc.

1729, 10 maggio: Proclama dei Savi ed Esecutori alle Acque che proibisce la pesca con Cogoli nella Laguna.

1729, 10 maggio; Proclama Savi ed Esecutori alle Acque: Proibita in qualunque tempo la pesca a Tratte, per non distruggere la specie.

1760, 29 settembre; in Pregadi: Istruzioni in materia di Reti-chiuse, Ostreghere, ecc.

Pesca in Laguna da Chioggia a Lio Maggior.

1494, 17 marzo; Colleg. Acque. 1502, 6 aprile; Consiglio Dieci e Zonta: Non si possano tener Grisiole e Pali in acqua, acciò il corso della medesima non sia impedito.

Pesca in Laguna da Porto di Malamocco ai Tre-Porti.

1445, 22 luglio; Decreto di Senato: Non si possano figgervi Grisiole, Pali, Quarti, nè Solari.

1485, 22 lnglio; Decreto di Senato: Non siano fitte Grisiole, nè Pali, perchè l'acqua sia libera e spaziosa da un confine all'altro.

1495, 22 luglio; Decreto di Senato: Proibisce d'infiggere Grisiole e Pali in Laguna affinchè le acque scorrano libere da un confine all'altro.

Pesca in Laguna da S. Spirito al Lido e sino al Cannedò.

1365, 17 giugno; Dec. Senato: Proibizione di porvi Grisiole per non impedire il corso delle acque.

Pesca in Laguna da Tre-Porti a S. Pietro della Volta.

1535, 23 dicembre; Collegio Acque: Non debbano tenersi fitte in acqua Grisiole, nè altro istrumento vietato dalle leggi dal sito dei Tre-Porti sino a S. Pietro della Volta.

Pesca in Comune di Caorle.

1626, 19 settembre; Provveditori alla Vecchia Giustizia: Approvano la parte 13 aprile presa dal Podestà ed altri radunati in numero di 77 per togliere gli abusi nel pescare con arti dannose alle specie de' pesci.

1734, 5 maggio; in Pregadi: Esenzione del dazio del pesce salato proveniente da Caorle.

Pesca in Comune di Cavarzere.

Pesca in Comune di Chioggia.

1393, 9 dicembre, in Pregadi.

1419, 22 settembre; Magistrato Giustizia Vecchia: È libera ai pescatori di Chioggia la pesca in quelle Valli.

1844 , N.° 48982: Decreto del Governo Veneto.

Pesca in Comune di Grado.

Pesca in Comune di Porto-Secco.

Vedi Pelestrina.

Pesca in Comune di S. Nicolò.

1674, 16 giugno: Proclama dei Savi ed Esecutori alle Acque. Privilegi accordati per la pesca ai pescatori di S. Nicolò.

1682, 5 maggio: Proclama dei Savi ed Esecutori alle Acque, che accorda privilegi di pesca in Laguua ai pescatori di S. Nicolò.

1704, 4 marzo: Proclama del Magisttato alle Acque, col quale vengono accordati privilegi ai pescatori di S. Nicolò.

Pesca in Comuni di Poveglia.

1365, 25 maggio; Maggior Consiglio: Si accorda il privilegio di pescare a Cogolo agli abitanti delle vicinanze di Poveglia.

1628, 20 novembre; in Pregadi: Privilegi di pesca agli abitanti in quelle vicinanze.

Pesca in Comune di Teolo o Tesolo.

1393, 22 agosto; in Pregadi: È concesso ai pescatori di

Teolo di mettere Grisiole in acqua da ogni tempo. Vedi anche: Pesca, Fiumi, Teolo.

Pesca in Comune di Pelestrina.

1425, 5 luglio; in Pregadi. Viene stabilita l'epoca per la pescagione a Grisiole da Porto-Secco a Tre-Porti.

Pesca in Comune di Torcello.

1393, 9 dicembre; in Pregadi.

Pesca in Comuni Tre-Porti.

1425, 5 luglio; in Pregadi: Viene stabilita l'epoca per la pescagione a Grisiole da Porto-Secco a Tre-Porti.

Pesca in Comuni di Venezia.

1365, 17 giugno; Maggior Consiglio: Non si possono porre Grisiole in acqua da S. Spirito andando verso il Lido.

Pesca nel Tartaro-fiume.

1672, 2 aprile; Pregadi, Terra: Sono incaricati i Provveditori dei Beni Inculti di riconoscere le investiture ed i titoli di pesca nel Tartaro.

Pesca in Teolo-fiume.

1393, 22 agosto; Pregadi: Relativamente alla pesca nel fiume Teolo con Grisiole.

Capitoli sulle Compagnie di Pescatori.

1227, ottobre; Indizione prima: Capitolar Giustizieri Vecchi a carte 8, XXIII.

1749, 11 dicembre; in Pregadi: Circa le libertà da accordarsi alle Compagnie dei pescatori.

Veggasi un Elenco senza data, ma della Repubblica Veneta nella « Compilazione delle leggi ».

1682, 5 maggio: Proclama dei Savi ed Esecutori alle Acque circa il privilegio accordato ai pescatori Nicolotti di pescare liberamente nella Laguna.

1826, 6 settembre, N.º 2338: Si accorda dal Magistrato di Sanità Marittima di Venezia la libertà di pescare ai pescatori Pontifici.

Ordini intorno ad alcune pesche particolari

Pesca Sardelle.

1770, 9 agosto; Pregadi: S'invitano i Provveditori alla Vecchia Giustizia di porre provvedimenti affine di promuovere l'ubertosità delle Sardelle.

Pesca del Tonno.

1870. Veggasi: « *Il Monitore Italiano* » Giornale a pagina 31, e Giornale « *Le Finanze* ».

Pesca delle Ostriche.

1590, 10 luglio; Magistrato Giustizia Vecchia: Non si possino nè prendere, nè vendere Ostriche nei mesi di giugno, luglio ed agosto, perchè piccole e da latte nocive alla salute.

1598, 15 luglio; Magistrato alla Giustizia Vecchia: Non si possino nè prendere, nè vendere Ostriche nei mesi di giugno, luglio ed agosto, perchè piccole e da latte, ed anche nocive alla salute.

1822 , N.º 38332-6262: Governo Veneto.

1863, 31 gennaio, N.º 2759; Luogotenenza Veneta: Opuscolo del Consigliere del Governo centrale marittimo in Trieste Cav. d'Erco sulla coltura delle Ostriche.

1863, 31 gennaio, N.º 2759; Luogotenenza Veneta: Opuscolo del Consigliere del Governo centrale marittimo in Trieste cavaliere d'Erco sulla coltura delle Ostriche, ecc.

Ordini intorno alla pesca del pesce novello e dei novellami in generale.

1314, 8 marzo, Capitolar Acque. Pesca di Cefali. Non si cominci se non nel giorno di S. Pietro.

1400, 24 maggio; Capitolar Giustizia Vecchia a carte 28: Non si potranno pescar Cefali, nè Oradelle piccole, sotto pena di lire trenta.

1503, 14 novembre; Collegio Giustizieri Vecchi; Capitolar a carte 26 tergo: Che non si possino pescare Goetti e Passerini dalla metà di febbraio alla festa di S. Michele sotto pene severissime.

1544, 29 luglio; Tomo 2, carta 31: Confermazione fatta dal Magistrato del Gastaldo dei Pescatori di Burano e contrade, eletto da quel Consiglio.

1577, 13 luglio; Ordini dei Provveditori alla Giustizia Vecchia: Non si possa pescar pesce prima di S. Pietro.

1577, 19 settembre; Collegio Cinque Savi sopra la Mariegola e Mestiere: Sia proibito il pescar con Cogoli, Trattori, Tratte e Reti di maglia stretta in nessun luogo, dove si perde ogni sorta di pesce dolce. Et non si possino pescar, vendere e comprare Tenche, Raine, Barbi, quali pesino manco di oncie tre l'uno.

1581, 13 settembre: Pregadi.

1585, 8 gennaio; Provveditori alla Vecchia Giustizia: Che non si possi pescare nella Laguna dal S. Michele a tutto ottobre.

1586, 13 settembre; In Collegio Giustizia Vecchia: Modificando l'art. 6 degli Ordini 13 luglio 1577, non si potrà incominciare la pesca se non a San Giacomo nel mese di luglio.

1586, 13 settembre; Decreto di Senato: Proibizione di prendere o vendere pesce novello avanti il tempo di S. Giacomo.

1590, 12 maggio; Terminazioni, Tomo 6, carte 104 e 105: Pene alli trasgressori che pescano con Grisiole, Cogole, Tratte, Trattori, Bragagne nella Laguna da S. Piero della Volta sino alli Tre-Porti, e pescassero pesce novello.

1590, 10 luglio; Giustizia Vecchia; Capitolar a carte 221 tergo: Non si possino prender Ostriche nei mesi di giugno, luglio ed agosto, nè di quelle vendere.

1595, 15 dicembre; Collegio alle Pescarie: Proibizione di

pescar in Istria le *Menole* nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto, quando sono in frega.

1598, 16 luglio; Giustizia Vecchia: Che nessuno ardisca pescare da Pasqua al 10 giugno pesce alcuno, ed i Passerini novelli dalla Pasqua a tutto novembre.

1599, 11 ottobre; Compilazione Leggi a carte 53 tergo: Disposizioni per impedire la distruzione del pesce.

1609, 30 marzo; Proclama del Collegio alle Pescarie: Proibizione di pescar le *Menole* nei mesi specialmente di maggio, giugno, luglio ed agosto quando sono in frega.

1612, 15 maggio; Parte presa dal Collegio delle arti relativa alla pesca di mare: Veggasi 1790, 24 maggio; Senato Terra.

1626, 13 aprile; Parte presa dal Podestà di Caorle ed autorizzata dal Collegio sopra la Giustizia Vecchia con Terminazione 1626, 13 aprile: Per togliere gli abusi che vengono commessi nel pescare con arti offensibili e dannose alla specie.

1641, 21 settembre; Decreto di Senato: Generale proibizione di pescare in mare con reti piccole, dette le Sardellare.

1661, 15 luglio: Senato.

1669, 21 agosto: Senato.

1679, 13 maggio: Proclama Giustizia Vecchia.

1698, 22 maggio: Non si possi pescare nella Laguna da Pasqua di Risurrezione sino a S. Pietro del mese di giugno.

1709, 13 settembre; Magistrato Acque: Sempre proibita la pesca con Cogoli, Trattori, Tratte e Trattolini che chiudono canali, ecc. ecc.

1726, 2 maggio: Proclama Provveditori sopra la Giustizia Vecchia in materia di reti spesse, Ostreghere, ecc. ecc.

1729, 10 maggio; Magistrato Acque: Sempre proibita la pesca con Cogoli, Trattori, Tratte e Trattini, che chiudono i canali, ecc. ecc.

1757, 15 settembre: Decreto di Senato che proibisce di pescare nei Litorali d'Istria Sardelle con certe reti.

1760, 17 maggio: Senato.

1760, 4 giugno: Senato.

1760, 29 settembre; Ordini dei Provveditori sopra la Vecchia Giustizia: Veggasi 1781, 13 settembre; in Pregadi.

1761, 3 ottobre: Decreto di Senato approvativo gli ordini prescritti in proposito della pesca del pesce novello.

1762, 30 marzo; Magistrato Vecchia Giustizia: Consulta diretta a provocare dalla Repubblica la concessione di licenza, ma esclusivamente nelle acque dolci, nelle quali dapprima stanzia il pesce novello appena nato e con assoluto divieto di transitare col carico di esso pesce le acque salse in qualsivoglia situazione allo scopo di ovviare il pericolo che sotto pretesto del transito si pescasse il novellame delle acque salse.

1762, 10 aprile; in Pregadi: Viene confermata la Consulta 30 marzo del Magistrato Vecchia Giustizia.

1769, 6 marzo; Proclama dei Provveditori alla Giustizia Vecchia: S'intenda universalmente proibito a chiunque pescare in qualunque tempo dell'anno ed in qualunque luogo, niuno eccettuato, il pesce novello dal Porto di Brondolo e da quello di Chiozza sino al Lido Maggiore dentro li Lidi.

1769, 11 maggio; Proclama Giustizia Vecchia: Nessun Trattarol Chiozzotto, Buranello ed altri ardisca pescar le piccole Sardelline.

1770, 21 maggio: I Provveditori ordinano la ristampa e repubblicazione del Proclama 11 maggio 1769.

1770, 9 agosto: Il Senato proibisce di pescare Sardelle nel Litorale d'Istria con certe reti.

1774, 13 febbraio: I Provveditori sopra la Vecchia Giustizia hanno ordinato, che in proposito della pesca del pesce novello siano ripubblicati e spediti a' Reggimenti di Muran, Buran, Torcello, Chioza ed ovunque per la pontuale loro osservanza i seguenti:

1760, 4 settembre: Proclama dei Provveditori suddetti:

1760, 29 settembre: in Pregadi.

1779, 27 marzo; Proclama Provveditori sulla Vecchia Giustizia: Che niuno dei Vallesani o loro Trattaroli ardisca principiare la pesca del novellame se non ai tempi dalle leggi prescritti.

1781, 28 gennaro; Proclama dei Provveditori sulla Giustizia Vecchia approvato dal Senato con Decreto 18 febbraio successivo: Si istituiscono 4 barche di sorveglianza per impedire gli abusi della pesca del novellame.

1781, 17 maggio; Decreto di Senato: Rigorosamente proibita la pesca del pesce novello.

1781, 30 luglio: Proclama Provveditori sulla Vecchia Giustizia approvato con Decreto di Senato 13 settembre susseguente, diretto a preservare la riproduzione del pesce, e comminatorie contro quelli che facessero pescare o comprassero pesce novello.

1781, 30 agosto; in Pregadi: Si incaricano i Provveditori generali di Dalmazia ed Albania di fare studi e proposte per la propagazione della specie.

1781, 13 settembre; in Pregadi: Approvazione della Terminazione 30 luglio dei Provveditori sopra la Vecchia Giustizia.

1781, 2 ottobre; Proclama dei Provveditori Vecchia Giustizia approvato li 6 ottobre dal Senato: Niuno ardisca vendere nelle Pubbliche Pescarie, nè in qualunque luogo della città Gò novelli, o sian Machiarelle tanto da vovi (uova), che da latte nei mesi di aprile e maggio; nè Barboncini, Sfoglietti e Pesserini novelli nelli due mesi di giugno e luglio sotto pena di Ducati 10.

1782, 17 febbraio: Proclama dei Provveditori sopra la Giustizia Vecchia, che ordina la ristampa del precedente 28 gennaro 1781.

1784, 18 marzo; in Pregadi: Relazione 1. marzo 1784 dei Provveditori sopra la Giustizia Vecchia per migliorare la pesca. Vedi anche: Pesca, Conservazione.

1784, 18 luglio; in Pregadi: Viene confermata la Consulta 30 marzo 1762 dei Magistrati e Provveditori sopra la Giustizia Vecchia.

1785, 6 febbraio; Proclama Provveditori sopra Giustizia Vecchia: Gli Ufficiali che arresteranno i contraffatori nell'esercizio della pesca, avranno in premio le barche e l'importo della pena pecuniaria.

1785, 1. marzo; Proclama Provveditori sopra Giustizia vecchia: Ristampa del Proclama 28 gennaro 1781.

1788, 11 aprile; Proclama dei Provveditori sopra Giustizia Vecchia: Che nissun Trattarol o altri chiunque ardisca pescare con reti troppo spesse, colle quali appositamente, o per inseparabile conseguenza resti avvinto e predato il pesce esile e minuto di qualunque specie ed in particolare le Sardelline e Sgombretti, sotto pena di Ducati 5, ecc.

1790, 14 febbraio; Proclama dei Provveditori sopra Giustizia Vecchia, approvato dal Senato il 24 detto: Sono proibite in ogni tempo le pesche con arti di tela, le chiuse con canne e Grisiole, ecc., onde preservare il novellame.

1790, 24 febbraio; in Pregadi: Il Senato raccomanda una sorveglianza sull' uso delle arti e modi di pesca che possono far perire o raccogliere immaturo il pesce molto prima della sua propagazione.

1790, 7 aprile; Proclama Provveditori sopra la Vecchia Giustizia: Che niuno dei Vallesani ai quali è assegnata la rispettiva Pallude o Valle per estrazione a sorte, ardisca principiare la pesca del pesce novello se non ai tempi dalle leggi prescritti.

1791, 30 gennaio: Proclama dei Provveditori sopra la Giustizia Vecchia affine di togliere le intollerabili contraffazioni dannose alla preservazione della nascente specie del pesce.

1791, 6 aprile; Proclama dei Provveditori sopra la Giustizia Vecchia: È proibito il pescare con Barche, Barchette e Negozze costituite di ferrei radenti ordigni, immergentisi nelle Velme e Paludi per raccogliere vilissimi ed anche immaturi generi di pesci.

1795, 25 febbraio: Ristampa del Proclama 30 gennaio 1791 relativo alla preservazione della nascente specie del pesce.

1797, 27 agosto (10 Fruttidoro, anno I della Libertà Italiana): La Municipalità provvisoria di Venezia decretò:

« Essere abolita la pesca a tela sotto pena di confisca della barca e delle reti;

» Essere unicamente permesso il pescare Oradelle cominciando ai dieci di maggio con le reti *criole*, ed i Cievolami cominciando ai primi di luglio;

» Essere abolite tutte le così dette Trattoline d'Anguelle, e le Seraggie, ed i così detti Tratturi e Pannoselli ».

1798, 24 aprile: Proclama della Deputazione alle Vettovaglie: È proibito assolutamente ogni aguato alle Montate del Pesce novello, e generalmente il prenderlo in qualunque modo, ed in qualsiasi quantità, l'inchiettarlo, l'asconderlo e l'usare nelle spiaggie ed in qualunque luogo le dannosissime arti di tela, permessa soltanto la pescagione delle Oradelle per gettare nelle Valli dal giorno 10 maggio sino al 19 giugno e non più.

1798, 14 settembre: Notificazione della Regia Commissione Camerale.

1802, 24 marzo; Proclama della Congregazione Delegata: Richiama colla stampa alla più esatta osservanza le regole e discipline stabilite dal Decreto di Senato 17 maggio 1781, che divieta rigorosamente la pesca del pesce novello.

1808, 22 giugno, N.° 12351: Avviso della Prefettura dell'Adriatico in data pure 22 giugno, che racchiude tutte le precedenti disposizioni relative alla preservazione del pesce novello e conservazione della specie.

1815, 5 aprile: Discipline portate dalla Governativa Notificazione. V. Bollettino delle leggi.

1820, 9 novembre, N.° 5726-458: Direzione Centrale Acque e Strade, in proposito di un Regolamento.

1820, 14 novembre, N.° 15342: La Delegazione provinciale di Venezia raccoglie a pubblica conferenza tutti i rappresentanti i Comuni e luoghi più notevoli dell'Estuario per proporre regole e modificazioni al Regolamento 22 giugno 1808 della Prefettura dell'Adriatico circa la pesca nelle paludi a preservazione del pesce novello.

1822, 19 gennaio, N.° $\frac{326}{28}$: Il Governo Austriaco dichiara, che non si debba apportare alterazione alcuna alle discipline in corso, portate dalla Notificazione od Avviso Prefettizio 22 giugno 1808.

1823, 26 gennaio N.° $\frac{1001}{20}$: La Deleganione dichiara non doversi alterare l'Avviso Prefettizio 22 giugno 1808 inibitivo la raccolta del pesce novello.

1824, 16 febbraio, N.° 2892-254: Avviso della Delegazione provinciale di Venezia.

1825, 27 giugno, N.° 27943: Il Governo proibisce la pesca dei Granchi colle Raschette, giacchè, sotto questo pretesto, pescasi a pesce novello.

1828, 12 marzo, N.° 2333-1002: Avviso municipale.

1828, 1. ottobre N.° 22660-1732: Il Governo proibisce la pesca colle Rasche di ferro radenti il fondo del Mare e della Laguna.

1831, 28 marzo, N.° 725: Rapporto dell'Ingegnere in Capo Paleocapa.

1833, 15 aprile, N. 7087-327: La Delegazione accorda il transito del Noveilame e non la pesca del medesimo entro il Circondario in cui è vietata.

1835, 6 febbraio, N.° 1833-435: Avviso municipale.

1835, 4 dicembre N.° 42362: Il Governo invita la Delegazione di Venezia a richiamare in vigore con apposito Avviso la più esatta osservanza dell'Avviso Prefettizio 22 giugno 1808.

1835, 18 dicembre, N.° 29036: La Delegazione ordina al Municipio di Venezia la ripubblicazione dell'Avviso Prefettizio 22 giugno 1808, diretto a preservare l'importante genere del pesce col divieto della pesca del Novellame.

1836, 16 maggio, N.° 29636: La Delegazione estende al Distretto di Loreo le discipline portate dal famoso Avviso Prefettizio 22 giugno 1808.

1836, 19 maggio, N.° 1843-321: La Delegazione assume in esame il rapporto del Municipio di Venezia 11 gennaio, N.° 196, circa l'ampliazione del Circondario per le discipline della pesca.

1837, 15 febbraio, N.° 2357-102: Notificazione Governativa.

1838, ... N.° 38473-2069: Il Governo cerca la compilazione d'un nuovo Regolamento sulla pesca per propagare la specie.

1839, 21 dicembre, N.° 50988: Il Governo dispone sorveglianze onde frenare gli abusi nell'esercizio della pesca a preservazione del Novellame.

1839, 21 dicembre, N.° 50988-2620: Il Governo ringrazia il Comando Superiore della Marina Reale per avere ordinato ai Segni guarda-coste dei tre Circondarî Marittimi di cooperare, per quanto può da essi dipendere, ad assicurare la rigorosa osservanza del Regolamento sulla pesca.

1840, 6 febbraio, N.° 31866 (del 1839): Voto del Provinciale Collegio circa l'estensione del divieto alla pesca del Pesce novello, anche nel Distretto di Loreo, chiamando in attività le discipline tutte portate dall'Avviso Prefettizio 22 giugno 1808.

1841, 2 febbraio, N.° 4137-187: Il Governo incarica la Delegazione di Venezia di proporre una modula d'un nuovo Avviso da pubblicarsi per impedire gli abusi.

1841, 20 dicembre, N.° 41253: Notificazione Governativa portante il Regolamento Lagunare.

1843, 30 marzo, N.° 6418-651: La Delegazione trasmette al Governo una copia della Circolare 19 maggio 1863, Numero 1843-321, colla quale si richiama in vigore l'osservanza dell'Avviso Prefettizio 22 giugno 1808.

1845, 2 luglio, N.° 11936-1649: Parere del Magistrato Camerale tendente a derogare in parte alle disposizioni vigenti sulla pesca del Pesce novello.

1845, 24 agosto, N.° 28792: Il Governo invita la Delegazione di Venezia a riformare un progetto circa la proibizione.

1855, 2 marzo: Avviso Municipale.

1859, 17 maggio, N.° 15508: La Luogotenenza non trova d'impedire la pesca del Novellame regolarmente autorizzata.

1862, 15 febbraio, N.° 2011-93: Sulla proibizione della pesca nei mesi di febbraio e marzo.

1863, 6 gennaio, N.° 12865-720 del precedente 1862: Avviso della Delegazione provinciale di Venezia.

1869, 25 febbraio, N.° 3139, Divis. III, Prefettura di Venezia, da esaminarsi.

1871, 3 aprile, N.º 5465, Divis. III, Prefettura di Venezia, da esaminarsi.

ORDINI INTORNO ALLE VALLI DA PESCA.

La Valle da pesca consiste in uno spazio d'acque e paludi circoscritto dai propri confini, ove si annida il pesce, che vi nasce, o scorrre, o vi si gettò, perchè si nutrisca e si conservi. Atti dal 1314 al

1314, ultimo agosto; Libro Parti bianco I, carte 85 tergo: Siano proibite le Valli in tutta la Laguna, e sia concesso di potersi usar Grisiole ugnate per giorni quindici avanti Quadragesima, e sino otto giorni dopo Pasqua — Vedi 1316, 2 marzo, suddetto Libro.

1546, 29 marzo, Terminazione 2.ª: Distruzione di molte Valli da pesca da S. Pietro della Volta ai Tre-Porti.

1641, 11 giugno, Collegio alle Acque, Capitolar 8, c. 43: Debbano essere fatti aprire, disintestare e liberare da ogni impedimeuto tutti i Canali e Code in Laguna, tanto fra Barene e Paludi, come serrati da Grisiole, cosicchè non vi sia Palo, o Punta, tanto sopra, come sotto acqua.

1655, 16 ottobre; Decreto di Senato, Capitolar 8, c. 173: Incarico al Magistrato Acque di far eseguire la Terminazione 11 giugno 1641 del Collegio Delegato in proposito delle Valli circa disintestar Canali e Code dei medesimi, levar Grisiole doppie, ed altre contraffazioni.

1655, 16 ottobre; Decreto di Senato, Capitolar 8, c. 173 tergo: Debbano essere adempite le solite visite nelle Valli da' Savi ed Esecutori, con incarico di eseguirne una nel mese di settembre.

1661, 15 ottobre; Decreto di Senato, Capitolar 9: Si ricercano al Magistrato informazioni circa le Valli che causano atterrazione al Porto di Malamocco, affine di disporre per il loro disfacimento.

1661, 19 novembre; Decreto di Senato, Capit. 9, c. 97: Ai possessori delle Valli, che fossero disfatte per ordine

superiore, siano consegnati tanti *Offizi di Rendita* corrispondenti al capitale dell'acquisto di esse Valli.

1662, 14 aprile; Capitolar 9, c. 103: Distruzione di molte Valli e sospensione per alcune che sono attaccate alle Barene.

1661, 19 novembre; Decreto di Senato, Capitolar 9, c. 97: Alli Possessori e Proprietari di quelle Valli, che fossero distrutte per ordine superiore, quando non volessero continuare nel possesso delle Acque con la pesca Vagantiva, siano consegnati tanti *Offizi di Rendita* corrispondenti al valore capitale dell'acquisto di esse Valli.

1662, 26 maggio; Decreto di Senato, Cap. 9, c. 107: Terminato il disfacimento delle Valli, si provveda ai disordini delle Barene e Bari e degli Arzeri della Brenta e di Piave.

1662, 23 dicembre; Terminazioni 21, carte 40: — « Quali siano le leggi in proposito di Valli; — Le opinioni dei periti e pratici sopra il vantaggio o danno che recano alla Laguna e Porti; — Quali contraffazioni si rimarchino; — Come convenga deliberarsi in materia delle Acque e Laguna; — Se giovasse permettersi la loro sussistenza per qualche tempo a titolo di esperienza ».

1663, 12 febbraio; Terminazioni 21, carte 40: Permissione ai Patroni delle Valli distrutte per ordine superiore d'usare la pesca Vagantiva, tenendo il Casone per servizio delle medesime.

1663, 12 febbraio; Terminazioni 21, carte 40: Permissione ai Patroni delle Valli da pesca distrutte d'usare la pesca Vagantiva, tenendo il Cason per servizio delle medesime.

1664, 9 luglio; Terminazione Senato, Cap. 9, c. 177: Si debba rilevare il vero confine delle Motte dei Casoni delle Valli che sono in Laguna viva o Barene a quella congiunte, e che servono all'uso delle Valli stesse.

1666, 27 novembre; Terminazioni 22, carte 12 tergo: Non possa essere tenuto che un solo Casone per Valle, nè operato se non a norma delle Terminazioni 1641 e 1655.

1684, 7 giugno; Proclama dei Procuratori sopra le Acque: Chiunque pretendesse ragioni, azioni, titoli, possessi, go-

dimento, Valli permesse entro la circonferenza della Laguna debba presentarli al Magistrato.

Confinazioni e censimento delle Valli da pesca.

1381, 18 novembre; Decreto del Senato. 1545, 5 ottobre, Pregadi.

1535, 18 dicembre del Collegio Acque, Libro Parte 2.ª, carte 60 e 66: Le Valli che si trovano oltre i confini, cioè dalli Tre-Porti sino a S. Pietro della Volta in là, con Grisiole o altri istromenti, dei propri termini, o non fossero Valli consuete, debbano dimostrare al Magistrato Acque essi confini.

1655, 16 ottobre; Decreto di Senato, Cap. 8, c. 173 t.: Debba formarsi diligente disegno, che dimostri lo stato presente della Laguna.

1703, 22 agosto; Proclama dei Provveditori sopra la Vecchia Giustizia: Istituzione d'un Registro delle Valli da pesca, alle quali sono permessi due Venditori per la legittima vendita.

1760, 1. ottobre; Proclama Provveditori sopra la Giustizia Vecchia: Esenzione del Dazio per promuovere la confluenza del pesce in Venezia.

1779, 24 aprile: Proclama dei Provveditori sopra la Giustizia Vecchia.

1790, 7 aprile: Proclama dei Provveditori sopra la Vecchia Giustizia.

1791, 13 aprile: Proclama dei Provveditori sopra la Vecchia Giustizia.

1793, 15 novembre; Proclama dei Provveditori sopra la Giustizia Vecchia: Premio a coloro che importano pesce dall'Istria, più il condono di porzione di dazio.

1810, 2 maggio; Avviso della Prefettura dell'Adriatico: I pubblici aggravî secondo i regolamenti del Regno d'Italia non potevano caricare le Valli se non nella parte agricola, come sorge dall'Avviso suddetto relativo ai Dispacci 10 febbraio e 7 aprile 1809 della Direzione Generale del Censo in

Milano, e che perciò in base dell'art. 4 del Reale Decreto 4 febbraio 1808 dovevano essere depennate ed annullate le partite nei Catasti Comunali.

1822, 7 maggio, N.º 1339 della Direzione Centrale Acque e Strade: Elenco Dimostrativo.

1827, 7 novembre, N.º 23698-2274: La Delegazione di Venezia dice non essersi mai esatte su quei fondi imposte fondiarie.

1834, 20 gennaio, N.º 1769-200: Delegazione provinciale di Venezia in cui trovasi un Elenco delle Valli, loro Proprietari o conduttori, tasse a cui sono soggette.

1861, 21 febbraio, N.º 3117-826, II: Rapporto della Direzione Generale del Castaldo per l'imposta prediale in Vienna alla Prefettura delle Finanze in Venezia.

1668, 18 settembre; Terminazione 22, carte 97 tergo: Prescrizioni attinenti alla chiusura delle Valli, vietandosi il serrar Canali, o Code, o porsi dai Vallesani, oltre i Pinzi, Grisiole doppie oontro il tenore delle leggi.

1798, 14 settembre: Notificazione della Commissione Camerale.

1821, 19 e 25 novembre al N.º 20075-3924: Governativo Decreto, che la chiusura delle Valli debba sempre ottenere il Superiore permesso.

1821, 26 novembre, N.º 21329-1858: Avviso della Delegazione provinciale di Venezia.

1822, 11 e 15 febbraio al N.º 41302-7726 (1821): Governativo Decreto che prescrive la Superiore autorizzazione per la chiusura delle Valli.

1822, 13 ottobre, N.º 17729: Avviso della Delegazione provinciale di Venezia.

1822, 22 maggio, N.º 12261-2299: Il Governo prescrive che sieno osservate le leggi Venete, le quali stabiliscono che la chiusura delle Valli debba farsi con sole Grisiole.

1824, 16 febbraio, N.º 2892-254: Avviso della Delegazione provinciale di Venezia.

1826, 20 gennaio; Governativo Decreto: Accorda la licenza per chiusura delle Valli previa Governativa autorizzazione.

1833, nel Delegatizio N.º 1769-200: Elenco delle Valli nel Rapporto 15 giugno di detto anno, N.º 1540 dell'Ufficio provinciale delle Pubbliche Costruzioni.

1834, 20 gennaio, Delegazione di Venezia, N.º 1769-200: Elenco delle Valli da cui si rilevano le Tasse.

1835, 2 marzo, Delegazione provinciale di Venezia, N.º 3784-493: L'origine delle Tasse per la licenza di chiudere le Valli è remotissima, ma finora sconosciuta.

È da ritenere che qualche disposizione in proposito si potrà rinvenire non già nelle disposizioni speciali per le Valli, ma piuttosto fra le leggi o regolamenti disciplinari e di polizia lagunare o generale.

1835, 24 dicembre sotto il N.º 31039-4425 del Magistrato Camerale Veneto.

1844, 16 aprile, N.º 11965-1733: Il Governo di Venezia tollera la chiusura fino alla metà di gennaio.

1844, 10 maggio, N.º 16875-2347; Governativo Decreto: Diminuzione della rendita nelle Valli salse Brenta, Bambarelli, Asedo, Piserta, Infirmioro e Moraro in causa dell'immissione dei Friumi Brenta e Novissimo in Laguna.

1846, 20 aprile, N.º 10979-1343: Governativo Decreto circa il compenso ai proprietari danneggiati.

1858, 7 giugno, N.º 11314-1007 e N.º 10695-973: La Delegazione dichiara di non potere per ora informare in argomento.

Dazi, tariffe e discipline del mercato del pesce a Veneta.

1173, novembre, Indizione VII, Rialto. Atti Giov. Navager Subdiacono (Arch. Ducali, busta VI): Legge del Doge Sebastiano Ziani « Lo Storione, la Trota, il Rombo non più di 3 soldi di Verona per libbra; il Vairolo, l'Orata, la Megla, il Barbone, la Scorpena, la Lucerna, le Passere, le Sogliate, e le Anguille-grandi non più di soldi due la libbra; così i grandi Lucci, Cavetagni freschi e salati, le Tinche-grandi e i Lucci seccati non più di 3 soldi per libbra;

ogni altro pesce di acqua dolce o salsa non più di un soldo per libbra ».

NB. Il soldo Veronese corrispondeva a cinque centesimi di Lira Italiana, e la libbra in generale ha il titolo di 9 oncie e $^3/_4$ d'argento e consta di 240 denari, ed ogni denaro di grani 108 o carati 27 — Veggasi « La vita dei Veneziani fino al 1200 di Bartolomeo Cecchetti ».

1227, ottobre; Indizione I: Era così scarsa l'affluenza del pesce nelle pescarie di Venezia che s'impose ai pescatori il giuramento di non comprare e far comprare pesce per rivenderlo in Terra-ferma prima della festa di S. Michele (29 settembre).

1318, 13 febbraio; Maggior Consiglio: Che nessuno ardisca d'impedire ai Pescatori di vendere liberamente il loro pesce nei luoghi pubblici e soliti.

1321, 11 agosto; Maggior Consiglio: Relazioni per la vendita del pesce nelle pubbliche Pescarie.

1321, 11 agosto; Maggior Consiglio: Che i Compra-vendi non possano far compagnia coi pescatori nella vendita in pena di soldi 40.

1428, 14 dicembre; Magistrato Giustizia Vecchia: Per conservare la specie non è permesso di vendere alcun pesce d'acqua dolce che non sia d'una libbra. Vedi anche: Pesca, Propagazione.

1530, 22 febbraio; Magistrato sopra la Sanità: Istruzioni e prescrizioni per la vendita del pesce, tanto d'acqua dolce come salsa.

1577, 4 dicembre; Collegio Cinque Savi sopra le Mariegole: Provvedimenti per impedire e togliere la smodata ingordigia dei Compra-vendi che cagiona la carestia.

1637, 29 ottobre; Collegio delle Arti: Disposizioni per impedire e togliere gli abusi, che cagionano danno al popolo.

1639, 20 maggio; in Pregadi: Che tutto il pesce debba essere venduto a *lira* (peso).

1651, 19 giugno; Proclama Giustizia Vecchia: Per togliere gli abusi che cagionano danno al popolo.

1675, 20 settembre; Giustizia Vecchia: Severe pene per i compra-vendi che non vendessero il pesce al Palo.

1703, 22 agosto; Proclama dei Provveditori alla Gisutizia Vecchia: Permesso di due venditori per ciascuna Valle da pesca.

1716, 31 dicembre; in Pregadi: Provvedimenti per impedire le vessazioni dei *Venditori* del pesce a danno del popolo.

1719, 2 agosto; Proclama degli Inquisitori sopra commestibili: Provvedimenti per prevenire ed impedire gli abusi nella vendita del pesce, che cagionano scarsità, ecc.

1719, 11 marzo; in Pregadi: Si lamenta la penuria di pesce dolce e se ne dimostrano le cause.

1725, 11 gennaro; Procl. dei Provveditori sopra la Giustizia Vecchia: Che non si possa vendere pesce fuori delle Pescarie.

1727, 3 febbraio (Mare Veneto); Giustizia Vecchia: Provvedimenti per impedire la carestia del pesce.

1733, 12 agosto; Proclama dei Provveditori sopra la Giustizia Vecchia: 1750, 8 maggio; 1762, 3 settembre; 1773, 31 agosto; 1779, 23 agosto.

1642, 24 settembre, in Pregadi; Capitolar Rason Vecchia: Si dovranno rivedere e riformare le tariffe giusta la condizione delle cose correnti.

1744, 19 novembre; Proclama dell'Inquisitor sopra viveri nel Magistratc sopra la Giustizia Vecchia: Si proibisce alle terre marittime deli'Istria di friger pesce per porlo in aceto o geladia, obbligandoli di portarlo tutto a Venezia, ove sì penuria di pesce.

1752, 1. febbraio; Proclama degli Inquisitori sopra viveri nel Magistrato Giustizia Vecchia: È proibito d'inchiettare pesce, onde prevenire l'incarimento.

1760, 8 maggio: Proclama dei Provveditori alla Giustizia Vecchia che proibisce l'esportazione del pesce.

1760, 6 giugno; Giustizia Vecchia: Non si possano vendere pesci al di sopra dei prezzi stabiliti.

1761, 26 novembre; Proclama Giustizia Vecchia: Provvedimenti per impedire la carestia del pesce.

1765, 23 agosto; Proclama Giustizia Vecchia: Provvedimenti per prevenire ed impedire l'eccessivo prezzo.

1774, 22 febbraio: Proclama dei Provveditori sopra la Giustizia Vecchia.

1780, 5 febbraio; Proclama Giustizia Vecchia: Si lamentano monopolî, che denudano le Pescarie per fare comparire una penuria.

1781, 30 luglio: Proclama dei Provveditori sopra la Giustizia Vecchia.

1782, 7 febbraio (M. V.): Proclama Giustizia Vecchia, che proibisce l'esportazione del pesce.

INDICE DEI CAPITOLI COMPRESI IN QUESTO VOLUME

Avvertenza . . . . *Pag.* 5

PESCA DI MARE

Pesche speciali del Tonno e del Corallo.

Pesca del Tonno . . . . » 7

Relazioni e documenti intorno alla pesca del Tonno.

I. Delle Tonnare della Liguria, di Toscana, di Sardegna e di Sicilia. Della pesca, preparazione e commercio del Tonno. — Nota del Signor Giulio Drago. — Tonnare di Sicilia . *Pag.* 14
Tonnare di Sardegna. . . . . » 20
Tonnare di Toscana e Liguria . . . . » 24
Proposte diverse . . . . » 25
II. Delle Tonnare dell'Isola d'Elba e del littorale della Toscana. — Relazione della Sottocommissione di Livorno al R. Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio . . » 30
III. Memoria dei proprietari e affittuari delle Tonnare di Sardegna, sul corso dei Tonni, e sulle relazioni fra la pesca delle Tonnare e la pesca delle Sardelle . . . . . » 32
Pensiere sul corso dei Tonni . . . . » 34
Qualità, istinto, direzione del Tonno nella sua corsa. . » 35
Che ne sia di questi Tonni nati nel mare Mediterraneo . » 37
Andamenti diversi di questa pesca . . . . . . » 38
A che pertanto attribuire si dovrà la notabile diminuzione della pesca . . . . » 40
Se la pesca delle Anchiode e Sardelle praticata sulle coste occidentali della Sardegna, in tempo del corso, sebbene in punti assai distanti da quelli ove giacciono le Tonnare, possa recar disturbo alla pesca del Tonno . . . . . . » 44

I. Perchè la Tonnara delle saline non si lagni di ricever danno dalla pesca odierna della Anchiode . . . . . Pag. 55
II. Malgrado la pesca delle Anchiode più mediatamente vicina a Frumentorgiu, che alle altre Tonnare, questa ha fatto nel 1823 una conveniente stagione . . . . . . » 56
III. Perchè la Tonnara di Nizza non abbia mai emessi lagni di soffrir danno dalla pesca delle Anchiode, che pur colà si pratica . . . . » 57

Documenti

Tonnare di Toscana. — Notificazione contro le pesche capaci di recare disturbo a quelle dei Tonni . . . . . » 60
Notificazione per l'affitto della Tonnara di Portoferraio . » 61
Notificazione per un nuovo affitto della Tonnara dell'Isola d'Elba . . . . » 63
Notificazione per l'affitto della Tonnara presso Porto Santo Stefano . . . . » 64
Tonnare delle provincie meridionali. — Reale Rescritto 10 marzo 1824 partecipato dal Ministro di Casa Reale a quello degli affari in Sicilia, col quale si danno disposizioni per impedire la pesca con le Alalungare . . . . . » 69
Norme per determinare la contribuzione fondiaria sulle Tonnare . . . . » 70
Tonnare della Sardegna. — Memoria dell'intendenza Generale del Regno, intorno ad una domanda di esenzione di tassa di alcuni pescatori di Acciughe . . . . » 71
Avvertenza sopra un ordine generale di proibizione per la pesca delle Sardelle in vicinanza di alcune Tonnare . . » 72
Pregone di S. E. il Vicerè sul diritto di pesca delle Alici e Sardelle, in data 28 aprile 1821 . . . . . . » 73
Manifesto dell'Intendente Generale, del 3 giugno 1822, con cui si fanno note le disposizioni viceregie sul provvisorio compenso al Regio Erario per le indennità che corrispondono al cessato dritto di visita per l'imbarco del Tonno . . » 75
Relazione del Ministro delle Finanze sul progetto di legge per la vendita della Tonnara demaniale di Porto Paglia presentato alla Camera de' Deputati il 14 dicembre 1864. . » 77
Legge per la vendita della Tonnara di Porto Paglia in provincia di Cagliari . . . . » 79

Regolamento per la pesca dei Tonni e del Corallo nei mari del Regno d'Italia . . . . *Pag.* 80
Circolare del Ministero delle Finanze sul trattamento degli olii impiegati nella confezione dei Tonni di pesca nazionale. » 82

PESCA DEL CORALLO.

Parole del Compilatore . . . . » 84
I. Relazione della Sottocommissione di Genova sopra una serie di quesiti proposti dal R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio intorno alla pesca, alla lavorazione e al commercio del Corallo, colla Circolare del dì 27 marzo 1870. — Pesca del Corallo . . . . » 91
Lavorazione e commercio . . . . » 95

Documenti

Repubblica di Genova. — Statuti sull'arte dei Corallari . » 97
Parti diverse contenute nel Volume Manoscritto delle Leggi della Repubblica di Genova dal 1576 al 1735 . . . » 109
Regno di Sardegna. — Legge per l'osservanza dei capitoli e concessioni intorno ai pescatori di Corallo in Sardegna . » 111
Diritti sul prodotto della pesca del Corallo . . . » 112
Ordini e leggi intorno a concessioni e diritti imposti sulla pesca del Corallo in Sardegna . . . . » ivi
Pregone del Vicerè Conte di Bricherasio, del 23 settembre 1754, sui dritti che devono esigere i ministri patrimoniali del regno nei casi d'estrazione di generi che pagano dazio . » 130
Pregone viceregale intorno alla esazione del diritto del 5 % sul prodotto della pesca del Corallo . . . . . . » 131
Editto di S. M. Carlo Emanuele con diverse provvidenze a riparo dei contrabbandi di ogni genere, che si commettono nel Regno di Sardegna, con altre riguardanti la pesca dei Coralli, e le furtive vendite dei medesimi . . . . . » 135
Regolamento per l'esecuzione del R. Editto 18 maggio 1820 sulle dogane del Regno di Sardegna . . . . . . » 139
Pregone di S. E. il signor Presidente, Luogotenente e Capitano generale del Regno con cui si pubblica la Carta Reale dei 15 ottobre p. p., che approva la tariffa dei diritti da pagarsi per poter pescare nei mari del Regno . . . . » 140

Tariffa dei diritti da pagarsi per poter pescare nei mari di Sardegna . . . . Pag. 142
Pregone di Sua Eccellenza il signor Vicerè cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio e Villanova con cui si pubblica la Carta Reale del 22 novembre 1839 circa i diritti da corrispondersi dalle barche corallatrici . . . . . . » 144
Pregone Viceregio sul dritto dovuto dalle barche corallatrici. » 146
Tariffa dei diritti cui vanno soggette le barche nazionali ed estere che applicano alla pesca del Corallo nei mari di Sardegna . . . . » 148
Dispaccio del Ministero di Marina ai Consolati, alle Capitanerie dei porti, e degli Uffici di Sanità Marittima . . » 149
Circolare del Ministero della Marina ai Consolati . . » 150
II. Relazione degli armatori residenti in Livorno all'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio intorno alla pesca del Corallo. — La pesca e la lavorazione del Corallo in Italia . . . . » 152
I. Storia . . . . » 156
II. Importanza . . . . » 162
III. Esercizio della pesca. — Stato attuale . . . » 167
IV. Rimedi . . . . » 172
Relazione della R. Camera di Commercio di Livorno in risposta ai quesiti fatti del R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sulla pesca, lavorazione e commercio del Corallo colla circolare del dì 27 marzo 1870. — Pesca del Corallo . . . . » 198
Lavorazione e commercio del Corallo . . . . . » 205
Documenti intorno alla pesca del Corallo nei mari di Toscana . . . . » 207
III. Relazione del Municipio di Torre del Greco sulla industria dei Coralli, in risposta ai quesiti proposti dal Regio Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio colla circolare del dì 27 marzo 1870 . . . . » 209
Pesca del Corallo . . . . » 211
Lavorazione e commercio del Corallo . . . . . » 228
IV. Atti della Camera di Commercio di Napoli intorno alla pesca del Corallo. — Rapporto di una Commissione incaricata di compilare il progetto di un Regolamento, e di proporre dei mezzi atti a preservare in Italia la pesca del Corallo dai pericoli da cui è minacciata . . . . » 231

Progetto di Regolamento per la pesca del Corallo formulato dalla Camera di Commercio ed Arti di Napoli . . *Pag.* 239

Rapporto della Commissione della Camera di Commercio di Napoli sulla istanza del Municipio di Torre del Greco, rassegnata al Ministero di Marina, in favore della pesca del Corallo . . . . » 244

Relazione della Commissione incaricata dalla Camera di Commercio ed Arti di Napoli di riferire intorno alle pratiche, che si fanno in Algeri, per promuovere la pesca del Corallo fra i marinari francesi . . . . » 248

Statistica dei reati commessi da pescatori di Corallo sulle coste di Algeria negli anni 1868-69-70 . . . . . » 253

Notizie intorno alla scoperta di nuovi fondi coralligeni sulla costa di Calabria . . . . » 257

V. Documenti intorno alla pesca del Corallo nelle provincie meridionali. — Codice corallino. — Regolamento economico legale per la pesca dei Coralli che si fa da' marinari della Torre del Greco . . . . » 260

Titolo I. — Dei Consoli. . . . . . . » 263
Titolo II. — Del Cancelliere . . . . . . » 265
Titolo III. — Del Cassiere, e Razionali . . . » 266
Titolo IV. — Dei Capisquadra. . . . . . » ivi
Titolo V. — Dei Padroni . . . . . . » 268
Titolo VI. — Dei Marinari . . . . . . » 270
Titolo VII. — Degli Scrivani . . . . . . » 272
Titolo VIII. — Dei negozianti provveditori fuori Regno. » 273
Titolo IX. — Dei Sensali. . . . . . . » 274
Titolo X. — Delle Galeotte per la scorta delle Feluche . . . . » ivi
Titolo XI. — Del cambio marittimo . . . » 275
Titolo XII. — Dei pericoli marittimi . . . » 277
Titolo XIII. — Dello Spago, e Sarziame . . . » 279
Titolo XIV. — Della pesca . . . . . . » 280
Titolo XV. — Della vendita dei Coralli . . . . » 283
Titolo XVI. — Dei conti . . . . » 285
Titolo XVII. — D'un nuovo Monte . . . . » 287

Regolamento per la pesca del Corallo . . . . . » 290

Relazioni dei Consoli italiani in Ispagna e in Algeri. — Documenti e comunicazioni del R. Ministero degli affari esteri intorno alle trattative passate coi Governi stranieri intorno

alla pesca del Corallo. — Rapporto del Console generale di S. M. in Barcellona a S. E. il Ministro degli affari esteri . *Pag.* 299
Rapporto del Console Generale d'Algeri a S. E. il Ministro degli affari esteri intorno alle controversie agitate colle Autorità Francesi per la pesca del Corallo . . . . . » 301
Convenzione di navigazione Franco-Italiana 23 giugno 1862 approvata dal Parlamento Italiano con legge 24 gennaio 1864. » 310
Circulaire aux Agens Consulaires italiens dans le Province de Costantine . . . . » 316
Rapporto del Console Generale di S. M. in Algeri a S. E. il Ministro degli affari esteri. . . . . » 317
Rapporto del Console generale di S. M. in Algeri a S. E. il Ministro degli affari esteri. . . . . » 322
Lettera del R. Ministero degli affari esteri al R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 9 agosto 1872, sulla pesca del Corallo in Algeria. . . . . . . » 326
Lettera del R. Ministero degli affari esteri al R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commeroio, in data 13 agosto 1872, relativa alla pesca del Corallo in Algeria . . . . . » ivi
Lettera indirizzata dal Ministero degli affari esteri al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio intorno alla pesca del Corallo . . . . » 328
Rapporto diretto dal R. Console in Algeri al Ministro della Marina in data 21 giugno 1872, N. 98. . . . . . » ivi

Supplemento alle parti prima, seconda e terza del primo Volume

PESCA DI MARE.

I. Compartimento marittimo di Genova. — Dimostrazione generale del valore del materiale impiegato alla pesca nel Compartimento di Genova . . . . *Pag.* 333
Dimostrazione del valore materiale impiegato per la pesca nel Compartimento di Genova secondo i diversi Circondari marittimi . . . . » 334
II. Compartimento marittimo di Cagliari , ... » 338

III. Compartimento marittimo di Taranto. — Notizie sulla Società per l'allevamento delle Cozze e delle Ostriche nel Mar piccolo di Taranto. . . . . *Pag.* 341

Capitolato di condizioni per l'affitto delle pesche demaniali dei Mari di Taranto del 6 aprile 1866. . . . . . » 343

IV. Compartimento marittimo di Ancona. — Schiarimenti intorno alle relazioni fra pescatori, proprietari e armatori di barche da pesca . . . . » 350

Documenti allegati. — Circolare del Ministero del commercio ecc. e dei lavori pubblici alle Magistrature di sanità e polizia dei Porti dello Stato pontificio . , . . » 351

V. Compartimento marittimo di Rimini. — Schiarimenti intorno al mercato del Pesce nella città di Rimini . . » 356

Regolamento pel commercio del pesce fresco nel pubblico mercato del Porto di Cesenatico, e per l'esercizio di una tassa di registrazione delle vendite del medesimo, e di un dazio d'introduzione, compilato ed ammesso dalla Giunta Municipale di Cesenatico in seduta del 14 febbraio 1867, approvato dalla Deputazione provinciale li 8 aprile detto anno, e riformato dal Consiglio comunale con deliberazione 27 settembre successivo . . . . » 358

Cenno storico-economico della Laguna di Comacchio. . » 362

Rescritto di Leone XII del 1. febbraio 1827, col quale si ordina che la Camera Apostolica assuma l'Amministrazione provvisoria dello Stabilimento Valli di Comacchio. . . » 367

Regolamento d'Amministrazione Economica delle Valli di Comacchio per conto del Comune presentato dalla Commissione nominata appositamente dal Consiglio comunale nella seduta straordinaria dell'8 giugno 1867 e adottato dallo stesso Consiglio nelle sedute 19, 26, 29 e 30 gennaio 1868. » 370

Relazione della Commissione della Camera dei Deputati sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze nella tornata del 24 maggio 1867. — Approvazione della Convenzione tra le Finanze dello Stato e il Municipio di Comacchio pel ritorno al Comune del possesso e dell'amministrazione delle Valli . . . . » 375

Allegati dell'Amministrazione delle Valli di Comacchio.

Amministrazione delle Valli di Comacchio dal 1827, epoca in cui venne assunta dal Governo pontificio, a tutto il 1859. *Pag.* 386

Risultato dei bilanci consuntivi dell'Amministrazione delle Valli di Comacchio dal 1860 a tutto il 1866 . . . *Pag.* 388

Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato sul progetto di legge per la Convenzione fra le Finanze dello Stato ed il Municipio di Comacchio pel ritorno al Comune di Comacchio del possesso, e dell'amministrazione delle Valli, presentata nella tornata del dì 3 giugno 1868 . . . . . . » 390

Notizie sulle Valli di Comacchio dopo gli avvisi d'asta rimasti senza effetto nel 1871. . . . . » 395

VI. Elenco di Documenti conservati nel R. Archivio generale di Venezia, compilato per cura del Conte Alessandro Ninni. — Ordini sulla libertà della pesca . . . . » 397

Ordini intorno alle reti e strumenti della pesca. . . » ivi

Ordini particolari sulla pesca in Laguna . . . . » 399

Ordini intorno ad alcune pesche particolari . . . » 405

Ordini intorno alla pesca del pesce novello e dei novellami in generale . . . . » 406

Ordini intorno alle Valli da pesca . . . . . » 414

Confinazioni e censimento delle Valli da pesca . . . » 416

Dazi, tariffe e discipline del mercato del pesce a Venezia. » 418